

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 28



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

27 gennaio 2020

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dall' 11 all 14 giugno 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 178 del 23.5.2019.

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 12 giugno 2018

2020/C 28/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea (2017/2120(INI))	2
2020/C 28/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE (2017/2224(INI))	8
2020/C 28/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 su Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future (2017/2118(INI))	26
Mercoledì 13 giugno 2018		
2020/C 28/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e l'economia circolare (2017/2211(INI))	40

IT

2020/C 28/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO (2017/2276(INI))	49
2020/C 28/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa (2018/2004(INI)).....	57
Giovedì 14 giugno 2018		
2020/C 28/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare il caso del prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov (2018/2754(RSP)).....	71
2020/C 28/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei diritti umani in Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab (2018/2755(RSP)).....	76
2020/C 28/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei rifugiati rohingya, in particolare sulla drammatica situazione dei bambini (2018/2756(RSP)).....	80
2020/C 28/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sugli ostacoli strutturali e finanziari nell'accesso alla cultura (2017/2255(INI)).....	85
2020/C 28/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sui territori georgiani occupati a 10 anni dall'invasione russa (2018/2741(RSP))	97
2020/C 28/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sui prossimi negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (2018/2634(RSP))	101
2020/C 28/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 (2017/2273(INI)).....	108

RACCOMANDAZIONI

Mercoledì 13 giugno 2018

2020/C 28/14	Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i negoziati sull'aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile (2018/2018(INI)).....	121
--------------	---	-----

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 12 giugno 2018

2020/C 28/15

P8_TA(2018)0244

Obbligo di compensazione, obblighi di segnalazione, tecniche di attenuazione del rischio e repertori di dati sulle negoziazioni ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni.....

126

2020/C 28/16

P8_TA(2018)0245

Regole comuni nel settore dell'aviazione civile e Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

P8_TC1-COD(2015)0277

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 giugno 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.....

149

2020/C 28/17

P8_TA(2018)0246

Consumo di carburante ed emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

P8_TC1-COD(2017)0111

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 giugno 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.....

151

Mercoledì 13 giugno 2018

2020/C 28/18	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))	154
2020/C 28/19	P8_TA(2018)0250 Procedure di insolvenza: allegati aggiornati al regolamento ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce l'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)) P8_TC1-COD(2017)0189 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli <i>allegati A e B</i> del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza.	155
2020/C 28/20	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))	157
2020/C 28/21	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))	158
2020/C 28/22	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell' <i>acquis</i> di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))	159
2020/C 28/23	P8_TA(2018)0255 Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) P8_TC1-COD(2018)0058 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina.	160

Giovedì 14 giugno 2018

2020/C 28/24	P8_TA(2018)0263 Test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) P8_TC1-COD(2016)0404 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni	163
2020/C 28/25	Emendamenti, approvati dal Parlamento europeo il 14 giugno 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))	165
2020/C 28/26	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sul regolamento delegato della Commissione del 2 marzo 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))	172

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dall' 11 all 14 giugno 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 178 del 23.5.2019.

TESTI APPROVATI

Martedì 12 giugno 2018

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2018)0243

Situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea (2017/2120(INI))**

(2020/C 28/01)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 43,
 - vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽³⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 77,
 - visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,
 - visto lo studio di ricerca dal titolo "Marine recreational and semi-subsistence fishing – its value and its impact on fish stocks" (Pesca ricreativa e di semi-sussistenza in mare - valore e impatto sugli stock ittici), pubblicato nel luglio 2017 dal suo Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0191/2018),
- A. considerando che la definizione formulata dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2013 descrive la pesca ricreativa come "la cattura o il tentativo di cattura di risorse acquatiche vive principalmente per fini ricreativi e/o il consumo privato, che comprende i metodi di pesca attiva, inclusa la pesca con lenza, arpione, a mano e i metodi di pesca passiva, tra cui reti, trappole, nasse e palangari"; che occorre una definizione chiara di pesca ricreativa e di pesca ricreativa in mare, tenendo conto dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 che stabilisce il "divieto di commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa";

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0316.

⁽²⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

Martedì 12 giugno 2018

- B. considerando che è fondamentale discernere tra pesca ricreativa e pesca di semi-sussistenza, in quanto esse dovrebbero essere valutate e regolamentate separatamente e si dovrebbe chiarire che la pesca ricreativa non è pesca di semi-sussistenza; che il regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP) non contiene alcun riferimento a quest'ultimo tipo di pesca; che i due tipi di pesca dovrebbero essere valutati e disciplinati separatamente;
- C. considerando che la legislazione dell'UE opera esclusivamente su un sistema di categorie di pesca a due livelli, disciplina la pesca ricreativa e la pesca commerciale, senza pertanto riconoscere la pesca di semi-sussistenza e la pesca semi-commerciale;
- D. considerando che la pesca ricreativa, vista la sua entità, può avere un impatto significativo sugli stock ittici, sebbene la regolamentazione della questione rientri principalmente nella competenza degli Stati membri;
- E. considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha definito la pesca di sussistenza come la pesca di animali acquatici che contribuiscono in modo sostanziale a soddisfare le esigenze nutrizionali dell'individuo;
- F. considerando che in assenza di una distinzione netta, sotto il profilo giuridico, tra pesca ricreativa, di semi-sussistenza e semi-commerciale, talune attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata possono passare inosservate in quanto non conteggiate o correttamente disciplinate;
- G. considerando che non esiste una definizione unica, concordata e chiara di pesca ricreativa a livello di Unione, il che rende molto difficile il controllo, la raccolta di dati e la valutazione dell'impatto della pesca ricreativa sugli stock ittici e sull'ambiente nonché della sua importanza per l'economia;
- H. considerando che, al fine di gestire in maniera adeguata qualsivoglia attività di pesca, comprese le attività di pesca ricreativa, occorre raccogliere dati affidabili e serie temporali per valutarne l'impatto sugli stock ittici o su quelli di altri organismi marini e sull'ambiente; che al momento tali dati sono carenti o incompleti; che, oltre all'impatto diretto sugli stock ittici, anche l'impatto ambientale generale della pesca ricreativa non è stato ancora valutato a sufficienza;
- I. considerando che alcuni studi hanno dimostrato che un'ingente quantità di rifiuti di plastica presenti nei mari, nei laghi e nei fiumi è stata generata da attività ricreative praticate in acqua, come il diportismo, il turismo e la pesca; che i rifiuti generati dagli attrezzi per la pesca ricreativa smarriti possono causare un grave degrado degli habitat e gravi danni all'ambiente;
- J. considerando che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fornisce sostegno finanziario per la raccolta di dati, ivi inclusi quelli relativi alla pesca ricreativa;
- K. considerando che gli obiettivi elencati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 si riferiscono alla necessità di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e di ricostituire e mantenere gli stock ittici e quelli di altri organismi marini al di sopra di livelli in grado di generare il massimo rendimento sostenibile;
- L. considerando che, secondo un recente studio commissionato dal Parlamento europeo, l'impatto della pesca ricreativa può variare da uno stock ittico all'altro e rappresentare tra il 2 % (sgombro) e il 43 % (pollack) del totale delle catture;
- M. considerando che per conseguire gli obiettivi della PCP è opportuno gestire e bilanciare gli stock ittici e l'attività di pesca; che detti obiettivi non possono essere raggiunti disponendo solo di dati parziali sulle catture e sull'incidenza economica delle attività di pesca, comprese quelle per scopi ricreativi;
- N. considerando che agli Stati membri è imposto l'obbligo di raccogliere dati, comprese le stime sul numero di catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e il numero di esemplari appartenenti alle specie elencate dal regolamento (UE) 2017/1004 liberati e infine inseriti nei piani pluriennali di gestione; che, a tal riguardo, solo alcuni Stati membri sono provvisti di dati esaustivi sulla pesca ricreativa praticata nel loro territorio;

Martedì 12 giugno 2018

- O. considerando che la raccolta obbligatoria di dati si applica solo ad alcune specie nonostante un'ampia gamma di esse sia catturata nell'ambito della pesca ricreativa in mare e che, pertanto, sono necessarie analisi e indagini multispecie più specifiche per paese; che la pesca ricreativa dovrebbe essere inclusa nelle stime complessive relative alla mortalità per pesca e alla biomassa;
- P. considerando che la disponibilità dei dati relativi alle attività di pesca ricreativa varia da regione a regione e che il volume di informazioni disponibili a riguardo della pesca ricreativa in mare è maggiore per il Mare del Nord e il Mar Baltico rispetto al Mediterraneo, al Mar Nero o all'Atlantico;
- Q. considerando che il numero stimato di individui che pratica la pesca ricreativa in mare in Europa si attesta tra gli 8,7 e i 9 milioni, ossia l'1,6 % della popolazione dell'Unione europea, e che si stima che essi peschino complessivamente per 77 milioni di giorni ogni anno;
- R. considerando che il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP, all'articolo 3, paragrafo 2, punto 6), definisce pescatore "qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro"; che occorre pertanto definire diversamente coloro che si dedicano alla pesca ricreativa nei termini di cui al considerando A;
- S. considerando che l'impatto economico stimato della pesca ricreativa europea (senza considerare il valore della pesca turistica) è pari a 10,5 miliardi di EUR, compresi 5,1 miliardi di EUR di spese dirette, 2,3 miliardi di EUR di spese indirette e 3,2 miliardi di EUR di spese indotte; che nella sola UE, tale importo è pari a 8,4 miliardi di EUR (compresi 4,2 miliardi di spese dirette, 1,8 miliardi di EUR di spese indirette e 2,5 miliardi di EUR di spese indotte);
- T. considerando che esiste un legame diretto tra abbondanza/struttura degli stock ittici, accesso alle opportunità di pesca e gli impatti occupazionali, economici e socioeconomici che ne derivano; che è importante valutare l'impatto di tutti i tipi di pesca su uno specifico stock ittico, nonché il suo valore economico, per adottare misure di gestione che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi sia ambientali che economici;
- U. considerando che, secondo le stime, la pesca ricreativa sostiene 99 000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) in Europa, compresi 57 000 posti di lavoro diretti, 18 000 indiretti e 24 000 creati dall'indotto, e genera un valore economico medio pari a 49 000 EUR all'anno per FTE; che, secondo le stime, nella sola UE tale cifra è di 84 000 FTE (50 000 posti di lavoro diretti, 15 000 indiretti e 20 000 creati dall'indotto);
- V. considerando che la pesca marittima turistica ricreativa, nonché le altre forme di pesca turistica, hanno dimostrato di essere cruciali per l'economia di molte regioni e paesi e dovrebbero pertanto essere studiate al fine di valutarne meglio il valore, l'impatto e il potenziale di sviluppo;
- W. considerando che tutti i tipi di pesca ricreativa hanno un impatto economico e sociale maggiore a livello locale e regionale rispetto al livello nazionale, in quanto sostengono le comunità locali e costiere attraverso il turismo, la produzione, la vendita al dettaglio, il noleggio dell'attrezzatura e altri servizi legati alla pesca ricreativa;
- X. considerando che, in alcuni casi, le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa rappresentano una percentuale significativa della mortalità totale per pesca degli stock ittici e dovrebbero pertanto essere tenute in considerazione al momento della definizione delle opportunità di pesca; che, stando a un recente studio commissionato dal Parlamento, il contributo percentuale stimato apportato dalle attività di pesca ricreativa al totale delle catture varia ampiamente, a seconda della specie interessata, dal 2 % per lo sgombrò al 43 % per il pollack;
- Y. considerando che è importante valutare singolarmente i vari metodi di pesca ricreativa o i segmenti descritti nella definizione CIEM del 2013;
- Z. considerando che la valutazione dell'impatto della pesca ricreativa sugli stock ittici comprende la conservazione delle catture e i tassi di mortalità dei pesci rilasciati; che il tasso di sopravvivenza dei pesci catturati con lenze e canne (pesca con cattura e rilascio) è, in molti casi, più elevato rispetto ai tassi corrispondenti per i pesci catturati ricorrendo all'impiego di altri attrezzi o ad altre pratiche e dovrebbe essere tenuto in considerazione in questi casi; che per poter confrontare le probabilità di sopravvivenza dei rigetti della pesca commerciale e degli esemplari rilasciati nell'ambito della pesca ricreativa in mare occorrono ulteriori informazioni sugli attrezzi impiegati per quest'ultima;

Martedì 12 giugno 2018

- AA. considerando che la pesca ricreativa comprende una varietà di attrezzi e tecniche a seconda dei diversi stock e comporta effetti ambientali differenti; che dovrebbe pertanto essere valutata e disciplinata di conseguenza;
- AB. considerando che in ragione della scarsità degli stock settentrionali di spigole e di merluzzo bianco del Baltico occidentale, sono state introdotte limitazioni per la pesca ricreativa a livello di UE, fissando limiti di cattura o impedendo la conservazione delle catture (spigole), per contribuire a ricostituire suddetti stock; che le misure di gestione delle emergenze adottate quando si ritiene che le condizioni di uno stock siano influenzate dalla pesca ricreativa non offrono la visibilità necessaria per il settore;
- AC. considerando che alcuni pescatori ricreativi mirano a catturare specie diadrome quali salmoni, trote e anguille; che la raccolta di dati su dette specie dovrebbe essere svolta per le acque sia dolci che salmastre onde valutare il modo in cui gli stock ittici mutano nel corso del tempo;
- AD. considerando che le aree più accessibili per la maggior parte dei pescatori ricreativi sono le fasce costiere, dove frequentemente vengono catturati, oltre a varie specie di pesci, invertebrati e alghe; che questi svolgono un ruolo chiave nell'equilibrio ecologico di dette aree; che l'impatto delle catture di tali specie dovrà parimenti essere valutato in relazione non solo ai rispettivi stock, ma anche agli ecosistemi di cui fanno parte;
- AE. considerando che i salmoni ritornano nelle acque in cui sono nati e, idealmente, dovrebbero essere pescati solo nei fiumi in cui è possibile procedere a un controllo e a un'applicazione efficienti della disciplina pertinente; che la cattura dei salmoni in mare li rimuove indiscriminatamente sia dalle popolazioni sane sia da quelle vulnerabili;
- AF. considerando che la pesca ricreativa potrebbe costituire una fonte importante di mortalità per pesca, mentre il più elevato impatto ambientale stimato della pesca ricreativa in acqua dolce è associato alla possibilità di introdurre nell'ecosistema specie non indigene; che tale incidenza è minore per la pesca ricreativa in mare;
- AG. considerando che la PCP è stata istituita per gestire la pesca commerciale, senza considerare la pesca ricreativa, le sue peculiarità e l'esigenza di strumenti di gestione e di pianificazione specifici;
- AH. considerando che esistono altri tipi di impatti ambientali dovuti alla pesca ricreativa, oltre alla rimozione dei pesci; che, tuttavia, la mancanza di dati chiari rende difficile separarli da altre fonti antropogeniche;
- AI. considerando che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea dovrebbe essere tenuto in considerazione nell'ambito della futura gestione delle attività di pesca ricreativa in mare, viste l'importanza di tale attività nel Regno Unito e la sua rilevanza per gli stock ittici condivisi;
- AJ. considerando che la pesca ricreativa comporta numerosi vantaggi sociali e per la salute pubblica, migliorando la qualità della vita dei partecipanti, incoraggiando l'interazione tra i giovani ed educando riguardo all'ambiente e all'importanza della sua sostenibilità;
1. sottolinea l'importanza di una raccolta di dati sufficienti sulla pesca ricreativa, e in particolare sulla pesca ricreativa in mare, al fine di valutare adeguatamente i livelli di mortalità alieutica totale per tutti gli stock;
 2. sottolinea che la pesca ricreativa coinvolge un numero sempre maggiore di appassionati nella maggior parte dei paesi europei e che questo tipo di pesca rappresenta un'attività importante, con effetti sociali, economici, occupazionali e ambientali, nonché una notevole incidenza sulle risorse ittiche; pone pertanto in evidenza il fatto che gli Stati membri dovrebbero garantire che dette attività siano svolte in modo sostenibile e in linea con gli obiettivi della PCP;
 3. sottolinea la necessità di tutelare le flotte artigianali e di garantire la loro sopravvivenza e il ricambio generazionale dinanzi all'espansione dell'attività ricreativa legata ai porti turistici e al turismo stagionale;
 4. ritiene necessario raccogliere dati sul numero di coloro che praticano la pesca ricreativa, il volume delle loro catture e il valore aggiunto da essi generato nelle comunità costiere;
 5. invita la Commissione a includere e migliorare le disposizioni vigenti sulla pesca ricreativa nel nuovo regolamento sul controllo;

Martedì 12 giugno 2018

6. esorta la Commissione a valutare e, laddove necessario, ampliare la raccolta di dati sulle attività di pesca ricreativa al fine di includere un maggior numero di stock ittici e altri organismi marini, nonché a elaborare uno studio di fattibilità sulla raccolta omogenea di dati relativi al suo impatto socioeconomico e a rendere tale raccolta obbligatoria;
7. sottolinea la necessità di migliorare la comunicazione e il controllo delle catture connesse alla pesca ricreativa; ricorda che, nell'adottare il bilancio dell'UE per il 2018, il Parlamento ha approvato un progetto pilota volto a introdurre un regime di comunicazione mensile delle catture di spigole; sollecita la Commissione e gli Stati membri a finanziare ulteriori progetti mirati alle specie particolarmente vulnerabili alla pesca ricreativa; ricorda l'importanza della tracciabilità e invita la Commissione a includere e migliorare le disposizioni vigenti sulla pesca ricreativa nel nuovo regolamento sul controllo;
8. invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto sulla pesca ricreativa nell'UE; ritiene che la valutazione dei piani di gestione che comprendono disposizioni sulla pesca ricreativa debba essere inserita anche nella relazione finale della Commissione sulla valutazione d'impatto;
9. invita gli Stati membri ad adottare le misure tecniche del caso per attuare il regolamento sulla raccolta di dati attualmente in vigore e ampliarne l'ambito di applicazione al fine di includere più stock ittici e ulteriori aspetti della pesca ricreativa;
10. invita la Commissione a garantire che vengano raccolti regolarmente tutti i dati necessari riguardo alla pesca ricreativa, al fine di fornire una valutazione completa degli stock ittici e di altri organismi marini onde conferire maggiore visibilità al settore; avverte che, in assenza di una tale valutazione esaustiva e di azioni adeguate intraprese sulla base di tale valutazione, i piani di gestione della pesca e le misure tecniche potrebbero non conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, né creare un equilibrio tra la pesca ricreativa e quella commerciale;
11. ritiene che, qualora le catture della pesca ricreativa incidano notevolmente sullo stock, sia necessario considerarle parte integrante dell'ecosistema e tenerne conto nell'ambito degli aspetti sociali ed economici dei piani pluriennali di gestione, al fine di determinare le opportunità di pesca e adottare le misure tecniche pertinenti; invita pertanto la Commissione, laddove necessario, a inserire la pesca ricreativa nei piani di gestione pluriennali già adottati o in procinto di esserlo;
12. sottolinea che la raccolta di dati costituisce un obbligo per gli Stati membri; rileva tuttavia che un'adeguata definizione di pesca ricreativa migliorerebbe la qualità dei dati; invita la Commissione a proporre una definizione uniforme di pesca ricreativa a livello dell'UE, che operi una netta distinzione tra pesca ricreativa e pesca commerciale e di semi-sussistenza, in base al principio secondo cui le catture della pesca ricreativa non dovrebbero mai essere messe in vendita;
13. ritiene, sulla scorta dei dati e della relazione sulla valutazione d'impatto, e tenendo conto delle competenze degli Stati membri in materia di pesca ricreativa, che la Commissione debba valutare il ruolo di quest'ultima nella futura PCP, di modo che entrambi i tipi di pesca marittima, commerciale e ricreativa, possano essere gestiti in maniera equilibrata, equa e sostenibile al fine di conseguire gli obiettivi auspicati;
14. esorta la Commissione a sostenere, anche finanziariamente, lo sviluppo della pesca ricreativa nel settore del turismo quale volano per la crescita dell'economia blu nelle piccole comunità, nelle comunità costiere e nelle isole, in particolare nelle regioni ultraperiferiche; ritiene che ciò possa incidere positivamente sugli sforzi tesi a prolungare la durata della stagione turistica oltre i mesi estivi; suggerisce alla Commissione di inserire la pesca ricreativa come tema del progetto per il turismo sostenibile EDEN e di varare progetti nel quadro del fondo COSME per promuovere il turismo connesso alla pesca ricreativa nelle piccole comunità costiere;
15. sottolinea che la diffusione di attività di pesca ricreativa non potrà comportare, al di fuori del contesto di una normale gestione delle risorse alieutiche basata su dati scientifici sostanziali, una diminuzione delle opportunità di pesca professionale, o una scarsità di risorse da suddividere fra le attività professionali e quelle ricreative, in particolare per quanto riguarda la pesca su piccola scala e artigianale;
16. riconosce che la pesca ricreativa è praticata da secoli in tutta l'UE e costituisce parte integrante della cultura, delle tradizioni e del retaggio di molte comunità costiere e insulari; osserva che i vari tipi di pesca ricreativa sono tanto diversi quanto le culture della stessa UE e occorre prendere atto di tale aspetto in qualsiasi tentativo di legiferare in quest'ambito;
17. invita la Commissione ad adottare le misure opportune affinché una futura disciplina della pesca ricreativa sia adeguata e non pregiudichi la pesca professionale;

Martedì 12 giugno 2018

18. evidenzia la necessità di istituire norme di base per la gestione della pesca ricreativa; suggerisce di elaborare un catalogo delle attività di pesca ricreativa che includa informazioni riguardanti gli attrezzi e le operazioni di pesca, nonché una descrizione delle zone di pesca così come delle specie bersaglio e delle catture accessorie;
 19. sottolinea l'importanza del FEAMP nel contribuire al potenziamento delle capacità scientifiche e garantire valutazioni complete e affidabili delle risorse marittime in relazione alla pesca ricreativa; ricorda che il FEAMP fornisce finanziamenti per la raccolta dei dati e invita la Commissione ad ampliare il futuro ambito di applicazione di detto fondo affinché assicuri sostegno finanziario per la ricerca e l'analisi dei dati raccolti;
 20. sottolinea la forte e cruciale necessità di condividere i dati e ricorda che il FEAMP sostiene la raccolta di dati, soprattutto per la pesca ricreativa; chiede pertanto agli Stati membri di adottare tutte le misure del caso per raccogliere i dati e sollecita altresì la Commissione a sviluppare ulteriormente una banca dati comune contenente dati esaustivi e affidabili, a disposizione dei ricercatori, al fine di consentire loro di monitorare e valutare lo stato delle risorse ittiche; suggerisce che tali misure possano prevedere il ricorso a finanziamenti a titolo del FEAMP;
 21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 12 giugno 2018

P8_TA(2018)0247

Modernizzazione dell'istruzione nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE (2017/2224(INI))

(2020/C 28/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo "Sostenere la crescita e l'occupazione – Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa" (COM(2011)0567),
- visto il diritto all'istruzione sancito all'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 su un'efficace formazione degli insegnanti ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 sulla garanzia della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione ⁽²⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale ⁽³⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 e 19 maggio 2015 sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creatività, dell'innovazione e della competenza digitale ⁽⁴⁾,
- viste la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività" (COM(2016)0381) e la risoluzione del Parlamento del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa ⁽⁵⁾,
- visto l'articolo 2 del Protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, relativo al diritto all'istruzione,
- vista la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1904 (2012), sul diritto alla libertà di scelta educativa,
- vista la relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) – "Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione" ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ⁽⁷⁾,
- vista la dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015 sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione,

⁽¹⁾ GU C 183 del 14.6.2014, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 183 del 14.6.2014, pag. 30.

⁽³⁾ GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 172 del 27.5.2015, pag. 17.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0360.

⁽⁶⁾ GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

Martedì 12 giugno 2018

- vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 sul seguito dell'attuazione del Processo di Bologna ⁽⁸⁾,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 giugno 2016 su "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa. Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività" (SWD(2016)0195),
- vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ⁽⁹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti ⁽¹⁰⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2016 dal titolo "Migliorare e modernizzare l'istruzione" (COM(2016)0941),
- vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2017 dal titolo "Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto" (COM(2017)0248),
- vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2017 relativa ad una nuova agenda per l'istruzione superiore (COM(2017)0247),
- vista la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, presentata dalla Commissione il 30 maggio 2017 (COM(2017)0249),
- vista la proposta di raccomandazione del Consiglio, del 5 ottobre 2017, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, presentata dalla Commissione (COM(2017)0563 – (SWD(2017)0322),
- visto il parere del Comitato delle regioni, del 30 novembre 2017, sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 ottobre 2017, sulla nuova strategia dell'UE in materia di istruzione,
- vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento, presentata dalla Commissione il 17 gennaio 2018 (COM(2018)0023),
- vista la proposta, presentata dalla Commissione il 17 gennaio 2018 (COM(2018)0024), di una raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale ⁽¹¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018 sul piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018)0022),
- vista la relazione conclusiva del vertice sociale per l'occupazione e la crescita equa, tenutosi a Göteborg (Svezia) il 17 novembre 2017 ⁽¹²⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio sull'educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori, adottate alla 3090ª riunione del Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport", tenutasi il 19 e 20 maggio 2011 ⁽¹³⁾,

⁽⁸⁾ GU C 346 del 21.9.2016, pag. 2.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0018.

⁽¹⁰⁾ GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

⁽¹²⁾ <http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/11/Concluding-report-Gothenburg-summit.pdf>

⁽¹³⁾ https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf

Martedì 12 giugno 2018

- vista la sua risoluzione del 14 marzo 1984 sulla libertà di istruzione nella Comunità europea ⁽¹⁴⁾
 - viste le conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore ⁽¹⁵⁾,
 - viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'8 giugno 2016, dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN(2016)0029) e la risoluzione del Parlamento in materia del 5 luglio 2017 ⁽¹⁶⁾,
 - visto l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
 - vista la Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani, adottata nel quadro della raccomandazione CM/Rec(2010)7,
 - visto l'articolo 10 della convenzione del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
 - visto l'obiettivo strategico B della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino (1995),
 - visti gli articoli 28 e 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
 - visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, e in particolare i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile 4 e 5,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0173/2018),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 6, lettera e), TFUE la competenza in materia di istruzione e formazione spetta agli Stati membri ma l'Unione europea svolge un vitale ruolo di sostegno nella definizione di sfide e obiettivi nonché nella promozione e nello scambio delle migliori prassi;
- B. considerando che il diritto all'istruzione è un diritto umano fondamentale e che l'istruzione, in tutte le sue forme e a tutti i livelli, deve presentare le seguenti caratteristiche essenziali e correlate: a) disponibilità, b) accessibilità, c) accettabilità e d) adattabilità;
- C. considerando che la principale priorità del pilastro europeo dei diritti sociali consiste nel fornire un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente inclusivi e di qualità;
- D. considerando che il conseguimento delle pari opportunità è un'importante funzione dell'istruzione e che occorre quindi garantire un accesso non discriminatorio all'istruzione; che a tal fine è necessario compiere maggiori sforzi per assicurare che tutti, e specialmente i più vulnerabili, le persone con disabilità ed esigenze speciali nonché i gruppi svantaggiati, abbiano le stesse opportunità di accedere all'istruzione e alla formazione e di portarle a compimento, nonché di acquisire competenze a tutti i livelli;
- E. considerando che i sistemi europei di istruzione costituiscono un immenso patrimonio di diversità culturale, sociale e linguistica e che, al contempo, gli Stati membri condividono sfide e obiettivi simili in materia di istruzione, tra cui garantire a tutti la parità di accesso all'istruzione, che possono essere affrontati a livello europeo;
- F. considerando che la capacità dei sistemi di istruzione di rispondere alle esigenze sociali, economiche e personali dipende dalla loro qualità, accessibilità, diversità, efficienza ed equità, nonché dalla disponibilità di risorse umane, finanziarie e materiali adeguate;

⁽¹⁴⁾ GU C 104 del 16.4.1984, pag. 69.

⁽¹⁵⁾ GU C 135 del 26.5.2010, pag. 12.

⁽¹⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0303.

Martedì 12 giugno 2018

- G. considerando che è importante ricordare che l'istruzione, ivi compresa la formazione degli insegnanti, ha risentito della crisi economica e finanziaria e che i finanziamenti pubblici rivestono un ruolo fondamentale nei sistemi di istruzione dell'UE; che è pertanto essenziale portare avanti e incrementare il sostegno finanziario pubblico destinato all'istruzione, ivi comprese la formazione degli insegnanti e le loro condizioni di lavoro, e alla ricerca, al fine di garantire un'istruzione pubblica gratuita, inclusiva e accessibile;
- H. considerando che l'istruzione e la formazione dovrebbero contribuire allo sviluppo e alla crescita personali dei giovani per farli diventare cittadini proattivi e responsabili, pronti a vivere e lavorare in un mondo tecnologicamente avanzato e globalizzato, e fornire loro le competenze fondamentali per l'apprendimento permanente, definito come combinazione di conoscenze, competenze e attitudini necessarie alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva e all'occupazione;
- I. considerando che la qualità dell'insegnamento è un fattore determinante dei risultati di alunni e studenti e che pertanto una delle priorità della cooperazione a livello dell'UE nel settore dell'istruzione e della formazione consiste nell'offrire un forte sostegno all'eccellenza dell'insegnamento e degli educatori;
- J. considerando che il diritto all'istruzione comprende la libertà di creare istituti di insegnamento sulla base del rispetto dei principi democratici e del diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche;
- K. considerando che l'applicazione del metodo aperto di coordinamento all'istruzione consente agli Stati membri di creare e attuare una strategia comune in materia di istruzione e formazione, che include altresì la piattaforma online ET 2020 (Istruzione e formazione 2020); che i parametri di riferimento di tale strategia sono analizzati e valutati ogni anno nella relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione ("Education and Training Monitor") in relazione agli Stati membri e all'intera UE;
- L. considerando che nell'ultima relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione, pubblicata nel 2017, la Commissione riconosce che il numero di persone che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione, pur diminuendo progressivamente, è tuttora molto elevato in tutta l'UE;
- M. considerando che, stando ai risultati dell'ultimo test PISA, il 20,6 % degli alunni europei incontra difficoltà nell'acquisizione delle competenze di base negli ambiti della lettura, della matematica e delle scienze, e un numero significativo di cittadini europei ha scarse competenze di alfabetizzazione; che ciò è motivo di profonda preoccupazione per quanto concerne l'ulteriore apprendimento, lo sviluppo personale e l'adeguata partecipazione alla vita pubblica e al mercato del lavoro;
- N. considerando che è fondamentale garantire a tutti i bambini l'accesso a servizi di qualità per l'educazione e la cura della prima infanzia, affinché possano intraprendere in modo positivo il percorso di vita e di istruzione;
- O. considerando che nei servizi di educazione e cura della prima infanzia la qualità del personale è un fattore determinante;
- P. considerando che la promozione della mobilità degli studenti e del personale è una parte importante dei sistemi europei di istruzione superiore, contribuisce allo sviluppo dei giovani e può stimolare il progresso economico e sociale; che è necessario un miglioramento qualitativo e un incremento del sostegno finanziario al fine di ampliare la mobilità degli studenti e del personale nel quadro di Erasmus +;
- Q. considerando che le innovazioni metodologiche e digitali sono potenziali strumenti per ampliare l'accesso ai contenuti e alle conoscenze, ma che non possono sostituire il contatto interpersonale e lo scambio tra gli studenti e tra studente e insegnante e non dovrebbero diventare la priorità dei sistemi di istruzione;
- R. considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'Unione europea, sancito dai trattati, e dovrebbe trovare riscontro in tutte le politiche dell'UE, comprese quelle in materia di istruzione e cultura;
- S. considerando che l'istruzione è un potente strumento per superare le disuguaglianze e le discriminazioni di genere, ma che spesso può anche perpetuare o aggravare le discriminazioni esistenti; che le disparità di genere nel settore dell'istruzione sono un ostacolo sia per lo sviluppo personale sia per l'occupazione, e si ripercuotono su numerosi ambiti socioculturali;
- T. considerando che, sebbene le donne rappresentino i tre quinti (57,6 %) di tutti i laureati e diplomati dell'insegnamento superiore, nel 2015 il divario occupazionale di genere era pari a 11,6 punti percentuali⁽¹⁷⁾;

⁽¹⁷⁾ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

Martedì 12 giugno 2018

La conoscenza quale risorsa economica chiave e fonte di benessere per i cittadini

1. afferma che un'istruzione universale di qualità è una componente essenziale dello sviluppo personale, culturale, sociale e professionale in una società basata sulla conoscenza;
2. ritiene che la salvaguardia dei valori comuni europei e il conseguimento degli obiettivi economici e sociali dell'UE nonché della competitività e della crescita sostenibile siano connessi a un'educazione di qualità, che promuova i valori democratici, i diritti umani, la coesione sociale, l'integrazione e i successi individuali;
3. sottolinea il ruolo cruciale dell'istruzione nel dare forma al futuro dell'Europa da un punto di vista sia economico che sociale, provvedendo nel contempo alle esigenze dei suoi cittadini e costruendo una comunità di cittadini che, nella loro diversità, sono uniti dai valori fondamentali comuni;
4. sottolinea che i sistemi di istruzione e formazione di qualità promuovono la cittadinanza attiva e i valori comuni e, in tal modo, contribuiscono a realizzare una società aperta, inclusiva, pluralistica, democratica e tollerante;
5. evidenzia il ruolo dell'istruzione nell'aiutare i discenti a sviluppare valori etici e civici e a divenire membri della società attivi, responsabili e mentalmente aperti, in grado di esercitare e difendere i loro diritti democratici e le loro responsabilità nella società, di apprezzare la diversità, di svolgere un ruolo attivo nella vita democratica e di assumersi responsabilità per se stessi e la loro comunità; sottolinea, in tal contesto, l'importanza dell'educazione alla cittadinanza, civica, etica e ambientale;
6. sottolinea che affinché i giovani possano affrontare le sfide, diventare cittadini europei attivi e conseguire successi nella vita e nel mercato del lavoro, dando forma nel contempo al mondo del futuro, occorre un'istruzione di qualità e inclusiva che li doti delle necessarie conoscenze, competenze, abilità mediatiche e di pensiero critico e autonomo, nonché attitudini democratiche;
7. sottolinea che garantire la parità di accesso a un'istruzione inclusiva di qualità è la chiave per realizzare una coesione sociale continua, combattendo la povertà, l'esclusione sociale delle persone provenienti da contesti svantaggiati e vulnerabili nonché gli stereotipi di genere, ed è quindi ancora il più grande aiuto alla mobilità sociale;
8. osserva che un'istruzione di qualità può promuovere le attività di ricerca e innovazione che sono importanti per la società e le arrecano benefici;
9. riconosce l'importanza dell'istruzione per sviluppare competenze culturali e incoraggiare lo sviluppo culturale; incoraggia maggiori sinergie tra i settori dell'istruzione e della cultura, da conseguire sostenendo un ruolo attivo della cultura e dell'arte nel contesto dell'istruzione formale, informale e non formale;
10. prende atto del ruolo svolto dall'istruzione ai fini dello sviluppo di attitudini orientate all'apprendimento permanente, che aiutano ad adattarsi alle mutevoli esigenze del mondo moderno;
11. ricorda che le scuole e gli istituti di istruzione svolgono un ruolo fondamentale nel generare e alimentare un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento, anche lungo tutto l'arco della vita;

Cambiamenti nell'istruzione e sfide connesse

12. ritiene che per il processo di riforma dell'istruzione sia essenziale un approccio globale alla politica dell'istruzione, che goda di un forte sostegno politico e pubblico, e che per conseguire tali obiettivi sia fondamentale coinvolgere sia la società nel suo complesso sia tutti i soggetti pertinenti e interessati, tra cui i genitori;
13. ritiene fondamentale garantire una governance efficace e finanziamenti adeguati per tutti i contesti d'istruzione, così come risorse didattiche e metodi di insegnamento di qualità e moderni, insegnanti motivati e competenti nonché l'apprendimento permanente, affinché si possano conseguire l'equità, la diversità e l'eccellenza nell'istruzione;
14. evidenzia le potenzialità delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e dell'innovazione, in quanto strumenti per offrire nuove opportunità di istruzione, rispondere più efficacemente alle necessità individuali dei discenti (tra cui i bisogni educativi speciali) e aumentare la flessibilità, la personalizzazione e la responsabilità nell'apprendimento e nell'insegnamento, nonché per promuovere forme interattive di cooperazione e comunicazione;

Martedì 12 giugno 2018

15. evidenzia le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall'istituzione di piattaforme didattiche comuni per l'istruzione moderna, specialmente per quanto riguarda l'apprendimento a distanza, la formazione a distanza e l'apprendimento misto, che dovrebbero consentire una maggiore flessibilità nell'istruzione adattandola maggiormente alle situazioni di vita individuali dei discenti, a vantaggio quindi dell'apprendimento permanente, della qualità dell'istruzione, dell'accessibilità e dello sviluppo di competenze per il futuro; sottolinea la necessità di programmi di studio in materia di TIC e media adeguati all'età e rispettosi dello sviluppo e del benessere infantili e sottolinea l'importanza dell'utilizzo responsabile e del pensiero critico;

16. osserva che, affinché l'apprendimento e l'insegnamento mediante le tecnologie digitali siano efficaci, sono necessari un accesso paritario, un livello elevato di competenze digitali, risorse didattiche di alta qualità, così come una formazione per adattare la tecnologia a fini pedagogici e la promozione degli atteggiamenti e della motivazione necessari per una significativa partecipazione digitale; ritiene che le competenze connesse all'alfabetizzazione mediatica e digitale dovrebbero essere un aspetto essenziale delle politiche di istruzione e riguardare, tra l'altro, le competenze civiche e il pensiero critico; sottolinea l'importanza di valutare in modo critico le fonti e la loro affidabilità nonché, a tale riguardo, dei progetti riguardanti l'alfabetizzazione mediatica;

17. riconosce che in un mondo sempre più globalizzato e digitalizzato sono necessari metodi di apprendimento, insegnamento e valutazione innovativi e pertinenti, come pure infrastrutture adeguate che consentano il lavoro di gruppo e l'insegnamento in équipe e che stimolino il pensiero creativo e la capacità di risolvere problemi con altri metodi didattici innovatori; rammenta l'importanza di coinvolgere studenti, insegnanti e personale scolastico nel valutare se e come siano stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento;

18. constata che sono necessari sforzi per adeguare il paradigma dell'istruzione in modo da trovare un equilibrio tra un approccio incentrato sull'insegnante e sul contenuto, orientato in maniera individuale e specifica al discente e alle sue condizioni di vita, e un approccio incentrato sulla comprensione, con la combinazione di metodi didattici adattati ai modelli di apprendimento tradizionali e online, rafforzando così la personalizzazione del processo educativo e incrementando in tal modo i tassi di proseguimento e completamento degli studi;

19. sottolinea che i sistemi di istruzione dovrebbero promuovere e sviluppare approcci interdisciplinari, cooperativi e creativi e il lavoro di squadra volti a trasmettere ad alunni e studenti conoscenze e abilità, nonché competenze professionali, trasversali, generali, sociali e civiche;

20. ricorda che l'offerta di un insegnamento e di un apprendimento di qualità costituisce un processo continuo che include il dialogo, il senso di condivisione e la riflessione critica, e dovrebbe essere prioritario nell'ambito dell'ammodernamento dell'istruzione;

21. evidenzia che è essenziale facilitare un accesso paritario a un'istruzione inclusiva di qualità ai fini dell'indipendenza dei discenti con disabilità e della loro integrazione nella società; invita gli Stati membri a facilitare l'accesso a un'istruzione ordinaria inclusiva e di qualità che tenga conto delle esigenze di tutti gli studenti con ogni tipo di disabilità, il che vuol dire, ad esempio, fornire un'istruzione bilingue inclusiva ai bambini non udenti in considerazione delle loro specifiche esigenze linguistiche; invita le scuole a offrire servizi differenziati sia formali che informali nonché un sostegno aggiuntivo, anche sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie, in modo da provvedere alle necessità individuali di tutti i discenti; invita la Commissione a monitorare le scuole in relazione alla loro politica di non rifiuto e a stabilire indicatori specifici per la disabilità nella strategia Europa 2020;

22. sottolinea che l'istruzione europea deve porsi come obiettivo fondamentale lo sviluppo del ragionamento, della riflessione e della curiosità scientifica, e deve essere in grado di approfondire gli elementi fondamentali di una cultura umanistica, artistica, scientifica e tecnica; ribadisce che essa deve formare, a partire dalla realtà concreta della vita locale, regionale, nazionale ed europea, per risolvere i problemi nazionali ed europei, nonché sensibilizzare sui problemi della comunità internazionale;

23. prende atto della realtà delle differenze individuali nelle abilità cognitive e nei tratti della personalità che interagiscono con i fattori sociali e ambientali nell'influenzare gli esiti nell'ambito dell'istruzione; sottolinea, in tale contesto, che l'istruzione è più efficiente, egualitaria ed equa allorché si tiene conto di tali differenze;

24. riconosce che, in un mondo competitivo, è essenziale identificare e promuovere quanto prima il talento europeo;

25. sottolinea che il miglioramento dei risultati nell'ambito dell'istruzione è compatibile, in media, con la promozione dell'eccellenza tra gli studenti di talento; rileva, in tale contesto, l'importanza di elaborare opportuni programmi di intervento per rafforzare i tratti psicologici pertinenti ai fini dell'ottimizzazione del potenziale delle persone;

Martedì 12 giugno 2018

26. sottolinea la necessità di attribuire importanza all'alfabetizzazione visiva quale nuova competenza per la vita, riconoscendo che nell'epoca attuale le persone comunicano molto di più attraverso le immagini che attraverso i mezzi tradizionali;
27. prende atto della proposta di creare uno spazio europeo dell'istruzione, avanzata in occasione del vertice sociale per l'occupazione e la crescita equa tenutosi a Göteborg nel 2017; ricorda che tale iniziativa dovrebbe promuovere la cooperazione, il riconoscimento reciproco dei diplomi e delle qualifiche e una maggiore mobilità e crescita;
28. appoggia le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2017, che chiedono di promuovere la mobilità e la partecipazione degli studenti alle attività educative e culturali, anche attraverso una "carta europea dello studente", che dovrebbe agevolare il riconoscimento dei crediti universitari maturati in altri Stati membri;
29. ritiene che Erasmus+ sia il programma faro dell'UE nel settore dell'istruzione e che il suo impatto e la sua popolarità siano stati pienamente dimostrati nel corso degli anni; chiede pertanto un aumento sostanziale dei fondi destinati a questo programma nel quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, al fine di renderlo più accessibile e inclusivo e di consentirgli di raggiungere un maggior numero di studenti e di insegnanti;
30. sottolinea che la disoccupazione giovanile è un fenomeno che interessa tutta l'Unione e che si aggirerebbe intorno al doppio del tasso medio di disoccupazione globale; esprime preoccupazione per i tassi allarmanti registrati negli Stati membri mediterranei, con punte in Spagna (44,4 %), Italia (37,8 %) e Grecia (47,3 % per la disoccupazione giovanile e 30,5 % per i giovani che non lavorano, non studiano né seguono una formazione (NEET)), secondo Eurostat;
31. sottolinea che, nonostante i 2 milioni di posti di lavoro vacanti nell'UE, oltre il 30 % dei giovani qualificati in possesso di un diploma svolgono mansioni che non corrispondono alle loro competenze o aspirazioni, mentre il 40 % dei datori di lavoro europei ha difficoltà a trovare le persone con le competenze richieste ⁽¹⁸⁾;
32. afferma la necessità che i sistemi educativi a tutti i livelli mantengano una prospettiva di genere che tenga conto delle esigenze delle persone che subiscono molteplici forme di discriminazione, comprese le persone con disabilità, le persone che si identificano come LGBTI e le persone appartenenti a comunità emarginate;

Educazione e cura della prima infanzia (ECEC)

33. sottolinea che la qualità e l'accessibilità dell'ECEC creano le basi per sistemi di istruzione più equi ed efficaci, oltre a garantire lo sviluppo personale individuale, il benessere e l'efficacia dell'apprendimento successivo;
34. sottolinea i grandi vantaggi che comporta per tutti i bambini, in particolare per quelli appartenenti a gruppi svantaggiati, beneficiare dell'ECEC e sottolinea in tale contesto l'importanza di garantire che ogni bambino possa accedere all'ECEC; osserva con preoccupazione, a questo proposito, che in diversi Stati membri la domanda di posti per beneficiare dell'ECEC supera l'offerta, soprattutto per i bambini più piccoli;
35. sottolinea l'importanza di monitorare la qualità dell'ECEC in modo da consentire ai bambini di sviluppare le loro capacità cognitive e determinare se sia rispettato l'interesse superiore del bambino;

Istruzione scolastica

36. vede tutte le scuole come centri autonomi per lo sviluppo del pensiero critico e creativo e per la promozione dei valori democratici e della cittadinanza attiva; ritiene che le scuole debbano concentrarsi sull'acquisizione da parte dei giovani delle competenze necessarie per comprendere e utilizzare le informazioni disponibili, nonché per sviluppare la loro autonomia di apprendimento e le loro competenze linguistiche;
37. rileva che le esigenze specifiche di tutti gli studenti dovrebbero essere al centro di un efficace funzionamento della scuola, il che richiede la definizione di obiettivi comuni e di un programma chiaro per la loro attuazione, nonché la stretta collaborazione dell'intera comunità scolastica e dei soggetti interessati, ove opportuno;
38. ritiene che i programmi di studio moderni dovrebbero basarsi sulle competenze, potenziare le capacità personali e la capacità di gestire la propria vita in maniera orientata al futuro e con consapevolezza della propria salute, nonché concentrarsi sulla valutazione formativa e sul benessere fisico ed emotivo; ritiene che ogni studente dovrebbe avere la possibilità di realizzare le proprie potenzialità intellettuali; sottolinea che lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze è un processo continuo, che opera attraverso tutti i livelli di istruzione e sul mercato del lavoro, e che le capacità e le competenze dovrebbero essere prese in considerazione sia nel processo di istruzione che nel riconoscimento dei titoli di studio;

⁽¹⁸⁾ <http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072>, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf

Martedì 12 giugno 2018

39. sottolinea che la padronanza delle competenze di base di lettura, scrittura e calcolo è fondamentale per l'apprendimento successivo, lo sviluppo personale e l'acquisizione di competenze digitali degli alunni; sottolinea che il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) e la nuova agenda della Commissione per le competenze per l'Europa dovrebbero integrare le misure nazionali e sostenere gli Stati membri a tale riguardo; invita gli Stati membri e gli istituti di istruzione a rafforzare le competenze di base attraverso, tra l'altro, l'apprendimento basato sui progetti e sui problemi;
40. ritiene che gli Stati membri dovrebbero garantire che nessuno ottenga il diploma senza competenze di base, comprese le competenze digitali di base; sottolinea il fatto che la maggior parte dei posti di lavoro richiede attualmente una maggiore alfabetizzazione, capacità di calcolo, alfabetizzazione digitale e altre competenze fondamentali e che i moderni sistemi di istruzione dovrebbero pertanto combinare tutte e otto le competenze chiave delineate nella proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, che comprendono anche conoscenze e attitudini; accoglie favorevolmente il fatto che la proposta in questione definisca altresì le competenze digitali quali competenze di base;
41. ritiene che, nonostante l'impatto delle nuove tecnologie sull'istruzione, la scuola debba rimanere un ambiente di apprendimento fondamentale in cui si sviluppino le potenzialità e in cui ogni individuo possa trovare spazio e tempo per la propria crescita personale e sociale;
42. richiama l'attenzione sul fatto che è dimostrato che conferire maggiore autonomia alle scuole per quanto concerne i programmi, la valutazione e le finanze si traduce in risultati migliori da parte degli alunni, a condizione che vi siano un'amministrazione scolastica efficiente e un meccanismo efficace di attribuzione delle responsabilità per l'apprendimento degli alunni all'interno della scuola;
43. mette in risalto gli effetti positivi della diversità culturale e del multilinguismo nelle scuole sullo sviluppo linguistico e cognitivo degli alunni, nonché sulla promozione della consapevolezza interculturale, del rispetto e del pluralismo;
44. sottolinea la necessità di potenziare l'apprendimento delle lingue con l'obiettivo di parlare due lingue oltre alla propria madrelingua e di promuovere, nell'istruzione secondaria, l'insegnamento di almeno due materie in una lingua diversa dalla lingua madre;
45. sottolinea che gli scambi nelle scuole secondarie contribuiscono notevolmente a incoraggiare gli alunni ad acquisire le capacità, le competenze, le attitudini e i valori intrinseci di una cittadinanza europea dinamica, come pure a sviluppare un pensiero critico costruttivo;
46. sottolinea la necessità di rendere le scuole più aperte per consentire il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale e transizioni più agevoli tra i diversi percorsi educativi (ad esempio tecnici e accademici);
47. sottolinea che i discenti dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tecniche di autovalutazione per misurare i loro progressi nell'apprendimento; incoraggia gli istituti di istruzione a garantire che gli strumenti di feedback forniscano informazioni affidabili servendosi di una combinazione di diversi strumenti, quali questionari destinati agli studenti, gruppi di riflessione e cassette dei suggerimenti;
48. sottolinea l'importanza di condurre una vita attiva attraverso lo sport; evidenzia, in tale contesto, la necessità di promuovere e attribuire un ruolo più ampio all'attività fisica e all'educazione fisica nei programmi di studio a tutti i livelli, con maggiori possibilità di sviluppare la cooperazione tra gli istituti di insegnamento e le organizzazioni sportive locali; incoraggia inoltre le iniziative educative e le attività extrascolastiche al fine di sostenere la realizzazione dei bisogni e degli interessi individuali degli studenti, creando al tempo stesso collegamenti con le comunità locali;
49. sottolinea l'importanza della qualità dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività socialmente utili, nonché del volontariato, per contribuire a migliorare l'attrattiva della formazione basata sul lavoro;
50. osserva che nelle industrie legate alle energie rinnovabili si sta creando un numero considerevole di nuovi posti di lavoro e che nei programmi scolastici si dovrebbe pertanto prestare la giusta attenzione ai settori e alle professioni verdi;
51. sottolinea che le capacità di gestione delle informazioni, il pensiero critico e la capacità di applicare le conoscenze acquisite sono obiettivi chiave dell'istruzione accademica;
52. riconosce la necessità di rafforzare il triangolo della conoscenza e di migliorare i collegamenti tra ricerca e insegnamento assegnando risorse adeguate ai programmi pertinenti e garantendo che gli studenti che partecipano ai programmi di ricerca dispongano dei mezzi finanziari necessari per svolgere le loro ricerche;

Martedì 12 giugno 2018

53. ritiene che i sistemi di istruzione superiore dovrebbero essere più flessibili e aperti e che dovrebbero essere promossi percorsi di formazione duali nelle università e negli istituti di istruzione superiore, in particolare incoraggiando l'apprendistato, consentendo il riconoscimento dell'apprendimento informale e non formale e garantendo transizioni più agevoli tra i diversi livelli di istruzione, compreso quello tra l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'istruzione superiore, nonché varie forme di attuazione dei programmi; ricorda che tali sistemi dovrebbero basarsi su una migliore comprensione dei risultati dei diplomati e dei laureati;

Istruzione superiore

54. sottolinea, nel contesto della creazione di uno spazio europeo dell'istruzione, l'importanza di sostenere la cooperazione e di sfruttare il potenziale di tutti gli istituti di istruzione superiore europei e degli studenti al fine di stimolare la creazione di reti, la cooperazione internazionale e la concorrenza;

55. è del parere che un approccio globale all'internazionalizzazione, che preveda anche una maggiore mobilità di personale e studenti (anche attraverso tirocini e apprendistati) e una dimensione internazionale per i programmi di studio e per l'insegnamento, la ricerca, la cooperazione e attività supplementari, dovrebbe costituire un elemento importante degli istituti europei di istruzione superiore;

56. reputa necessario rivolgere una maggiore attenzione ai programmi di studio interdisciplinari e incoraggia la promozione, in parallelo, delle discipline della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, dell'arte e della matematica (STEAM) nonché delle scienze umane e sociali; sottolinea la necessità di incoraggiare la partecipazione delle donne e di altri gruppi sottorappresentati nelle discipline STEAM e nelle professioni corrispondenti;

57. è del parere che nell'ambito dell'istruzione superiore si debba intavolare un dialogo con la società in generale per promuovere la crescita innovativa e la protezione sociale; ritiene che la cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore (IIS) e i soggetti interessati esterni sia auspicabile, in quanto questi ultimi possono contribuire con conoscenze e competenze all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'istruzione superiore; sottolinea, tuttavia, che la responsabilità del processo decisionale deve sempre spettare agli studenti e agli esperti pedagogici;

58. riconosce il ruolo centrale svolto dagli accademici e dagli studenti nella diffusione delle conoscenze, dei risultati e dei dati empirici al grande pubblico; incoraggia, a tale riguardo, una ricerca economicamente e politicamente indipendente che sia pertinente e vantaggiosa per la società;

59. sottolinea il ruolo dell'istruzione basata sulla ricerca e della ricerca pedagogica come mezzo per stimolare l'apprendimento attivo, potenziare lo sviluppo delle competenze e migliorare la metodologia di insegnamento;

60. sottolinea che i discenti dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tecniche di autovalutazione per misurare i loro progressi nell'apprendimento;

L'insegnante come garante di un insegnamento di qualità

61. ritiene che gli insegnanti e le loro competenze, il loro impegno e la loro efficienza siano alla base dei sistemi di istruzione;

62. sottolinea la necessità di attrarre verso la professione di insegnante un maggior numero di candidati motivati con una solida formazione accademica o professionale e competenze pedagogiche; chiede procedure di selezione adeguate e misure e iniziative specifiche per migliorare lo status degli insegnanti, la formazione, le opportunità professionali, le condizioni di lavoro – compresa la retribuzione – che devono essere tali da evitare forme instabili di occupazione, i diritti sociali, la sicurezza e la protezione, nonché per fornire agli insegnanti un sostegno che comprenda programmi di tutoraggio, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle migliori pratiche; invita la Commissione a promuovere una maggiore parità di genere nella professione di insegnante;

63. sottolinea l'importanza di riformulare e investire nella formazione degli insegnanti fin dalla fase iniziale e durante tutto il loro sviluppo professionale, al fine di dotarli di conoscenze, capacità e competenze solide e aggiornate, essenziali per un insegnamento di alto livello, che comprenda diversi metodi di insegnamento – quale ad esempio l'istruzione a distanza – resi possibili dalle tecnologie digitali di apprendimento; sottolinea l'importanza dello sviluppo professionale continuo degli insegnanti, compresa l'offerta di programmi di apprendimento permanente e di corsi di aggiornamento, nonché di possibilità di riqualificazione e di miglioramento delle competenze nel corso della carriera, che offrano soluzioni pratiche alle sfide che gli insegnanti incontrano nel loro lavoro in classe, con l'opportunità di partecipare a scambi internazionali di insegnanti, in modo da promuovere una cultura dell'apprendimento istituzionale;

64. concorda sul fatto che la formazione pedagogica, psicologica e metodologica di alta qualità degli insegnanti e dei docenti dell'insegnamento scolastico e terziario è una condizione essenziale per il successo dell'istruzione delle generazioni future; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di condividere le migliori pratiche e di sviluppare le capacità e le competenze attraverso la cooperazione internazionale, programmi di mobilità come Erasmus+ e tirocini retribuiti in altri Stati membri;

Martedì 12 giugno 2018

65. pone in evidenza il ruolo chiave dell'insegnante nel fornire un ambiente di apprendimento inclusivo che richiede l'adozione di una serie di metodi e approcci per soddisfare le diverse esigenze, consentendo così a tutti gli alunni di partecipare alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione dei loro risultati di apprendimento; riconosce la funzione essenziale degli insegnanti quali guide e tutori proattivi che insegnano a valutare le informazioni, assumono un ruolo di sostegno di fronte alle sfide e preparano i discenti alla vita;
66. ritiene che la partecipazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici alla modernizzazione dei sistemi di istruzione sia fondamentale per processi di riforma efficaci e per motivare il personale docente a migliorare ulteriormente la politica scolastica;
67. è del parere che una politica scolastica trasversale debba garantire un sostegno efficace agli insegnanti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi educativi, un ambiente scolastico favorevole, un funzionamento e uno sviluppo scolastici efficienti e una governance collaborativa;
68. riconosce l'importante ruolo degli educatori e della cooperazione tra genitori, insegnanti e autorità scolastiche nell'ambito dell'istruzione formale, non formale o informale a sostegno delle generazioni attuali e future; incoraggia, a questo proposito, una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti interessati nel campo dell'apprendimento formale, non formale e informale;
69. è del parere che una maggiore cooperazione tra insegnanti, ricercatori e accademici sia vantaggiosa per tutte le parti interessate e porti al miglioramento e all'aggiornamento dei contenuti didattici, delle pratiche di apprendimento e della pedagogia, nonché alla promozione dell'innovazione, della creatività e di nuove competenze;

Raccomandazioni

70. ritiene che lo spazio europeo dell'istruzione debba concentrarsi sul conseguimento di obiettivi comuni, compresa la garanzia di un'istruzione di qualità per tutti, e debba essere istituito su una base di allineamento e di valutazione critica delle politiche esistenti e delle tendenze e dei dati in materia di istruzione, sia all'interno che all'esterno dell'UE, al fine di garantire coerenza e risultati raggiungibili, dando nel contempo nuovo impulso al loro sviluppo e rispettando i principi di conferimento, sussidiarietà, libertà, proporzionalità e autonomia istituzionale e formativa;
71. ritiene che lo spazio europeo dell'istruzione non debba mettere a repentaglio o sostituire il processo di Bologna, il quale dovrebbe essere invece sviluppato e rafforzato; sottolinea l'importanza dei legami reciproci e della complementarità tra lo spazio europeo dell'istruzione e lo spazio europeo dell'istruzione superiore;
72. invita gli Stati membri a sostenere la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione e a rafforzare la cooperazione nell'elaborazione e nell'attuazione dei suoi obiettivi; invita, a questo proposito, la Commissione a garantire la condivisione di idee e di buone pratiche al fine di conseguire tali obiettivi;
73. sostiene, quale base per una maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore sia all'interno che all'esterno dell'UE, la creazione di una rete europea di università, basata su un approccio dal basso verso l'alto e sulle iniziative delle università stesse, che dovrebbe contribuire, tra l'altro, a rendere lo spazio europeo dell'istruzione uno spazio più innovativo, vitale e attraente per l'apprendimento e la ricerca;
74. invita gli Stati membri a riconoscere l'istruzione come investimento nel capitale umano e a fornire maggiori finanziamenti pubblici di carattere trasparente per realizzare iniziative volte a migliorare la qualità, l'inclusione e l'equità nell'insegnamento e nell'apprendimento;
75. sottolinea che maggiori investimenti nei sistemi di istruzione e formazione, unitamente alla modernizzazione e all'adeguamento di tali sistemi, costituiscono una condizione essenziale per il progresso sociale ed economico; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che gli investimenti sociali, in particolare nell'istruzione e nella formazione per tutti, siano considerati prioritari nel prossimo periodo di programmazione del QFP 2020-2026;
76. incoraggia, per quanto riguarda l'aumento dell'inclusione e la garanzia della libertà di scelta in materia di istruzione, la fornitura di un adeguato sostegno finanziario agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati non-profit, a condizione che il progetto educativo offerto si basi sui principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sia conforme ai sistemi giuridici, alle norme e ai regolamenti vigenti nello Stato membro interessato in materia di qualità dell'istruzione e di utilizzo di tali fondi;
77. ritiene che sia giunto il momento di effettuare gli investimenti necessari nelle infrastrutture educative delle regioni meno sviluppate, avendo sempre cura di adattare gli investimenti coordinati alle specificità della regione interessata; sottolinea che, in tale contesto, è particolarmente importante consentire un maggiore sostegno da parte della Banca europea per gli investimenti e dei fondi europei per le iniziative regionali volte a sviluppare l'istruzione;

Martedì 12 giugno 2018

78. invita la Commissione e gli Stati membri a scambiare esperienze e migliori pratiche sui meccanismi e sui metodi di finanziamento pubblico, compresi i finanziamenti basati sui risultati e i finanziamenti della ricerca competitiva, al fine di conseguire una diversificazione sostenibile e trasparente dei finanziamenti;
79. chiede una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella modernizzazione dell'istruzione; esorta gli Stati membri a iniziare ad attuare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, che offrono strumenti per ridurre le disuguaglianze in Europa attraverso l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente;
80. sottolinea il ruolo del semestre europeo nella promozione delle riforme nazionali, segnatamente nella formulazione di raccomandazioni specifiche per paese in materia di istruzione;
81. si attende che il piano d'azione per l'istruzione digitale sostenga gli Stati membri e gli istituti di istruzione per un utilizzo delle tecnologie di punta in modo più frequente, più efficace e adeguato all'età e allo sviluppo, e per un apprendimento, un insegnamento e una valutazione che soddisfino gli standard di garanzia della qualità; ritiene che qualsiasi piano per l'istruzione digitale debba istituire e valutare regolarmente la relazione tra gli strumenti formativi digitali e i quadri delle qualifiche sulla base dei risultati dell'apprendimento;
82. raccomanda agli Stati membri e agli istituti di istruzione di promuovere metodi di apprendimento individualizzati e incentrati sul discente, compresi corsi personalizzati che si basino sull'esperienza accademica e professionale del discente, associandole tra loro, e su metodi e interazioni innovativi tra insegnanti e studenti, in modo da sostenere l'istruzione continua e il conseguimento dei risultati di apprendimento desiderati con la partecipazione attiva degli studenti al proprio processo di apprendimento;
83. invita gli Stati membri ad adottare un approccio olistico all'istruzione e a offrire ai discenti opportunità di apprendimento specifiche e flessibili che possano fornire loro le competenze di base necessarie per un proficuo ingresso nel mercato del lavoro;
84. chiede una maggiore integrazione dell'apprendimento attivo, basato sull'indagine, sui progetti e sui problemi, nei programmi di istruzione a tutti i livelli, al fine di promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra; raccomanda che i sistemi d'istruzione si adoperino per rafforzare le competenze trasversali, le competenze interculturali e quelle necessarie per la vita;
85. ribadisce che il diritto all'istruzione deve essere garantito a tutte le persone con disabilità, dalla scuola dell'infanzia fino all'università, e sottolinea l'importanza di disporre di attrezzature didattiche e tecniche adeguate, di misure di valutazione e di personale qualificato per garantire che le persone con disabilità possano effettivamente godere di tale diritto;
86. sostiene e incoraggia l'attuazione di azioni riguardanti lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico attraverso l'istruzione e la formazione; ricorda l'impegno assunto in questo settore, come delineato nelle conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016; invita, in tale contesto, la Commissione a coordinare gli sviluppi politici a livello dell'UE nel settore dell'alfabetizzazione mediatica al fine di diffondere le conoscenze aggiornate e le migliori pratiche in questo campo; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure specifiche promuovere e sostenere i progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale, come il progetto pilota sull'alfabetizzazione mediatica per tutti, e a sviluppare una politica globale in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale, con particolare attenzione all'istruzione scolastica;
87. incoraggia gli Stati membri a garantire opportunità di sviluppo di competenze chiave al fine di mantenere e acquisire capacità prestando particolare attenzione alle competenze di base, alle discipline STEAM, alle competenze linguistiche, alle capacità imprenditoriali, alle competenze digitali, alla creatività, al pensiero critico e al lavoro di squadra; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a facilitare l'uso del quadro delle competenze chiave dell'UE in tutti i contesti educativi e a consentire la sua applicazione all'apprendimento formale, non formale e informale, massimizzandone così le potenzialità come strumento fondamentale per l'apprendimento permanente;
88. incoraggia gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'apprendimento permanente e ad integrare una prospettiva di genere nello sviluppo delle politiche e dei programmi pertinenti, con particolare attenzione alle donne con livelli di istruzione inferiori, sia nelle zone urbane che in quelle rurali, al fine di offrire loro opportunità di riqualificazione;
89. sostiene la definizione di un parametro di riferimento dell'UE più elevato per la partecipazione alle attività di apprendimento permanente; invita, a tale proposito, la Commissione a proporre raccomandazioni sulle migliori pratiche al fine di raggiungere questo ambizioso obiettivo; incoraggia a porre maggiormente l'accento sull'apprendimento permanente a tutti i livelli di istruzione; sottolinea, in tale contesto, il ruolo degli IIS nella realizzazione di una strategia di apprendimento permanente, nell'istruzione delle persone professionalmente attive, nello sviluppo di competenze e nella formazione di una cultura dell'apprendimento per persone di tutte le età e provenienti da contesti diversi;

Martedì 12 giugno 2018

90. incoraggia la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione, nella promozione e nel rafforzamento di programmi di formazione e istruzione che agevolino l'apprendimento degli adulti e la loro inclusione attiva nel sistema di istruzione; ricorda che l'apprendimento e l'istruzione degli adulti dovrebbero prevedere una varietà di percorsi e opportunità di apprendimento flessibili, compreso il sostegno alle persone nella gestione dei loro percorsi di apprendimento permanente, come pure programmi della "seconda opportunità" per chi non ha mai frequentato la scuola, chi l'ha abbandonata prematuramente e chi ha interrotto il proprio ciclo di studi; chiede alla Commissione di rispettare gli impegni assunti, come la garanzia per le competenze prevista dall'agenda dell'UE per le nuove competenze, e di agire per migliorare le opportunità di occupazione degli adulti scarsamente qualificati nell'UE;
91. invita gli Stati membri a sviluppare progetti intergenerazionali per facilitare la comprensione delle sfide che gli anziani devono affrontare e per offrire loro l'opportunità di condividere le proprie competenze, conoscenze ed esperienze;
92. incoraggia lo sviluppo di sinergie e collaborazioni tra istruzione formale, non formale e informale; si compiace dei progressi compiuti negli ultimi anni verso l'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale entro il 2018; invita tuttavia gli Stati membri a continuare a impegnarsi anche dopo il 2018 per migliorare ulteriormente l'attuazione di tali raccomandazioni, istituire quadri giuridici pertinenti e creare strategie di convalida globali per consentire la convalida; sottolinea che il riconoscimento dell'apprendimento informale e non formale, anche attraverso corsi online gratuiti, è fondamentale per l'idea di dare accesso all'istruzione alle persone più svantaggiate;
93. sottolinea il ruolo chiave dei genitori come parte del triangolo dell'istruzione nel sostenere l'apprendimento dei bambini; mette in evidenza i benefici della partecipazione dei genitori all'istruzione dei figli per migliorare il loro rendimento scolastico, il loro benessere e il loro sviluppo scolastico;
94. invita la Commissione a sostenere le iniziative transfrontaliere nel campo dell'apprendimento aperto online;
95. sottolinea che la qualità dell'istruzione dovrebbe essere misurata in base alla misura in cui un discente ha acquisito non solo conoscenze e competenze, ma anche la capacità di intraprendere e portare avanti iniziative in materia di apprendimento permanente e progetti creativi;
96. sostiene la Commissione nella creazione di un quadro di valutazione per sostenere lo sviluppo delle competenze chiave nonché l'istruzione, l'apprendimento e la formazione basati sulle competenze;
97. invita gli Stati membri a combattere gli stereotipi di genere nell'istruzione al fine di garantire che le donne abbiano le stesse opportunità e la stessa libertà di scelta in termini di carriera che intendono intraprendere; esprime preoccupazione, in tale contesto, per la persistenza di stereotipi nei materiali didattici di alcuni Stati membri e per le aspettative comportamentali diverse degli insegnanti nei confronti delle ragazze e dei ragazzi; sottolinea la necessità di integrare il principio della parità di genere nella formazione iniziale e continua degli insegnanti, nonché nelle pratiche didattiche, al fine di eliminare gli eventuali ostacoli che impediscono agli studenti di realizzare appieno le loro potenzialità, indipendentemente dal genere; invita gli Stati membri, nell'attuare la parità di genere nei programmi dei sistemi d'istruzione regionali, a prestare particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche, tenendo conto degli elevati tassi di violenza contro le donne registrati in tali regioni; sottolinea che i sistemi d'istruzione a tutti i livelli devono includere una prospettiva di genere e tener conto delle esigenze delle persone che subiscono discriminazioni;
98. incoraggia gli Stati membri a promuovere i principi di uguaglianza e non discriminazione negli istituti di istruzione, attraverso l'apprendimento sia formale che informale;
99. raccomanda alla Commissione e/o agli Stati membri di istituire e promuovere un premio europeo/nazionale incentrato sulla questione dell'uguaglianza di genere negli istituti di istruzione, al fine di incoraggiare le migliori pratiche;
100. sottolinea che l'istruzione è uno strumento chiave per l'inclusione sociale e per il miglioramento dei livelli di competenza e delle qualifiche dei migranti e dei rifugiati, sia minori che adulti; incoraggia, in tale contesto, lo scambio delle migliori pratiche in materia di integrazione attraverso l'istruzione e la trasmissione di valori comuni, migliorando e facilitando il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche, fornendo borse di studio e istituendo partenariati con le università dei paesi d'origine, nonché facendo tesoro della preziosa esperienza dei "corridoi educativi";
101. sottolinea che dovrebbero essere compiuti maggiori sforzi per garantire l'accesso all'istruzione e alla formazione a tutti i livelli per gli alunni di minoranze autoctone e sostenere gli istituti di istruzione che offrono servizi nella lingua materna delle minoranze linguistiche o etniche autoctone; invita la Commissione a rafforzare la promozione di programmi incentrati sullo scambio di esperienze e migliori pratiche riguardanti l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie in Europa; incoraggia gli Stati membri ad agevolare lo sviluppo dell'insegnamento nella lingua madre degli alunni e degli studenti;

Martedì 12 giugno 2018

102. incoraggia gli Stati membri ad aumentare il livello delle competenze linguistiche utilizzando le buone prassi, ad esempio prevedendo una certificazione ufficiale della conoscenza di una lingua straniera acquisita prima di una determinata età;
103. invita gli Stati membri e la Commissione a istituire un sistema di borse di studio innovative e flessibili per coltivare il talento e le abilità artistiche e sportive nel campo dell'istruzione e della formazione; sostiene gli Stati membri che si adoperano per introdurre programmi di borse di studio per gli studenti con abilità comprovate negli studi e in ambito sportivo e artistico;
104. accoglie favorevolmente, a tale riguardo, la comunicazione della Commissione relativa a una nuova agenda per le competenze per l'Europa (COM(2016)0381), che propone soluzioni per gli squilibri tra la domanda e l'offerta nonché le carenze di competenze, oltre a mezzi per la ricerca del giusto sistema di riconoscimento delle competenze; incoraggia gli Stati membri, in tale contesto, a istituire sistemi duali di qualità di istruzione (aventi il massimo valore in termini di crescita personale olistica e in grado di sviluppare le competenze necessarie per l'apprendimento permanente) e di formazione professionale in coordinamento con gli attori locali e regionali, e in linea con le specificità di ciascun sistema d'istruzione; rileva i vantaggi e il crescente interesse suscitato dal sistema di istruzione e formazione professionale ibrido, che combina in egual misura solidi percorsi scolastici e lavorativi;
105. raccomanda il rafforzamento dell'orientamento scolastico quale strumento essenziale per attraversare in modo flessibile i diversi sistemi educativi arricchendo e aggiornando il proprio patrimonio di conoscenze e competenze;
106. sostiene e incoraggia l'orientamento scolastico e professionale come imprescindibile compito dell'istruzione per lo sviluppo individuale e sociale delle giovani generazioni;
107. ritiene che l'imprenditorialità sia un motore per la crescita e la creazione di posti di lavoro nonché un modo per rendere le economie più competitive e innovative, il che contribuisce all'emancipazione delle donne;
108. evidenzia che l'imprenditoria sociale è un settore in crescita che può rilanciare l'economia e al contempo alleviare le situazioni di privazione ed esclusione sociale e altri problemi a livello sociale; ritiene pertanto che l'educazione all'imprenditorialità dovrebbe comprendere una dimensione sociale e occuparsi di temi quali il commercio equo, le imprese sociali, la responsabilità sociale delle imprese e i modelli di impresa alternativi, come le cooperative, al fine di realizzare un'economia più sociale, inclusiva e sostenibile;
109. invita gli Stati membri a incentrare i loro sforzi in materia d'istruzione sull'educazione imprenditoriale e finanziaria, sul volontariato e sulla conoscenza delle lingue straniere, nonché a dare priorità a tali competenze nei programmi di istruzione e formazione professionale;
110. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le opportunità di lavoro concrete associate all'istruzione e formazione professionale nonché l'importanza di tale istruzione e formazione professionale nel mercato del lavoro;
111. invita gli Stati membri a elaborare un orientamento professionale che agevoli l'individuazione delle abilità e delle predisposizioni degli alunni e degli studenti e che rafforzi il processo di insegnamento personalizzato;
112. sottolinea le particolari circostanze educative di bambini e adolescenti i cui genitori viaggiano per lavoro in Europa e invita la Commissione a condurre uno studio volto a mettere in luce la loro situazione specifica in relazione alle sfide cui si trovano dinanzi in termini di istruzione prescolare e scolastica;
113. raccomanda alla Commissione, ai sensi dell'articolo 349 TFUE, di rafforzare il sostegno agli Stati membri con regioni ultraperiferiche, in modo da migliorare i loro sistemi d'istruzione a tutti i livelli;
114. incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali a valutare periodicamente e monitorare la pertinenza dei programmi, delle strategie e delle politiche di istruzione, tenendo altresì conto del feedback degli insegnanti e dei discenti, per garantire che i sistemi di istruzione continuino a rispondere alle mutevoli esigenze e all'evoluzione della situazione socioeconomica del paese interessato; raccomanda il rafforzamento dei legami tra la politica dell'istruzione e le altre politiche per promuovere e valutare l'efficacia e i risultati delle riforme nel campo dell'istruzione;
115. ribadisce l'importanza del monitoraggio delle prestazioni e delle valutazioni d'impatto dei programmi dell'Unione rivolti all'occupazione giovanile; sottolinea l'importanza di investimenti efficaci e sostenibili;
116. si compiace delle attività della Commissione nell'ambito della modernizzazione dei sistemi di istruzione e, in tale contesto, invita gli Stati membri a essere maggiormente coinvolti e impegnati nell'attuazione dei miglioramenti proposti;

Martedì 12 giugno 2018

117. incoraggia gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, a sostenere gli istituti di istruzione nel modernizzare i processi di riforma assegnando punti di contatto specializzati a livello nazionale e/o regionale per fornire informazioni, orientamento e assistenza pertinenti;

118. ribadisce la necessità di creare un ambiente per l'apprendimento che tenga conto dei diritti e degli aspetti di genere affinché gli studenti conoscano e difendano i diritti umani, compresi i diritti delle donne e dei minori, i valori fondamentali e la partecipazione civica, i diritti e le responsabilità dei cittadini, la democrazia e lo Stato di diritto, essendo sicuri della loro identità, sapendo che le loro voci sono ascoltate e sentendosi apprezzati dalle proprie comunità;

Educazione e cura della prima infanzia (ECEC)

119. invita gli Stati membri a garantire un accesso libero ed equo a un'ECEC di alta qualità e li incoraggia ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni materiali e finanziarie atte ad assicurare che ogni bambino possa accedere all'educazione della prima infanzia senza discriminazioni, nonché a fornire più asili nido e scuole materne per i bambini;

120. invita la Commissione a valutare l'istituzione di un quadro comune europeo per l'ECEC, basandosi sui principi proposti nel quadro di qualità; è favorevole alla definizione di un parametro europeo per la qualità dell'ECEC da definire in collaborazione con insegnanti e professionisti del settore e conformemente agli indicatori di qualità nazionali o regionali;

121. ritiene che gli Stati membri debbano compiere maggiori sforzi per fornire incentivi ai responsabili degli istituti preposti alla cura della prima infanzia per la ricerca di informazioni sulla possibilità di elaborare progetti a livello europeo; sottolinea che, in tal modo, i professionisti potranno seguire le innovazioni pedagogiche e rendere l'istruzione prescolare più significativa;

122. sottolinea l'importanza di non escludere gli istituti per la prima infanzia dallo spazio europeo dell'istruzione; ritiene che i suddetti istituti debbano promuovere pratiche di scambio di conoscenze fra gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la condivisione di informazioni nell'attuazione di progetti innovativi;

123. raccomanda che la cooperazione tra il personale ECEC e gli insegnanti della scuola dell'infanzia sia rafforzata, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e il collegamento tra i livelli di istruzione, preparare i bambini in età prescolastica alla transizione alla scuola elementare e concentrarsi sullo sviluppo del bambino; sottolinea l'importanza delle relazioni tra gli erogatori dell'ECEC e i genitori e i tutori dei bambini, tra il personale scolastico e i bambini e tra i bambini stessi;

124. incoraggia gli Stati membri ad aumentare il finanziamento dell'ECEC, nonché le iniziative e gli aiuti economici (quali riduzioni fiscali, sovvenzioni o esenzioni) per genitori e tutori, in particolare quelli che provengono da contesti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, per consentire e incoraggiare l'uso da parte loro dei servizi ECEC;

125. invita gli Stati membri a investire ulteriormente nel personale per attirare a questa carriera un maggior numero di persone in modo da garantire la disponibilità di personale altamente qualificato per l'ECEC;

126. invita gli Stati membri a riformare e migliorare i loro sistemi nella direzione dell'obiettivo di Barcellona, secondo cui almeno il 33 % dei bambini sotto i 3 anni dovrebbe partecipare a programmi ECEC;

Istruzione scolastica

127. raccomanda l'attuazione dell'approccio scolastico globale e integrato volto ad accrescere l'inclusione sociale, l'accessibilità, la governance democratica, la qualità e la diversità dell'istruzione, nonché ad affrontare il problema dell'abbandono scolastico e la questione dei giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), pur mirando a porre i risultati di apprendimento, le esigenze dei discenti, il loro benessere e la loro partecipazione alla vita scolastica al centro di tutta l'attività; è favorevole alla promozione e al sostegno delle strutture scolastiche democratiche per studenti;

128. sottolinea che l'elevato numero di NEET, quasi 6,3 milioni di giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, potrebbe essere ridotto impedendo l'abbandono scolastico, nonché rendendo gli istituti scolastici più pratici e collegati al loro ambiente locale, sviluppando legami con le imprese e le autorità locali e con le istituzioni sociali e le ONG; è del parere che l'abbandono scolastico, che è una delle ragioni per cui i giovani diventano in seguito NEET, potrebbe essere contrastato affrontando la povertà e l'esclusione sociale; ritiene che sia altresì importante aiutare gli studenti a trovare ciascuno il proprio metodo di apprendimento, anche attraverso corsi online e l'apprendimento misto; plaude all'attuazione di programmi pertinenti e coinvolgenti e di sistemi di orientamento solidi e ben sviluppati con servizi di consulenza e di orientamento di qualità per tutti gli studenti;

Martedì 12 giugno 2018

129. sottolinea la necessità di rafforzare le opportunità e le strutture per la collaborazione all'interno e all'esterno della scuola, come la cooperazione interdisciplinare, l'insegnamento di gruppo, i raggruppamenti di scuole e le interazioni con gli attori coinvolti nella definizione e nell'attuazione dei percorsi di apprendimento, tra cui i genitori; rileva l'importanza degli scambi internazionali e dei partenariati scolastici attraverso programmi come Erasmus+ ed eTwinning;

130. sottolinea che l'istruzione scolastica dovrebbe essere resa più flessibile per poter rispondere meglio alle effettive condizioni di vita degli studenti, ad esempio tramite un maggiore utilizzo delle offerte online, in modo che, tra l'altro, sia anche possibile migliorare le opportunità di apprendimento misto (blended learning);

131. ritiene che, prima le persone acquisiscono competenze STEAM, maggiori probabilità avranno di avere successo nei loro percorsi scolastici e professionali; incoraggia pertanto un numero maggiore di iniziative nelle discipline STEAM a livello scolastico e, in parallelo, la promozione delle scienze umane e sociali mediante, tra l'altro, il miglioramento e la differenziazione della cooperazione con istituti di istruzione superiore e di ricerca scientifica;

132. incoraggia la Commissione a sostenere lo sviluppo tra giovani europei delle competenze linguistiche nei contesti di istruzione formale e non formale attraverso l'elaborazione di sistemi pedagogici innovativi multilingue, la condivisione delle migliori prassi pedagogiche multilingue e il rafforzamento delle competenze linguistiche degli insegnanti;

133. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a sostenere le iniziative esistenti e a elaborare e attuare politiche globali in materia di istruzione inclusiva e strategie intese a rispondere alle esigenze specifiche, a promuovere i diritti dei gruppi più vulnerabili, a creare un ambiente di apprendimento più inclusivo e promuovere l'apertura e l'impegno; invita la Commissione, unitamente all'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva, a elaborare metodi innovativi e strumenti educativi per promuovere l'inclusione e rispondere alle esigenze dei singoli alunni;

134. raccomanda agli Stati membri di integrare la conoscenza dell'UE nei programmi scolastici superiori per consentire agli studenti di apprendere il funzionamento dell'Unione, la sua storia e il valore della cittadinanza europea;

135. pone in rilievo l'importanza di includere e promuovere nei programmi scolastici e nei contenuti didattici informazioni sulla storia dell'emancipazione delle donne, in particolare del suffragio femminile, anche in occasione di anniversari simbolici (ad esempio in occasione del centenario dell'ottenimento del diritto di voto da parte delle donne in Polonia e Germania, che ricorre nel 2018) al fine di sensibilizzare e promuovere i diritti delle donne nel contesto dell'istruzione;

136. sottolinea l'importanza dell'educazione sanitaria e relazionale, che deve includere l'insegnamento a bambini e giovani di rapporti basati sulla parità, sul consenso, sul rispetto e sulla reciprocità, oltre all'insegnamento dei diritti delle donne e delle ragazze, compresa la salute riproduttiva e sessuale e i relativi diritti, quale strumento per combattere gli stereotipi, prevenire la violenza di genere e promuovere il benessere;

137. incoraggia corsi di formazione della Croce Rossa nelle scuole per studenti, insegnanti e personale non docente per contribuire a far conoscere le competenze essenziali di primo intervento e poter agire in caso di emergenza;

138. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un piano pilota per sostenere gli scambi di studenti dell'istruzione secondaria affinché trascorrono almeno la metà di un anno accademico in un altro Stato membro;

139. invita gli Stati membri a limitare al minimo necessario l'uso di prove standardizzate quali strumenti per valutare il livello di conoscenze e competenze acquisite;

140. incoraggia gli Stati membri a considerare l'adozione di misure in grado di garantire il riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero durante i quali non si consegue un diploma o una qualifica; invita, a tale riguardo, la Commissione a proporre orientamenti per il riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero, tenendo conto delle migliori pratiche esistenti degli Stati membri, del principio della conoscenza reciproca tra diversi sistemi di istruzione, dell'approccio basato sulle competenze chiave, nonché delle specificità delle culture e dei sistemi nazionali di istruzione;

141. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali ad affrontare il problema del bullismo, del cyberbullismo, delle molestie, della dipendenza e della violenza, attraverso l'elaborazione, a livello scolastico e in cooperazione con i diretti beneficiari e tutte le parti interessate (in particolare insegnanti, associazioni di genitori, ONG specializzate), di programmi di prevenzione e campagne di sensibilizzazione a favore dell'inclusione;

Martedì 12 giugno 2018

142. raccomanda agli Stati membri, ai loro istituti di istruzione e alla Commissione di promuovere più attivamente la pratica sportiva tra gli studenti;

Istruzione superiore

143. chiede di creare uno spazio europeo dell'istruzione avvalendosi del potenziale dei quadri esistenti, ad esempio lo Spazio europeo della ricerca, l'Unione dell'innovazione, lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, per favorirne il rafforzamento e il completamento reciproco;

144. incoraggia gli Stati membri a investire almeno il 2 % del loro PIL nell'istruzione superiore e a conformarsi al parametro UE di investire il 3 % del PIL dell'Unione nella ricerca e nello sviluppo entro il 2020;

145. invita gli Stati membri e le autorità regionali, nell'utilizzo delle risorse nazionali e regionali nonché nell'assegnazione dei fondi strutturali e di investimento europei, a dare priorità ai programmi di istruzione che favoriscano la cooperazione tra l'istruzione superiore, il mondo del lavoro, l'industria, le comunità di ricerca e la società nel suo insieme;

146. invita gli Stati membri a promuovere una mobilità di studenti, tirocinanti, apprendisti insegnanti, ricercatori e personale amministrativo più inclusiva e accessibile, poiché essa contribuisce al loro sviluppo personale e professionale nonché alla maggiore qualità dell'apprendimento, dell'insegnamento, della ricerca e dell'amministrazione; è favorevole ad agevolare la mobilità per tutti, mediante, tra le altre misure, un facile riconoscimento di crediti, titoli di studio e qualifiche ottenuti all'estero, un'adeguata assistenza economica e personale, garanzie di diritti sociali e, se del caso, l'integrazione della mobilità educativa nei programmi di istruzione; prende atto, a tale riguardo, delle nuove iniziative della Commissione, tra cui l'eCard per agevolare la mobilità degli studenti a livello transfrontaliero;

147. ritiene necessario aumentare i finanziamenti dedicati alla mobilità di docenti e ricercatori, prevedendo borse di studio/ricerca accanto ai rimborsi spese, allungare i periodi di permanenza all'estero, semplificare i procedimenti autorizzativi e valorizzare le forme di co-tutela del docente/ricercatore;

148. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rafforzare la mobilità per l'istruzione destinata agli adulti, già compresa nel programma Erasmus+;

149. sottolinea l'importanza di garantire il riconoscimento transfrontaliero reciproco e la compatibilità delle qualifiche e dei titoli accademici, rafforzando il sistema di certificazione della qualità a livello di UE e in tutti i paesi che hanno aderito allo spazio europeo dell'istruzione superiore;

150. sottolinea la necessità di elaborare strategie globali e strumenti adeguati per determinare la qualità di nuove modalità di insegnamento e apprendimento, per esempio l'apprendimento online (e-learning), corsi online aperti e di massa (MOOC) e risorse ad accesso aperto; riconosce, in questo contesto, il ruolo dell'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENQA) e di altre reti europee pertinenti nel contribuire all'introduzione della garanzia della qualità;

151. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la nuova agenda dell'UE per l'istruzione superiore presso gli IIS, gli enti regionali e locali e i datori di lavoro, nell'ottica di rispondere alle esigenze e alle sfide degli IIS e degli studenti, creare legami con gli attori locali e regionali, raggiungere le comunità locali, promuovere lo sviluppo e l'innovazione locali e regionali, creare sistemi di istruzione superiore inclusivi e connessi, rafforzare la collaborazione con il mondo del lavoro e soddisfare le esigenze regionali in termini di competenze; incoraggia inoltre gli IIS a partecipare maggiormente allo sviluppo locale e regionale impegnandosi in progetti comunitari di cooperazione, tra le altre azioni;

152. chiede di onorare l'impegno della nuova agenda per le competenze che consiste, tra l'altro, nel sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare le informazioni sull'andamento dei laureati nel mercato del lavoro; accoglie con favore, in tale contesto, la proposta di istituzione entro il 2020 di un sistema europeo di monitoraggio dei loro percorsi di carriera; ritiene che le informazioni sui percorsi successivi alla laurea e la raccolta di dati precisi e pertinenti (non solo a livello nazionale ma anche a livello di Unione) siano essenziali al fine di garantire la qualità e sviluppare un'istruzione di qualità;

153. incoraggia la Commissione ad aumentare i propri sforzi per ridurre il divario in termini di ricerca e innovazione tra gli Stati membri e le regioni proponendo nuove iniziative nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) nonché per sostenere la combinazione delle attività di ricerca e insegnamento per i beneficiari delle azioni MSCA che si preparano a una carriera accademica;

154. suggerisce che la coalizione UE STE(A)M debba comprendere un'ampia gamma di discipline per preparare gli studenti a vivere e lavorare in una realtà in dinamico cambiamento;

Martedì 12 giugno 2018

155. sostiene l'assegnazione dei crediti agli studenti, nell'ambito del Sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti (ECTS), per le attività di volontariato comunitarie quale mezzo per contribuire allo sviluppo professionale e personale degli studenti;

156. sottolinea che i programmi di cooperazione internazionale, la diplomazia culturale e il dialogo politico con paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore non solo consentono una più libera diffusione delle conoscenze, ma contribuiscono altresì ad accrescere la qualità e il prestigio internazionale dell'istruzione superiore europea, potenziando nel contempo la ricerca e l'innovazione, promuovendo la mobilità e il dialogo interculturale e incentivando lo sviluppo internazionale conformemente agli obiettivi dell'UE in materia di azione esterna;

157. è del parere che sistemi di istruzione lungimiranti debbano comprendere l'apprendimento per la sostenibilità e il consolidamento della pace e fare parte di una riflessione più ampia sull'alfabetizzazione professionale nel contesto della crescente digitalizzazione e robotizzazione delle società europee, concentrandosi non solo sulla crescita economica ma anche sullo sviluppo personale, sul miglioramento della salute e sul benessere degli studenti;

158. invita gli Stati membri a promuovere la cooperazione tra istituti di istruzione e mondo del lavoro per preparare meglio i discenti all'ingresso nel mercato del lavoro, nonché ad adottare misure sulla necessità di affrontare lo squilibrio di competenze e le carenze di competenze; incoraggia, a tale riguardo, l'inclusione di tirocini di elevata qualità e pertinenti, riconosciuti mediante i crediti ECTS, nell'ambito dei programmi di istruzione superiore e formazione professionale, la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore, il mondo del lavoro, il settore della ricerca e gli attori economici locali e regionali nella creazione di sistemi duali di istruzione e formazione professionale, l'orientamento professionale, gli apprendistati, i tirocini, la formazione basata sulla realtà, che dovrebbero far parte dei programmi di formazione professionale e di istruzione superiore; chiede inoltre agli Stati membri di garantire il diritto di tutti i giovani dell'UE a ricevere un'offerta di lavoro, di apprendistato, di ulteriore formazione o di lavoro e formazione associati;

159. ritiene che per garantire la fornitura di apprendistati o tirocini di qualità sia essenziale l'esistenza di contratti che stabiliscano i ruoli e le responsabilità di tutte le parti e specifichino la durata, gli obiettivi di apprendimento e i compiti corrispondenti a competenze ben definite da sviluppare, lo status occupazionale, un compenso/una remunerazione adeguati anche per gli straordinari, la protezione sociale e i sistemi di sicurezza sociali previsti dalla legge nazionale vigente, dai contratti collettivi o da entrambi;

160. sottolinea la necessità di offrire contenuti di apprendimento e formazione idonei nonché condizioni di lavoro dignitose per i tirocini e gli apprendistati, al fine di garantire il loro ruolo essenziale nella transizione dall'istruzione alla vita professionale; sottolinea che i tirocini e gli apprendistati non dovrebbero mai essere utilizzati in sostituzione dei posti di lavoro, né si dovrebbe mai ricorrere a tirocinanti e apprendisti come manodopera a basso costo o addirittura gratuita;

161. suggerisce che le università e i centri di formazione garantiscano una formazione iniziale e continua degli insegnanti preposti all'istruzione professionale, con il contributo di specialisti dei settori di lavoro corrispondenti alle specializzazioni dei corsi professionali;

L'insegnante come garante di un insegnamento di qualità

162. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli insegnanti nell'inserimento dell'innovazione e della tecnologia nell'ambito dell'insegnamento mediante il miglioramento delle competenze digitali degli insegnanti nonché la garanzia di risorse e sostegno pertinenti, ad esempio mediante una maggiore offerta di corsi di aggiornamento e lo sviluppo di comunità online, risorse didattiche aperte e corsi;

163. sostiene la creazione dell'accademia dell'insegnamento e dell'apprendimento, come opportunità complementare offerta agli insegnanti per la formazione e lo scambio delle migliori pratiche a livello europeo e quale centro per lo scambio online, la condivisione di esperienze e l'apprendimento reciproco nonché luogo di riunioni periodiche sotto forma di laboratori, seminari e conferenze per promuovere la collaborazione degli insegnanti, migliorare la qualità dell'insegnamento e incentivare lo sviluppo professionale degli insegnanti; invita la Commissione a proporre un progetto per la creazione di tale accademia, basata anche sul know-how dell'accademia europea Schoolnet;

164. ricorda l'importanza della formazione pedagogica per il corpo docente negli IIS e di considerare le competenze pedagogiche almeno tanto importanti quanto le competenze di ricerca nella procedura di assunzione; mette in risalto il ruolo dell'istruzione basata sulla ricerca e della ricerca pedagogica quali strumenti atti a stimolare un approccio incentrato sullo studente nei confronti dell'apprendimento e dell'insegnamento, incoraggiare l'apprendimento attivo, potenziare lo sviluppo delle competenze e migliorare la metodologia didattica;

Martedì 12 giugno 2018

165. invita gli Stati membri a introdurre incentivi per invogliare e motivare i giovani e gli insegnanti qualificati a entrare e lavorare nel sistema d'istruzione;

166. evidenzia la necessità di riconoscere lo status professionale del personale ECEC;

167. chiede un sostegno a favore degli insegnanti che tengono corsi multilingue, poiché rappresentano un fattore importante nell'internazionalizzazione dell'istruzione;

168. evidenzia il ruolo dell'apprendimento interculturale nell'ambito dell'istruzione degli insegnanti onde potenziare le competenze interculturali di questi ultimi, al fine di promuovere la cultura europea e i valori comuni nonché la dimensione europea dell'insegnamento; osserva che le competenze interculturali sono essenziali per lavorare in società sempre più diverse e per promuovere l'internazionalizzazione delle scuole;

169. ritiene che sia necessario creare sinergie tra la conoscenza degli insegnanti e il potenziale tecnologico degli alunni per ottimizzare i risultati di apprendimento;

170. è favorevole all'inserimento di tirocini, guidati da tutori formati, nell'intero corso di studi degli insegnanti;

171. incoraggia gli insegnanti e i dirigenti scolastici a promuovere e assumere un ruolo di guida nell'attuazione dell'innovazione nell'ambiente scolastico e nella promozione del relativo sviluppo;

172. incoraggia gli IIS a privilegiare, sostenere e ricompensare il miglioramento e l'aggiornamento della conoscenza pedagogica dei ricercatori e dei docenti degli istituti di istruzione superiore, ivi comprese possibilità educative offerte dalla tecnologia moderna quale mezzo per rafforzare i risultati scolastici dello studente e l'efficacia dell'insegnamento;

173. sostiene lo sviluppo di tecniche di insegnamento e norme nel campo dell'istruzione nuove, innovative e ambiziose per rispondere meglio alle esigenze degli studenti e degli IIS, nonché alle sfide di un mondo in rapido cambiamento;

o

o o

174. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 12 giugno 2018

P8_TA(2018)0248

Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 su Verso un settore europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future (2017/2118(INI))

(2020/C 28/03)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE" (COM(2013)0229),
- visto il regolamento (UE) n. 304/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti ⁽¹⁾,
- vista la direttiva del Consiglio 98/58/CE, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽²⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica ⁽³⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽⁷⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽⁸⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

⁽³⁾ GUL 204 del 6.8.2009, pag. 15.

⁽⁴⁾ GUL 3 del 5.1.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽⁸⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 1.

⁽⁹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GUL 157 del 20.6.2017, pag. 1.

Martedì 12 giugno 2018

- vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sull'adozione di un "Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani" al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul regime di importazione nell'UE dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in vista della riforma della PCP ⁽¹³⁾,
- vista la sua posizione definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla valorizzazione del potenziale della ricerca e dell'innovazione nell'economia blu per creare crescita e posti di lavoro ⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio ⁽¹⁶⁾,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'applicazione della direttiva quadro sulle acque e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino in relazione all'acquacoltura (SWD(2016)0178),
- visto il documento della Commissione del 2015 dal titolo "Overview Report: Implementation of the rules on finfish aquaculture" (Relazione di sintesi: attuazione delle norme sull'acquacoltura di pesci a pinne) (DG(SANTE) 2015-7406 - MR),
- vista la comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2017, dal titolo "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017)0339),
- vista la relazione economica del 2016 sul settore dell'acquacoltura dell'UE, redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),
- viste la relazione Eurobarometro sulle abitudini dei consumatori per quanto riguarda i prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2017) e l'analisi complementare dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA),
- visto il parere scientifico dal titolo "Food from the Oceans" (Cibo dagli oceani), redatto dal gruppo ad alto livello di consulenti scientifici nel novembre 2017,
- visto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile,
- visto il codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE,
- visti l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE ⁽¹⁷⁾,

⁽¹¹⁾ GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 11.

⁽¹²⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 132.

⁽¹³⁾ GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 119.

⁽¹⁴⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 177.

⁽¹⁵⁾ GU C 316 del 22.9.2017, pag. 64.

⁽¹⁶⁾ GU C 76 del 28.2.2018, pag. 40.

⁽¹⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0316.

Martedì 12 giugno 2018

- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0186/2018),
- A. considerando che il settore dell'acquacoltura, comprese la piscicoltura marina e di acqua dolce e la coltura di molluschi, crostacei, alghe marine ed echinodermi, è un settore economico innovativo e dall'elevato potenziale tecnologico nonché l'attività dalla crescita più rapida nella produzione alimentare, che richiede investimenti in strutture e ricerca e una pianificazione operativa e finanziaria a lungo termine;
- B. considerando che la piscicoltura e la molluschicoltura rivestono un ruolo economico, lavorativo, sociale e ambientale di rilevante valore, in quanto migliorano la qualità della vita nelle zone costiere e interne dell'Unione e nelle regioni ultraperiferiche e contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale dei cittadini europei; che tra i fattori avversi alla produzione dell'acquacoltura vi sono parametri ambientali, climatici e soprattutto fattori legati alla predazione da parte di altre specie animali; che, come dimostrano diversi studi, questi fenomeni di predazione hanno un impatto significativo sulla produzione;
- C. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione intitolata "Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE", evidenzia quattro settori prioritari su cui porre l'accento per una piena realizzazione delle potenzialità dell'acquacoltura dell'UE: procedure amministrative, pianificazione coordinata dello spazio, competitività, in particolare creando collegamenti tra il settore e la scienza, e condizioni di parità per gli operatori;
- D. considerando che nella medesima comunicazione si raccomanda che gli Stati membri elaborino piani strategici nazionali pluriennali per l'acquacoltura che analizzino le lacune fondamentali e le questioni da risolvere, definiscano obiettivi comuni e, se possibile, indicatori per valutare i progressi compiuti verso il loro conseguimento;
- E. considerando che l'obiettivo fondamentale e prioritario dovrebbe essere il mantenimento degli ecosistemi e degli stock locali, evitando lo spostamento e la distruzione delle attività di pesca e allevamento locali;
- F. considerando che, nonostante le buone intenzioni e gli sforzi compiuti, l'acquacoltura nell'UE è in fase di stallo, quando invece in altre regioni del mondo registra una crescita sempre più marcata;
- G. considerando che secondo le stime la produzione dell'acquacoltura nell'Unione soddisfa soltanto il 10 % della domanda interna di pesce e che oltre metà della domanda di prodotti della pesca è soddisfatta dalle importazioni da paesi terzi;
- H. considerando che l'acquacoltura dovrebbe essere vista e trattata come forma di agricoltura, soprattutto nel caso della piscicoltura in stagno;
- I. considerando che l'arretratezza delle regioni ultraperiferiche nello sviluppo dell'acquacoltura è particolarmente significativa;
- J. considerando che il recente parere del gruppo ad alto livello di consulenti scientifici sulla questione sollevata dal commissario Vella, vale a dire "In che modo si può ottenere più cibo e biomassa dagli oceani senza privare le generazioni future dei loro benefici?", contiene le seguenti raccomandazioni: integrare un paradigma di coltura responsabile con riguardo al cibo proveniente dall'oceano nelle agende politiche generali a livello dell'UE e dei sistemi mondiali, e portare a un livello superiore e più strategico lo sviluppo della maricoltura in Europa, mediante un quadro strategico globale e concertato, il che comporta l'elaborazione di orientamenti sull'inclusione di requisiti concernenti la maricoltura nell'attuazione della direttiva dell'UE del 2014 sulla pianificazione dello spazio marittimo, nonché l'estensione della cooperazione tecnologica alla maricoltura nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile tra l'UE e i paesi partner meridionali;
- K. considerando che per avviare o ampliare un'impresa di acquacoltura nell'UE occorrono vari permessi e autorizzazioni e che la procedura per ottenere tali documenti ufficiali non è armonizzata a livello dell'Unione e, in generale, è lenta, complessa e priva di certezza giuridica e di prevedibilità economica; che ciò rischia di ostacolare lo sviluppo del settore e potrebbe scoraggiare gli investimenti delle imprese e tradursi in costi eccessivi per il settore, incoraggiando peraltro indirettamente le importazioni dai paesi terzi;

Martedì 12 giugno 2018

- L. considerando che le procedure più complesse per le operazioni dell'acquacoltura sono quelle relative ai requisiti ambientali (valutazioni d'impatto ambientale, valutazioni ambientali strategiche e procedure di vigilanza) ma che, paradossalmente, la lentezza e la complessità di tali procedure amministrative non garantiscono sempre la tutela ambientale, anzi, di fatto rendono talvolta difficile istituire imprese di acquacoltura di qualità e sostenibili sotto il profilo socioeconomico e ambientale; che vi sono differenze tra l'acquacoltura marina e quella di acqua dolce; che le differenze tra i sottosettori dell'acquacoltura rendono necessarie prassi diverse per quanto riguarda la gestione degli stock, l'alimentazione e la riproduzione; che nella regolamentazione dell'acquacoltura dell'UE, specialmente in riferimento alle norme sulla sostenibilità ambientale, occorre tener conto di queste differenze;
- M. considerando che le lungaggini e le complessità burocratiche, nello specifico quelle relative al rilascio di licenze e alla pianificazione, comportano un'inattività che è inevitabilmente fonte di costi economici e socio-occupazionali per i potenziali investitori nelle zone in cui sono stabilite le imprese di acquacoltura, con una particolare incidenza sulle donne e sull'occupazione giovanile;
- N. considerando che per un'adeguata pianificazione dello spazio occorre tener conto delle diverse esigenze dei vari utenti, nonché della necessità di proteggere la natura, compiendo sforzi per conciliarle; che la mancanza di siti disponibili e di un'adeguata pianificazione dello spazio nonché il conflitto con altre attività economiche si ripercuotono notevolmente sullo sviluppo dell'acquacoltura dell'UE in alcune regioni, dal momento che il settore dell'acquacoltura può avere un peso inferiore rispetto ad altri settori più "forti";
- O. considerando che la pianificazione dello spazio è uno dei presupposti fondamentali per lo sviluppo a lungo termine dell'acquacoltura, in quanto strumento necessario ad assicurare siti adeguati per la pianificazione dell'acquacoltura tenendo conto delle altre attività nella zona interessata;
- P. considerando che la normativa ambientale dell'UE è basata su direttive (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino, direttive Uccelli e Habitat e direttiva quadro sulle acque) e che spetta quindi agli Stati membri e agli enti locali e regionali provvedere al recepimento e all'applicazione con un certo margine di discrezione; che, di conseguenza, l'attuazione nell'UE non è uniforme e ciò è fonte di incertezza giuridica per le imprese e le aziende agricole, oltre a causare una mancanza di prevedibilità per gli investitori e a generare condizioni di disparità;
- Q. considerando che il parere scientifico "Food from the ocean" riporta che il solo modo per ottenere in tempi brevi un significativo incremento di cibo e biomassa dall'oceano è raccogliere organismi presenti ai livelli più bassi della catena alimentare, quali macroalghe e molluschi bivalvi;
- R. considerando che i diversi quadri giuridici nazionali o regionali per l'acquacoltura possono tradursi in obblighi giuridici diversi per le imprese, anche laddove queste siano attive nello stesso bacino marittimo il che, a sua volta, rischia di creare distorsioni della concorrenza;
- S. considerando che è opportuno accogliere positivamente gli esempi di proficua cooperazione basata su accordi, volontari e di altro tipo, tra gli ambientalisti e il settore; che, per quanto sia opportuno apprezzare gli esempi positivi rappresentati dal contributo dell'acquacoltura alla salvaguardia di un'elevata qualità delle acque e dei servizi ecosistemici acquatici, è importante anche riconoscere e cercare di ridurre l'impatto negativo che l'acquacoltura può avere sull'ambiente locale e sulla qualità dell'acqua; che è opportuno incoraggiare, pertanto, ulteriori innovazioni e iniziative per garantire un settore sostenibile e redditizio nel lungo termine;
- T. considerando che l'allevamento di molluschi bivalvi e la coltivazione di macroalghe necessitano di un apporto equilibrato di sali nutritivi nell'ambiente;
- U. considerando che, alla luce di quanto sopra, questo tipo di piscicoltura d'acqua dolce viene considerato anche un servizio per la conservazione della natura e della qualità e quantità dell'acqua, e che per tali motivi merita, da parte dei responsabili decisionali dell'UE, un riconoscimento e un sostegno maggiori;
- V. considerando che i prodotti dell'UE devono rispettare una serie di regole e norme rigorose in materia di ambiente, salute degli animali, benessere degli animali e protezione dei consumatori, che riguardano le operazioni produttive, l'alimentazione degli animali, il benessere, il trasporto, la trasformazione e le condizioni sociali del lavoro, con un'incidenza diretta sui costi produttivi; che il risultato è un'offerta di prodotti sostenibili e di eccellente qualità, che possono essere più costosi e, quindi, spesso meno competitivi rispetto a quelli importati, i quali arrivano di frequente sul mercato dell'UE a prezzi ridotti dovuti a pratiche insostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e lavorativo e derivano da contesti produttivi in cui le norme in materia di benessere e salute degli animali sono carenti;
- W. considerando che alcune imprese che praticano l'acquacoltura dipendono in larga misura dalle risorse energetiche, il che aumenta ulteriormente il costo della produzione;

Martedì 12 giugno 2018

- X. considerando che occorrerebbe incrementare il consumo di pesce in quanto alimento contenente proteine, acidi grassi, vitamine, minerali e micronutrienti essenziali che giovano alla salute umana, e che l'eccellente qualità dei prodotti ittici dell'UE dovrebbe costituire un importante vantaggio competitivo per l'acquacoltura europea;
- Y. considerando che il consumo globale di pesce è in costante aumento, parallelamente alla crescita demografica mondiale;
- Z. considerando che, inoltre, non sempre vi è coerenza tra le politiche dell'UE in materia commerciale, sociale e ambientale; che, ad esempio, l'UE accorda a paesi vulnerabili in via di sviluppo lo status di beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG e SPG+), allo scopo di ridurre o eliminare i dazi che essi devono versare sulle esportazioni verso l'UE, in modo tale da offrir loro un accesso fondamentale al mercato dell'Unione e contribuire alla loro crescita; che, allo stesso tempo, in alcuni di questi paesi, ad esempio determinati paesi asiatici, i prodotti dell'acquacoltura non rispettano le norme in materia di ambiente, benessere degli animali, salute e lavoro nonché le norme sociali cui sono soggetti gli operatori dell'UE e, in alcuni casi, comportano violazioni dei diritti umani;
- AA. considerando che, anche nel settore dei mangimi per l'acquacoltura, l'UE dipende fortemente dalle importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi, e che sinora non sono stati studiati e promossi sufficientemente mangimi alternativi più sostenibili;
- AB. considerando che il commercio estero di prodotti dell'acquacoltura registra un disavanzo e che tra i prodotti dell'acquacoltura importati da paesi terzi e quelli dell'UE si genera una concorrenza sleale, a scapito della qualità degli alimenti e della salute dei consumatori;
- AC. considerando che l'acquacoltura nei paesi terzi offre opportunità agli investitori dell'Unione europea;
- AD. considerando che per i consumatori europei non è possibile percepire le differenze tra i prodotti dell'acquacoltura europea e quelli dei paesi terzi in termini di qualità, impatto ambientale, comportamento sociale e rispetto del benessere degli animali quando le informazioni che ricevono sui prodotti sono insufficienti o inesatte (soprattutto per quanto riguarda il paese di origine, il decongelamento o l'identificazione delle specie);
- AE. considerando che la normativa dell'UE sulle informazioni da fornire ai consumatori riguardo ai prodotti acquatici è chiara e che il relativo controllo spetta alle autorità degli Stati membri; che, tuttavia, è generalmente noto che di fatto i consumatori non ricevono tali informazioni essenziali, in pescheria come al ristorante; che tale situazione di insufficiente attuazione compromette la competitività dell'acquacoltura dell'UE;
- AF. considerando che la piscicoltura sostenibile si basa sull'allevamento di animali sani e a tale scopo è essenziale sviluppare strumenti veterinari specifici e innovativi, in particolare vaccini e antibiotici, che dovrebbero essere utilizzati in modo responsabile e restrittivo garantendo la salute e il benessere degli animali e dei consumatori, nonché prodotti dell'acquacoltura sicuri e nutrienti, senza pregiudizio per l'ambiente e le specie selvatiche; che le normative dell'UE in materia di salute degli animali devono tener conto anche delle specificità dell'acquacoltura e delle specificità delle diverse specie ittiche nel trattamento delle infezioni e delle malattie, nonché dell'impatto sulla qualità dei prodotti;
- AG. considerando che il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica ha constatato come l'immunizzazione attraverso la vaccinazione sia un intervento sanitario efficace sotto il profilo dei costi nella lotta alla resistenza antimicrobica ⁽¹⁸⁾, il che vale anche per l'acquacoltura;
- AH. considerando che la percezione dell'acquacoltura nella società e tra i consumatori europei varia da uno Stato all'altro ma, in generale, è chiaramente migliorabile;
- AI. considerando che, per quanto vi sia sempre margine di miglioramento attraverso l'adozione di buone prassi, la cattiva percezione di quest'attività non è sempre dovuta a problemi effettivi (concernenti l'ambiente, la qualità o la sicurezza) ma anche ai pregiudizi che i consumatori hanno sull'acquacoltura; che tale situazione si deve in buona parte alla convinzione che l'impatto effettivo dell'acquacoltura in determinati paesi terzi (in via di sviluppo) si riscontri anche nell'UE, il che non corrisponde al vero;
- AJ. considerando che l'ampia varietà nelle pratiche di acquacoltura si traduce in differenze significative in termini di qualità dei prodotti, impatto ambientale e condizioni sanitarie, tra le altre cose, lasciando spesso il consumatore incerto rispetto al prodotto ottenuto con tali pratiche;
- AK. considerando che la cattiva reputazione dell'acquacoltura si ripercuote sulla sua gestione da parte delle pubbliche amministrazioni, ad esempio a livello di rilascio delle licenze e pianificazione, ma anche sulle relative condizioni di commercializzazione;

⁽¹⁸⁾ Commissione europea (29 giugno 2017), Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, pag. 10.

Martedì 12 giugno 2018

- AL. considerando che è importante osservare le potenzialità dell'acquacoltura di acqua dolce, dell'acquacoltura a terra con acque chiuse, dell'acquacoltura integrata multitrofica e dei sistemi a ricircolo o dell'acquaponica nelle aree urbane ai fini del miglioramento della sicurezza alimentare e dello sviluppo delle zone rurali;
- AM. considerando che anche i crostacei e i molluschi e le piante acquatiche, come le alghe, sono una risorsa importante per l'acquacoltura;
- AN. considerando che la ricerca e l'innovazione hanno un ruolo fondamentale da svolgere affinché si possano realizzare le potenzialità dell'acquacoltura sostenibile; che è possibile incrementare la produzione in modo sostenibile attraverso un'espansione basata sull'innovazione, la rigenerazione e la pulizia delle acque, l'utilizzo delle energie rinnovabili nonché grazie all'efficienza energetica e nell'uso delle risorse, ottenendo al contempo una riduzione dell'impatto ambientale e la prestazione di servizi ambientali;
- AO. considerando che è importante disporre di protocolli standard, a livello dell'UE, di dati scientifici che consentano la supervisione e il miglioramento delle pratiche di gestione e di produzione, nonché del loro impatto sull'ambiente e sulla salute;
- AP. considerando che occorre privilegiare l'allevamento delle specie native o endemiche per ridurre le ripercussioni sull'ambiente e rendere l'acquacoltura più sostenibile;
- AQ. considerando che le difficoltà di accesso al credito e il lasso di tempo significativo che trascorre tra l'investimento e la prima vendita (generalmente tre anni o più) rischiano di scoraggiare gli investitori;
- AR. considerando che il prefinanziamento offerto da banche e istituti finanziari è soggetto a condizioni sempre più rigorose;
- AS. considerando che le procedure previste, che nella maggior parte dei casi non sono sufficientemente chiare agli utenti, e la quantità di documenti da presentare per ottenere finanziamenti a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) scoraggiano i richiedenti; che i circa 1 280 milioni di EUR disponibili nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020 non sono sufficienti per sviluppare il settore dell'acquacoltura europea; che, inoltre, il tasso di assorbimento da parte degli Stati membri è estremamente basso;
- AT. considerando che l'acquacoltura sostenibile deve tener conto dei potenziali effetti sugli stock ittici selvatici e sulla qualità dell'acqua e, a sua volta, ha bisogno di stock ittici sani e di un'eccellente qualità dell'acqua;
- AU. considerando che i dati disponibili indicano un divario crescente, pari a otto milioni di tonnellate secondo le stime, tra il livello di consumo di prodotti ittici nell'UE e il volume delle catture della pesca; che l'acquacoltura sostenibile può, insieme alla pesca sostenibile, contribuire a garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale nel lungo termine, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento, nonché a fornire crescita e occupazione ai cittadini dell'Unione e a soddisfare la crescente domanda mondiale di alimenti acquatici, purché si utilizzino fonti sostenibili di mangime per le attività dell'acquacoltura e si prevenga il degrado ambientale; che essa può così contribuire a conseguire l'obiettivo generale di colmare il divario tra il consumo e la produzione di prodotti ittici nell'UE;
- AV. considerando che nell'acquacoltura un chilogrammo di pesci di valore modesto può essere convertito in un chilogrammo di pesci di valore elevato (ad esempio dal capelin al rombo chiodato il valore aumenta da 0,10 EUR a 7 EUR al chilogrammo);
- AW. considerando che i giovani sono meno interessati a lavorare nel settore dell'acquacoltura o a investire nello stesso e a sviluppare tale comparto a causa di una comunicazione carente e dell'assenza di stabilità e prospettive finanziarie, che fanno sì che questo settore non sia attraente per le generazioni più giovani;
- AX. considerando che un'acquacoltura sostenibile gestita dalla comunità, che ne ha la titolarità, può recare vantaggi socioeconomici alle regioni periferiche costiere, oltre a svolgere un ruolo positivo nell'economia blu;
- AY. considerando che il rendimento dell'acquacoltura d'acqua dolce ammonta al 20 % del settore complessivo europeo, e che questo dovrebbe riflettersi nella proporzione del sostegno UE erogato; che l'acquacoltura d'acqua dolce, per la sua diversa natura, ha bisogno di norme specifiche e quindi di un capitolo a parte nella normativa sulla politica comune della pesca dell'UE;
- AZ. considerando che la ricerca e l'innovazione sono essenziali per realizzare un settore dell'acquacoltura più sostenibile e competitivo sul mercato dell'UE;

Martedì 12 giugno 2018

- BA. considerando che i progetti nel campo dell'acquacoltura d'acqua dolce possono essere realizzati anche con finanziamenti ex-post, il che molte volte richiede agli investitori sforzi sproporzionati, con il risultato che spesso i piscicoltori non osano intraprendere questi progetti; che l'intensità degli aiuti nella maggior parte dei casi è scarsa;

Realizzare le potenzialità dell'acquacoltura dell'UE

1. riconosce gli effetti positivi che un'acquacoltura sostenibile, sia nel settore marino che in quello d'acqua dolce, può avere sull'occupazione e sull'economia dell'Unione in generale, migliorando la produttività e la qualità di vita delle sue zone costiere e interne; sottolinea la necessità di promuoverne lo sviluppo, la diversificazione e l'innovazione, incoraggiando una maggiore produzione di pesci, crostacei, molluschi, alghe ed echinodermi attraverso l'acquacoltura, potenziando la competitività di tali prodotti (per migliorare la produzione dell'acquacoltura dell'UE in modo che raggiunga almeno l'attuale tasso di crescita mondiale entro cinque anni e per incoraggiare gli investimenti in attrezzature più economiche ed efficienti sotto il profilo energetico) e aumentandone il consumo e il contributo alla sicurezza alimentare e nutrizionale dei cittadini dell'UE; insiste sul fatto che ciò va fatto mantenendo l'adeguato funzionamento degli ecosistemi marini, così da consentire il proseguimento delle attività redditizie di acquacoltura e pesca commerciale e gli altri usi sostenibili dell'ambiente marino;
2. ritiene che l'UE debba incrementare la sua produzione nel settore dell'acquacoltura, soprattutto al fine di ridurre la pressione sulle zone di pesca naturali; ritiene che i mangimi a base di pesce debbano provenire da fonti sostenibili e non debbano compromettere gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile della politica comune della pesca, e che occorra controllare le concentrazioni di nutrienti; sottolinea l'importanza della cooperazione tra ricerca, industria dell'acquacoltura, produttori di mangime e organizzazioni e amministrazioni ambientali; evidenzia che l'acquacoltura dell'UE deve tener conto della qualità, della sostenibilità, della sicurezza alimentare, degli aspetti ambientali e della salute animale e umana, e deve fungere da modello in tal senso; prende atto con favore delle nuove iniziative relative all'acquacoltura a terra, in particolare nelle zone marine sensibili e nelle zone dell'UE con acque chiuse, e ritiene che siano necessarie misure più rigorose per rendere l'acquacoltura un settore più efficiente, economicamente redditizio, socialmente responsabile e rispettoso dell'ambiente, soddisfacendo una percentuale maggiore della domanda europea di pesce e riducendo la dipendenza dell'Europa dalle importazioni;
3. accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE" e, al suo interno, la definizione dei settori su cui occorre concentrare gli sforzi per realizzare le potenzialità dell'acquacoltura dell'UE, affinché essa possa contribuire, insieme alla pesca sostenibile, a colmare il divario tra il consumo e la produzione di prodotti ittici nell'UE in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;
4. sottolinea che l'acquacoltura di acqua dolce è un'opportunità non ancora sufficientemente esplorata per migliorare la sicurezza alimentare e lo sviluppo delle zone rurali;
5. sottolinea che la crescita sostenibile deve basarsi su quanto segue: prevedibilità degli investimenti delle imprese e certezza giuridica, che possono essere conseguite grazie a quadri amministrativi più efficienti, maggiore trasparenza della governance, criteri chiari, omogenei e semplificati per il rilascio delle licenze in tutta l'UE, procedure comuni di gestione delle malattie e accesso a cure veterinarie adeguate e non dannose per la salute animale e umana, pianificazione efficace dello spazio, predisposizione di documenti orientativi, scambi di buone prassi, supporto del Consiglio consultivo per l'acquacoltura nonché adeguato sostegno finanziario; evidenzia che tutti questi fattori possono contribuire alla crescita sostenibile;
6. apprezza le conclusioni e le raccomandazioni formulate nel parere scientifico "Food from the Oceans" del novembre 2017 in relazione allo sviluppo e all'attuazione, nei prossimi anni, di politiche marittime e in materia di pesca e acquacoltura intese a contribuire all'aumento della quantità di alimenti sostenibili provenienti dagli oceani;
7. invita la Commissione a sostenere l'industria nei suoi sforzi tesi a ridurre la propria dipendenza dagli stock ittici selvatici per la produzione di mangimi per pesci, anche incrementando l'utilizzo di alghe marine e altre alghe;
8. invita la Commissione a incoraggiare l'ulteriore sviluppo del settore emergente dell'acquacoltura di alghe marine;
9. riconosce il potenziale contributo dell'acquacoltura alla sicurezza alimentare e nutrizionale per i cittadini dell'UE e la necessità di un'alimentazione sana e sostenibile, come pure di sistemi alimentari che siano intelligenti e sostenibili dal punto di vista climatico e ambientale, rispettosi del benessere degli animali nonché circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse, e che incoraggino l'innovazione e l'emancipazione delle comunità;
10. ribadisce che lo sviluppo dell'acquacoltura europea deve essere associato alla necessità vitale e fondamentale di una produzione alimentare autosufficiente, sicura, nutriente e sostenibile e deve assumere maggior rilievo nell'agenda globale dell'UE;

Martedì 12 giugno 2018

11. invita la Commissione e gli Stati membri a investire in ricerche, studi e progetti pilota per pratiche di acquacoltura innovative, orientate al futuro ed ecologicamente responsabili, compresi i sistemi di acquacoltura integrata multitrofica, l'acquaponica e i sistemi di acquacoltura a ricircolo, che riducono l'impatto delle aziende di acquacoltura sugli habitat, sulle popolazioni degli animali selvatici e sulla qualità dell'acqua, contribuendo così a un approccio basato sugli ecosistemi;
12. chiede alla Commissione di effettuare un'analisi approfondita e di garantire che si dia un seguito adeguato a ciascuna delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello di consulenti scientifici;
13. evidenzia che una politica in materia di acquacoltura europea sostenibile deve tener conto delle caratteristiche e delle diverse esigenze e sfide connesse ai vari tipi di produzione acquicola e prevedere misure mirate, anche alla luce delle differenze geografiche e dei potenziali effetti dei cambiamenti climatici; invita pertanto la Commissione a stabilire norme specifiche adattate appositamente a ciascun sottosettore nel quadro della politica comune della pesca dopo il 2020;
14. sottolinea le potenzialità dell'acquacoltura di acqua dolce e dell'acquacoltura a terra con acque chiuse, dell'acquacoltura integrata multitrofica, dei sistemi di ricircolo e dell'acquaponica nelle zone urbane; evidenzia che l'acquacoltura d'acqua dolce è un'opportunità non ancora sufficientemente esplorata per migliorare la sicurezza alimentare e lo sviluppo delle zone rurali, ma svolge un importante ruolo sociale in quanto fornisce occupazione rurale nelle zone più povere, svolge un ruolo ambientale nel mantenimento di zone umide preziose e fornisce un'ampia gamma di servizi ecosistemici, che vanno ben oltre il suo valore economico;
15. pone in rilievo l'importanza di attivare strumenti di coordinamento, gruppi di studio e azioni dell'UE atte a inquadrare i casi in cui la produzione di molluschi è notevolmente compromessa dall'azione predatrice dell'orata (*sparus aurata*) e a ricercare soluzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente;
16. riconosce il potenziale dell'acquacoltura, nonché della lavorazione e dell'esportazione complementari di prodotti ittici, quale settore autoctono per l'occupazione e la crescita economica, segnatamente per le comunità rurali costiere e insulari;
17. ribadisce l'importante ruolo della direttiva quadro sulle acque e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino nel proteggere le zone di produzione di molluschi, come sancito nella direttiva sui molluschi, ora abrogata;
18. sottolinea che, in un contesto destinato alla produzione di macroalghe o molluschi bivalvi, la riduzione dell'apporto di nutrienti per il raggiungimento del buono stato ecologico dell'ambiente deve tenere in considerazione la capacità di abbattimento naturale degli organismi allevati o coltivati;

Semplificare le procedure amministrative

19. pone l'accento sul ruolo fondamentale degli enti locali e regionali nello sviluppo dell'acquacoltura europea, ivi incluso nell'attuazione dei piani strategici pluriennali definiti dagli Stati membri;
20. evidenzia che la crescita sostenibile dell'acquacoltura deve basarsi sulla prevedibilità degli investimenti delle imprese e sulla certezza del diritto e che ciò necessita di:
 - a) procedure amministrative semplificate e più celeri e meno burocrazia a livello UE, nazionale e regionale, sfruttando al meglio le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e garantendo nel contempo che l'ambiente marino non subisca un ulteriore deterioramento;
 - b) una maggiore trasparenza e una corretta pianificazione;
 - c) un miglior coordinamento nell'ambito delle competenze concorrenti dell'UE e degli Stati membri nonché, se del caso, degli enti regionali e locali;
 - d) procedure rapide, chiare e trasparenti per il rilascio delle licenze, con termini definiti per la conclusione di un accordo, in modo da non scoraggiare gli investitori;
 - e) un attento monitoraggio, da parte della Commissione, dei piani strategici nazionali pluriennali degli Stati membri;

Martedì 12 giugno 2018

- f) orientamenti della Commissione sui piani strategici nazionali per un'applicazione uniforme della legislazione dell'UE (in particolare in materia ambientale e al fine di tutelare la salute ed evitare di danneggiare gli ecosistemi e le attività di pesca);
- g) un quadro giuridico coordinato tra le varie regioni e gli Stati membri che condividono le stesse acque, così da garantire una concorrenza leale e politiche ambientali efficienti;
- h) una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti (nazionali, ma anche locali e regionali) nell'attuazione della legislazione dell'UE (in particolare in materia di salute e ambiente), sostenendo altresì il coordinamento della legislazione nazionale o regionale laddove necessario;
- i) meccanismi di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri attraverso un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio unionali e la semplificazione delle procedure di rilascio delle licenze;
- j) un adeguato sostegno finanziario pubblico a livello nazionale e dell'UE affinché la produzione, l'innovazione e lo sviluppo nel settore dell'acquacoltura siano sostenibili e responsabili;
- k) una migliore integrazione della prospettiva dell'acquacoltura e della pesca negli accordi commerciali dell'Unione;

21. suggerisce, per quanto concerne il sistema amministrativo, di creare quanto prima uno sportello unico che assuma ed eserciti tutte le competenze, in modo tale che l'intera documentazione pertinente possa essere presentata a un unico organo amministrativo; ritiene che ciò migliorerebbe il rapporto tra l'utente finale e i diversi livelli della pubblica amministrazione;

22. suggerisce l'introduzione di un sistema accelerato o semplificato per la concessione delle licenze, in base al quale l'amministrazione competente rilascia una certificazione provvisoria che consente agli operatori che rispettano criteri prestabiliti di avviare l'attività; segnala che tali criteri potrebbero basarsi sulla precedente attività del richiedente, sulla presentazione di un progetto di acquacoltura all'avanguardia in termini di innovazione e/o di sostenibilità, o sulla creazione di zone adibite all'attività acquicola dove siano stati definiti in precedenza gli usi del territorio incompatibili con l'acquacoltura;

Equità nell'interazione con altri settori

23. sottolinea che un'adeguata pianificazione dello spazio dovrebbe tenere conto di tutti i settori (approccio olistico), degli aspetti inerenti alla sostenibilità e della sicurezza alimentare, senza favorire i settori economici più influenti a scapito dell'acquacoltura; evidenzia che la pianificazione dello spazio non deve necessariamente comportare la segregazione delle attività in determinate aree, ma piuttosto un'equilibrata compatibilità tra tali attività, e che ciò potrebbe generare benefici per tutti;

24. suggerisce di sostenere un ruolo più attivo e importante e un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni degli acquicoltori e dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) nel processo decisionale attraverso la regionalizzazione, così da garantire il miglior approccio per ciascuna regione specifica;

25. evidenzia che è necessario tenere in debita considerazione gli interessi del settore dell'acquacoltura, che deve ricevere un trattamento equo nell'interazione con altri settori, ad esempio nella pianificazione dello spazio;

26. esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare mappe per la pianificazione dello spazio onde identificare eventuali aree in cui l'acquacoltura possa coesistere con altre attività;

27. segnala che la pianificazione dello spazio e le condizioni per il rilascio di licenze sono molto probabilmente il motivo per cui altri settori importanti o influenti sono restii a condividere gli spazi;

28. sottolinea che, al fine di garantire condizioni di parità nell'accesso alle risorse marine, gli studi relativi all'impatto socio-economico e ambientale richiesti per l'acquacoltura dovrebbero includere anche tutti i settori concorrenti, per esempio il turismo o l'estrazione di materie prime;

29. esorta gli Stati membri e le autorità nazionali a ottemperare alla legislazione dell'UE relativa alle acque e alla rigenerazione e pulizia delle aree contaminate;

30. evidenzia che la legislazione dovrebbe essere adottata previa consultazione, su un piano di parità, di tutte le parti interessate;

Martedì 12 giugno 2018

Adattare la legislazione alle esigenze dell'acquacoltura

31. sottolinea che la sostenibilità ambientale deve procedere di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica (i tre pilastri della sostenibilità) e che occorre prendere in debita considerazione il contributo attuale e potenziale dell'acquacoltura alla sicurezza alimentare nell'Unione;

32. accoglie con favore le buone prassi del settore e gli esempi di proficua cooperazione basata su accordi, volontari e di altro tipo, tra gli ambientalisti e il settore, segnatamente nelle aree Natura 2000; plaude ai numerosi contributi dell'acquacoltura alla salvaguardia di un'elevata qualità delle acque; prende atto dei servizi ecosistemici acquatici forniti dal settore e chiede incentivi per il loro potenziamento; evidenzia che, sotto il profilo della sostenibilità e dello sviluppo socioeconomico, non è auspicabile un'eccessiva regolamentazione in materia di acquacoltura;

33. evidenzia che la legislazione dell'UE dovrebbe essere meglio adattata alle realtà, alle specificità e alle esigenze dell'acquacoltura nel quadro della politica comune della pesca, in modo coerente, tra l'altro, con la legislazione ambientale dell'UE, in linea con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico di tutte le acque marine entro il 2020 e tenendo conto dell'importanza dell'occupazione femminile e giovanile nel settore;

34. sottolinea che, laddove l'attuazione della legislazione dell'UE risulti problematica o incoerente, dovrebbero essere emanati orientamenti sulla sua interpretazione e buone pratiche in materia;

35. ribadisce che il settore dovrebbe essere maggiormente coinvolto nel processo decisionale;

36. esorta la Commissione a migliorare il limitato contributo della produzione acquicola alla domanda interna di pesce, stimata al 10 %, e a cambiare il fatto che oltre la metà della domanda di pesce dell'Unione è soddisfatta da prodotti importati;

Promuovere la competitività dell'acquacoltura dell'UE dentro e fuori i suoi confini

37. chiede che i prodotti dell'acquacoltura importati siano subordinati alle stesse norme ambientali, socioprofessionali e in materia di sicurezza alimentare e allo stesso livello di rispetto dei diritti umani ai quali sono soggetti gli operatori dell'UE; deplora le condizioni di concorrenza inique nel settore e sottolinea che le profonde distorsioni della concorrenza rappresentano un serio problema per gli operatori dell'Unione;

38. sottolinea l'attuale situazione dei piscicoltori di stagno europei, che si trovano ad affrontare perdite considerevoli di tutti i loro stock a causa di predatori quali lontre, aironi e cormorani; evidenzia che tali predatori uccidono anche le uova di lucioperca e carpa, limitando così in modo significativo l'allevamento e la riproduzione di pesci d'acqua dolce; invita pertanto gli Stati membri ad applicare le deroghe esistenti nel caso degli aironi e dei cormorani e invita la Commissione a procedere a una revisione dello stato di conservazione della lontra e a consentire, ove necessario, di eliminare e tenere sotto controllo tali predatori;

39. chiede che siano intensificati e migliorati i controlli all'origine e alle frontiere per i prodotti importati e, a livello interno, che siano introdotte misure per contrastare le pratiche di acquacoltura illegali o "subdole" che inficiano lo sviluppo interno del settore;

40. osserva che l'UE dovrebbe esportare le sue norme di sostenibilità e le sue competenze; ritiene che ciò sia particolarmente importante nel caso delle regioni confinanti che producono specie simili a quelle prodotte nell'UE e soprattutto dei paesi terzi che hanno acque in comune con l'Unione europea;

41. invita la Commissione a garantire che gli accordi commerciali con partner terzi subordinino l'accesso preferenziale al mercato al rispetto di norme in materia di sostenibilità e benessere degli animali equivalenti a quelle applicabili nell'Unione europea;

Martedì 12 giugno 2018

42. invita la Commissione a promuovere, nell'ambito della politica dell'UE in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, azioni di sostegno e di formazione mirate che contribuiscano a promuovere l'acquacoltura sostenibile e a incrementare la sensibilità dei produttori acquicoli di tali paesi verso una politica di qualità e standard di produzione più elevati, in particolare per quanto riguarda le norme ambientali, igieniche e sociali;
43. esorta a intraprendere azioni volte a incoraggiare gli investimenti dell'UE nei progetti di acquacoltura in paesi terzi;
44. invita la Commissione a continuare a garantire il rispetto delle norme che disciplinano le importazioni nell'UE, anche per quanto riguarda le procedure di allevamento, che devono rispettare le norme ambientali, igieniche e sociali nei paesi terzi esportatori, in modo da assicurare condizioni di parità a livello internazionale; ritiene al contempo che i risultati del monitoraggio delle procedure di acquacoltura nei paesi terzi dovrebbero essere decisivi per il rinnovo delle autorizzazioni all'esportazione di prodotti nell'UE;
45. invita la Commissione a valutare gli effetti della Brexit sul settore dell'acquacoltura;

Migliorare le informazioni fornite ai consumatori

46. insiste affinché la legislazione dell'UE in materia di etichettatura e informazione ai consumatori sia pienamente attuata, sia nei mercati ittici che nel settore alberghiero e della ristorazione (Horeca); è convinto che ciò sia importante per tutti i prodotti della pesca (non soltanto quelli dell'acquacoltura), sia importati sia di produzione dell'UE; ritiene che, a tal fine, sia opportuno adattare e rafforzare il regolamento sul controllo;
47. chiede la creazione di un'etichetta specifica per il riconoscimento dei prodotti che provengono dall'acquacoltura sostenibile nell'UE e sottolinea la necessità di garantire un determinato livello di trasparenza ai consumatori anche in relazione ai prodotti dell'acquacoltura importati da paesi terzi, mediante il rafforzamento della tracciabilità;

Garantire il benessere degli animali

48. ritiene che la strategia in materia di macellazione dovrebbe includere proposte tese a garantire procedure per lo sviluppo di parametri efficaci per l'abbattimento dei pesci in modo umano, conformemente agli orientamenti dell'OIE e dell'EFSA, e ad assicurare che le attrezzature utilizzate per l'abbattimento dei pesci siano in linea con tali parametri, provvedendo affinché siano attuate, verificate, valutate e certificate in tutta l'Unione procedure efficaci per l'abbattimento dei pesci di allevamento in modo umano;

Disponibilità di medicinali veterinari

49. sottolinea che la legislazione veterinaria dell'UE deve essere meglio adattata alle realtà e alle esigenze dell'acquacoltura, tenendo conto delle diverse specie e delle differenze operative;
50. evidenzia che è necessario un vero e proprio mercato comune dell'UE per i vaccini e altri medicinali veterinari che salvaguardino la salute animale e umana, segnatamente per le cosiddette specie "minori";
51. ricorda che i costi relativamente più elevati degli strumenti diagnostici, delle alternative agli antimicrobici e dei vaccini rispetto agli antibiotici di uso corrente purtroppo rappresentano un ostacolo all'aumento della copertura vaccinale e dell'uso dei vaccini auspicato dal piano d'azione⁽¹⁹⁾; accoglie con favore il fatto che, nel quadro del suo piano d'azione, la Commissione abbia annunciato incentivi volti ad accrescere la diffusione degli strumenti diagnostici, delle alternative agli antimicrobici e dei vaccini⁽²⁰⁾;
52. sollecita la Commissione a introdurre l'obbligo di fornire informazioni sull'utilizzo di vaccini e antibiotici in acquacoltura in considerazione dei loro possibili rischi per la salute umana e l'ecosistema;
53. ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sviluppare misure e incentivi concreti, inclusa una migliore attuazione o, se necessaria, la modifica della direttiva 2006/88/CE, al fine di promuovere un approccio alla resistenza antimicrobica a livello dell'intera catena, incrementare il ricorso alle alternative agli antimicrobici, agli strumenti diagnostici e ai vaccini nel settore dell'acquacoltura e, di conseguenza, prevenire, combattere e debellare le malattie e la resistenza antibiotica negli animali acquatici in modo efficace in termini di costi, ottimizzando al tempo stesso la sopravvivenza e la crescita degli animali e l'efficienza della produzione nel settore;
54. richiama l'attenzione sulla necessità di favorire, nell'ambito di programmi europei e nazionali, la ricerca scientifica sulla salute dei molluschi e dei pesci nonché lo sviluppo di nuovi medicinali veterinari per le specie acquatiche;
55. constata, a tale proposito, che la resistenza agli antibiotici è un serio problema per la medicina umana e veterinaria, e invita la Commissione a limitare l'utilizzo degli antibiotici a situazioni in cui sussista un rischio di epizootia in un determinato stabilimento di acquacoltura e non come semplice misura preventiva, nonché a valutare l'impatto di tali trattamenti sul rischio di trasferimento di resistenza ai consumatori;

⁽¹⁹⁾ Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, pag. 15.

⁽²⁰⁾ Ibid., pag. 12.

Martedì 12 giugno 2018

Una migliore comunicazione e migliori campagne promozionali

56. sottolinea che sono necessarie migliori campagne promozionali e una migliore comunicazione, a livello dell'UE, sui benefici dell'acquacoltura e del consumo di pesce;
57. invita la Commissione a incoraggiare campagne generiche dell'UE incisive e di lunga durata che spieghino i meriti dei prodotti dell'acquacoltura dell'Unione in termini di sostenibilità, ponendo l'accento sulle loro elevate norme ambientali, di qualità e di benessere degli animali rispetto ai prodotti importati da paesi terzi, come nel caso dell'etichetta "Allevato nell'UE";
58. evidenzia la necessità di incoraggiare e finanziare campagne di promozione a favore di regimi di qualità regionali, di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, come ad esempio le denominazioni di origine protette; invita la Commissione a lanciare, in cooperazione con gli Stati membri, una campagna di informazione rivolta ai consumatori e alle imprese di tutta l'UE sul tema dell'acquacoltura in generale e in particolare sulle differenze tra le norme severe e globali in vigore nel mercato europeo e quelle meno esigenti applicate ai beni importati da paesi terzi, con particolare attenzione ai problemi per la sicurezza alimentare e la salute pubblica legati all'introduzione nell'Unione di determinati microrganismi resistenti e alla resistenza antimicrobica; sottolinea l'importanza della legislazione dell'UE in materia di benessere dei pesci di allevamento durante l'allevamento, il trasporto e la macellazione nel soddisfare le attese dei consumatori e nel promuovere la qualità dei prodotti garantita dalle norme dell'UE rispetto alle importazioni da paesi terzi;
59. invita la Commissione a destinare un importo adeguato nell'ambito del bilancio dell'UE per le azioni di promozione al fine di promuovere il pesce e altri prodotti ittici e acquicoli; ritiene che sia opportuno avviare, quale misura collettiva, una campagna di marketing globale con un'intensità di aiuti tra l'80 e il 100 %, basata su principi uniformi e da estendere a tutti gli Stati membri, al fine di incrementare il riconoscimento e l'accettazione dei prodotti dell'acquacoltura dell'UE;
60. esprime il proprio sostegno ai FLAG della rete FARNET nel promuovere le loro attività a livello locale, nazionale ed europeo;

Sostenere la ricerca e l'innovazione

61. sottolinea che il FEAMP, che destina 1,2 miliardi di EUR allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nell'UE, e altre risorse di finanziamento, come Orizzonte 2020, rappresentano un'opportunità di innovazione;
62. pone in evidenza l'importanza dei FLAG, i quali contribuiscono allo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura in determinate aree mediante il rafforzamento delle risorse di pesca locali nonché la promozione dell'innovazione e della diversificazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
63. chiede alla Commissione di sostenere la ricerca sull'ostreid herpesvirus e la lotta contro questo patogeno;
64. manifesta apprensione per l'impatto di alcune specie esotiche invasive sull'acquacoltura europea; sottolinea l'importanza di un'attuazione scientificamente valida, efficace e al contempo proporzionata del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, in modo da proteggere sia il settore dell'acquacoltura europeo sia gli ecosistemi e le specie autoctone; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e l'innovazione finalizzate a contrastare le specie esotiche invasive più problematiche;
65. invita vivamente la Commissione e gli Stati membri a sostenere la lotta all'*ocinebrellus inornatus*;
66. evidenzia che Orizzonte 2020 e il 9° programma quadro dovrebbero continuare a sostenere le attività di ricerca sull'acquacoltura volte a migliorare la competitività del settore e ad affrontare le questioni sollevate nel quadro della conferenza della Commissione del 2016, dal titolo "FOOD 2030", e nel parere del gruppo ad alto livello di consulenti scientifici, intitolato "Food from the Oceans";
67. è dell'opinione che la Commissione dovrebbe consultare la piattaforma europea di tecnologia e innovazione nel settore dell'acquacoltura (EATiP) e il consiglio consultivo per l'acquacoltura in merito alle questioni prioritarie da includere nei piani strategici nazionali;
68. chiede investimenti nella ricerca, in studi e in progetti pilota concernenti le pratiche acquicole basate sull'ecosistema, segnatamente per le regioni ultraperiferiche e per le regioni interessate da svantaggi demografici;
69. evidenzia che occorre rafforzare la cooperazione tra la comunità scientifica, da un lato, e i produttori acquicoli e gli altri soggetti che operano a monte e a valle della catena, dall'altro;

Martedì 12 giugno 2018

70. chiede di introdurre, sulla base delle migliori raccomandazioni scientifiche disponibili, protocolli standard a livello dell'Unione per la raccolta di dati, al fine di monitorare e migliorare sia le pratiche di gestione e produzione dell'acquacoltura, sia il loro impatto sociale, sanitario, economico e ambientale sugli impianti di piscicoltura di acqua salata e di acqua dolce;

71. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tecnologie innovative e rispettose dell'ambiente nel settore dell'acquacoltura, come l'acquaponica, al fine di produrre alimenti in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse ed evitare ripercussioni negative sull'ambiente;

72. chiede che la Commissione incoraggi a valutare le opportunità di sviluppare ulteriormente l'acquacoltura di alghe, un settore che presenta valore ecologico ed economico, tenendo debitamente in considerazione la sostenibilità sociale e ambientale;

Promuovere la formazione e l'occupazione

73. invita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione laddove risulti utile, a garantire un'adeguata formazione professionale nel campo dell'acquacoltura e prende atto della possibilità di riconvertire i pescatori professionisti verso metodi alternativi di gestione degli ambienti acquatici, contribuendo inoltre alla creazione di posti di lavoro per le donne e i giovani nelle zone rurali e costiere, nelle regioni ultraperiferiche, sulle isole e, in generale, nelle regioni che dipendono fortemente dalla pesca e dalle attività acquicole;

Migliorare la sostenibilità del settore dell'acquacoltura nell'UE

74. sottolinea il ruolo importante delle donne nel settore dell'acquacoltura nonché la necessità di adattare la legislazione a questa realtà e di tenere in debita considerazione le altre attività connesse all'acquacoltura stessa, come ad esempio quelle sviluppate, tra le altre cose, dai tessitori e dai confezionatori di reti da pesca;

75. osserva che i sistemi innovativi che mirano a un'itticoltura quanto più possibile rispettosa degli ecosistemi utilizzando mangimi naturali non sono ancora sufficientemente presenti sul mercato europeo; esorta pertanto a migliorare le condizioni quadro per tali sistemi;

76. ritiene che siano necessari investimenti per poter sfruttare il potenziale e garantire la sostenibilità del settore dell'acquacoltura, la protezione dell'ambiente e la fornitura di beni pubblici e invita pertanto ad aumentare i finanziamenti per la ricerca, l'innovazione e i progetti di produzione sostenibili e orientati alla qualità; invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare e ridurre ulteriormente l'onere burocratico per il settore dell'acquacoltura, compresi i piscicoltori di stagno;

77. sottolinea che, favorendo la cooperazione tra la ricerca e l'innovazione nel settore dell'acquacoltura e programmi universitari specifici, si favorirà la nascita di nuove idee e si promuoverà l'interesse in questo settore economico;

Garantire un adeguato livello di finanziamento attraverso il FEAMP e altri fondi strutturali

78. si compiace che la promozione di un'acquacoltura sostenibile e competitiva figurì tra le priorità del FEAMP; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, in base alle conclusioni dello studio pubblicato nel 2014 dalla Corte dei conti europea, il Fondo europeo per la pesca (FEP), suo predecessore, non ha sostenuto in maniera efficace lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura; osserva che, secondo lo studio, a livello europeo le misure di sostegno non sono state debitamente concepite e monitorate, e non è stato offerto un quadro di riferimento sufficientemente chiaro per lo sviluppo dell'acquacoltura; rileva inoltre che, a livello nazionale, le misure di sostegno non sono state concepite né attuate nel modo dovuto, e i piani strategici nazionali e i corrispondenti programmi operativi non hanno fornito una base sufficientemente chiara per la promozione dell'acquacoltura, e che il sostegno del FEAMP non ha migliorato significativamente la situazione;

79. sottolinea che l'istruzione e una comunicazione di qualità attrarranno i giovani verso questo settore, ne garantiranno il futuro e la competitività e apporteranno nuove tecnologie e innovazioni per il suo sviluppo;

80. invita la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, nell'ambito della politica comune della pesca dopo il 2020, ad aumentare al 75 % l'intensità degli aiuti sia per gli investimenti nell'acquacoltura marina che per quelli nell'acquacoltura d'acqua dolce, in modo da incentivare gli investimenti e aiutare i piscicoltori; invita inoltre la Commissione a elaborare, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, un regime di sostegno dei tassi di interesse a livello dell'UE per gli investimenti nell'acquacoltura e per il finanziamento delle attività correnti;

Martedì 12 giugno 2018

81. suggerisce di rafforzare in futuro il sostegno dell'UE a favore dell'attività di ricerca, sviluppo e innovazione legata all'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda i settori relativi alla sostenibilità economica e alla competitività internazionale, come ad esempio l'efficienza energetica e delle risorse, lo sviluppo dei fondamenti biologici, la riduzione dell'impatto ambientale, la prestazione di migliori servizi ecologici, ecc.;
82. osserva che, a causa del ritardo nell'adozione del regolamento FEAMP e nell'approvazione dei programmi operativi degli Stati membri, gli operatori non hanno potuto iniziare a beneficiare realmente dei fondi del FEAMP prima della fine del 2016, nel migliore dei casi, con un ritardo di quasi tre anni;
83. chiede una semplificazione della procedura e dei documenti che occorre presentare per ottenere un finanziamento a titolo del FEAMP;
84. chiede che tutte le normative che ostacolano la promozione dell'acquacoltura, anche attraverso altri strumenti di finanziamento dell'UE (ad esempio il FESR), siano riviste in un'ottica di sostegno al settore;
85. invita la Commissione a approfondire ulteriori sforzi e ad assicurare l'assistenza supplementare necessaria per consentire agli utenti del FEAMP di avere accesso ai finanziamenti;
86. sottolinea che è necessario offrire un maggiore sostegno alle organizzazioni dei produttori e interprofessionali affinché possano divenire pilastri dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli;

Una simbiosi armonica con la pesca

87. evidenzia che non dovrebbe sussistere alcun antagonismo tra la pesca e l'acquacoltura e che entrambi i settori possono essere perfettamente compatibili e complementari, in particolare nelle regioni costiere o insulari che dipendono fortemente da tali attività e nelle quali si pratica la pesca artigianale; chiede pertanto un ulteriore sviluppo degli impianti di acquacoltura offshore;
88. sottolinea che l'acquacoltura marina è compatibile con la pesca costiera e complementare ad essa nelle regioni ultraperiferiche e chiede alla Commissione di accompagnare lo sviluppo di tecniche di coltura e selezione varietale nelle acque calde delle zone tropicali o subtropicali; chiede alla Commissione di mettere in risalto il ruolo delle donne nel settore della pesca costiera non industriale e di tutte le attività ad essa associate;
89. invita la Commissione a destinare maggiori finanziamenti ai metodi di produzione acquicola responsabili sotto il profilo ambientale, quali i sistemi chiusi di contenimento nei mari e i sistemi a ricircolo a terra, così da ridurre l'impatto negativo dell'acquacoltura sugli habitat, sugli stock ittici selvatici e sulla qualità dell'acqua;
90. reitera le proprie considerazioni già espresse nella risoluzione per l'adozione di un piano europeo di gestione dei cormorani, ricordando come la riduzione dei danni causati da cormorani e altri uccelli predatori alle imprese acquicole sia un fattore importante dei costi di produzione e quindi fondamentale per assicurare la sopravvivenza e la concorrenzialità di queste imprese; invita gli Stati membri ad applicare le deroghe esistenti per gli aironi e i cormorani, e invita la Commissione a riesaminare lo stato di conservazione della lontra;
91. invita la Commissione ad adottare, insieme agli Stati membri, misure che riducano drasticamente con ogni mezzo la popolazione dei cormorani a una dimensione tale che, da un lato, ne garantisca la conservazione e, dall'altro, non costituisca una minaccia per le altre specie e scongiuri danni alle acquacolture interessate;

o

o o

92. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0254

Politica di coesione ed economia circolare

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e l'economia circolare (2017/2211(INI))

(2020/C 28/04)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 11, da 174 a 178, 191 e 349,
- visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21, nonché la 21^a conferenza delle parti (COP21) dell'UNFCCC e l'11^a conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,
- visti l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, che riconoscono la dimensione locale, subnazionale e regionale dei cambiamenti climatici e dell'azione per il clima,
- visti i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e in particolare l'obiettivo 7; di "assicurare l'accesso per tutti a servizi energetici moderni, affidabili, sostenibili e a costi accessibili" e l'obiettivo 11: di "rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili";
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ (in appresso, "regolamento sulle disposizioni comuni"),
- visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

⁽⁶⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

⁽⁷⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Mercoledì 13 giugno 2018

- vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, relativa al quadro di monitoraggio per l'economia circolare (COM(2018)0029),
- vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, dal titolo "Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare" (COM(2017)0034),
- vista la relazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM(2017)0033),
- vista la comunicazione della Commissione, del 14 dicembre 2015, dal titolo "Investire nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei" (COM(2015)0639),
- vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014, dal titolo "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" (COM(2014)0398),
- vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2014, dal titolo "Piano d'azione verde per le PMI – Aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di business" (COM(2014)0440),
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2012, dal titolo "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" (COM(2012)0060),
- vista la comunicazione della Commissione, del 10 luglio 2012, dal titolo "Città e comunità intelligenti – Partenariato europeo di innovazione" (C(2012)4701),
- visto lo studio richiesto dalla Commissione, del dicembre 2017, dal titolo "Integration of environmental concerns in Cohesion Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – Results, evolution and trends through three programming periods (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)" (Integrazione degli aspetti ambientali nei fondi della politica di coesione (FESR, FSE, FC) – Risultati, evoluzione e tendenze attraverso tre periodi di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020),
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – migliori pratiche e misure innovative ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle sinergie per l'innovazione: i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi e programmi dell'UE a sostegno dell'innovazione ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare ⁽¹¹⁾,

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0053.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0321.

⁽¹⁰⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 111.

⁽¹¹⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

Mercoledì 13 giugno 2018

- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sulle opportunità di crescita verde per le PMI ⁽¹²⁾,
 - vista la dichiarazione sulle isole intelligenti, del 28 marzo 2017,
 - visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0184/2018),
- A. considerando che gli enti locali e regionali, che conoscono meglio i problemi a livello locale e regionale e sono gli attori principali per una efficace attuazione della politica di coesione, sono anche in prima linea nella transizione verso un'economia circolare; che un modello europeo di governance multilivello, fondato su una collaborazione attiva e costruttiva tra i diversi livelli di governance e le parti interessate, congiuntamente a un'adeguata informazione e a un coinvolgimento attivo della cittadinanza, è fondamentale per la realizzazione di tale cambiamento;
- B. considerando che le città rappresentano solo il 3 % della superficie terrestre, ma ospitano più della metà della popolazione mondiale, consumano oltre il 75 % delle risorse globali e producono tra il 60 e l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra e che si prevede che il 70 % della popolazione globale si trasferirà in città entro il 2050;
- C. considerando che la transizione verso un'economia più forte e circolare è sia una grande opportunità che una sfida per l'UE, i suoi Stati membri, e i suoi cittadini al fine di modernizzare l'economia europea e orientarla in una direzione più sostenibile; che in particolare rappresenta un'occasione per tutte le regioni europee e gli enti locali che sono il livello di governo più prossimo alle comunità locali; che offre possibilità di sviluppo e crescita per le regioni europee e può aiutarle a costruire un modello di sviluppo sostenibile che realizzi lo sviluppo economico, trasformi i settori esistenti, migliori le loro bilance commerciali e la loro competitività industriale con una maggiore produttività, crei nuovi posti di lavoro di alta qualità, ben retribuiti e nuove catene del valore;
- D. considerando che attualmente nell'UE circa il 60 % dei rifiuti non viene riciclato e che potrebbero delinearsi notevoli vantaggi in termini di costi e opportunità imprenditoriali se si esplorassero e introducessero nuovi modelli aziendali circolari a beneficio delle PMI dell'Unione;
- E. considerando che il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi richiede il passaggio a un'economia più circolare e rappresenta un contributo essenziale per lo sviluppo di un modello economico che abbia come obiettivi non solo il profitto ma anche la salvaguardia dell'ambiente;
- F. considerando che la politica di coesione offre non soltanto opportunità di investimento per rispondere alle esigenze locali e regionali attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), ma anche un quadro politico integrato per ridurre le differenze in termini di sviluppo tra le regioni europee e aiutarle ad affrontare le molteplici sfide al loro sviluppo, anche attraverso il sostegno all'efficienza delle risorse e allo sviluppo sostenibile, nonché alla cooperazione territoriale e allo sviluppo di capacità e anche per attrarre e promuovere investimenti privati;
- G. considerando che l'attuale quadro legislativo per la politica di coesione non menziona fra i suoi obiettivi la transizione verso un'economia circolare e che lo sviluppo sostenibile è un principio orizzontale per l'utilizzo dei fondi SIE, come definito all'articolo 8 del regolamento sulle disposizioni comuni e nel quadro strategico comune (allegato I), che permetterà di rafforzare il collegamento tra gli strumenti esistenti a supporto dei progetti di economia circolare;
- H. considerando che molti degli obiettivi tematici stabiliti per i fondi SIE, affinché si conformino alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le relative condizionalità ex ante, sono pertinenti agli obiettivi dell'economia circolare;
- I. considerando che l'articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni rende obbligatorio per le operazioni sostenute dai fondi SIE il rispetto del diritto applicabile dell'Unione e del diritto nazionale relativo all'applicazione del diritto dell'Unione, compresa in particolar modo la legislazione ambientale;

⁽¹²⁾ GU C 353 del 27.9.2016, pag. 27.

Mercoledì 13 giugno 2018

- J. considerando che uno degli obiettivi che si pone l'economia circolare è quello di ridurre i rifiuti che finiscono in discarica, e che la messa in sicurezza e la bonifica di discariche, legali e illegali, presenti nel territorio degli Stati membri è da considerare di assoluta priorità;
- K. considerando che la Cina ha vietato le importazioni di frammenti di plastica e di carta straccia non selezionata a partire dal 1° gennaio 2018 e che tale divieto determinerà per l'Unione sfide in termini di riciclaggio che dovranno essere affrontate a livello regionale e locale;

Ruolo della politica di coesione nella promozione dell'economia circolare

1. accoglie con favore l'impegno della Commissione a sostegno dell'economia circolare attraverso la politica di coesione, segnatamente mediante attività di informazione volte ad assistere gli Stati membri e le regioni dell'UE nell'impiego dei fondi della politica di coesione relativi all'economia circolare;
2. prende atto che, secondo la relazione della Commissione sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare, il sostegno dell'UE a favore dell'innovazione, delle PMI, dell'economia a basse emissioni di carbonio e della protezione ambientale, per il periodo 2014-2020, è pari a 150 miliardi di euro e molti di questi ambiti stanno contribuendo alla realizzazione di un'economia circolare;
3. osserva che l'analisi dei risultati dei negoziati relativi agli accordi di partenariato e ai programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE) per l'attuale periodo di programmazione ha evidenziato che il FSE è stato utilizzato per sostenere azioni volte a introdurre modelli più verdi di organizzazione del lavoro e iniziative nel settore ecologico;
4. rileva, tuttavia, che, come sottolineato in uno studio effettuato su incarico della Commissione, l'attuale quadro politico non consenta di sfruttare appieno il contributo della politica di coesione all'economia circolare; sottolinea, a tale riguardo, che la definizione delle attuali categorie denominate "campi di intervento" utilizzate per le dotazioni finanziarie non comprende l'economia circolare in quanto tale;
5. sollecita la Commissione a realizzare le previste misure in materia di economia circolare, nel rispetto delle buone prassi regolamentari, e sottolinea la necessità di monitorare le misure di attuazione;
6. sottolinea la necessità di attuare l'impegno della Commissione a favore di un quadro di controllo per l'economia circolare ⁽¹³⁾ per incrementare e valutare i progressi nella transizione a un'economia circolare a livello UE e di Stati membri, pur riducendo l'onere amministrativo.
7. chiede alla Commissione un intervento straordinario, volto alla bonifica di aree utilizzate per lo sversamento e l'interramento illegale di rifiuti pericolosi, che pregiudicano la salute e il benessere economico e sociale delle popolazioni coinvolte;
8. sottolinea il ruolo svolto dal programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020 e dal programma LIFE 2014-2020 nel finanziamento di progetti innovativi e nel sostegno a progetti in materia di riduzione dei rifiuti, riciclaggio e riutilizzo, rilevanti per l'economia circolare;
9. prende atto che molte regioni si sono avvalse delle loro strategie di specializzazione intelligente per stabilire priorità in materia di economia circolare e orientare verso tale obiettivo i loro investimenti in ricerca e innovazione tramite la politica di coesione, svolgendo un ruolo fondamentale a supporto di investimenti e infrastrutture che rispondano alle esigenze delle PMI; invita le autorità regionali a utilizzare tale buona prassi come un modus operandi comune e ad attuare tali strategie di specializzazione intelligente;
10. si compiace della creazione di un centro d'eccellenza europeo per l'efficienza delle risorse per le PMI e della piattaforma per il sostegno finanziario all'economia circolare;
11. ribadisce il proprio punto di vista secondo cui l'economia circolare va oltre la gestione dei rifiuti e comprende settori quali i posti di lavoro verdi; energie rinnovabili, uso efficiente delle risorse; la bioeconomia; politiche agricole e della pesca, con la relativa bioindustria che punta a sostituire i combustibili fossili; gestione delle risorse idriche; efficienza energetica; rifiuti alimentari; rifiuti marini miglioramento della qualità dell'aria; ricerca e sviluppo e innovazione nei settori correlati; riconosce, tuttavia, che le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti rappresentano un elemento cruciale per ridurre i modelli lineari di produzione e consumo e che è necessario sostenere le innovazioni in materia di progettazione ecocompatibile al fine di ridurre i livelli di rifiuti in plastica;

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Quadro di monitoraggio per l'economia circolare"(COM(2018)0029),

Mercoledì 13 giugno 2018

12. ricorda che il problema di fondo che deve essere risolto per primo è il mercato secondario dei materiali, poiché se le materie prime costano meno di quelle riciclate, è evidente che il passaggio all'economia verde viene notevolmente rallentato e l'uso dei fondi strutturali potrebbe perdersi in un circolo vizioso; ritiene, in tale contesto, che alcune normative ad hoc (come la prossima proposta della Commissione europea sui prodotti di plastica monouso) e un'adeguata tassazione a livello europeo nell'ambito delle risorse proprie del prossimo QFP possono apportare un contributo decisivo al passaggio all'economia circolare;

13. sottolinea il fatto che in media i materiali riciclati soddisfano solo il 10 % circa della domanda di materiali dell'UE; riconosce, rispetto ai nuovi sviluppi sui mercati globali, segnatamente il recente divieto della Cina relativo a frammenti di plastica e carta straccia non selezionata, il nuovo potenziale per le regioni e le comunità locali di investire nelle infrastrutture di riciclaggio, creare nuovi posti di lavoro verdi e affrontare le sfide attuali cui l'UE è confrontata;

14. pone l'accento sulla presenza e l'importanza delle condizionalità ex ante per i fondi SIE relative, in particolare, all'obiettivo tematico di preservare e tutelare l'ambiente e di promuovere l'efficienza delle risorse; pone l'accento, in particolare, su quella che prevede di "promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti"; si rammarica, tuttavia, delle inadempienze in merito alla gerarchia dei rifiuti e della mancanza di una corretta valutazione ambientale dei risultati a lungo termine di investimenti nel quadro dei fondi SIE;

15. auspica un coordinamento e una maggiore cooperazione tra regioni, PMI, e altri soggetti pubblici/privati al fine di avviare nuove piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in particolare tra il settore agroalimentare, dell'energia e dell'industria;

16. sottolinea l'importanza di applicare la gerarchia dei rifiuti come condizione preliminare per realizzare un'economia circolare, nonché la necessità di una maggiore trasparenza delle catene di approvvigionamento in modo che i prodotti e i materiali fuori uso possano essere monitorati e recuperati in modo efficace; riconosce inoltre una tendenza negativa degli investimenti dei fondi SIE verso i livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, in particolare gli impianti di trattamento meccanico-biologico e l'incenerimento, che in alcuni casi genera sovraccapacità e lock-in tecnologici a lungo termine, compromettendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di riciclaggio; rammenta che se si incoraggia la comunità imprenditoriale a seguire la gerarchia, si dovrebbero aggiungere altri materiali al flusso di risorse e offrire potenziali sbocchi per l'utilizzo nell'industria manifatturiera;

17. ricorda i nuovi obiettivi in materia di rifiuti per il 2025, il 2030 e il 2035 stabiliti nella revisione della legislazione dell'UE sui rifiuti e sottolinea che il conseguimento di tali obiettivi richiede un impegno politico a livello nazionale, regionale e locale nonché investimenti economici; invita gli Stati membri ad avvalersi pienamente dei fondi dell'Unione disponibili a sostegno di tali investimenti e sottolinea che questi genereranno significativi ritorni in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro;

18. sottolinea l'importanza dei progetti regionali per la lavorazione dei rifiuti residui non completamente riciclabili allo scopo di produrre biocarburanti sostenibili di seconda generazione, previa attenta separazione o raccolta differenziata conforme alla gerarchia dei rifiuti;

19. invita la Commissione a garantire che tutte le definizioni relative ai rifiuti siano in linea con la direttiva quadro sui rifiuti e che i dati comparabili relativi ai progressi compiuti dagli Stati membri e dalle autorità locali e regionali siano accessibili;

20. sottolinea l'importanza dell'iniziativa Azioni urbane innovative, che finora ha approvato otto progetti innovativi in materia di economia circolare di autorità urbane a cui destinare i finanziamenti del FESR, e invita la Commissione a monitorare e valutare la loro attuazione al fine di definire politiche più ampie in materia di economia circolare;

L'economia circolare come motore per lo sviluppo sostenibile e regionale

21. sottolinea l'importanza del principio del partenariato e il ruolo rilevante di tutte le parti interessate, specialmente degli enti regionali e locali e delle organizzazioni non governative, comprese le PMI e le imprese dell'economia sociale, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi; chiede un coinvolgimento reale dei partner e l'istituzione di partenariati orizzontali nei processi politici e l'adeguata integrazione degli obiettivi relativi all'economia circolare nei documenti di programmazione; incoraggia gli Stati membri a elaborare le proprie strategie nazionali in questo campo in coordinamento con l'approccio dell'UE in materia di economia circolare; sottolinea il ruolo di primo piano che può essere svolto dalle amministrazioni locali nella realizzazione dell'economia circolare;

Mercoledì 13 giugno 2018

22. sottolinea l'importanza del ruolo dei partenariati pubblico-privati nella progettazione e nell'ideazione di nuovi prodotti e servizi che prendano in considerazione il ciclo di vita al fine di poter successivamente applicare quattro modelli di progettazione che potrebbero operare in un'economia circolare: progettazione per la longevità; progettazione per noleggio/servizio; progettazione per il riutilizzo nella produzione; progettazione per la valorizzazione dei materiali;
23. sottolinea la necessità di modificare e adeguare le attuali strategie e i modelli di mercato per accompagnare le regioni in transizione verso questa forma economica più sostenibile, rilanciandone al contempo la competitività economica, industriale e ambientale;
24. esorta l'attuazione dell'economia circolare in un quadro coordinato di governance multilivello e principio del partenariato, nella piena trasparenza, con il coinvolgimento delle comunità locali e un'ampia partecipazione del pubblico;
25. evidenzia la necessità di promuovere una maggiore collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nei processi dell'economia circolare;
26. prende atto che i progetti connessi all'economia circolare che hanno beneficiato del sostegno della politica di coesione hanno arrecato maggiori vantaggi alle regioni più sviluppate; riconosce la limitata capacità amministrativa delle regioni meno sviluppate e invita pertanto le autorità nazionali degli Stati membri e la Commissione a ricorrere a tutte le possibilità esistenti per fornire assistenza esperta e a rafforzare la capacità di queste regioni per aiutarle ad aumentare i loro sforzi, e a creare le condizioni per realizzare un rapido progresso tecnologico mediante l'attuazione di un maggior numero di progetti che soddisfino i principi dell'economia circolare e lo sviluppo di partenariati e di una cooperazione più stretta con le parti interessate, come esperti di materiali, chimici, fabbricanti e imprese di riciclaggio, in particolare nel quadro dell'iniziativa "Industria 2020 nell'economia circolare";
27. sottolinea le stime secondo cui il passaggio a materie prime biologiche e a metodi di trasformazione biologici potrebbe far risparmiare fino a 2,5 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente l'anno entro il 2030, con una crescita esponenziale dei mercati delle materie prime e dei nuovi prodotti di consumo biologici; mette in risalto l'estrema importanza della gestione sostenibile delle risorse naturali e della preservazione della biodiversità, nonché della trasformazione delle risorse in prodotti, materiali e combustibili biologici;
28. ritiene che la bioeconomia sia fondamentale per lo sviluppo regionale e locale, dal momento che aumenta la coesione tra le regioni mediante il suo potenziale di creazione di posti di lavoro e crescita nelle zone rurali chiede di fare maggiormente ricorso ai fondi SIE attraverso politiche volte a incoraggiare le parti interessate ad attuare le innovazioni esistenti, continuando al contempo a promuovere l'innovazione nello sviluppo di biomateriali biodegradabili, riciclabili e compostabili prodotti da materie prime biologiche gestite in modo sostenibile; ricorda che una coerente attuazione della bioeconomia può inoltre risolvere il problema dello spreco alimentare; chiede una migliore collaborazione tra autorità nazionali, regionali e locali nella creazione di sistemi e piattaforme atti a collegare i diversi attori della produzione alimentare, dei trasporti, della vendita al dettaglio, dei settori dei consumatori e dei rifiuti, nonché altre parti interessate, in modo da ottenere maggiori sinergie per l'elaborazione di soluzioni efficienti;
29. sottolinea che, oltre alle autorità locali, regionali e nazionali, gli incentivi dovrebbero essere concessi ai consumatori stessi, aggiornandoli costantemente e incoraggiandoli a cambiare le proprie abitudini di consumo in rapporto alla gestione e produzione dei rifiuti, al riciclaggio e a questioni che riguardano soluzioni sostenibili nella loro vita quotidiana;
30. chiede un accesso migliore, più agevole e trasparente al finanziamento da parte degli enti locali e regionali, anche mediante il rafforzamento delle loro capacità amministrative e attraverso una maggiore collaborazione con la BEI, nell'ambito del polo europeo di consulenza sugli investimenti, per consentire un aumento degli investimenti a favore dei posti di lavoro verdi, della gestione dei rifiuti, della specializzazione intelligente, dell'ulteriore sviluppo delle zone rurali, anche per quanto riguarda le infrastrutture necessarie e le tecnologie ecologiche, della conversione da combustibili fossili a fonti rinnovabili e della transizione energetica locale, compresa l'efficienza energetica, la distribuzione decentralizzata dell'energia, l'innovazione in termini di energia pulita e l'economia circolare; si compiace del fatto che negli ultimi cinque anni la BEI ha stanziato circa 2,4 miliardi di EUR in cofinanziamento per progetti in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche o la ricerca e lo sviluppo in agricoltura; sottolinea l'importanza di un migliore coordinamento tra i fondi SIE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel settore dell'economia circolare, anche per garantire che i programmi comprendano un approccio regionale e facciano un miglior uso del potenziale regionale per le fonti energetiche sostenibili;

Mercoledì 13 giugno 2018

31. invita gli Stati membri, le regioni e le autorità locali a incoraggiare la creazione e il sostegno di reti di riparazione e riuso, in particolare quelle che operano come imprese dell'economia sociale, a prolungare la durata di vita dei prodotti tramite il reimpiego, la riparazione e il riutilizzo dei prodotti agevolando l'accesso di tali reti ai centri di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'impiego di fondi SIE, strumenti economici, criteri relativi agli appalti o altre misure in tal senso;
32. evidenzia che la sostenibilità del ciclo di vita del riutilizzo e del riciclaggio dipende anche dal consumo di energia nei trasporti; sottolinea che ciò si applica in particolare alle zone rurali in cui devono essere coperte distanze maggiori tra i punti di raccolta e di trattamento; esorta la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali a tenere conto dell'approccio del ciclo di vita nelle loro strategie di economia circolare per le zone rurali al fine di evitare impatti ambientali e climatici negativi;
33. sottolinea che, su un campione di 32 programmi operativi presi in esame in uno studio sull'integrazione degli aspetti ambientali nei fondi della politica di coesione, nove riguardano l'economia circolare e sei i posti di lavoro verdi; si compiace degli attuali sforzi compiuti dalle autorità nazionali e regionali, ma al contempo invita gli Stati membri a integrare meglio l'economia circolare nei loro programmi operativi e regionali e negli accordi di partenariato; ribadisce la necessità di dare sostegno alle regioni al fine di garantire una transizione agevole verso l'economia circolare;
34. invita gli Stati membri a garantire un'adeguata integrazione dell'economia circolare nei programmi di istruzione, formazione professionale e riqualificazione professionale in maniera interdisciplinare al fine di incoraggiare lo sviluppo di nuove capacità che contribuiranno ulteriormente alla ridefinizione di nuovi modelli imprenditoriali e alla nascita di nuovi posti di lavoro;
35. invita le autorità nazionali e regionali incaricate della preparazione dei programmi operativi a includere maggiormente la questione dell'economia circolare nei programmi di cooperazione territoriale, in particolare nei programmi di cooperazione transfrontaliera, in modo da attuare soluzioni transfrontaliere in grado di realizzare risultati più efficienti ed economici;
36. ritiene che la futura programmazione dei fondi SIE nel prossimo periodo di programmazione dovrebbe essere meglio coordinata con i piani nazionali per l'energia e il clima per il 2030 mediante il ricorso, laddove possibile, a indicatori simili rispetto a quelli previsti dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia; chiede una strategia ambiziosa e coerente per gli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi vincolanti già esistenti a livello dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici;
37. invita gli Stati membri a cogliere l'opportunità di integrare ulteriormente l'economia circolare nei loro programmi operativi attuali durante il periodo di revisione; ritiene che la Commissione dovrebbe facilitare tale processo fornendo assistenza agli Stati membri nell'analisi della situazione attuale e di possibili settori a cui applicare e aggiungere l'economia circolare e i suoi principi;
38. ritiene opportuno potenziare ulteriormente il ruolo della cooperazione territoriale europea nell'affrontare le sfide relative all'attuazione dell'economia circolare; invita gli Stati membri a promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare attraverso la cooperazione territoriale europea, al fine di attuare i progetti in materia di economia circolare; mette inoltre in risalto l'importanza di giungere a soluzioni sostenibili mediante gli accordi di preadesione con paesi terzi, al fine di affrontare le sfide attuali, segnatamente in materia di inquinamento atmosferico;
39. sottolinea il potenziale inespresso delle strategie macroregionali in corso per contribuire a raccogliere le sfide relative all'attuazione dell'economia circolare, non solo negli Stati membri ma anche nei paesi terzi situati nella stessa area geografica; sottolinea che tali strategie dovrebbero concentrarsi su priorità atte a sostenere la creazione di un mercato delle materie prime secondarie per l'Unione; chiede lo sviluppo di iniziative di cooperazione dell'UE con paesi limitrofi;
40. ribadisce il proprio punto di vista riguardo all'importanza di un adeguato sviluppo e mantenimento delle capacità presso le autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, fattore di grande rilievo anche ai fini della transizione verso un'economia circolare; sottolinea l'importante ruolo che l'assistenza tecnica può svolgere in tale ambito; riconosce che le regioni e le zone urbane svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la titolarità della transizione energetica dal basso e sono gli spazi più idonei per la sperimentazione e l'attuazione di soluzioni energetiche integrate in collegamento diretto con i cittadini; sottolinea il ruolo delle iniziative Città intelligenti nell'economia circolare attraverso la promozione di modelli eco-tecnologici nello sviluppo di strategie di sviluppo urbano sostenibile; sottolinea che le città sostenibili e "circolari" sono uno strumento per un'efficace economia circolare;

Mercoledì 13 giugno 2018

41. sottolinea l'importanza degli appalti pubblici verdi quale motore dell'economia circolare, con un mercato potenziale di circa 1 800 miliardi di EUR l'anno per la fornitura di opere pubbliche, beni e servizi ⁽¹⁴⁾;
42. sottolinea l'esigenza di un quadro normativo in materia di energia che incoraggi i cittadini e le comunità dell'energia a partecipare alla transizione energetica mediante il diritto all'autoproduzione e al consumo, nonché mediante regimi di sostegno continuativi, accesso prioritario alla rete garantito e dispacciamento prioritario per le energie rinnovabili;
43. incoraggia gli enti regionali e locali a investire ulteriormente nei programmi d'istruzione, nella formazione professionale e nella riqualificazione dei lavoratori, nonché nelle campagne di sensibilizzazione dei cittadini riguardo ai benefici e ai vantaggi di tutte le azioni, allo scopo di attuare l'economia circolare attraverso progetti di politica di coesione, rafforzando in tal modo la partecipazione dei cittadini e influenzando il comportamento dei consumatori; sottolinea, al riguardo, il potenziale del FSE; sottolinea che occorre incoraggiare tuttavia i giovani imprenditori ad orientarsi verso l'economia circolare, segnatamente nelle regioni con bassi livelli di reddito e di sviluppo; sottolinea inoltre che l'economia circolare è un'opportunità per contrastare lo spopolamento delle zone rurali, diversificare le loro economie ed acquisire sicurezza contro i rischi; sottolinea, al riguardo, che le aree rurali non hanno bisogno di incentivi per la transizione verso catene del valore sostenibili; sottolinea l'importanza di elaborare una strategia specifica per le regioni insulari;
44. incoraggia la Commissione a promuovere il ricorso allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e agli investimenti territoriali integrati (ITI), onde aiutare le parti interessate locali a riunire i flussi di finanziamento e a pianificare le iniziative locali a favore dell'economia circolare;
45. osserva che l'80 % dei rifiuti marini proviene da fonti terrestri; sottolinea pertanto l'importanza di affrontare la questione dei rifiuti terrestri e marini mediante un'azione a livello locale e regionale che produca benefici sia per l'ambiente sia per la salute dell'uomo; invita gli Stati membri, le regioni e le autorità locali a concentrare i propri sforzi sulla prevenzione della produzione di rifiuti terrestri;
46. chiede alla Commissione di considerare, nel quadro del semestre europeo, l'impatto sul calcolo dei disavanzi pubblici degli investimenti regionali e nazionali cofinanziati attraverso i fondi SIE in progetti relativi all'economia circolare;
47. valuta positivamente la proposta di rivedere la direttiva sull'acqua potabile 98/83/CE che faciliterà la transizione all'economia circolare riducendo i rifiuti di plastica derivanti dall'acqua in bottiglia, dando luogo a importanti risparmi di energia e consentendo una gestione efficiente delle risorse di acqua potabile;

L'economia circolare nell'ambito della politica di coesione dopo il 2020

48. invita la Commissione, per il prossimo periodo di programmazione, a sviluppare una pertinente metodologia di rilevamento con indicatori adeguati, per consentire un miglior monitoraggio del contributo della politica di coesione alla realizzazione dell'economia circolare al fine di offrire un quadro più preciso delle condizioni ambientali e socioeconomiche;
49. sottolinea che un importante sostegno alla realizzazione della transizione verso l'economia circolare viene fornito anche da altri programmi quali LIFE, COSME e Orizzonte 2020; sottolinea la necessità di migliorare le sinergie tra i sopracitati strumenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti dal piano di azione della Commissione per l'economia circolare;
50. invita la Commissione, nel contesto delle nuove proposte legislative per il quadro della futura politica di coesione, a sviluppare adeguate condizionalità ex ante relative alla realizzazione di un'economia circolare; ritiene che le strategie per l'economia circolare dovrebbero essere sviluppate in partenariato con le autorità nazionali, regionali e locali, e i partner economici e sociali;
51. chiede alla Commissione che il programma Orizzonte 2020 presti una maggiore attenzione e preveda maggiori finanziamenti per i progetti d'innovazione e ricerca in materia di economia circolare;
52. sottolinea l'importanza di intensificare il sostegno della politica di coesione allo sviluppo urbano e rurale sostenibile e chiede di attribuire in tale contesto un ruolo di maggior rilievo agli obiettivi connessi all'economia circolare; chiede di proseguire le azioni urbane e rurali innovative in tale ambito e invita la Commissione, in sede di preparazione delle proposte per il futuro, a sfruttare al massimo le esperienze acquisite nel periodo 2014-2020; invita a un approccio flessibile e su misura nell'attuazione dell'agenda urbana per l'UE, che fornisca incentivi e orientamenti al fine di sfruttare pienamente i potenziali delle città nella realizzazione dell'economia circolare;

⁽¹⁴⁾ "Acquistare verde! – Manuale sugli appalti pubblici verdi", 3a edizione, Commissione europea, 2016.

Mercoledì 13 giugno 2018

53. invita la Commissione a trasformare la piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare in un luogo di scambio delle migliori pratiche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse della politica di coesione in vista della transizione verso un'economia circolare;

54. pone l'accento sull'interdipendenza fra l'economia circolare e la mitigazione dei cambiamenti climatici e chiede pertanto di garantire una spesa maggiore per gli investimenti in materia di economia circolare e clima nell'ambito della politica di coesione dopo il 2020; sottolinea inoltre che nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), la spesa relativa al clima dovrebbe essere in generale aumentata rispetto a quella attuale;

o

o o

55. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0257

Relazioni UE-NATO

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO (2017/2276(INI))

(2020/C 28/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato di Lisbona,
- visto il trattato del Nord-Atlantico,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, del 28 giugno e del 15 dicembre 2016 e del 9 marzo, 22 giugno e del del 15 dicembre 2017,
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2015 e del 14 novembre 2016 sulla politica di sicurezza e di difesa comune, del 6 dicembre 2016 sulla cooperazione UE-NATO, del 6 marzo, del 18 maggio e del 17 luglio 2017 sulla strategia globale dell'UE e del 19 giugno e del 5 dicembre 2017 sull'attuazione del pacchetto comune di proposte approvato dai Consigli dell'Unione europea e della NATO il 6 dicembre 2016,
- visto il documento intitolato "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,
- visti la dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016 rilasciata dai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e dal Segretario generale della NATO, il pacchetto comune di 42 proposte approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e le relazioni del 14 giugno e del 5 dicembre 2017 sui progressi compiuti nella loro attuazione, nonché il nuovo pacchetto di 32 proposte approvato dai due Consigli il 5 dicembre 2017,
- visti i risultati delle riunioni del Consiglio "Affari esteri" (comprese questioni relative alla difesa) tenutesi il 13 novembre 2017 e il 6 marzo 2018, per quanto riguarda in particolare la cooperazione UE-NATO,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 novembre 2016, dal titolo "Piano d'azione europeo in materia di difesa" (COM(2016)0950),
- visti la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 novembre 2017, dal titolo "Miglioramento della mobilità militare nell'Unione europea" (JOIN(2017)0041) e il relativo piano d'azione presentati nel marzo 2018 (JOIN(2018)0005),
- visto il pacchetto Difesa presentato dalla Commissione il 7 giugno 2017,
- vista la relazione annuale 2017 del Segretario generale della NATO, pubblicata il 15 marzo 2018,
- vista la risoluzione n. 439 dell'Assemblea parlamentare della NATO, del 9 ottobre 2017, su una più stretta cooperazione UE-NATO,
- vista la risoluzione n. 440 dell'Assemblea parlamentare della NATO, del 9 ottobre 2017, sulla base industriale di difesa europea,
- vista la relazione dell'8 ottobre 2017 della commissione per la difesa e la sicurezza dell'Assemblea parlamentare della NATO sulla cooperazione NATO-UE dopo Varsavia, compreso l'allegato fornito dal Parlamento europeo,

Mercoledì 13 giugno 2018

- vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione – Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa ⁽²⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 23 novembre 2016 e del 13 dicembre 2017 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) ⁽³⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 2016 e del 13 dicembre 2017 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0188/2018),
- A. considerando che i nostri valori, quali la democrazia liberale, il multilateralismo, i diritti umani, la pace, lo sviluppo e lo Stato di diritto, su cui sono fondati l'Unione europea e il legame transatlantico, nonché il sistema internazionale basato sulle regole e l'unità e la coesione europee sono a rischio in un'era di tensioni geopolitiche e rapido degrado del contesto strategico;
- B. considerando che le due principali organizzazioni dell'Occidente, l'Unione europea e la NATO, stanno compiendo progressi nel rafforzare la loro cooperazione per far fronte a sfide, minacce e rischi complessi, di carattere sia convenzionale sia ibrido, generati da soggetti statali e non statali che provengono principalmente da Est e da Sud; che l'accumularsi delle crisi che destabilizzano il vicinato europeo crea minacce alla sicurezza sia interna sia esterna; che nessuna organizzazione dispone di tutti gli strumenti per far fronte da sola a tali minacce alla sicurezza e che esse riuscirebbero ad affrontarle meglio nell'ambito di una cooperazione reciproca; che l'UE e la NATO sono indispensabili per garantire la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini;
- C. considerando che la cooperazione UE-NATO non dovrebbe essere considerata un obiettivo in sé bensì un mezzo per conseguire priorità e obiettivi comuni in materia di sicurezza attraverso la complementarità delle missioni e dei mezzi a disposizione; che gli Stati membri dell'UE e gli alleati della NATO hanno un unico insieme di forze; che insieme essi possono utilizzare in modo efficiente le risorse e mobilitare con maggiore efficacia un'ampia gamma di strumenti esistenti per rispondere alle sfide in materia di sicurezza;
- D. considerando che la NATO è un'alleanza militare, mentre l'UE non lo è; che l'UE è un attore strategico globale e un garante della sicurezza, che dispone di una vasta gamma di strumenti unici per far fronte alle sfide attuali in modo globale attraverso le sue varie politiche; che in base agli obiettivi della strategia globale e nel contesto della stessa, l'UE, sta rafforzando la propria responsabilità riguardo alla sicurezza e alla difesa e il proprio ruolo di partner per la pace e la sicurezza internazionali, nonché la propria capacità di agire in modo autonomo, rafforzando al contempo il proprio contributo alla NATO e promuovendo una più stretta cooperazione;
- E. considerando che alla NATO compete la responsabilità primaria per la difesa collettiva dei suoi membri; che si prende atto delle linee guida della NATO che prevedono che gli alleati spendano per la difesa il 2 % del loro PIL nei prossimi dieci anni al fine di mantenere una capacità di difesa adeguata; che la NATO, in quanto partner fondamentale dell'UE in materia di sicurezza, resta un garante essenziale dell'interoperabilità delle capacità delle forze alleate e della coerenza dei loro sforzi di approvvigionamento;
- F. considerando che le azioni di UE e NATO dovrebbero essere complementari nella dimensione della sicurezza, per meglio affrontare nuove sfide in materia di sicurezza multiformi e senza precedenti; che anche i settori comuni tra le due organizzazioni richiedono una cooperazione più stretta ed efficiente;

⁽¹⁾ GU C 58 del 15.2.2018, pag. 109.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0435.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0440 e P8_TA(2017)0492.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0503 e P8_TA(2017)0493.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0092.

Mercoledì 13 giugno 2018

- G. considerando che l'UE e la NATO, entrambe impegnate nella gestione delle crisi, svolgerebbero tale attività con maggiore efficacia se agissero in modo realmente coordinato sfruttando al massimo le loro competenze e risorse; che, quale seguito della strategia globale dell'UE, l'Unione sta rafforzando il proprio approccio comune nei confronti dei conflitti e delle crisi esterni nonché rispondendo a minacce e problematiche che rientrano nel binomio di sicurezza interno-esterno, servendosi di mezzi civili o militari;
- H. considerando che al vertice NATO di Varsavia del 2016, l'Alleanza e l'UE hanno definito gli ambiti della cooperazione rafforzata alla luce delle sfide comuni a Est e a Sud, compresa la lotta alle minacce ibride, il rafforzamento della resilienza, lo sviluppo della capacità di difesa, la ciberdifesa, la sicurezza marittima e le esercitazioni; che i ministri degli Esteri della NATO hanno approvato, nel dicembre 2016, 42 misure per far avanzare la cooperazione NATO-UE in ambiti concordati e che ulteriori ambiti di cooperazione sono stati definiti nel dicembre 2017;
- I. considerando che un partenariato UE-NATO è necessario al fine di far fronte alle minacce ibride, anche contrastando la cattiva informazione e la disinformazione e rafforzando la resilienza; che è necessario operare una chiara distinzione tra le competenze e strategie politiche delle due istituzioni;
- J. considerando che le attività della Russia sono in aumento; che permane il rischio di un indebolimento del legame transatlantico e della solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione, mentre è invece necessario rafforzare il loro approccio strategico comune nei confronti della Russia; che sia l'UE sia la NATO subiscono gli effetti del comportamento militare più assertivo della Russia; che anche le manipolazioni politiche e gli attacchi informatici sono fonte di preoccupazione; che l'Unione ha reagito alle inge­renze della Russia negli affari interni europei, in violazione del diritto e delle norme internazionali; che la resilienza è e rimane un elemento chiave della difesa collettiva;
- K. considerando che il vicinato meridionale si trova ad affrontare un'instabilità senza precedenti e rappresenta una sfida di importanza strategica sia per gli Stati membri dell'UE che per i membri della NATO, in particolare per quelli che si trovano in prima linea;
- L. considerando che gli attacchi informatici sono sempre più numerosi e sofisticati; che nel 2014 la NATO ha inserito la ciberdifesa tra i compiti fondamentali della difesa collettiva dell'Alleanza e che nel 2016 ha riconosciuto il cyberspazio come ambito operativo, insieme a quello terrestre, aereo e marittimo; che l'UE e la NATO possono integrare reciprocamente gli sforzi che compiono; che è opportuno promuovere una maggiore collaborazione tra gli Stati membri dell'UE nel settore della sicurezza informatica e che in tale ambito è necessario un approccio coordinato di tutti gli Stati membri;
- M. considerando che nel dicembre 2017 la NATO e l'UE hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro il terrorismo, principalmente attraverso un'intensificazione dello scambio di informazioni e il miglioramento della resilienza nazionale;
- N. considerando che sia l'UE sia la NATO utilizzano le stesse infrastrutture di trasporto in Europa, un fattore essenziale per un rapido dispiegamento militare, e che la mobilità militare è stata recentemente definita quale settore prioritario di cooperazione tra le due organizzazioni;
- O. considerando che, secondo gli ultimi sondaggi del Pew Research Center, il sostegno pubblico a favore della NATO è solido e in crescita nella maggior parte degli Stati membri dell'Alleanza;

Un partenariato più concreto

1. è convinto che l'UE e la NATO condividano gli stessi valori nel perseguimento della pace e della sicurezza internazionali, che affrontino sfide strategiche simili e che, data l'appartenenza alle due organizzazioni di 22 membri condivisi, abbiano interessi convergenti in materia di sicurezza e difesa, tra cui la protezione dei loro cittadini da qualunque minaccia; ritiene che il partenariato strategico tra l'UE e la NATO sia essenziale per far fronte a tali sfide in materia di sicurezza; sottolinea che la cooperazione UE-NATO dovrebbe essere complementare e rispettosa delle specificità e del ruolo di ciascuna istituzione;
2. sottolinea che l'apertura e la trasparenza, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale e delle procedure di entrambe le organizzazioni, come pure l'inclusività e la reciprocità che non pregiudichino il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, sono principi importanti nell'ambito del partenariato UE-NATO; evidenzia che la cooperazione con gli Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO e con i membri della NATO non appartenenti all'UE è parte integrante della cooperazione UE-NATO;
3. è convinto che per i suoi membri la NATO sia il fondamento della difesa collettiva e della dissuasione in Europa; è inoltre convinto che un'Unione europea più forte, dotata di una PSDC più efficace grazie a molteplici progetti tra gli Stati membri e in grado di rispettare le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), a norma del quale gli Stati membri possono richiedere assistenza, contribuisca a rendere più forte la NATO; sottolinea che la cooperazione UE-NATO deve tenere conto anche della politica di sicurezza e di difesa dei sei Stati membri dell'UE che non sono membri della NATO e dei sette membri della NATO che non appartengono all'UE;

Mercoledì 13 giugno 2018

4. ritiene fermamente che per essere efficaci le risposte all'intera gamma di sfide in materia di sicurezza richiedano una visione strategica, un ulteriore adeguamento strutturale e una combinazione di strumenti di "hard power" e "soft power" sia per l'UE che per la NATO; sottolinea che il fattore tempo è essenziale per il rafforzamento del partenariato UE-NATO, tenuto conto delle differenze tra le due organizzazioni;
5. osserva che si dovrebbe sviluppare maggiormente una cultura strategica comune europea e che in tale contesto lo sviluppo di una percezione comune delle minacce avrà effetti positivi; ritiene che l'Unione debba adoperarsi per rafforzare la sua autonomia strategica; incoraggia pertanto gli Stati membri dell'UE a trovare, in cooperazione con le istituzioni dell'Unione, una visione condivisa in relazione al contesto di minacce in evoluzione e a proseguire gli sforzi quali le sessioni informative congiunte, le attività formative sulla reazione alle emergenze civili e le valutazioni delle minacce condivise; accoglie con favore i recenti sforzi intrapresi in tal senso;
6. sottolinea che i cittadini europei, consapevoli del fatto che da sole le risposte nazionali al terrorismo e all'insicurezza sono insufficienti, si aspettano che l'UE li protegga da tali minacce e che una stretta cooperazione tra l'UE e la NATO consentirebbe agli Stati membri di rendere le loro azioni più complementari ed efficaci;
7. evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione tra l'UE e la NATO nell'ambito delle missioni e operazioni, a livello sia strategico che tattico;
8. sottolinea che il partenariato strategico UE-NATO è altrettanto fondamentale per l'evoluzione della PSDC dell'UE e per il futuro dell'Alleanza, nonché per le relazioni tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit;
9. ritiene che il potenziale delle relazioni UE-NATO possa essere sfruttato maggiormente e che un ulteriore sviluppo e approfondimento del partenariato non dovrebbe limitarsi a una risposta comune alle crisi al di fuori dell'Europa, in particolare nei paesi del vicinato, ma includere anche le crisi nel continente;
10. evidenzia la necessità di collaborare in ambiti quali la prevenzione, l'analisi e l'allarme rapido mediante un'efficace condivisione di informazioni al fine di contrastare le minacce emergenti attraverso azioni comuni;
11. ritiene che la dichiarazione congiunta UE-NATO e le successive azioni di attuazione rappresentino una nuova e sostanziale fase del partenariato strategico; accoglie con favore i risultati tangibili ottenuti nell'attuazione della dichiarazione congiunta, soprattutto per quanto riguarda la lotta alle minacce ibride, le comunicazioni strategiche, la coerenza dei risultati dei rispettivi processi di pianificazione della difesa e la cooperazione marittima; incoraggia a compiere ulteriori progressi e accoglie con favore il nuovo pacchetto di azioni aggiunto il 5 dicembre 2017, in particolare le azioni relative alla lotta contro il terrorismo, alla mobilità militare e alle donne, alla pace e alla sicurezza; accoglie favorevolmente il cambiamento nella cultura dell'impegno e il buon funzionamento della cooperazione a livello di personale nell'attuazione di ciascuna azione; ribadisce che benché il processo in sé sia governato dalle istituzioni, il successo dell'attuazione degli obiettivi e delle azioni comuni concordati dipende dalla volontà politica costante di tutti gli Stati membri; plaude, in tale contesto, anche all'impegno dimostrato dai membri di UE e NATO e sottolinea che la riuscita dell'attuazione della dichiarazione congiunta dipende dalla volontà politica di tutti gli Stati membri; reputa importante consolidare una cooperazione e un dialogo migliori tra l'UE e la NATO nonché garantire la volontà politica e risorse adeguate per proseguire con l'attuazione e l'ulteriore miglioramento della cooperazione; attende con interesse l'adozione di una nuova dichiarazione UE-NATO in occasione del vertice NATO di Bruxelles che si terrà l'11 e il 12 luglio 2018;
12. prende nota delle regolari sessioni informative comuni tenute dal VP/AR e dal Segretario generale della NATO in seno, rispettivamente, al Consiglio "Affari esteri" dell'UE e al Consiglio atlantico della NATO, nonché delle riunioni periodiche tra il comitato politico e di sicurezza dell'UE e il Consiglio atlantico della NATO;
13. si compiace del rinnovo dell'impegno degli Stati Uniti nei confronti della NATO e della sicurezza europea; ricorda che l'UE e gli Stati Uniti sono importanti partner internazionali e che tale partenariato è affermato anche attraverso la NATO; pone l'accento sul valore delle relazioni bilaterali tra gli Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti; è fermamente convinto che il consolidamento della cooperazione UE-NATO rafforzi il legame transatlantico e che la capacità della NATO di eseguire le sue missioni dipenda dalle relazioni transatlantiche; osserva pertanto che i recenti sviluppi politici potrebbero avere ripercussioni sulla forza di tale legame; rileva che gli Stati Uniti, che in generale hanno incoraggiato e accolto con favore i significativi sviluppi nell'ambito della difesa dell'UE, dovrebbero sforzarsi maggiormente per meglio comprendere gli interessi strategici europei, compreso lo sviluppo di capacità di difesa europee; sottolinea che gli sforzi dell'UE volti a conseguire l'autonomia strategica rafforzano il contesto di sicurezza dell'Alleanza;

Mercoledì 13 giugno 2018

14. plaude all'Enhanced Forward Presence (presenza avanzata rafforzata) della NATO lungo il suo fronte orientale; accoglie con favore il dispiegamento da parte della NATO di quattro gruppi tattici multinazionali in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, guidati rispettivamente da Regno Unito, Canada, Germania e Stati Uniti; ritiene che la cooperazione UE-NATO debba essere ulteriormente rafforzata sui fronti orientale e meridionale per la sicurezza di entrambe le organizzazioni e che occorra evitare e contrastare in modo adeguato anche la penetrazione russa, mediante mezzi ibridi o convenzionali, nei paesi del versante orientale; sottolinea che l'attuale infrastruttura in Europa, che è principalmente orientata in direzione Ovest-Est, dovrebbe essere integrata dallo sviluppo di una nuova dimensione Nord-Sud, per soddisfare le esigenze di mobilità militare; sottolinea che gli sforzi in materia di mobilità militare dovrebbero contribuire all'efficace attuazione delle missioni e operazioni della PSDC e alla posizione dell'Alleanza in materia di difesa; ritiene che le strade, i ponti e le linee ferroviarie dovrebbero essere migliorati per permettere il rapido dispiegamento di personale e materiale militari;

15. sottolinea a tale proposito l'importanza di migliorare le capacità di rinforzo rapido della NATO attraverso il miglioramento dell'infrastruttura dell'UE e nazionale, l'eliminazione degli ostacoli burocratici e infrastrutturali che impediscono il rapido movimento delle forze e il pre-posizionamento di materiali e forniture militari, al fine di migliorare la sicurezza collettiva;

16. accoglie favorevolmente l'avvio della cooperazione strutturata permanente (PESCO); sottolinea il suo potenziale nel rafforzare il contributo europeo in seno alla NATO; ritiene che ciò possa accrescere le sinergie e l'efficacia e che costituisca un passo essenziale per il miglioramento delle capacità di sicurezza e difesa dell'Unione come pure delle potenziali prestazioni dei membri europei della NATO, ed è convinto che un'UE e una NATO più forti si rafforzino a vicenda;

17. pone l'accento sulla complementarità della PESCO rispetto alla NATO e sul fatto che essa dovrebbe costituire un incentivo per una maggiore cooperazione UE-NATO nello sviluppo di capacità, poiché mira a rafforzare le capacità di difesa dell'Unione e, in generale, ad accrescere l'efficacia e la rilevanza della PSDC nel rispondere alle sfide attuali in materia di sicurezza e militari; sottolinea l'importanza della trasparenza e della comunicazione agli Stati Uniti e agli altri membri della NATO riguardo alla PESCO per evitare idee errate;

18. sottolinea che la prossima dichiarazione congiunta UE-NATO dovrebbe insistere sul fatto che le capacità sviluppate a livello multinazionale dagli Stati membri dell'Unione, anche nell'ambito della PESCO, e dai membri della NATO siano a disposizione delle operazioni di entrambe le organizzazioni; evidenzia che le recenti decisioni dell'UE (revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), PESCO, Fondo europeo per la difesa (FES)), volte a garantire che gli europei si assumano una maggiore responsabilità riguardo alla propria sicurezza, contribuiscono a rafforzare la NATO e a garantire un'equa condivisione degli oneri transatlantici, tenendo conto dell'obiettivo di affrontare insieme le sfide comuni in materia di sicurezza, di evitare inutili doppioni e di sviluppare capacità di difesa coerenti, complementari e interoperabili; ritiene che lo sviluppo di norme, procedure, formazioni ed esercitazioni comuni dovrebbe essere considerato un importante elemento trainante per una più efficiente cooperazione UE-NATO;

19. osserva che dopo la Brexit, l'80 % della spesa NATO per la difesa sarà non UE e che tre dei quattro battaglioni nella parte orientale saranno guidati da paesi terzi;

20. esorta l'UE e la NATO a organizzare regolarmente esercitazioni a livello strategico con la partecipazione dei massimi dirigenti politici di entrambe le organizzazioni; accoglie con favore, a tale proposito, l'esercitazione estone UE CYBRID 2017 nell'ambito della quale, per la prima volta, il Segretario generale della NATO ha partecipato a un'esercitazione dell'UE;

Principali ambiti di cooperazione

21. osserva che le minacce alla sicurezza sono sempre più ibride e meno convenzionali, e che la cooperazione internazionale è necessaria per contrastarle; invita l'UE e la NATO a rafforzare maggiormente le capacità di resilienza e a sviluppare una conoscenza situazionale condivisa delle minacce ibride; esorta l'UE e la NATO a coordinare i loro meccanismi di risposta alle crisi onde fornire risposte coerenti alle minacce ibride; accoglie favorevolmente la recente inaugurazione congiunta del centro di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride della NATO, con sede a Helsinki, da parte del Segretario generale della NATO e del VP/AR ed esorta gli Stati membri dell'Unione a creare centri di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride sull'esempio di quello di Helsinki; accoglie con favore, a tale proposito, le esercitazioni separate, ma parallele, PACE17 e CMX17, svoltesi nel 2017 e attraverso le quali il personale dell'UE e della NATO ha testato le rispettive procedure per la comunicazione e la condivisione delle informazioni durante una minaccia ibrida fittizia in atto; plaude all'azione concertata da parte degli alleati occidentali in risposta all'attacco chimico che si sospetta sia stato lanciato nel Regno Unito dalla Russia;

22. ritiene che la prossima dichiarazione congiunta UE-NATO dovrebbe accogliere con favore i progressi realizzati e chiedere l'attuazione concreta dell'insieme delle proposte adottate da entrambe le istituzioni; è del parere che siano necessari maggiori sforzi riguardo all'attuazione dei numerosi impegni già assunti;

Mercoledì 13 giugno 2018

23. ritiene, in tale contesto, che le iniziative volte a rafforzare l'Europa della difesa dovrebbero essere vantaggiose per entrambe le organizzazioni, consentendo in tal modo agli Stati membri dell'Unione di consolidare la loro autonomia strategica e rendendoli in grado di intervenire congiuntamente sul piano militare in modo credibile; ricorda che tali iniziative sono complementari rispetto a quelle della NATO;
24. considera altresì importante garantire l'attuazione dei principi di inclusività, reciprocità e pieno rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe le organizzazioni, come previsto dalle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017;
25. accoglie con favore le esercitazioni parallele e coordinate di gestione delle crisi eseguite con successo nel 2017, che hanno fornito una piattaforma utile per la condivisione delle migliori prassi; attende con interesse di esaminare gli insegnamenti tratti, come pure la cooperazione continua in termini di esercitazioni congiunte tra l'UE e la NATO, compresa l'esercitazione a guida dell'UE prevista per il 2018;
26. rileva che le attuali procedure per la condivisione delle informazioni classificate tra le due organizzazioni permangono gravose e inefficienti; ritiene che le due organizzazioni affrontino sfide strategiche simili e che, implicitamente, si troveranno ad affrontare le conseguenze congiuntamente; è del parere che, sviluppando fiducia reciproca, si debba migliorare la cooperazione in materia di scambio di informazioni classificate e analisi dell'intelligence, anche nell'ambito della lotta contro il terrorismo; sottolinea che l'UE dovrà aumentare la propria capacità fornendo più personale dotato di nullasta di sicurezza, prevedendo una formazione specifica per il lavoro con informazioni classificate e investendo in comunicazioni sicure; ritiene che la promozione della reciprocità e di un approccio basato sulla necessità della condivisione per quanto riguarda lo scambio di informazioni idonee sarebbe vantaggioso anche per le missioni e le operazioni di entrambe le organizzazioni; è del parere che la valutazione parallela e coordinata dell'intelligence potrebbe essere utilizzata per contrastare le minacce ibride in modo più efficace e congiuntamente;
27. invita l'UE e la NATO a intensificare la loro cooperazione in materia di comunicazione strategica, anche rafforzando il partenariato tra il Centro di eccellenza delle comunicazioni strategiche della NATO e la divisione StratCom del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
28. accoglie con favore la nuova cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride e la sua interazione con la cellula di analisi delle minacce ibride della NATO per quanto riguarda la condivisione della conoscenza situazionale e lo scambio di analisi di potenziali minacce ibride;
29. è convinto che la cooperazione nonché lo scambio e la condivisione delle informazioni siano essenziali nel settore della sicurezza informatica e riconosce i progressi compiuti in quest'ambito; sottolinea la necessità di migliorare la prevenzione e l'individuazione di attacchi informatici nonché la risposta agli stessi; invita entrambe le organizzazioni a coordinare le loro attività di monitoraggio e a scambiare, ove opportuno, dati relativi alla ciberdifesa, facilitando in tal modo le attività di intelligence UE-NATO; incoraggia l'UE e la NATO a rafforzare la cooperazione e il coordinamento operativi e a promuovere l'interoperabilità condividendo le migliori prassi in relazione a mezzi, metodi e processi utilizzati per stabilire l'attribuzione degli attacchi informatici; considera prioritario l'aumento dello scambio di informazioni tra l'UE e la NATO onde consentire l'individuazione di tutte le fonti responsabili di attacchi informatici e lo svolgimento delle conseguenti azioni legali; reputa altresì importante armonizzare le attività di formazione e collaborare nel campo della ricerca e della tecnologia nel settore informatico; accoglie con favore l'accordo tra la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione e la capacità di reazione della NATO in caso di incidente informatico; ritiene che nel quadro del nuovo mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) nuove attività relative alla cooperazione in materia di ciberdifesa possano suscitare l'interesse della NATO;
30. reputa importante garantire la complementarità ed evitare inutili duplicazioni degli sforzi per lo sviluppo delle capacità marittime, al fine di assicurare con maggiore efficienza la sicurezza marittima; si compiace della maggiore cooperazione e coordinamento operativi tra l'UE e la NATO, compresa la condivisione della conoscenza situazionale sulla base dell'esperienza acquisita nel Mediterraneo e nel Corno d'Africa, cercando inoltre ulteriori possibilità di sostegno logistico reciproco e scambio di informazioni tra il personale di entrambe le organizzazioni circa le iniziative operative, incluse quelle in materia di migrazione irregolare;
31. accoglie con favore una maggiore cooperazione operativa e tattica, anche attraverso legami diretti tra il comando marittimo alleato della NATO e Frontex nonché tra l'operazione Sea Guardian ed EUNAVFOR MED operazione Sophia, al fine di aiutare l'UE e le sue missioni a contenere la migrazione irregolare e contrastare le reti di traffico illecito, compreso il traffico illegale di armi; osserva che la NATO può fornire, su richiesta, sostegno logistico e altre capacità quali il rifornimento in mare e l'assistenza medica; osserva che ciò fa seguito alla proficua cooperazione UE-NATO tra l'operazione Ocean Shield e l'operazione EUNAVFOR ATALANTA nella lotta contro la pirateria al largo del Corno d'Africa;
32. incoraggia maggiori sinergie tra l'UE e la NATO sul campo e ulteriori miglioramenti, soprattutto in termini di coordinamento delle attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR);

Mercoledì 13 giugno 2018

33. ribadisce che le iniziative dell'UE volte a rafforzare la sicurezza e la difesa europee dovrebbero contribuire anche a far sì che gli Stati membri dell'UE che sono membri della NATO rispettino gli impegni assunti nell'ambito di tale organizzazione; ritiene che la doppia condizione di Stato membro dell'UE e membro della NATO non debba andare a svantaggio di nessuno Stato; sottolinea, parimenti, che la neutralità di determinati Stati membri dell'Unione nei confronti della NATO dovrebbe comportare l'attribuzione di obblighi diversi nel quadro dell'Unione europea della difesa; evidenzia che gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado di avviare missioni militari autonome, anche laddove la NATO non intenda agire o qualora un'azione dell'Unione risulti più appropriata;

34. accoglie con favore la continua tendenza ad aumentare la spesa per la difesa tra i membri della NATO; incoraggia tutti gli Stati membri dell'UE che sono anche membri della NATO a compiere progressi sostanziali verso il raggiungimento dell'obiettivo di una spesa per la difesa pari al 2 % del PIL, con il 20 % di tale somma impiegato per nuovi equipaggiamenti principali; ritiene che gli Stati membri dell'Unione che si sono impegnati a rispettare le linee guida della NATO riguardo alla spesa per la difesa dovrebbero valutare lo stanziamento di una somma determinata, che rientri nel 20 % previsto dalle linee guida sugli appalti, a favore della ricerca e dello sviluppo, al fine di garantire che sia effettuata una spesa minima per l'innovazione, la quale può generare a sua volta ricadute positive in termini di tecnologie per il settore civile;

35. ricorda l'appello rivolto ai membri nella dichiarazione congiunta UE-NATO di Varsavia di facilitare un'industria della difesa più forte e una più vasta ricerca in materia di difesa; è fermamente convinto della necessità che i membri dell'UE e della NATO cooperino e cerchino sinergie in relazione al rafforzamento e allo sviluppo della loro base tecnologica e industriale al fine di rispondere alle priorità in termini di capacità, in particolare mediante l'esame annuale coordinato in materia di difesa e il processo di pianificazione della difesa della NATO; reputa importante che un'efficace ed equilibrata cooperazione transatlantica in materia tecnologica e di industria della difesa costituisca una priorità strategica per entrambe le organizzazioni; è favorevole alle misure previste nel quadro del Fondo europeo per la difesa allo scopo di sostenere la ricerca e lo sviluppo comuni di capacità europee; reputa che un maggiore impegno a favore della ricerca e della pianificazione delle capacità possa consentire di aumentare l'efficienza;

36. ribadisce la necessità di assicurare la coerenza di risultati e tempistiche tra la revisione coordinata annuale sulla difesa dell'Unione, il piano di sviluppo delle capacità e i rispettivi processi NATO, tra cui il processo di pianificazione della difesa della NATO; evidenzia la necessità di assicurare che le iniziative multinazionali in materia di sviluppo delle capacità dell'UE e della NATO siano complementari e si rafforzino reciprocamente; sottolinea che le capacità utilizzate nella PSDC e sviluppate nell'ambito della PESCO restano di proprietà degli Stati membri, i quali possono renderle disponibili anche in altri ambiti;

37. sottolinea la necessità di affrontare, nell'ambito di una stretta cooperazione tra l'UE e la NATO, gli ostacoli fisici e giuridici al rapido spostamento del personale e delle risorse militari all'interno e all'esterno dell'UE onde garantire, ove necessario, l'agevole circolazione delle apparecchiature e delle forze in tutta Europa, compresa la possibilità di utilizzare infrastrutture essenziali come le strade, i ponti e le linee ferroviarie, in particolare attraverso l'attuazione del piano d'azione presentato dal VP/AR e dalla Commissione sulla base della tabella di marcia sviluppata dagli Stati membri dell'Unione nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa; esorta gli Stati membri dell'UE a dare rapidamente seguito e a sfruttare l'impulso favorevole generato finora; sottolinea la necessità di capacità di difesa compatibili per facilitare il dispiegamento e la cooperazione a livello dell'UE e della NATO; raccomanda all'UE e alla NATO di affrontare anche la questione della mobilità delle forze NATO non UE sul territorio europeo;

38. reputa necessaria una maggiore azione congiunta dell'UE e della NATO per rafforzare la resilienza, la difesa e la sicurezza dei paesi vicini e partner di entrambe le organizzazioni; sostiene fermamente il fatto che l'assistenza ai paesi vicini e partner per sviluppare le loro capacità e rafforzare la resilienza, anche in materia di lotta contro il terrorismo, comunicazione strategica, ciberdifesa, deposito di munizioni e riforma del settore della sicurezza, sia un obiettivo comune, in particolare in tre paesi pilota (Bosnia-Erzegovina, Moldavia e Tunisia);

39. ricorda che è nell'interesse dell'Unione europea e della NATO affrontare le questioni di sicurezza sia nei Balcani occidentali sia nel vicinato dell'UE e cooperare in determinate aree specifiche; accoglie con favore gli sforzi dell'UE e della NATO per fornire sostegno politico e pratico ai paesi nei Balcani occidentali, nell'Europa orientale e nel Caucaso meridionale; suggerisce agli Stati membri dell'Unione di portare avanti tali sforzi atti a garantire la prosecuzione dello sviluppo democratico e la riforma del settore della sicurezza; sottolinea che la cooperazione tra l'UE e la NATO e i paesi dei Balcani occidentali è essenziale per affrontare le minacce alla sicurezza che interessano l'intero continente;

40. sottolinea l'importanza dei principi sanciti dal documento di Vienna, in particolare il principio dell'apertura e della trasparenza; accoglie con favore, a tale proposito, l'apertura agli osservatori internazionali delle esercitazioni militari e delle esercitazioni congiunte dell'UE e della NATO;

Mercoledì 13 giugno 2018

41. ribadisce il ruolo importante delle donne nelle missioni della PSDC e della NATO, in particolare quando si tratta di trattare con donne e bambini nelle aree di conflitto; accoglie con favore il fatto che sia l'UE sia la NATO abbiano riconosciuto l'importanza di tale ruolo; raccomanda all'UE e alla NATO di promuovere proattivamente la diversità di genere nelle loro strutture e operazioni;

42. sottolinea la necessità che l'UE garantisca un rapporto stretto in materia di sicurezza e difesa con il Regno Unito dopo la Brexit, riconoscendo che il Regno Unito continuerà ad apportare un contributo importante alla difesa europea in quanto membro della NATO e nazione europea, pur non essendo più membro dell'UE;

o

o o

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al VP/AR, al Segretario generale della NATO, alle agenzie dell'UE nei settori della sicurezza e della difesa, ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE nonché all'Assemblea parlamentare della NATO.

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0258

Ciberdifesa

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa (2018/2004(INI))

(2020/C 28/06)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il documento dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, del 15 dicembre 2016, del 9 marzo 2017, del 22 giugno 2017, del 20 novembre 2017 e del 15 dicembre 2017,
- vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2017 dal titolo "Documento di riflessione sul futuro della difesa europea" (COM(2017)0315),
- vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2017 dal titolo "Istituzione del Fondo europeo per la difesa" (COM(2017)0295),
- vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016 sul piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)0950),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 7 febbraio 2013 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Strategia dell'Unione europea per la cibersecurity: Un ciber spazio aperto e sicuro (JOIN(2013)0001),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 settembre 2017 dal titolo "Valutazione della strategia dell'UE del 2013 per la cibersecurity" (SWD(2017)0295),
- visto il quadro strategico dell'UE in materia di ciberdifesa, del 18 novembre 2014,
- viste le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2015 sulla ciberdiplomazia,
- viste le conclusioni del Consiglio del 19 giugno 2017 su un quadro comune per una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose ("pacchetto di strumenti della diplomazia informatica"),
- vista la comunicazione comune della Commissione alla Commissione e all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 13 settembre 2017 al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Resilienza, deterrenza e difesa: Verso una cibersecurity forte per l'UE (JOIN(2017)0450),

Mercoledì 13 giugno 2018

- visto il "Manuale di Tallinn 2.0 sul diritto internazionale applicabile alle operazioni cibernetiche" ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ⁽²⁾,
 - visto il lavoro della Coalizione globale per la stabilità del ciber spazio,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2015, intitolata "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185),
 - vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 6 aprile 2016 al Parlamento europeo e al Consiglio, dal titolo "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: una risposta dell'Unione europea" (JOIN(2016)0018),
 - vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica ⁽³⁾,
 - visti la dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016 dei Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e del Segretario generale della NATO, gli insiemi comuni di proposte per l'attuazione della dichiarazione congiunta approvati dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017 e le relazioni sui progressi compiuti nella sua attuazione, del 14 giugno e del 5 dicembre 2017,
 - vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla sicurezza e la difesa informatica ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa ⁽⁵⁾,
 - vista la proposta della Commissione del 13 settembre 2017 riguardante un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza") (COM(2017)0477),
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale relativa all'attuazione della politica estera di sicurezza comune (PESC) ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale relativa all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) ⁽⁷⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0189/2018),
- A. considerando che le sfide, le minacce e gli attacchi informatici e ibridi costituiscono una notevole minaccia alla sicurezza, alla difesa, alla stabilità e alla competitività dell'UE, dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini; che la ciberdifesa comprende chiaramente una dimensione sia militare, sia civile;

⁽¹⁾ Cambridge University Press, febbraio 2017, ISBN 9781316822524, <https://doi.org/10.1017/9781316822524>.

⁽²⁾ GUL 194 del 19.7.2016, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0366.

⁽⁴⁾ GU C 419 del 16.12.2015, pag. 145.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0435.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0493.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0492.

Mercoledì 13 giugno 2018

- B. considerando che l'UE e gli Stati membri si trovano a far fronte a una minaccia senza precedenti, sotto forma di ciberattacchi dettati da ragioni politiche e sponsorizzati dagli Stati, nonché a criminalità e terrorismo informatici;
- C. considerando che il ciberspazio è ampiamente riconosciuto come il quinto settore operativo da parte delle forze armate, cosa che consente di sviluppare capacità di ciberdifesa; che l'opportunità di riconoscere il ciberspazio come il quinto settore di operazioni militari è oggetto di dibattito;
- D. considerando che la clausola di difesa reciproca, di cui all'articolo 42, paragrafo 7 del TUE, prevede, in caso di un'aggressione armata nel territorio di uno Stato membro, un obbligo reciproco di prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in possesso; che ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di determinati Stati membri; che la clausola di solidarietà, di cui all'articolo 222 del TFUE, integra la clausola di difesa reciproca prevedendo che gli Stati membri dell'UE siano tenuti ad agire congiuntamente qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo; che la clausola di solidarietà comporta l'utilizzo di strutture sia civili che militari;
- E. considerando che, se la ciberdifesa rimane una competenza centrale degli Stati membri, l'UE ha d'altronde un ruolo fondamentale da svolgere nel fornire una piattaforma per la cooperazione europea e nell'assicurare che le nuove iniziative siano, fin dall'inizio, strettamente coordinate a livello internazionale e all'interno dell'architettura della sicurezza transatlantica, per evitare divari e altre inefficienze che caratterizzano molti sforzi di difesa tradizionali; che è necessario fare di più, oltre a intensificare la cooperazione e il coordinamento; considerando che occorre garantire una prevenzione efficace potenziando la capacità dell'UE di individuare, difendere e scoraggiare; considerando che una difesa informatica e di dissuasione credibile è necessaria per conseguire un'efficace sicurezza informatica per l'UE, garantendo al contempo che i paesi che sono i meno preparati non diventino facile bersaglio di attacchi informatici, e che una capacità rilevante di difesa informatica dovrebbe essere un elemento necessario della PSDC e dello sviluppo dell'Unione europea della difesa; considerando la perenne scarsità di specialisti di difesa informatica altamente qualificati; che uno stretto coordinamento sulla protezione delle forze armate dai ciberattacchi è un elemento necessario per lo sviluppo di una PSDC effettiva;
- F. considerando che gli Stati membri dell'UE sono spesso oggetto di attacchi informatici condotti da soggetti statali e non statali ostili e pericolosi, contro obiettivi civili o militari; considerando che l'attuale vulnerabilità è dovuta principalmente alla frammentazione delle strategie e delle capacità di difesa europea, cosa che consente alle agenzie di intelligence di sfruttare ripetutamente le vulnerabilità in materia di sicurezza dei sistemi informatici e delle reti, essenziali per la sicurezza europea; considerando che i governi degli Stati membri hanno spesso omesso di informare le parti interessate in tempo utile per consentire loro di far fronte alle vulnerabilità dei loro prodotti e servizi; considerando che tali attacchi necessitano di urgente rafforzamento e dello sviluppo di capacità offensive e difensive a livello civile e militare, al fine di evitare il possibile impatto economico e sociale di incidenti informatici;
- G. considerando che nel ciberspazio la linea di demarcazione tra interferenza civile e militare diventa meno netta;
- H. considerando che molti incidenti informatici sono causati dalla mancanza di resilienza e di solidità dell'infrastruttura della rete pubblica e privata, di banche dati scarsamente protette o insicure e ad altre lacune nell'infrastruttura critica informatizzata; che solo pochi Stati membri si assumono la responsabilità per la protezione delle rispettive reti e sistemi di informazione e dei dati associati, quale parte del proprio rispettivo dovere di diligenza, il che spiega la generale assenza di investimenti nella formazione e nella tecnologia di sicurezza all'avanguardia e nello sviluppo di linee guida adeguate;
- I. considerando che il diritto alla privacy e il diritto alla protezione dei dati sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e all'articolo 16 del TFUE e sono disciplinati dal regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati, entrato in vigore il 25 maggio 2018;
- J. considerando che una politica del ciberspazio attiva ed efficace è in grado di dissuadere i nemici, di smantellarne le capacità e di anticiparne e demolirne le capacità di attacco;

Mercoledì 13 giugno 2018

- K. considerando che diversi gruppi e organizzazioni terroristici utilizzano il ciber spazio quale strumento a basso costo per il reclutamento, la radicalizzazione e la diffusione della propaganda terroristica; che i gruppi terroristici, gli attori non statali e le reti criminali transnazionali utilizzano le operazioni informatiche per raccogliere fondi in modo anonimo, raccogliere informazioni e mettere a punto armi informatiche per realizzare campagne di cyberterrorismo, perturbare, danneggiare o distruggere infrastrutture critiche, o per attaccare sistemi finanziari e perseguire altre attività illegali che hanno conseguenze rilevanti per la sicurezza dei cittadini europei;
- L. considerando che la deterrenza e la difesa informatica delle forze armate e delle infrastrutture critiche dell'Europa hanno assunto un ruolo fondamentale nei dibattiti sulla modernizzazione nel settore della difesa, gli sforzi di difesa comune dell'Europa, il futuro sviluppo delle forze armate e le loro operazioni e l'autonomia strategica dell'Unione europea;
- M. considerando che diversi Stati membri hanno investito in misura sostanziale nella creazione di comandi informatici, dotati del personale necessario per far fronte a queste nuove sfide e per migliorare la loro resilienza informatica, ma occorre fare molto di più, dal momento che è sempre più difficile contrastare gli attacchi informatici a livello di Stato membro; considerando che i comandi informatici dei rispettivi Stati membri variano in funzione dei mandati offensivi e difensivi; che le altre strutture della difesa informatica variano notevolmente tra gli Stati membri e spesso sono frammentate; considerando che la difesa informatica e la deterrenza sono attività che possono essere meglio affrontate cooperando, a livello europeo e con i partner e gli alleati dell'Unione, dal momento che il loro ambito operativo non riconosce né confini nazionali né confini organizzativi; considerando che la sicurezza informatica e quella militare sono strettamente connesse e sono pertanto necessarie maggiori sinergie tra specialisti civili e militari; considerando che la notevole esperienza delle società private in questo settore solleva questioni di fondo circa la governance e la sicurezza, e circa la capacità degli Stati di difendere i propri cittadini;
- N. considerando che è urgente rafforzare le capacità dell'UE nel campo della ciberdifesa, a causa della mancanza di una risposta sufficientemente rapida all'evoluzione della sicurezza informatica; che una risposta rapida e una preparazione adeguata sono elementi chiave per garantire la sicurezza in questo campo;
- O. considerando che la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e il Fondo europeo per la difesa (FES) sono iniziative nuove con il necessario margine per promuovere un ecosistema che possa fornire opportunità alle PMI e alle startup, e per agevolare i progetti di cooperazione nel settore della difesa informatica, e che entrambe contribuiranno a delineare il quadro normativo e istituzionale;
- P. considerando che gli Stati membri partecipanti alla PESCO si sono impegnati a garantire che gli sforzi di cooperazione in materia di ciberdifesa, come la condivisione delle informazioni, la formazione e il sostegno operativo, continueranno a crescere;
- Q. considerando che tra i diciassette progetti selezionati per la PESCO ve ne sono due in materia di ciberdifesa;
- R. considerando che il FES deve sostenere la competitività globale e la capacità innovativa dell'industria europea della difesa, investendo in tecnologie digitali e informatiche, nonché favorire lo sviluppo di soluzioni intelligenti, offrendo alle PMI e alle startup opportunità per partecipare a tale sforzo;
- S. considerando che l'Agenzia europea per la difesa (AED) ha avviato una serie di progetti per soddisfare la necessità degli Stati membri di sviluppare le loro capacità di ciberdifesa, compresi progetti in materia di istruzione e formazione, come la piattaforma di coordinamento delle esercitazioni e della formazione in materia di ciberdifesa (CD TEXP), il sostegno del settore privato alla messa in comune delle richieste di corsi di formazione ed esercitazioni in materia di ciberdifesa (DePoCyTE) e il progetto poligoni virtuali;
- T. considerando che vi sono altri progetti dell'UE in corso sulla consapevolezza situazionale, l'individuazione di malware e la condivisione delle informazioni (the Malware Information Sharing Platform (MISP) e il Multi-Agent System For Advanced persistent threat Detection (MASFAD));
- U. considerando che le esigenze di sviluppo delle capacità e di formazione nel settore della ciberdifesa sono notevoli e crescenti e che esse sono soddisfatte nel modo più efficace cooperando a livello di UE e di NATO;

Mercoledì 13 giugno 2018

- V. considerando che le missioni e le operazioni della PSDC, come tutti i moderni sforzi organizzativi, si basano profondamente su sistemi informatici funzionanti; che le minacce informatiche alle missioni e operazioni della PSDC possono esistere a diversi livelli che spaziano dal livello tattico (missioni e operazioni della PSDC) e operativo (reti dell'UE) all'infrastruttura informatica globale più ampia;
- W. considerando che i sistemi di comando e controllo, lo scambio di informazioni e la logistica si avvalgono di infrastrutture informatiche classificate e non classificate, in particolare a livello tattico e operativo; che questi sistemi sono bersagli appetibili per operatori malintenzionati che cercano di attaccare le missioni; che i ciberattacchi possono avere ripercussioni significative sull'infrastruttura dell'Unione europea; considerando che i ciberattacchi contro, in particolare, le infrastrutture energetiche dell'UE potrebbero avere gravi conseguenze, e che esse devono pertanto essere protette;
- X. considerando che è ben chiaro che la difesa informatica dovrebbe essere debitamente presa in considerazione in tutte le fasi del processo di pianificazione delle missioni e delle operazioni della PSDC, che essa richiede un monitoraggio costante, e che è necessario disporre di un'adeguata capacità di integrarlo pienamente nella pianificazione delle missioni e di continuare a fornire il necessario sostegno;
- Y. considerando che la rete del Collegio europeo di sicurezza e difesa (ESDC) è l'unico fornitore europeo di formazione per le strutture, le missioni e le operazioni della PSDC; che, secondo i piani attuali, il suo ruolo nella messa in comune delle capacità europee di formazione nel settore informatico deve essere aumentato notevolmente;
- Z. considerando che la dichiarazione del vertice di Varsavia della NATO, nel 2016, ha riconosciuto il ciberspazio come un settore di attività in cui la NATO deve difendersi efficacemente, come in realtà fa, in aria, su terra e in mare;
- AA. considerando che l'UE e la NATO hanno contribuito a migliorare le capacità di difesa informatica degli Stati membri attraverso progetti di ricerca a duplice uso, coordinati dall'AED e dalla NATO, nonché migliorando la resilienza informatica della NATO attraverso il sostegno fornito dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);
- AB. considerando che nel 2014 la NATO ha stabilito che le operazioni di sicurezza informatica sono parte della sua difesa collettiva, e nel 2016 ha riconosciuto il ciberspazio come settore operativo su terra, in aria e in mare; che l'UE e la NATO sono partner complementari nello sviluppo della loro resilienza e capacità di difesa informatica; che la sicurezza e la difesa informatica sono già uno dei principali pilastri della cooperazione tra le due, e un settore critico in cui entrambe hanno capacità uniche; che nella dichiarazione congiunta UE-NATO, dell'8 luglio 2016, l'UE e la NATO hanno concordato un vasto programma di cooperazione; che quattro delle 42 proposte per una più stretta cooperazione riguardano la sicurezza e la difesa informatica, con ulteriori proposte volte a far fronte alle minacce ibride in senso più ampio; considerando che il 5 dicembre 2017 è stata aggiunta un'ulteriore proposta in merito alla sicurezza e alla difesa informatica;
- AC. considerando che il gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite sulla sicurezza dell'informazione (UNGGE) ha concluso il suo ultimo ciclo di deliberazione; che, anche se esso non è stato in grado di pervenire a un consenso nel 2017, si applicano le relazioni del 2015 e del 2013, compreso il riconoscimento che il diritto internazionale vigente, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, è applicabile ed è essenziale per il mantenimento della pace e della stabilità, per promuovere un contesto TIC aperto, sicuro, pacifico e accessibile;
- AD. considerando che il quadro, lanciato di recente, per una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose, il cd. pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE, inteso a sviluppare le capacità dell'UE e degli Stati membri per influenzare sul comportamento dei potenziali aggressori, prevede l'uso di misure proporzionate nell'ambito della PESC, comprese misure restrittive;
- AE. considerando che diversi attori statali quali, tra gli altri, la Russia, la Cina e la Corea del Nord, ma anche attori non statali (compresi i gruppi di criminalità organizzata), ispirati, noleggiati o sponsorizzati da Stati e da agenzie di sicurezza o da società private – sono stati coinvolti in attività informatiche dolose nel perseguimento di obiettivi politici, economici o di sicurezza che includono attacchi alle infrastrutture critiche, lo spionaggio informatico e la sorveglianza di massa dei cittadini dell'UE, il favoreggiamento di campagne di disinformazione e di distribuzione di malware (WannaCry e NotPetya, ecc.), che limitano l'accesso a Internet e il funzionamento di sistemi di tecnologia dell'informazione; considerando che tali attività non tengono conto del diritto internazionale, lo violano e violano anche i diritti umani e i diritti fondamentali dell'UE, mettendo a repentaglio la democrazia, la sicurezza, l'ordine pubblico e l'autonomia strategica dell'UE, e dovrebbero quindi portare a una risposta comune dell'UE, come l'utilizzo del quadro di riferimento per una risposta diplomatica congiunta dell'UE, compreso il ricorso a misure restrittive previste per il pacchetto dell'UE in materia di diplomazia informatica, come ad esempio nel caso di imprese private, ammende e restrizioni di accesso al mercato interno;

Mercoledì 13 giugno 2018

- AF. considerando che tali attacchi su larga scala contro le infrastrutture TIC hanno avuto luogo più volte nel passato, in particolare, in Estonia nel 2007, in Georgia nel 2008, e attualmente, quasi quotidianamente, in Ucraina; che le capacità informatiche offensive sono impiegate a un livello senza precedenti, anche contro gli Stati membri dell'UE e della NATO;
- AG. considerando che le tecnologie della sicurezza informatica, sia in ambito civile che in ambito militare, sono tecnologie "a duplice uso", che offrono numerose opportunità per lo sviluppo di sinergie tra gli attori civili e militari in un certo numero di settori, quali la gestione della cifratura, della sicurezza e della vulnerabilità degli strumenti, nonché sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni;
- AH. considerando che nei prossimi anni lo sviluppo delle tecnologie informatiche riguarderà nuovi settori quali l'intelligenza artificiale, l'internet degli oggetti, la robotica e i dispositivi mobili, e che tutti questi elementi possono anche avere implicazioni per la sicurezza del settore della difesa;
- AI. considerando che i cibercomandi istituiti da vari Stati membri possono apportare un notevole contributo alla protezione delle infrastrutture civili fondamentali e che la conoscenza connessa alla ciberdifesa è spesso parimenti utile in ambito civile;

Sviluppo di capacità di ciberdifesa e deterrenza

1. sottolinea che, ai fini dello sviluppo dell'Unione europea della difesa, una politica comune di ciberdifesa e una notevole capacità di difesa informatica dovrebbero costituire elementi essenziali;
2. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di un pacchetto sulla sicurezza informatica per promuovere la resilienza, la deterrenza e la difesa informatica dell'UE;
3. ricorda che la ciberdifesa presenta sia una dimensione militare che una dimensione civile e che ciò significa che è necessario un approccio strategico integrato e una stretta cooperazione tra le parti interessate, militari e civili;
4. chiede uno sviluppo coerente delle capacità informatiche in tutte le istituzioni e gli organi dell'UE, nonché negli Stati membri, e che siano fornite le necessarie soluzioni politiche e pratiche per superare i restanti ostacoli di natura politica, legislativa e organizzativa per la cooperazione in materia di difesa informatica; ritiene che gli scambi e la cooperazione, regolari e rafforzati, tra i pertinenti portatori di interessi pubblici in materia di difesa informatica e a livello europeo e nazionale, siano elementi essenziali;
5. sottolinea con forza che, nel quadro dell'emergente Unione europea della difesa, le capacità di difesa informatica degli Stati membri dovrebbero essere in prima linea e, per quanto possibile, integrate sin dall'inizio per garantire la massima efficienza; esorta pertanto gli Stati membri a cooperare strettamente per lo sviluppo della propria ciberdifesa utilizzando una chiara tabella di marcia, alimentando in tal modo un processo coordinato dalla Commissione, dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e dall'AED, al fine di una migliore razionalizzazione di strutture di ciberdifesa nei vari Stati membri, di attuare con urgenza misure a breve termine disponibili e di promuovere lo scambio di competenze; è del parere che sia opportuno sviluppare una rete europea sicura per le informazioni e le infrastrutture critiche; riconosce che capacità di attribuzione solide sono un elemento essenziale per assicurare una difesa e una deterrenza informatiche efficaci, e che una prevenzione effettiva richiede lo sviluppo di ulteriori sostanziali competenze tecnologiche; esorta gli Stati membri ad aumentare le risorse umane e finanziarie, in particolare il numero degli esperti di informatica forense, al fine di migliorare l'attribuzione degli attacchi informatici; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe essere attuata anche mediante il rafforzamento dell'ENISA;

Mercoledì 13 giugno 2018

6. riconosce che molti Stati membri ritengono che il possesso di proprie capacità di ciberdifesa debba essere al centro della loro strategia di sicurezza nazionale e costituire un elemento essenziale della loro sovranità nazionale; sottolinea, tuttavia, che a causa del carattere "senza frontiere" del ciber spazio, la portata e le conoscenze necessarie di forze veramente globali ed efficaci, in grado di garantire l'obiettivo dell'autonomia strategica dell'UE nel ciber spazio, fuori dalla portata di qualsiasi singolo Stato membro e richiedono, quindi, una risposta rafforzata e coordinata da parte di tutti gli Stati membri, a livello di UE; osserva, in questo contesto, che l'UE e i suoi Stati membri si trovano ad affrontare pressioni causate dal poco tempo a disposizione per sviluppare dette forze e che essi devono agire immediatamente; constata che, a seguito di iniziative dell'UE quali il mercato unico digitale, l'Unione si trova nella posizione ideale per assumere un ruolo guida nell'elaborazione di strategie di difesa informatica a livello europeo; ribadisce che lo sviluppo della ciberdifesa a livello di UE deve migliorare la capacità dell'Unione di proteggere se stessa; accoglie con favore, a tale riguardo, il mandato permanente proposto per l'ENISA, e il suo rafforzamento;
7. sollecita gli Stati membri, in tale contesto, a fare il miglior uso possibile del quadro fornito dalla PESCO e dal FES per proporre progetti di cooperazione;
8. prende atto dell'intensa attività svolta dall'UE e dai suoi Stati membri in materia di difesa informatica; prende in particolare atto dei progetti dell'AED in materia di poligoni virtuali, dell'Agenda di ricerca strategica sulla ciberdifesa e dello sviluppo della consapevolezza dei quartieri generali della situazione informatica utilizzabile;
9. accoglie con favore i due progetti informatici da lanciare nel quadro della PESCO, vale a dire la piattaforma per la condivisione delle informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti e i gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e di reciproca assistenza in materia di sicurezza informatica; sottolinea che questi due progetti si concentrano su una politica di difesa informatica che si basa sulla condivisione di informazioni sulle minacce informatiche attraverso una piattaforma che consente agli Stati membri di creare gruppi di reazione rapida agli incidenti informatici (Cyber CRRT), nonché di aiutarsi a vicenda al fine di garantire un più alto livello di resilienza informatica e di individuare, riconoscere e mitigare congiuntamente le minacce informatiche; invita la Commissione e gli Stati membri a fare riferimento a progetti della PESCO basati sui CRRT nazionali e sull'assistenza reciproca in materia di cibersicurezza, istituendo un CRRT europeo incaricato di coordinare, individuare e contrastare le minacce informatiche collettive, a sostegno degli sforzi prodigati dagli Stati membri partecipanti;
10. osserva che la capacità europea di sviluppare progetti di ciberdifesa dipende dalla padronanza delle tecnologie, delle attrezzature, dei servizi e dei dati e dal relativo trattamento, nonché dal fatto che essa deve fondarsi su una base di attori industriali fidati;
11. ricorda che uno degli obiettivi degli sforzi volti a migliorare l'omogeneità dei sistemi di comando è quello di garantire che le risorse di comando disponibili siano interoperabili con quelle dei paesi della NATO non appartenenti all'UE, come pure con quelle dei partner occasionali, e a garantire un agevole scambio di informazioni, al fine di accelerare il processo decisionale e di mantenere il controllo della rete di informazioni in un contesto di rischio informatico;
12. raccomanda di trovare i modi per integrare i progetti di "difesa intelligente" della NATO, ad esempio lo sviluppo della capacità multinazionale di ciberdifesa, la piattaforma per lo scambio di informazioni sui malware (MISP) e l'istruzione e la formazione multinazionali in materia di ciberdifesa (MNCDE&T);
13. riconosce i progressi conseguiti in settori quali le nanotecnologie, l'intelligenza artificiale, i big data, i rifiuti elettronici e la robotica avanzata; esorta gli Stati membri e l'UE a dedicare particolare attenzione all'eventuale sfruttamento di questi settori da parte di attori statali ostili e di gruppi della criminalità organizzata; chiede la messa a punto di programmi di formazione e lo sviluppo di capacità, volti a proteggere contro regimi criminali sofisticati emergenti, quali frodi d'identità complesse e contraffazione di beni;
14. sottolinea la necessità di maggiore chiarezza terminologica in merito alla sicurezza nel ciber spazio, nonché di un approccio globale e integrato e di sforzi congiunti per contrastare le minacce informatiche e ibride e per individuare ed eliminare le "zone franche" online per le attività estremiste e criminali, rafforzando e aumentando la condivisione di informazioni tra l'UE e le sue agenzie, come Europol, Eurojust, AED ed ENISA;

Mercoledì 13 giugno 2018

15. sottolinea il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nei reati informatici e nella difesa; esorta l'UE e gli Stati membri a prestare particolare attenzione a questo settore, sia nell'ambito della ricerca che in quello dello sviluppo pratico, delle loro capacità di difesa informatica;

16. sottolinea fermamente che insieme alla diffusione di droni, armati o meno, dovrebbero essere adottate misure aggiuntive per ridurre le loro potenziali vulnerabilità informatiche;

Ciberdifesa di missioni e di operazioni della PSDC

17. sottolinea che la ciberdifesa dovrebbe essere considerata un compito operativo per le missioni e le operazioni della PSDC e dovrebbe essere inserita in tutti i processi di pianificazione della PSDC per garantire che la cibersecurity sia costantemente considerata, in tutto il processo di pianificazione, così da ridurre le lacune in termini di vulnerabilità informatiche;

18. riconosce che la pianificazione di una missione, o di un'operazione della PSDC di successo, richiede notevoli competenze in materia di ciberdifesa e infrastrutture nonché reti informatiche molto sicure, sia a livello di quartier generale operativo che nell'ambito della missione stessa, per poter procedere a un'approfondita valutazione della minaccia e fornire un'adeguata protezione nel settore; invita il SEAE e gli Stati membri che mettono a disposizione i quartieri generali per le operazioni della PSDC a rafforzare le competenze in materia di difesa informatica, fornite alle missioni e alle operazioni dell'UE; osserva che vi è un limite al grado di efficacia di ogni missione della PSDC preparata per proteggersi dagli attacchi informatici;

19. sottolinea che la pianificazione di tutte le missioni e operazioni della PSDC deve essere accompagnata da una valutazione approfondita dello scenario delle minacce informatiche; osserva che la tassonomia delle minacce elaborata dall'ENISA offre un modello idoneo per tale valutazione; raccomanda di creare una capacità di valutazione della resilienza informatica dei quartieri generali della PSDC;

20. riconosce, in particolare, l'importanza di mantenere al minimo necessario le impronte informatiche e le superfici di attacco delle missioni e delle operazioni della PSDC; esorta i pianificatori coinvolti a tenerne conto sin dall'inizio del processo di pianificazione;

21. riconosce l'analisi delle esigenze di formazione dell'AED, che ha riscontrato importanti carenze in termini di capacità e competenze in materia di ciberdifesa tra i responsabili decisionali, non solo negli Stati membri, e accoglie con favore le iniziative dell'AED sui corsi per decisori di alto livello all'interno degli Stati membri, a sostegno della pianificazione delle missioni e delle operazioni della PSDC;

Istruzione e formazione in materia di ciberdifesa

22. osserva che la razionalizzazione del panorama dell'istruzione e formazione in materia di ciberdifesa dell'UE attenuerebbe notevolmente le minacce e invita l'UE e gli Stati membri ad aumentare la loro cooperazione nell'ambito dell'istruzione, della formazione e delle esercitazioni;

23. sostiene fortemente il programma Erasmus militare e altre iniziative comuni di formazione e scambio mirate a migliorare l'interoperabilità delle forze armate degli Stati membri e lo sviluppo di una cultura strategica comune attraverso maggiori scambi di giovane personale militare, tenendo presente che tale interoperabilità è necessaria tra tutti gli Stati membri e gli alleati della NATO; ritiene, tuttavia, che gli scambi per la formazione e l'istruzione nel settore della ciberdifesa dovrebbero andare oltre tale iniziativa e comprendere personale militare di tutte le età e di tutti i livelli così come studenti di tutti i centri di studio accademici sulla cibersecurity;

24. sottolinea la necessità di un maggior numero di esperti nel settore della ciberdifesa; invita gli Stati membri a facilitare la cooperazione tra le istituzioni accademiche civili e le accademie militari per colmare questa carenza, al fine di creare maggiori possibilità nel campo dell'istruzione e della formazione in materia di ciberdifesa, e a destinare maggiori risorse alla formazione operativa specializzata in ambito informatico, anche in materia di intelligenza artificiale; invita le accademie militari a integrare l'educazione alla ciberdifesa nei programmi di studio, contribuendo in tal modo ad aumentare la riserva di talenti informatici disponibile per le esigenze delle missioni PSDC;

Mercoledì 13 giugno 2018

25. invita tutti gli Stati membri a informare, sensibilizzare e consigliare in modo sufficiente e proattivo le imprese, le scuole e i cittadini in merito alla cibersicurezza e alle principali minacce digitali; accoglie con favore, a tale riguardo, le guide informatiche quale strumento per orientare i cittadini e le organizzazioni verso una migliore strategia in materia di cibersicurezza, rafforzare la conoscenza in tale ambito e migliorare la resilienza informatica in vari settori;
26. osserva che, vista la necessità di personale più specializzato, gli Stati membri non dovrebbero impegnarsi unicamente ad assumere personale competente delle forze armate, bensì anche a mantenere gli esperti necessari;
27. accoglie con favore l'attuazione, da parte di undici Stati membri (Austria, Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia), del progetto Cyber Ranges Federation, primo di quattro progetti di ciberdifesa avviati nel contesto dell'agenda dell'AED di messa in comune e condivisione; esorta gli altri Stati membri ad aderire a tale iniziativa; invita gli Stati membri a promuovere una maggiore disponibilità reciproca di formazione in materia di ciberdifesa e cibersicurezza; osserva a tale riguardo che è opportuno anche tenere conto del ruolo dell'ENISA e delle sue competenze;
28. ritiene che siffatte iniziative contribuiscano a migliorare la qualità dell'istruzione in materia di ciberdifesa a livello di UE, in particolare attraverso la creazione di piattaforme tecniche di più ampia portata e di una comunità di esperti dell'UE; ritiene che le forze armate europee possano diventare più interessanti fornendo una formazione globale in materia di ciberdifesa per attrarre e mantenere il talento informatico; sottolinea la necessità di individuare i punti deboli nei sistemi informatici sia degli Stati membri che delle istituzioni dell'UE; riconosce che l'errore umano è uno dei punti deboli individuati più di frequente nei sistemi di cibersicurezza e chiede pertanto corsi di formazione regolari per il personale sia militare che civile che lavora per le istituzioni dell'UE;
29. invita l'AED a lanciare la piattaforma di istruzione, formazione e coordinamento delle esercitazioni (CD TEXP) per sostenere la Cyber Ranges Federation quanto prima, focalizzando l'attenzione sul rafforzamento della cooperazione riguardo ai requisiti armonizzati, sulla promozione delle innovazioni nell'ambito della ricerca e della tecnologia in materia di ciberdifesa e sull'assistenza collettiva ai paesi terzi nel consolidamento delle loro capacità di creare resilienza nella ciberdifesa; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare tali iniziative con un apposito centro europeo di eccellenza per la formazione in materia di ciberdifesa per fornire formazione specializzata alle reclute più promettenti, a sostegno della formazione informatica degli Stati membri partecipanti;
30. accoglie con favore la creazione, nell'ambito dell'AESD, della piattaforma di valutazione e di istruzione, formazione ed esercitazioni in materia di ciberdifesa (ETEE), nella prospettiva di migliorare le opportunità di formazione e istruzione all'interno degli Stati membri;
31. incoraggia maggiori scambi in materia di consapevolezza situazionale mediante esercitazioni informatiche di simulazione e il coordinamento dei rispettivi sforzi di sviluppo delle capacità al fine di conseguire maggiore interoperabilità e migliore prevenzione degli attacchi futuri nonché migliorare la risposta agli stessi; chiede che tali progetti siano condotti in collaborazione con gli alleati della NATO, le forze armate degli Stati membri dell'UE e altri partner con vasta esperienza nella lotta contro gli attacchi informatici, al fine di sviluppare prontezza operativa e procedure e norme comuni per affrontare in modo globale le diverse minacce informatiche; accoglie con favore, a tale riguardo, la partecipazione dell'UE alle esercitazioni informatiche, ad esempio l'esercitazione informatica in materia di offesa e difesa (CODE);
32. ricorda che un ciberspazio resiliente richiede un'igiene informatica impeccabile; invita tutte le parti interessate pubbliche e private a condurre corsi di formazione periodici sull'igiene informatica per tutti i membri del personale;
33. raccomanda l'intensificazione dello scambio di competenze ed esperienze tra forze armate, forze di polizia e altri organismi statali negli Stati membri coinvolti attivamente nella lotta contro le minacce informatiche;

Cooperazione tra l'UE e la NATO in materia di ciberdifesa

34. ribadisce che, in ragione dei valori e degli interessi strategici che condividono, l'UE e la NATO hanno una responsabilità e una capacità particolari nell'affrontare le crescenti sfide alla cibersicurezza e alla ciberdifesa in modo più efficace e in stretta collaborazione, cercando eventuali complementarità, evitando duplicazioni e riconoscendo le rispettive responsabilità;

Mercoledì 13 giugno 2018

35. invita il Consiglio, nell'ambito della collaborazione con altre istituzioni e strutture competenti dell'UE, a prendere in considerazione modalità per fornire al più presto un sostegno a livello di Unione per integrare il settore informatico nelle dottrine militari degli Stati membri, in maniera armonizzata e in stretta cooperazione con la NATO;

36. chiede l'attuazione delle misure già concordate; invita a individuare nuove iniziative volte a promuovere la cooperazione tra l'UE e la NATO, tenendo conto inoltre della possibilità di cooperare nell'ambito del Centro di eccellenza per la ciberdifesa cooperativa della NATO (CCD COE) e dell'Accademia delle comunicazioni e dell'informazione della NATO (NCI), che mirano ad aumentare le capacità di formazione in materia di ciberdifesa nei sistemi informatici e cibernetici, per quanto riguarda sia il software che l'hardware; osserva che ciò potrebbe includere un dialogo con la NATO sulla possibilità che l'UE aderisca al CCD COE al fine di aumentare la complementarità e la collaborazione; accoglie con favore la recente creazione del Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride; esorta tutte le istituzioni competenti e gli alleati a discutere periodicamente delle loro attività al fine di evitare sovrapposizioni e incoraggiare un approccio coordinato alla ciberdifesa; ritiene fondamentale stimolare, sulla base della fiducia reciproca, lo scambio di informazioni sulle minacce informatiche tra gli Stati membri e con la NATO;

37. è convinto che nell'ambito della ciberdifesa sia importante e utile una maggiore cooperazione tra l'UE e la NATO per prevenire, rilevare e dissuadere i ciberattacchi; invita pertanto le due organizzazioni a intensificare la cooperazione e il coordinamento operativi e ad ampliare i loro sforzi comuni per creare capacità, in particolare sotto forma di esercitazioni e formazione congiunta per il personale civile e militare preposto alla ciberdifesa e attraverso la partecipazione degli Stati membri a progetti della NATO di difesa intelligente; ritiene fondamentale che l'UE e la NATO intensifichino la condivisione di informazioni al fine di consentire l'attribuzione formale dei ciberattacchi e quindi l'imposizione di sanzioni restrittive ai responsabili; esorta entrambe le organizzazioni a collaborare più strettamente anche sugli aspetti informatici della gestione delle crisi;

38. accoglie con favore lo scambio di concetti per integrare i requisiti e le norme di ciberdifesa nella pianificazione e nello svolgimento di missioni e operazioni nell'intento di promuovere l'interoperabilità ed esprime l'auspicio che ciò sia seguito da una collaborazione più operativa per garantire l'aspetto della ciberdifesa delle rispettive missioni e la sincronizzazione degli approcci operativi;

39. accoglie con favore l'accordo tra la Squadra di pronto intervento informatico dell'UE (CERT-UE) e la Capacità di reazione della NATO in caso di incidente informatico (NCIRC), volto ad agevolare lo scambio di informazioni, il supporto logistico, le valutazioni delle minacce condivise, l'assunzione di personale e la condivisione delle migliori pratiche, per assicurare la capacità rispondere alle minacce in tempo reale; sottolinea che è importante promuovere gli scambi di informazioni tra la CERT-EU e la NCIRC e adoperarsi per aumentare il livello di fiducia; ritiene che le informazioni detenute dalla CERT-UE possano probabilmente essere utili alla ricerca in materia di ciberdifesa e alla NATO e che tali informazioni dovrebbero pertanto essere condivise, purché sia garantita la piena conformità alla legislazione dell'UE sulla protezione dei dati;

40. accoglie con favore la cooperazione tra le due organizzazioni in materia di esercitazioni di ciberdifesa; prende atto della partecipazione dei rappresentanti dell'UE all'esercizio annuale della Cyber Coalition; riconosce il progresso che rappresenta la partecipazione dell'UE all'esercizio 2017 di gestione delle crisi della NATO, nel quadro delle esercitazioni parallele e coordinate (PACE 17), e accoglie con favore, in particolare, l'inclusione di una componente di ciberdifesa; esorta entrambe le organizzazioni a intensificare tali sforzi;

41. esorta l'UE e la NATO a organizzare regolarmente esercitazioni a livello strategico con la partecipazione dei massimi dirigenti politici di entrambe le organizzazioni; accoglie con favore, a tale riguardo, l'esercitazione estone UE CYBRID 2017 nel cui ambito il Segretario generale della NATO per la prima volta ha partecipato a un'esercitazione dell'UE;

42. osserva che vi è un ampio margine per un programma di cooperazione più ambizioso e concreto in materia di ciberdifesa che vada al di là del livello concettuale di cooperazione nell'ambito di specifiche operazioni; esorta entrambe le organizzazioni ad applicare, concretamente ed efficacemente, tutto ciò che già esiste e a presentare proposte più ambiziose per il prossimo esame dell'attuazione della dichiarazione congiunta;

Mercoledì 13 giugno 2018

43. accoglie con favore il partenariato informatico della NATO con l'industria (NICP), istituito nel 2014, e chiede che l'UE si impegni in attività di cooperazione di tale partenariato al fine di collegare lo sforzo di cooperazione NATO-UE con quello dei leader del settore specializzati in cibertecnologie, con l'obiettivo di promuovere la cibersecurity attraverso una collaborazione continua, concentrandosi in particolare su: formazione, esercitazioni e istruzione dei rappresentanti della NATO, dell'UE e dell'industria, inclusione dell'UE e dell'industria nei progetti di difesa intelligente della NATO, condivisione collaborativa delle informazioni e delle migliori pratiche per la preparazione e il recupero tra la NATO, l'UE e l'industria, prosecuzione dello sviluppo congiunto di capacità di ciberdifesa e risposte collaborative in caso di incidenti informatici, ove e quando opportuno;

44. prende atto del lavoro in corso sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 526/2013 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che stabilisce un quadro europeo per la certificazione della sicurezza e l'etichettatura delle TIC; invita l'ENISA a firmare un accordo con la NATO per aumentare la loro cooperazione pratica, ivi compresa la condivisione di informazioni e la partecipazione alle esercitazioni di ciberdifesa;

Norme internazionali applicabili al ciber spazio

45. chiede l'integrazione delle capacità di ciberdifesa nella PESC e nell'azione esterna dell'UE e dei suoi Stati membri quale compito trasversale e chiede un più stretto coordinamento in materia di ciberdifesa tra gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, la NATO, le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e altri partner strategici, in particolare per quanto riguarda le regole, le norme e le misure di attuazione nel ciber spazio;

46. si rammarica del fatto che, dopo vari mesi di negoziati, il gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite (UNGGE) 2016-2017 non sia stato in grado di elaborare una nuova relazione di consenso; ricorda che, come riconosciuto nella relazione del 2013, il diritto internazionale vigente e in particolare la Carta delle Nazioni Unite – che vieta la minaccia o l'uso della forza contro l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, comprese le operazioni cibernetiche coercitive volte a perturbare l'infrastruttura tecnica essenziale per lo svolgimento di procedure partecipative ufficiali, incluse le elezioni, in un altro Stato – si applicano e dovrebbero essere applicate nel ciber spazio; rileva che la relazione del 2015 dell'UNGGE elenca una serie di norme di comportamento responsabile degli Stati, tra cui il divieto imposto a questi ultimi di effettuare e sostenere consapevolmente attività informatiche contrarie ai loro obblighi ai sensi delle norme internazionali; invita l'UE ad assumere un ruolo di primo piano nei dibattiti in corso e futuri sulle norme internazionali nel ciber spazio e sulla loro attuazione;

47. prende atto dell'importanza del Manuale di Tallinn 2.0 in quanto base per un dibattito e un'analisi del modo in cui il diritto internazionale vigente possa essere applicato al ciber spazio; invita gli Stati membri ad avviare l'analisi e l'applicazione di quanto affermato dagli esperti nel manuale di Tallinn e a concordare ulteriori norme volontarie di comportamento internazionale; osserva, in particolare, che un eventuale utilizzo offensivo delle capacità informatiche dovrebbe basarsi sul diritto internazionale;

48. conferma il suo pieno impegno a favore di un ciber spazio aperto, libero, stabile e sicuro, che rispetti i valori fondamentali della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto e dove le controversie internazionali siano composte con mezzi pacifici sulla base della Carta delle Nazioni Unite e dei principi di diritto internazionale; invita gli Stati membri a promuovere un'ulteriore attuazione dell'approccio comune e globale dell'UE nei confronti della ciberdiplomazia e delle norme informatiche vigenti e a redigere, unitamente alla NATO, criteri e definizioni a livello dell'UE di ciò che costituisce un ciberattacco in modo da migliorare la capacità dell'UE di giungere rapidamente a una posizione comune a seguito di un atto illecito a livello internazionale sotto forma di ciberattacco; sostiene con forza l'attuazione delle norme volontarie e non vincolanti di comportamento responsabile dello Stato nel ciber spazio contenute nella relazione UNGGE 2015, che comprendono il rispetto della vita privata e dei diritti fondamentali dei cittadini e la creazione di misure regionali volte a rafforzare la fiducia; sostiene, in questo contesto, il lavoro della Coalizione globale per la stabilità del ciber spazio per elaborare proposte di norme e politiche volte a rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionali e orientare il comportamento responsabile degli attori statali e non statali nel ciber spazio; approva la proposta secondo cui gli attori statali e non statali non devono svolgere o consentire consapevolmente un'attività che danneggi in maniera intenzionale e sostanziale la disponibilità o l'integrità generale del nucleo pubblico di Internet, e pertanto la stabilità del ciber spazio;

49. riconosce che la maggior parte delle infrastrutture tecnologiche è detenuta o gestita dal settore privato e che è pertanto essenziale una stretta cooperazione, consultazione e inclusione dei gruppi del settore privato e della società civile mediante il dialogo multilaterale per garantire un ciber spazio aperto, libero, stabile e sicuro;

Mercoledì 13 giugno 2018

50. riconosce che, a causa delle difficoltà connesse all'applicazione, gli accordi bilaterali tra Stati membri non sempre producono i risultati attesi; ritiene pertanto che la creazione di coalizioni all'interno di gruppi di paesi che condividono gli stessi principi, intenzionati a creare consenso, costituisca un modo efficace per integrare gli sforzi delle molteplici parti interessate; sottolinea l'importanza del ruolo che le autorità locali devono svolgere, nel processo di innovazione tecnologica e di condivisione dei dati per intensificare la lotta contro la criminalità e le attività terroristiche;

51. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio del quadro per le risposte diplomatiche comuni dell'UE alle attività informatiche malevole, il cosiddetto pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE; sostiene la possibilità che l'UE adotti misure restrittive contro gli avversari che attaccano i suoi Stati membri nel ciber spazio, ivi compresa l'imposizione di sanzioni;

52. invita inoltre ad adottare un chiaro approccio proattivo alla cibersicurezza e alla ciberdifesa e a rafforzare la ciberdiplomazia dell'UE, quale compito trasversale nella sua politica estera, e le capacità e gli strumenti di cui dispone in vari settori, così da consolidare efficacemente le norme e i valori dell'UE e spianare la strada per raggiungere un consenso sulle regole, sulle norme e sulle misure di esecuzione nel ciber spazio a livello mondiale; osserva che la costruzione della resilienza informatica nei paesi terzi contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali e, in ultima analisi, garantisce più sicurezza ai cittadini europei;

53. ritiene che i ciberattacchi come NotPetya e WannaCry siano diretti da uno Stato o condotti con la consapevolezza e l'approvazione di uno Stato; osserva che tali ciberattacchi, che causano danni economici gravi e duraturi e costituiscono una minaccia per la vita, sono chiare violazioni del diritto internazionale e delle norme giuridiche; ritiene pertanto che NotPetya e WannaCry rappresentino violazioni del diritto internazionale commesse rispettivamente dalla Federazione russa e dalla Corea del Nord, e che i due paesi dovrebbero affrontare risposte commisurate e adeguate da parte dell'UE e della NATO;

54. chiede che il Centro per la lotta alla criminalità informatica di Europol diventi un punto focale per le divisioni incaricate dell'applicazione della legge e le agenzie governative che si occupano di cybercriminalità, la cui responsabilità primaria sarebbe quella di gestire la difesa sia dei domini .eu che delle infrastrutture critiche delle reti dell'UE durante un attacco; sottolinea che tale punto focale dovrebbe essere inoltre incaricato di scambiare informazioni e fornire assistenza agli Stati membri;

55. sottolinea l'importanza dell'elaborazione di norme in materia di vita privata e sicurezza, crittografia, incitamento all'odio, disinformazione e minacce terroristiche;

56. raccomanda che ciascuno Stato membro dell'UE si assuma l'obbligo di assistere qualsiasi altro Stato membro vittima di un ciberattacco e di garantire la responsabilità informatica nazionale in stretta cooperazione con la NATO;

Cooperazione civile-militare

57. invita tutte le parti interessate a rafforzare i partenariati per il trasferimento di conoscenze, ad attuare modelli commerciali adeguati e a sviluppare la fiducia tra le imprese e gli utilizzatori finali nella sfera civile e nel settore della difesa, nonché a migliorare il trasferimento delle conoscenze accademiche concretizzandole in soluzioni pratiche, al fine di creare sinergie e trasferire soluzioni fra i mercati civile e militare – essenzialmente un mercato unico europeo per la cibersicurezza e i prodotti per la cibersicurezza – in base a procedure trasparenti e nel rispetto del diritto internazionale e dell'UE, nell'ottica di tutelare e rafforzare l'autonomia strategica dell'UE; osserva il ruolo centrale svolto dalle imprese private operanti nel settore della cibersicurezza nell'allarme rapido e nell'attribuzione dei ciberattacchi;

58. ribadisce con forza l'importanza delle attività di ricerca e sviluppo, in particolare alla luce dei requisiti di sicurezza ad alto livello nel mercato della difesa; esorta l'UE e gli Stati membri ad attribuire un maggiore sostegno pratico all'industria europea della cibersicurezza e ad altri attori economici pertinenti, a ridurre gli oneri burocratici, in particolare per le PMI e le start-up, fonti principali di soluzioni innovative nel settore della ciberdifesa, e a promuovere una più stretta cooperazione con gli istituti di ricerca universitaria e i grandi operatori, al fine di ridurre la dipendenza da prodotti della cibersicurezza provenienti da fonti esterne e di creare una filiera strategica all'interno dell'UE per rafforzare l'autonomia strategica di quest'ultima; rileva, in tale contesto, l'importante contributo che può essere fornito dal FED e da altri strumenti nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP);

Mercoledì 13 giugno 2018

59. incoraggia la Commissione a integrare elementi della ciberdifesa nella rete dei centri europei di ricerca e competenza in materia di cibersicurezza, anche al fine di fornire risorse sufficienti alle capacità e alle tecnologie informatiche a duplice uso nell'ambito del prossimo QFP;

60. rileva che la protezione dei beni pubblici e delle altre infrastrutture critiche civili, in particolare i sistemi di informazione e i dati associati, è un compito di difesa essenziale per gli Stati membri, e in particolare per le autorità responsabili della sicurezza dei sistemi di informazione, e che dovrebbe rientrare nelle competenze delle strutture nazionali di ciberdifesa o di suddette autorità; sottolinea che ciò richiederà un buon livello di fiducia nonché la cooperazione più stretta possibile tra gli attori militari, le agenzie preposte alla ciberdifesa e i settori interessati, il che potrà essere realizzato soltanto definendo chiaramente compiti, ruoli e responsabilità degli attori civili e militari, ed esorta tutte le parti coinvolte a tenerne conto nei loro processi di pianificazione; chiede una maggiore cooperazione transfrontaliera, nel pieno rispetto della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, per quanto riguarda l'applicazione della legge relativa alla lotta all'attività informatica malevola;

61. invita tutti gli Stati membri a incentrare le strategie nazionali in materia di sicurezza informatica sulla protezione dei sistemi di informazione e dei dati associati e a considerare la protezione delle infrastrutture critiche come una parte del loro rispettivo dovere di diligenza; esorta gli Stati membri ad adottare e attuare strategie, linee guida e strumenti che forniscano livelli di protezione ragionevoli contro livelli di minaccia ragionevolmente identificabili, in cui i costi e gli oneri della protezione siano commisurati al possibile danno che le parti interessate rischiano di subire; invita gli Stati membri ad adottare misure appropriate per obbligare le persone giuridiche nella loro giurisdizione a proteggere i dati personali loro affidati;

62. riconosce che, a causa dell'evoluzione del contesto delle minacce informatiche, potrebbe essere consigliabile una cooperazione più intensa e strutturata con le forze di polizia, in particolare in alcuni ambiti critici, ad esempio nel localizzare le minacce connesse alla jihad informatica, il terrorismo informatico, la radicalizzazione online e il finanziamento di organizzazioni estremiste o radicali;

63. incoraggia una stretta cooperazione tra le agenzie dell'UE, come l'AED, l'ENISA e il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, in un approccio transettoriale mirato a promuovere sinergie ed evitare sovrapposizioni;

64. invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per un approccio coordinato alla ciberdifesa europea, tra cui un aggiornamento del quadro strategico dell'UE in materia di ciberdifesa al fine di garantire che lo strumento continui a essere utile in qualità di meccanismo strategico pertinente per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di ciberdifesa, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'AED, il Parlamento e il SEAE; osserva che tale processo deve rientrare in un approccio strategico più ampio alla PSDC;

65. chiede la creazione di capacità di cibersicurezza attraverso la cooperazione allo sviluppo, nonché l'istruzione e la formazione continue in materia di sensibilizzazione informatica, tenendo conto del fatto che nei prossimi anni vi saranno milioni di nuovi utenti di Internet, la maggior parte dei quali nei paesi in via di sviluppo, rafforzando così la resilienza dei paesi e delle società rispetto alle minacce informatiche e ibride;

66. chiede una cooperazione internazionale e iniziative multilaterali per creare quadri rigorosi di ciberdifesa e cibersicurezza per combattere il rischio di Stati ostaggio della corruzione, della frode finanziaria, del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché per affrontare le sfide poste dal cyberterrorismo, dalle criptovalute e da altri metodi di pagamento alternativi;

67. osserva che i ciberattacchi come NotPetya si diffondono rapidamente, causando in tal modo danni indiscriminati, a meno che non vi sia una resilienza diffusa a livello globale; ritiene che la formazione e l'istruzione in materia di ciberdifesa debbano far parte dell'azione esterna dell'UE e che la creazione della resilienza informatica nei paesi terzi contribuisca alla pace e alla sicurezza internazionali rendendo in ultima analisi i cittadini europei più sicuri;

Rafforzamento istituzionale

68. invita gli Stati membri a impegnarsi in una cooperazione più ambiziosa nel settore informatico nell'ambito della CSP; propone che gli Stati membri avviino un nuovo programma di cooperazione strutturata permanente (PESCO) in ambito informatico per sostenere una pianificazione, un comando e un controllo rapidi ed efficaci delle operazioni e delle missioni attuali e future dell'UE; osserva che ciò dovrebbe comportare un miglior coordinamento delle capacità operative nel ciberspazio e può condurre allo sviluppo di un comando di ciberdifesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso;

Mercoledì 13 giugno 2018

69. ribadisce il suo invito agli Stati membri e al VP/AR a presentare un Libro bianco dell'UE in materia di sicurezza e difesa; invita gli Stati membri e il VP/AR a rendere la ciberdifesa e la deterrenza informatica una pietra miliare del Libro bianco che tratti sia la protezione del settore informatico per le operazioni di cui all'articolo 43 TUE che la difesa comune di cui all'articolo 42, paragrafo 7, TUE;

70. osserva che il nuovo programma di cooperazione informatica PESCO dovrebbe essere condotto da personale militare e civile di grado elevato proveniente da ciascuno Stato membro, a rotazione, e rispondere ai ministri della Difesa dell'UE, nel formato PESCO, e al VP/AR, al fine di promuovere i principi della fiducia tra gli Stati membri e le istituzioni e agenzie dell'UE in sede di scambio di informazioni e dati;

71. ribadisce la sua richiesta di creare un Consiglio dell'Unione europea sulla difesa sulla base del comitato direttivo ministeriale dell'AED esistente e del formato PESCO dei ministri della Difesa dell'UE, al fine di garantire l'attribuzione di priorità, l'operatività delle risorse e cooperazione e integrazione efficaci tra gli Stati membri;

72. ricorda la necessità di garantire che il Fondo europeo per la difesa sia mantenuto o persino rafforzato nel prossimo QFP, con un bilancio sufficiente destinato alla ciberdifesa informatica;

73. chiede di aumentare le risorse per modernizzare e razionalizzare la cibersicurezza e la diffusione delle informazioni tra il SEAE/Centro dell'UE di analisi dell'intelligence (INTCEN), il Consiglio e la Commissione;

Partenariati pubblico-privato

74. riconosce che le imprese private svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire, individuare e contenere gli incidenti di cibersicurezza, non solo come fornitori industriali di tecnologia ma anche come fornitori di servizi non informatici;

75. riconosce il ruolo del settore privato nella prevenzione, nell'individuazione e nel contenimento degli incidenti di cibersicurezza nonché nella risposta agli stessi, unitamente al suo ruolo nella promozione dell'innovazione nell'ambito della ciberdifesa, e chiede pertanto di rafforzare la cooperazione con il settore privato per garantire una comprensione comune dei requisiti dell'UE e della NATO e assistenza nel contribuire a trovare soluzioni comuni;

76. invita l'UE a effettuare una revisione globale delle apparecchiature e delle infrastrutture di software, informatiche e di comunicazione utilizzate nelle istituzioni al fine di escludere programmi e dispositivi potenzialmente pericolosi e vietare quelli confermati come malevoli, per esempio Kaspersky Lab;

o

o o

77. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle agenzie dell'UE nei campi della difesa e della cibersicurezza, al Segretario generale della NATO e ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE.

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0259

Russia, in particolare il caso del prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare il caso del prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))**

(2020/C 28/07)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare la risoluzione del 16 marzo 2017 sui detenuti politici ucraini in Russia e la situazione in Crimea ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 25 maggio 2018 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sui casi di vari detenuti in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, o provenienti da tali luoghi,
 - visto lo scambio di opinioni sulla Russia in sede di Consiglio "Affari esteri" del 16 aprile 2018,
 - vista l'ordinanza del 19 aprile 2017 della Corte internazionale di giustizia sulla richiesta di indicazione di misure provvisorie, presentata dall'Ucraina nella causa relativa all'applicazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (*Ucraina contro Federazione russa*),
 - visti l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, i quali stabiliscono che nessuna persona deve essere soggetta a torture o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e di cui la Federazione russa è firmataria,
 - vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1998,
 - vista la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il registra ucraino Oleg Sentsov, che si è opposto all'annessione illegale della penisola di Crimea da parte russa, è stato arrestato nel maggio 2014 per presunte attività svolte in Crimea ed è stato trattato come cittadino russo, sebbene in possesso della cittadinanza ucraina;
- B. considerando che nel caso di Oleg Sentsov si è parlato di torture e gravi maltrattamenti per ottenere illegalmente deposizioni cui successivamente è stato attribuito valore legale;
- C. considerando che il 25 agosto 2015 Oleg Sentsov è stato condannato da un tribunale la cui competenza non è riconosciuta dall'UE, in violazione del diritto internazionale e delle norme elementari di giustizia;
- D. considerando che Oleg Sentsov, il quale sta scontando la pena nel carcere più a nord della Russia, a Labytnangi (Jamalo-Nenec), ha annunciato il 14 maggio 2018 uno sciopero della fame a oltranza;
- E. considerando che il numero di prigionieri politici in Russia è aumentato considerevolmente negli ultimi anni; che il centro per i diritti umani Memorial, insignito del premio Sacharov nel 2009, ha pubblicato il 29 maggio 2018 un elenco con i nominativi di 158 prigionieri politici;

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0087.

Giovedì 14 giugno 2018

- F. considerando che Ojub Titiev, direttore dell'ufficio ceceno presso il centro per i diritti umani Memorial, è stato arrestato il 9 gennaio 2018 dalla polizia locale e accusato di possesso di stupefacenti; che tali accuse sono state negate dal sig. Titiev e definite false da una serie di ONG e altri difensori dei diritti umani;
- G. considerando che l'arresto di Ojub Titiev è espressione di una preoccupante tendenza a ricorrere ad arresti, attacchi, intimidazioni e delegittimazioni contro giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani;
- H. considerando che i difensori dei diritti umani e gli attori della società civile, in particolare i tatars di Crimea, sono stati vittime di minacce, intimidazioni e arresti;
- I. considerando che sono stati denunciati vari casi di tortura e di trattamenti crudeli e degradanti; che finora tali accuse non sono state oggetto di indagini adeguate; che la tortura è stata utilizzata per ottenere confessioni e false prove di colpevolezza;
- J. considerando che molti prigionieri e detenuti sono stati sottoposti a condizioni crudeli e disumane nelle carceri, con possibili rischi per la loro salute fisica e psicologica; che vi sono prigionieri che necessitano di assistenza e cure mediche urgenti;
- K. considerando che le restrittive norme russe in materia di diritti politici e civili sono state estese alla Crimea temporaneamente occupata, il che ha causato drastiche limitazioni della libertà di riunione, di espressione, di associazione, di accesso all'informazione e di religione, come pure segnalazioni credibili riguardo a intimidazioni, sparizioni forzate e torture;
- L. considerando che gli arresti arbitrari, le sparizioni forzate, la censura e il divieto di manifestazioni pacifiche sono diventati una realtà quotidiana in Crimea; che vari tatars di Crimea sono stati arrestati, sono sotto inchiesta o sono perseguiti a termini di legge; che sono stati presi di mira anche gli avvocati della Crimea che forniscono assistenza legale a tali persone arrestate, i difensori dei diritti umani che denunciano i casi di sparizioni forzate di matrice politica in Crimea, come pure i giornalisti che pubblicano informazioni sulla situazione dei tatars di Crimea;
- M. considerando che le autorità di occupazione in Crimea hanno represso sistematicamente e deliberatamente la libertà di espressione in Crimea, espellendo i media indipendenti e creando ostacoli al lavoro dei giornalisti professionisti; che il 22 marzo 2018 il giornalista partecipativo e attivista tataro di Crimea Nariman Memedeminov, che si è occupato delle irregolarità commesse dalle autorità di occupazione, è stato trattenuto dalle forze di sicurezza russe e arrestato sulla base di accuse infondate; che il 21 maggio 2018 le forze di sicurezza russe hanno tenuto in stato di fermo un altro giornalista partecipativo, Server Mustafayev, dopo aver perquisito la sua casa nella Crimea occupata dalla Russia, segnatamente per motivi religiosi;
- N. considerando che la Russia perde un numero rilevante di cause dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e non attua le sentenze emesse;
- O. considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e delle Nazioni Unite, si è impegnata a osservare i principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani; che le numerose e gravi violazioni dello Stato di diritto e l'adozione di leggi restrittive negli ultimi anni hanno suscitato seri timori circa il rispetto da parte della Russia degli obblighi internazionali e nazionali ad essa incombenti; che in più occasioni l'Unione europea ha offerto assistenza e consulenza supplementari per aiutare la Russia a modernizzare e rispettare il proprio assetto costituzionale e giuridico, in linea con le norme del Consiglio d'Europa;
- P. considerando che, in base alla legge russa sugli "agenti stranieri", le ONG che ricevono finanziamenti stranieri e sono impegnate in "attività politiche" devono presentare domanda per essere incluse in un elenco governativo speciale degli agenti stranieri sottoposti a controlli rigorosi e supplementari da parte del governo, e devono dichiarare in ogni pubblicazione, comunicato stampa e relazione che tali documenti sono stati elaborati da un agente straniero;

Giovedì 14 giugno 2018

- Q. considerando che, in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla guerra ibrida condotta contro l'Ucraina, l'Unione europea ha adottato gradualmente una serie di misure restrittive contro la Russia;
1. chiede che le autorità russe rilascino immediatamente e senza condizioni Oleg Sentsov e tutti gli altri cittadini ucraini detenuti illegalmente in Russia e nella penisola di Crimea; ricorda che attualmente vi sono in totale oltre 70 ⁽²⁾ prigionieri politici ucraini in Russia e nella Crimea occupata;
 2. chiede il rilascio immediato e senza condizioni di Ojub Titiev, direttore del centro per i diritti umani Memorial nella Repubblica cecena, e di tutti gli altri prigionieri politici nella Federazione russa;
 3. chiede che le autorità russe pongano fine alle intimidazioni e alle vessazioni nei confronti del centro per i diritti umani Memorial, del suo personale e di altri difensori dei diritti umani e consentano loro di svolgere le loro attività a sostegno dei diritti umani;
 4. evidenzia che il trattamento di tutti i prigionieri deve essere conforme alle norme internazionali e che tutti i detenuti dovrebbero avere accesso all'assistenza legale, poter incontrare le loro famiglie e i rappresentanti diplomatici nonché ricevere cure mediche; sottolinea che le autorità e il personale giudiziario russi hanno la piena responsabilità della sicurezza e del benessere di tali detenuti, soprattutto in Crimea, in conformità alla quarta convenzione di Ginevra;
 5. ricorda alla Russia l'importanza di rispettare appieno i propri obblighi giuridici internazionali, in quanto membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché i principi dei diritti umani fondamentali e dello Stato di diritto sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
 6. sottolinea che la libertà di riunione nella Federazione russa è sancita dall'articolo 31 della Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui la Russia è firmataria, e che le autorità russe sono pertanto obbligate a rispettare tale libertà;
 7. esorta le autorità russe a tutti i livelli a riconoscere il ruolo essenziale dei difensori dei diritti umani quali pilastri della democrazia e garanti dello Stato di diritto e a condannare pubblicamente tutti gli attacchi nei loro confronti, in particolare nella Repubblica cecena;
 8. esprime la propria solidarietà al regista, attivista politico e prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov che ha avviato uno sciopero della fame il 14 maggio 2018 per chiedere il rilascio dei compatrioti detenuti illegalmente, ed è preoccupato per le ripercussioni dello sciopero della fame sulle condizioni di salute di Oleg Sentsov; ricorda che Oleg Sentsov, che è stato arrestato in Crimea poco dopo l'assunzione del controllo della penisola sul Mar Nero da parte della Russia nel 2014 ed è stato in seguito condannato sulla base di una testimonianza rilasciata sotto tortura, sta ora scontando una pena di 20 anni per molteplici accuse di terrorismo in un carcere ad alta sicurezza nella regione Jamalo-Nenec, nell'estremo nord russo;
 9. deplora che un altro imputato nella causa, Oleksandr Kol'čenko, sia stato condannato a dieci anni di reclusione;
 10. osserva che un altro cittadino ucraino detenuto illegalmente, Volodymyr Baluch, è in sciopero della fame dal 19 marzo 2018;
 11. invita le autorità russe competenti e i servizi medici a prestare un'adeguata assistenza medica a questi detenuti e a rispettare la deontologia medica, anche non imponendo l'alimentazione forzata o qualunque trattamento indesiderato che potrebbero configurarsi come tortura o altra forma di maltrattamento;

(²) L'elenco non esaustivo comprende: Teimur Abdullaiev, Uzeir Abdullaiev, Taliat Abdurakhmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliiev, Refat Alimov, Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodymyr Baluch, Ali Bariev, Enver Bekirov, Memet Belialov, Oleksii Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul Velilyaev, Valentyn Vygovskii, Pavlo Hryb, Mykola Dadeu, Konstatin Davydenko, Bekir Dehermendzhi, Mustafa Dehermendzhi, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzhhepparov, Dmitrii Dolgoplov, Volodymyr Dudka, Andriy Zakhitei, Ruslan Zeitullaiev, Server Zekiriaiev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Yevgenii Karakashev, Mykola Karpiuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiets, Oleksandr Kol'čenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Hennadii Limeshko, Serhii Litvinov, Enver Mamutov, Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran Muradosilov, Seiran Mustafaiev, Server Mustafayev, Yevhen Panov, Nuri Primov, Volodymyr Prysyk, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandzhi, Ferat Saifullaiev, Aider Saledinov, Seiran Saliiev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksii Sizonovich, Vadym Siruk, Edem Smailov, Oleksandr Steshenko, Oleksii Stohniy, Renat Suleimanov, Anna Sukhonosova, Roman Sushchenko, Roman Ternovsky, Ruslan Ametov, Asan Chapukh, Oleksii Chirni, Hlib Shablii, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblukov, Oleksandr Shumkov, Viktor Shur.

Giovedì 14 giugno 2018

12. esprime profonda preoccupazione per il fatto che molti dei prigionieri politici ucraini, come Mykola Karpiyuk, Volodymyr Prysych, Oleksij Chirniy e Yevhen Panov, sono stati sottoposti a gravi torture;

13. si dice profondamente allarmato per la preoccupante tendenza a ricorrere ad arresti, attacchi, intimidazioni e delegittimazioni contro giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani attivi in Russia, in particolare in Cecenia; sottolinea l'importanza della società civile e di organizzazioni quali Memorial, e pone l'accento sul fatto che gli attivisti della società civile in ogni luogo devono essere liberi di esercitare i loro più elementari diritti di libertà di pensiero ed espressione; invita le autorità cecene e russe a rispettare la legislazione nazionale e gli impegni internazionali e a difendere lo Stato di diritto;

14. esprime grave preoccupazione dinanzi al clima di impunità che consente il verificarsi di tali atti e chiede che siano elaborati dispositivi legali e di altro tipo per prevenire, monitorare e perseguire efficacemente i responsabili di tali violenze, in cooperazione con la società civile; sottolinea che la Russia e il suo governo sono responsabili in ultima istanza di indagare su tali atti, di consegnare gli autori degli abusi alla giustizia e di proteggere tutti i cittadini russi da abusi illegittimi;

15. richiama l'attenzione sul fatto che le autorità russe nella Crimea occupata hanno imprigionato diversi tataro di Crimea nel maggio 2018, tra cui Server Mustafayev, Edem Smailov e i familiari del prigioniero politico Nuri Primov;

16. condanna le violazioni del diritto internazionale da parte della Russia nella Crimea occupata, comprese l'applicazione della legislazione russa, la forte militarizzazione della penisola di Crimea, che mette a rischio la sicurezza regionale, e le violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani ai danni, in particolare, delle persone di etnia ucraina e dei tataro di Crimea;

17. accoglie con favore il rilascio dei leader dei tataro di Crimea Akhtem Chygoz e Ilmi Umerov, che erano stati condannati a pene detentive dai tribunali russi nel territorio ucraino temporaneamente occupato della Crimea nel settembre 2017 e ai quali le autorità russe hanno consentito di lasciare la penisola il 25 ottobre 2017; esprime la sua gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato per il loro rilascio, comprese le organizzazioni russe per i diritti umani quali Memorial;

18. ricorda alle autorità russe che, in qualità di potenza occupante de facto che esercita un controllo effettivo sulla Crimea, sono pienamente responsabili della protezione dei cittadini della Crimea da misure giudiziarie o amministrative arbitrarie e, allo stesso titolo, sono vincolate dal diritto internazionale umanitario a garantire la tutela dei diritti umani nella penisola;

19. richiama l'attenzione sul fatto che i tribunali russi, sia di tipo militare che civile, non hanno competenza per giudicare atti commessi al di fuori del territorio internazionalmente riconosciuto della Russia e sottolinea che in tali casi i procedimenti giudiziari non possono essere considerati legittimi;

20. ribadisce la sua profonda preoccupazione per la legge sugli "agenti stranieri" e le modalità con cui viene applicata; reputa che la definizione di "attività politica" svolta da una ONG che accetta finanziamenti esteri sia così ampia da permettere al governo di controllare in pratica qualsiasi attività organizzata relativa alla vita pubblica;

21. esorta la Russia ad assicurare l'accesso incondizionato e senza ostacoli agli osservatori dei diritti umani e alle missioni di vigilanza internazionali; invita le organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa a monitorare più attentamente la situazione dei diritti umani in Crimea e ad adottare le opportune misure;

22. invita il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani a prestare costante attenzione alla situazione dei diritti umani nella penisola di Crimea e nelle zone dell'Ucraina orientale non sottoposte al controllo governativo;

23. invita il Consiglio e gli Stati membri a restare risoluti e uniti nel loro impegno ad applicare le sanzioni concordate nei confronti della Russia e a prorogarle, nonché a prendere in considerazione misure mirate contro i singoli individui responsabili della detenzione e del processo dei prigionieri politici;

Giovedì 14 giugno 2018

24. evidenzia che è importante che la delegazione dell'Unione europea in Russia e le ambasciate degli Stati membri dell'UE seguano da vicino i processi dei difensori dei diritti umani;
 25. invita i Presidenti del Consiglio e della Commissione, nonché il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), a continuare a seguire da vicino i casi di mancato rispetto degli obblighi giuridici internazionali e a sollevare tali questioni in diversi formati e incontri con la Russia;
 26. ribadisce il suo invito al VP/AR e al SEAE a garantire che tutti i casi di persone perseguite per motivi politici siano sollevati nel quadro delle consultazioni UE-Russia in materia di diritti umani, non appena queste ultime riprenderanno, e che i rappresentanti della Russia in tali consultazioni debbano rispondere formalmente caso per caso, come pure a riferire al Parlamento sui loro scambi con le autorità russe;
 27. esorta il VP/AR e il SEAE a garantire che l'Unione si adoperi in tutti i modi, nei limiti imposti dal diritto interno russo, per continuare a offrire la propria collaborazione e assistenza alle organizzazioni della società civile della Russia, incluse quelle impegnate nella promozione dei valori della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;
 28. invita l'UE a rilasciare una dichiarazione per condannare le violazioni dei diritti umani in Russia e il tentativo di nasconderle con il pretesto della Coppa del mondo FIFA;
 29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.
-

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0260

Situazione dei diritti umani in Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei diritti umani in Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

(2020/C 28/08)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni, del 6 febbraio 2014 sul Bahrein e in particolare sui casi di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim Sharif ⁽¹⁾, del 9 luglio 2015 sul Bahrein e in particolare sul caso di Nabeel Rajab ⁽²⁾, del 4 febbraio 2016 sul Bahrein: il caso di Mohammed Ramadan ⁽³⁾, del 7 luglio 2016 sul Bahrein ⁽⁴⁾, del 16 febbraio 2017 sulle esecuzioni in Kuwait e in Bahrein ⁽⁵⁾, e del 3 ottobre 2017, Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo ⁽⁶⁾,
 - viste le dichiarazioni del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna del 17 giugno 2015 sulla condanna di Ali Salman – segretario generale del partito al-Wefaq – nel Bahrein, dell'11 luglio 2017 sulla condanna di Nabeel Rajab da parte di un tribunale del Bahrein e del 6 giugno 2018 sulla condanna del difensore dei diritti umani bahreinita Nabeel Rajab,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 22 novembre 2017 dal presidente della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo,
 - vista la riunione del gruppo di lavoro informale UE-Bahrein sui diritti umani svoltasi il 15 maggio 2018,
 - vista la dichiarazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, dell'11 settembre 2017 sulla situazione in Bahrein,
 - vista la dichiarazione del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura del 12 maggio 2017,
 - visti la Costituzione del Bahrein adottata nel febbraio 2002, in particolare il capitolo 3, l'articolo 264 del codice penale del Bahrein e la legge sulla cittadinanza del Bahrein del 1963,
 - vista la relazione della Commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein del novembre 2011,
 - visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, sui dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi, sulla pena di morte, la tortura e la libertà di espressione online e offline,
 - visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Carta araba dei diritti dell'uomo, tutti sottoscritti dal Bahrein,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 15,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 5 giugno 2018 l'Alta Corte d'appello del Bahrein ha deciso di confermare la condanna a cinque anni di carcere per Nabeel Rajab, noto difensore dei diritti umani, per "aver diffuso false voci in tempo di guerra" (articolo 133 del codice penale del Bahrein), "aver insultato un paese vicino" (articolo 215) e "aver insultato un organo ufficiale" (articolo 216) in relazione ad alcuni tweet pubblicati su presunte torture avvenute nella prigione di Jaw in Bahrein e sugli attacchi aerei della coalizione saudita contro lo Yemen; che tali accuse si basano su disposizioni che criminalizzano il diritto alla libertà di espressione tutelato dall'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato dal Bahrein nel 2006; che ora Rajab dovrebbe presentare un ricorso definitivo dinanzi alla Corte di cassazione del Bahrein;

⁽¹⁾ GU C 93 del 24.3.2017, pag. 154.

⁽²⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 151.

⁽³⁾ GU C 35 del 31.1.2018, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 130.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0044.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0365.

Giovedì 14 giugno 2018

- B. considerando che Nabeel Rajab avrebbe dovuto essere rilasciato questo mese dopo aver scontato una pena detentiva di due anni in condizioni carcerarie degradanti, assimilabili a maltrattamenti, per interviste televisive che aveva rilasciato nel 2015 e nel 2016 sulle restrizioni alla libertà di stampa in Bahrein; che, prima del suo arresto arbitrario nel giugno 2016, gli era stato proibito di viaggiare e aveva scontato una pena detentiva di due anni tra il 2012 e il 2014 per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione e di riunione; che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha stabilito, nel 2013, che era stato detenuto in modo arbitrario a causa del suo ruolo nella conduzione e nell'organizzazione di manifestazioni nel paese; che è stato sottoposto a processi iniqui;
- C. considerando che, oltre a questa nuova condanna di cinque anni, Nabeel Rajab potrebbe essere condannato a pene detentive supplementari per un massimo di 14 altre cause pendenti che il governo sembra intenzionato a mantenere a suo carico, tra cui ulteriori accuse di "diffusione di notizie e dichiarazioni false e di voci malintenzionate che minano il prestigio dello Stato"; che inoltre, il 12 settembre 2017, il governo lo ha accusato di "diffondere false notizie", di "incitare all'odio contro il regime" e di "incitare al mancato rispetto della legge" sui social media;
- D. considerando che Nabeel Rajab ha risentito delle cattive condizioni carcerarie, che hanno gravemente compromesso il suo stato di salute fisica; che, in base a quanto riferito dalla sua famiglia, è confinato nella sua cella per 23 ore al giorno come forma di punizione, il che provoca un grave deterioramento della sua salute nel corso del tempo; che, a quanto pare, l'amministrazione penitenziaria avrebbe interferito di proposito con le sue cure mediche;
- E. considerando che il caso di Nabeel Rajab è diventato un simbolo per i difensori dei diritti umani e del rispetto della libertà di espressione in Bahrein e che è in contrasto con gli impegni assunti dallo stesso governo del paese; che non è che uno dei tanti individui arrestati arbitrariamente e perseguiti per aver esercitato la libertà di espressione e di riunione;
- F. considerando che nel maggio 2017 il comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha esaminato le denunce, numerose e coerenti, relative alle pratiche diffuse di tortura e maltrattamenti nei confronti di persone private della libertà, in particolare quelle arrestate con l'accusa di terrorismo, e ha espresso profonda preoccupazione per i casi di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, Naji Fateel, Hussain Jawad, Abdulwahab Hussain e Abduljalil al-Singace;
- G. considerando che si è registrato un aumento significativo delle esecuzioni e delle condanne a morte in seguito alla violazione di una moratoria di sette anni nel febbraio 2017, fra continue denunce di torture e maltrattamenti; che il Bahrein ha ripreso la prassi di sottoporre i civili al giudizio di tribunali militari a seguito di una modifica costituzionale adottata nell'aprile 2017; che le autorità hanno ripristinato i poteri di arresto e di indagine dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, nonostante i suoi precedenti in materia di torture e abusi;
- H. considerando che la situazione in Bahrein è diventata critica per quanto riguarda la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica; che la repressione sempre più aspra nei confronti dei difensori dei diritti umani e degli attivisti pacifici dell'opposizione si traduce in pene detentive, esilio, divieti di viaggio, revoche di cittadinanza o gravi minacce e intimidazioni, come ritorsione al loro lavoro pacifico;
- I. considerando che il Consiglio dei rappresentanti e il Consiglio della Shura del Bahrein hanno approvato una modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici che impedirà ai soggetti politici indipendenti di partecipare alle elezioni del 2018;
- J. considerando che nel 2016 il regime del Bahrein ha messo al bando Al-Wefaq, la più grande formazione politica di opposizione bahreinita, ne ha congelato i beni e ne ha bloccato il sito web all'interno del paese; che è stata fatta un'irruzione nella sede del gruppo, in seguito alla quale è stata formulata nei suoi confronti l'accusa di "disprezzo cronico della Costituzione del Regno e contestazione della sua legittimità" e di "richieste di ingerenza straniera", come pure di "promozione della violenza e sostegno a organizzazioni terroristiche";
- K. considerando che il 31 maggio 2017 un tribunale del Bahrein ha decretato lo scioglimento del gruppo di opposizione bahreinita National Democratic Action Society (Waad); che il 26 ottobre 2017 l'Alta Corte d'appello del Bahrein ha confermato la decisione della Corte d'appello di sciogliere il Waad;

Giovedì 14 giugno 2018

- L. considerando che il 15 maggio 2018 l'Alta Corte criminale del Bahrein ha revocato la cittadinanza a 115 persone tramite un iniquo processo collettivo caratterizzato, stando a quanto riportato, da torture e violazioni del principio di giusto processo; che la minaccia di revoca, o l'effettiva revoca, della cittadinanza è utilizzata come strumento di repressione politica; che in Bahrein è stata revocata la cittadinanza a un numero consistente di persone, tra cui minori, principalmente appartenenti alla fascia scita della popolazione, in palese violazione dell'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo;
- M. considerando che, a seguito delle manifestazioni del 2011 e sulla scorta delle conclusioni della relazione della commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein, per monitorare i soprusi del governo è stata istituita una serie di organi interni, tuttavia non abbastanza efficienti e indipendenti; che l'assenza di indipendenza di detti organi sembra generare una mancanza di responsabilità in seno al governo e alle forze di sicurezza del Bahrein; che tali circostanze hanno favorito una cultura dell'impunità che compromette i tentativi di riforme democratiche e contribuisce a destabilizzare ulteriormente il paese;
- N. considerando che per l'UE una stretta cooperazione con la società civile e i difensori dei diritti umani nei paesi terzi rappresenta una delle principali priorità per promuovere i diritti umani e affrontarne le violazioni;
1. chiede il rilascio immediato di tutti coloro che sono detenuti esclusivamente in ragione delle loro attività politiche e di pacifica difesa dei diritti umani; chiede che si ponga fine a tutti gli atti di violenza, vessazione e intimidazione, anche a livello giudiziario, e alla censura contro i difensori dei diritti umani, gli oppositori politici, i manifestanti, gli attori della società civile e i loro parenti, perpetrati sia all'interno del paese che al di fuori dei suoi confini da parte delle autorità dello Stato e delle forze e dei servizi di sicurezza; condanna i continui attacchi ai diritti democratici fondamentali, segnatamente la libertà di espressione, associazione e riunione, il pluralismo politico, il dissenso pacifico e lo Stato di diritto in Bahrein;
 2. chiede che Nabeel Rajab sia rilasciato immediatamente e incondizionatamente e che le accuse a suo carico siano ritirate e sollecita le autorità a garantire che, in attesa della sua liberazione, egli non sia sottoposto a torture o altre forme di maltrattamento, abbia contatti regolari con la sua famiglia e con i legali di sua scelta e abbia accesso ad un'adeguata assistenza sanitaria; condanna la detenzione di Nabeel Rajab in quanto viola, tra l'altro, il diritto di quest'ultimo alla libertà di espressione e alla libera circolazione;
 3. esorta le autorità del Bahrein ad adempiere agli obblighi e agli impegni assunti a livello internazionale in termini di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a garantire un ambiente sicuro e favorevole per i difensori dei diritti umani e gli esponenti dell'opposizione, anche in occasione delle elezioni del 2018, tutelando i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica; ricorda al governo bahreinita che è sua responsabilità garantire la sicurezza di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro opinioni politiche, dalla loro appartenenza politica e dalla loro confessione;
 4. deplora il degrado delle carceri del paese e l'uso della tortura da parte del personale penitenziario e adibito alla sicurezza; esorta le autorità del Bahrein a evitare che i detenuti siano sottoposti a qualsiasi tipo di tortura o trattamento crudele e degradante, a indagare approfonditamente sui presunti casi di violazione dei diritti di base dei detenuti e ad assicurare i responsabili alla giustizia;
 5. ricorda alle autorità del Bahrein che l'articolo 15 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti vieta di utilizzare come elemento di prova in un procedimento qualsiasi dichiarazione resa sotto tortura; esorta il Bahrein a ratificare senza indugio il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura;
 6. condanna duramente l'elevato numero di condanne a morte pronunciate nel paese e chiede una moratoria ufficiale su tutte le esecuzioni; chiede che siano riviste tutte le condanne alla pena capitale di modo da garantire che i processi in questione abbiano rispettato le norme internazionali;
 7. esorta le autorità a modificare la costituzione per porre fine al ricorso ai processi militari contro i civili;
 8. condanna la revoca in massa della cittadinanza, utilizzata come strumento di rappresaglia, ed esorta le autorità bahreinite ad annullare tale decisione e adempiere agli obblighi e alle norme internazionali;
 9. esorta le autorità del Bahrein a sospendere senza indugio il divieto di viaggio imposto ai difensori dei diritti umani; insiste sulla necessità che le autorità garantiscano, in qualsivoglia circostanza, che i difensori dei diritti umani in Bahrein siano in grado di svolgere le loro legittime attività di difesa dei diritti umani, a livello sia nazionale che internazionale, senza intralci, intimidazioni o vessazioni;

Giovedì 14 giugno 2018

10. incoraggia il governo del Bahrein a perseguire la stabilità attuando ulteriori riforme e assicurando una riconciliazione inclusiva in un contesto in cui sia possibile esprimere legittimamente e pacificamente il dissenso politico, in particolare in vista delle future elezioni del Consiglio dei rappresentanti previste nell'ottobre 2018; condanna, a tale riguardo, gli attacchi contro gli esponenti dell'opposizione e la società civile nel paese, compresa la messa al bando della formazione politica di opposizione Al-Wefaq, la dissoluzione del gruppo di opposizione Waad e l'imposizione ai membri dei suddetti gruppi del divieto di partecipare alle prossime elezioni; è dell'avviso che tali atti siano contrari ai principi del pluralismo democratico e di elezioni libere ed eque, nonché in contraddizione con gli accordi internazionali e la Costituzione del Bahrein; esorta tutte le parti a impegnarsi in un autentico dialogo a livello nazionale al fine di riavviare un processo di riconciliazione nazionale pacifico e serio;
 11. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio e gli Stati membri a continuare a esprimere preoccupazione per la violazione dei diritti umani in Bahrein e a vagliare l'introduzione di misure mirate contro i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
 12. invita l'UE e gli Stati membri a continuare a menzionare il Bahrein nelle dichiarazioni dell'UE e degli Stati membri a titolo del punto 4 in occasione delle prossime sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;
 13. invita il governo del Bahrein a collaborare con i relatori speciali delle Nazioni Unite (in particolare quelli responsabili in materia di tortura, libertà di riunione, libertà di religione e di credo, indipendenza dei giudici e degli avvocati e difensori dei diritti umani) nonché a rivolgere loro un invito permanente; esorta le autorità bahreinite ad accordare alle ONG e ai giornalisti internazionali la libertà di accesso al paese, anche allo scopo di consentire loro di entrare in contatto con i difensori dei diritti umani detenuti;
 14. deplora che imprese europee esportino in Bahrein tecnologie di sorveglianza e pone l'accento sulla necessità che le autorità unionali preposte al controllo delle esportazioni prendano in considerazione i requisiti in materia di diritti umani prima di concedere una licenza di esportazione a un paese terzo; esorta tutti gli Stati membri ad attenersi scrupolosamente al codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi e, in particolare, a interrompere qualsivoglia trasferimento di armi, materiali e apparecchiature di sorveglianza e di intelligence che possano essere usati nel paese per alimentare la repressione già in atto nei confronti dei diritti umani;
 15. si rammarica che il Bahrein abbia ripetutamente rifiutato di ricevere una delegazione ufficiale della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo; invita le autorità bahreinite a consentire a una delegazione ufficiale di deputati del Parlamento europeo di recarsi in visita nel paese allo scopo di incontrare le autorità pubbliche e i rappresentanti della società civile;
 16. si rammarica del fatto che la delegazione dell'UE abbia conferito nel 2014 il Premio Chaillot per la promozione dei diritti umani nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo all'Istituto nazionale del Bahrein per i diritti umani, che ha ripetutamente giustificato le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo bahreinite, compresa la detenzione di Nabeel Rajab;
 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Regno del Bahrein nonché ai membri del Consiglio di cooperazione del Golfo; chiede che la presente risoluzione sia tradotta in arabo.
-

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0261

Situazione dei profughi Rohingya, in particolare la difficile situazione dei bambini

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei rifugiati rohingya, in particolare sulla drammatica situazione dei bambini (2018/2756(RSP))

(2020/C 28/09)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei rohingya,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 26 febbraio 2018 sul Myanmar/Birmania,
 - visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, adottati dal Consiglio il 6 marzo 2017,
 - vista la dichiarazione resa il 30 marzo 2016 dal vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini sull'insediamento del nuovo governo dell'Unione di Myanmar/Birmania,
 - visto il comunicato stampa congiunto sul quarto dialogo UE-Myanmar/Birmania sui diritti umani del 5 marzo 2018,
 - visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
 - viste la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961,
 - visto il piano d'azione globale 2014-2024 per porre fine all'apolidia, presentato nel novembre 2014 dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR),
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - vista la relazione finale dell'agosto 2017 della commissione consultiva sullo Stato di Rakhine,
 - vista la Carta dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN),
 - vista la relazione del Segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale connessa ai conflitti, pubblicata il 23 marzo 2018,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che 7 20 000 bambini rohingya in Bangladesh e in Myanmar/Birmania hanno disperato bisogno di assistenza e protezione umanitaria;
- B. considerando che nello Stato di Rakhine, in Myanmar/Birmania, vivono quasi 1,3 milioni di rohingya, una minoranza in prevalenza musulmana vittima di repressioni e di continue e gravi violazioni dei diritti umani, tra cui minacce alla vita e alla sicurezza, negazione del diritto alla salute e all'istruzione, lavori forzati, violenze sessuali e limitazione dei diritti politici; che i musulmani rohingya sono considerati la minoranza più perseguitata al mondo e il più grande gruppo di apolidi;

Giovedì 14 giugno 2018

- C. considerando che dall'agosto 2017 più di 900 000 rohingya, 5 34 000 dei quali bambini, sono fuggiti dalla violenza nei loro confronti e hanno cercato rifugio in Bangladesh, temendo per la propria vita; che, stando alle stime, circa 1 000 bambini rohingya di età inferiore ai cinque anni sono stati uccisi nelle violenze in Myanmar/Birmania; che, secondo i parlamentari dell'ASEAN per i diritti umani (APHR), 28 300 bambini rohingya hanno perso almeno un genitore, mentre altri 7 700 hanno riferito di aver perso entrambi i genitori, portando a 43 700 il numero di genitori mancanti all'appello;
- D. considerando che oltre 14 000 bambini di età inferiore ai cinque anni soffrono di malnutrizione acuta grave; che i bambini rohingya hanno vissuto o assistito a eventi traumatici, tra cui in molti casi la perdita di uno o entrambi i genitori, la separazione dalle loro famiglie, abusi fisici, disagio psicologico, malnutrizione, malattie e sfruttamento sessuale e hanno assistito a crimini contro l'umanità nello Stato di Rakhine, tra cui l'incendio sistematico di case, attacchi fisici e stupri perpetrati contro i rohingya;
- E. considerando che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad al-Hussein, ha descritto le operazioni del governo del Myanmar/Birmania come un "esempio da manuale di pulizia etnica" e come una "cinica manovra per trasferire con la forza un gran numero di persone senza possibilità di ritorno";
- F. considerando che le crisi spesso colpiscono le donne in misura più grave e in modi diversi rispetto agli uomini e ai ragazzi, rafforzando, perpetuando ed esacerbando le preesistenti e persistenti disuguaglianze tra donne e uomini, la violenza di genere e la discriminazione;
- G. considerando che i militari del Myanmar/Birmania utilizzano lo stupro come strumento nella loro campagna di pulizia etnica nello Stato di Rakhine; che la violenza sessuale è usata per dividere intere comunità e dissuadere le donne e le ragazze dal tornare alle loro case; che nei campi le vittime di stupro possono trovarsi ad affrontare l'esclusione sociale da parte delle loro comunità; che il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto informazioni sulla responsabilità delle forze armate del Myanmar/Birmania in merito ai diffusi stupri di donne e ragazze rohingya;
- H. considerando che molti rifugiati sono donne in stato di gravidanza o con bambini piccoli che hanno percorso chilometri a piedi, arrivando nei campi di sfollati in condizioni di malattia dovute a stress mentale e fisico, denutrizione e ferite;
- I. considerando che le agenzie umanitarie prevedono che nei campi profughi nove mesi dopo l'inizio degli assalti ai rohingya da parte di soldati e miliziani del Myanmar/Birmania possano nascere fino a 48 000 bambini;
- J. considerando che l'accesso all'assistenza sanitaria per le donne e i bambini nei campi profughi in Bangladesh è molto limitato; che le donne incinte e le madri dovrebbero ricevere i servizi sanitari essenziali per la maternità di cui hanno bisogno, tra cui l'assistenza prenatale, il parto sicuro, l'assistenza neonatale, il sostegno all'allattamento al seno e l'assistenza sanitaria riproduttiva continuativa;
- K. considerando che i bambini e le donne rohingya sono fortemente esposti al rischio di essere vittime di tratta a fini di prostituzione, nonché al rischio di molestie e violenze sessuali nei campi profughi in Bangladesh; che i bambini rohingya perduti nei campi profughi sono i più vulnerabili e rischiano di diventare vittime della tratta di esseri umani;
- L. considerando che i bambini rohingya non hanno un accesso sufficiente all'istruzione formale; che solo i rohingya molto giovani ricevono un'istruzione di base in aule scolastiche improvvisate nei campi profughi, mentre i bambini più grandi hanno accesso scarso o inesistente all'istruzione formale;
- M. considerando che è cominciata la stagione dei monsoni in Bangladesh e che si prevede che la situazione si deteriori in modo significativo; che almeno 2 00 000 persone nei campi profughi sono esposte al rischio immediato di inondazioni e frane; che esistono gravi minacce per la vita delle persone, i loro alloggi e l'approvvigionamento di cibo e acqua; che durante le inondazioni monsoniche esiste un rischio elevato di diffusione di malattie come il colera e l'epatite; che pochissimi rifugiati rohingya hanno avuto accesso all'assistenza medica o alle vaccinazioni prima di arrivare in Bangladesh;

Giovedì 14 giugno 2018

- N. considerando che il Myanmar/Birmania si è finora rifiutato di consentire l'ingresso nel paese a una missione conoscitiva del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e ha impedito l'accesso al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, Yanghee Lee, respingendo quasi tutte le accuse di atrocità commesse dalle sue forze di sicurezza nel Rakhine;
- O. considerando che lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) afferma che i crimini più gravi che costituiscono motivo di preoccupazione per la comunità internazionale nel suo complesso, in particolare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, non devono rimanere impuniti; che nell'aprile 2018 il procuratore della CPI ha chiesto al tribunale di decidere se la CPI possa esercitare la propria giurisdizione sulle presunte deportazioni di rohingya dal Myanmar/Birmania al Bangladesh; che una sentenza che affermi la giurisdizione della CPI potrebbe aprire a quest'ultima la strada per condurre indagini sul Myanmar/Birmania per crimini contro l'umanità o deportazioni;
- P. considerando che nel marzo 2017 la Cina e la Russia hanno bloccato l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione della minoranza rohingya in Myanmar/Birmania;
- Q. considerando che l'assenza di prospettive realistiche di un rimpatrio sicuro e volontario e la mancanza di progressi politici nella soluzione della crisi in Myanmar/Birmania suggeriscono che la situazione non si risolverà nel breve periodo e pertanto richiede un approccio sostenibile, che affronti in particolare i diritti e le esigenze dei minori;
- R. considerando che il 6 giugno 2018 il Myanmar/Birmania, l'UNHCR e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) hanno firmato un memorandum d'intesa tripartito; che l'UNHCR ha affermato che non vi sono ancora condizioni favorevoli per un rimpatrio volontario;
- S. considerando che nel maggio 2018 la Commissione ha stanziato 40 milioni di EUR in aiuti umanitari per fornire un sostegno di primo soccorso ai civili rohingya vulnerabili e alle comunità di accoglienza in Bangladesh e in tutto lo Stato di Rakhine; che tale somma si aggiunge ai 51 milioni di EUR mobilitati nel 2017;
- T. considerando che nel marzo 2018 le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per la raccolta di 951 milioni di USD al fine di fornire aiuti ai rifugiati rohingya per il resto del 2018, ma che ad oggi è stato ricevuto solo il 20 % circa di tale importo;
1. condanna fermamente gli attacchi contro i rohingya in Myanmar/Birmania, che secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani equivalgono a una pulizia etnica; esprime profonda preoccupazione per la gravità e la portata crescente delle violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni, scontri violenti, distruzione di proprietà private e sfollamento di centinaia di migliaia di civili; esorta l'esercito e le forze di sicurezza del Myanmar/Birmania a porre immediatamente fine alle uccisioni, alle vessazioni e agli stupri di cui sono vittime i rohingya, nonché agli incendi delle loro abitazioni;
 2. esorta il governo del Myanmar/Birmania a consentire il pieno accesso senza restrizioni allo Stato di Rakhine agli osservatori internazionali e alle organizzazioni per i diritti umani e per il soccorso umanitario, comprese le Nazioni Unite e le ONG internazionali, in particolare la missione conoscitiva dell'ONU istituita nel marzo 2017 dall'UNHCR, onde garantire lo svolgimento di indagini indipendenti e imparziali sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani commesse da tutte le parti;
 3. rammenta la necessità di fornire assistenza medica e psicologica nei campi profughi, mirata in particolare ai gruppi vulnerabili, tra cui donne e bambini; chiede maggiori servizi di sostegno per le vittime di stupro e di aggressione sessuale; insiste sul fatto che tutte le donne e le ragazze dovrebbero avere accesso a informazioni e servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva, compresi la contraccezione e l'aborto sicuro;
 4. si compiace del sostegno prenatale e postnatale offerto da agenzie e organizzazioni; ricorda l'importanza di creare meccanismi e certificati di registrazione per i neonati, al fine di assicurare che dispongano di una documentazione, garantire i diritti legali e l'accesso ai servizi di base e sostenere la ricerca dei familiari, in linea con gli impegni assunti dal governo del Bangladesh per garantire la registrazione di tutte le nascite avvenute nel suo territorio; ricorda che il mantenimento dell'unità familiare è fondamentale per consentire a tali bambini di avere accesso ai propri diritti;

Giovedì 14 giugno 2018

5. rileva con profonda preoccupazione la mancanza di un'offerta sufficiente di istruzione per i bambini rohingya nei campi profughi; invita le autorità del Bangladesh a garantire ai bambini rohingya un accesso pieno e adeguato a un'istruzione di qualità nella loro lingua; sottolinea il rischio di una generazione perduta per l'intera comunità, qualora non siano adottate le misure necessarie per garantire un'istruzione adeguata dei bambini; sottolinea l'importanza di consentire il pieno accesso all'istruzione, che può essere fornita nelle strutture scolastiche dalle agenzie delle Nazioni Unite e dalle ONG, in modo che tutti i bambini possano sviluppare il proprio potenziale;
6. è estremamente preoccupato per l'elevata incidenza nei campi della prostituzione forzata, della tratta di esseri umani e della violenza sessuale, compresi il matrimonio infantile, la violenza coniugale e lo sfruttamento e l'abuso sessuali; esorta le autorità del Bangladesh e del Myanmar/Birmania a garantire, in cooperazione con l'UNHCR, la sicurezza dei rifugiati rohingya nel loro territorio, segnatamente intensificando la lotta contro la tratta e la prostituzione infantile e spezzando la rete esistente;
7. elogia gli sforzi intrapresi dal governo e dalla popolazione del Bangladesh per offrire rifugio e sicurezza ai rifugiati rohingya e li incoraggia a continuare a fornire assistenza umanitaria ai rifugiati provenienti dal Myanmar/Birmania; chiede un ulteriore sostegno internazionale per le comunità che ospitano i rifugiati, anche inteso ad affrontare le sfide sociali, educative, economiche e sanitarie interne; insiste sull'importanza dell'ascolto e del coinvolgimento delle donne nella progettazione di misure umanitarie e misure intese allo sviluppo della resilienza da parte di tutti i soggetti interessati;
8. insiste sul fatto che il governo del Myanmar/Birmania deve garantire il rimpatrio sicuro, volontario e dignitoso, sotto il completo controllo delle Nazioni Unite, a coloro che vogliono fare ritorno nel proprio paese; esorta i governi del Myanmar/Birmania e del Bangladesh a rispettare pienamente il principio di non respingimento;
9. accoglie con favore il memorandum d'intesa concluso tra il Myanmar/Birmania, l'UNHCR e l'UNDP il 6 giugno 2018 come primo passo concreto verso il pieno coinvolgimento delle agenzie dell'ONU nel processo di rimpatrio; sottolinea, tuttavia, l'importanza di rendere l'accordo accessibile al pubblico il prima possibile;
10. sottolinea l'importanza di assicurare che gli attori umanitari possano prestare servizi di emergenza, anche riguardo alle malattie sessualmente trasmesse e alla violenza sessuale; esorta tutti i donatori ad aumentare i finanziamenti per rendere disponibile la gamma completa di servizi di assistenza sanitaria per le madri;
11. accoglie con favore la campagna delle Nazioni Unite volta a porre fine all'apolidia entro il 2024; ricorda che i rohingya sono parte integrante della popolazione del Myanmar/Birmania e devono pertanto essere riconosciuti come tali dalla legge, come raccomandato dalla commissione consultiva;
12. ricorda che la responsabilità finanziaria dell'assistenza alla popolazione di rifugiati non può ricadere in misura sproporzionata sul Bangladesh; invita la comunità internazionale e i donatori internazionali a intensificare con urgenza il loro impegno e a mettere a disposizione i fondi necessari per continuare a fornire gli aiuti umanitari e l'assistenza umanitaria necessari e per sostenere efficacemente le donne e i bambini rohingya, con particolare riguardo alle donne incinte, ai bambini e alle vittime di stupro, nonché per sostenere le comunità locali e di accoglienza in Bangladesh;
13. si compiace dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2018, di un quadro per misure mirate nei confronti di ufficiali responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e per il rafforzamento dell'embargo sulle armi imposto dall'UE; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad applicare tutte le misure senza ulteriore indugio; invita inoltre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a imporre un embargo globale sulle armi a livello mondiale nei confronti del Myanmar/Birmania, sospendendo ogni fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti, compresi il transito e il trasbordo, di tutte le armi, munizioni e altre attrezzature militari e di sicurezza, nonché la fornitura di addestramento o altre forme di assistenza militare e di sicurezza;
14. ribadisce il suo invito alla Commissione a prendere in considerazione conseguenze nell'ambito delle preferenze commerciali di cui gode il Myanmar/Birmania, esaminando altresì la possibilità di avviare un'indagine nel quadro dei meccanismi previsti dall'iniziativa "Tutto tranne le armi";

Giovedì 14 giugno 2018

15. invita il SEAE e gli Stati membri a chiedere in sedi multilaterali l'accertamento delle responsabilità per i crimini commessi in Myanmar/Birmania; prende nota della richiesta rivolta dal procuratore capo della CPI ai giudici della Corte di confermare la giurisdizione della CPI sul reato di espulsione dei rohingya dal Myanmar/Birmania al Bangladesh; esorta l'UE e gli Stati membri dell'UE a prendere l'iniziativa in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e a presentare una risoluzione specifica che deferisca alla CPI l'intera situazione nel Myanmar/Birmania e nello Stato di Rakhine; esorta gli Stati membri dell'UE a prendere l'iniziativa in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e a garantire l'urgente istituzione di un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente a sostegno delle indagini sulle presunte atrocità;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania, al consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, al governo e al parlamento del Bangladesh, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0262

Ostacoli strutturali e finanziari nell'accesso alla cultura**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sugli ostacoli strutturali e finanziari nell'accesso alla cultura (2017/2255(INI))**

(2020/C 28/10)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- visto l'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 22 e 25,
- vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 dal titolo "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione" ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sul ruolo degli istituti scolastici e dell'istruzione ai fini dell'ottimizzazione dell'accesso pubblico alla cultura ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale" ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul tema "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 142.

⁽²⁾ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 95.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0486.

⁽⁴⁾ GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 223.

⁽⁶⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.

⁽⁷⁾ GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 179.

⁽⁸⁾ GU C 11 del 12.1.2018, pag. 55.

⁽⁹⁾ GU C 316 del 22.9.2017, pag. 88.

⁽¹⁰⁾ GU C 11 del 12.1.2018, pag. 16.

Giovedì 14 giugno 2018

- vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione ⁽¹¹⁾,
- vista la sua posizione del 1° giugno 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla direttiva 2006/112/CE per quanto concerne le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 su "Europeana, le prossime tappe" ⁽¹³⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità ⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE ⁽¹⁶⁾,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), ed in particolare l'articolo 30 relativo alla partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport,
- visto l'obiettivo 11 dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 che si propone di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili,
- vista la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005,
- vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (convenzione di Faro) del 27 ottobre 2005,
- visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE ⁽¹⁷⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2007 su un'Agenda europea per la cultura ⁽¹⁸⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 23 dicembre 2014 su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018) ⁽¹⁹⁾,
- visto il piano di lavoro dell'UE per la cultura per il periodo 2015-2018,

⁽¹¹⁾ GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0233.

⁽¹³⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 16.

⁽¹⁴⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

⁽¹⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0474.

⁽¹⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0062.

⁽¹⁷⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.

⁽¹⁸⁾ GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

⁽¹⁹⁾ GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4.

Giovedì 14 giugno 2018

- viste le conclusioni del Consiglio, del 18 e 19 maggio 2015, in merito agli scambi culturali e creativi per stimolare l'innovazione, la sostenibilità economica e l'inclusione sociale ⁽²⁰⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2016 sul ruolo di Europeaana per l'accessibilità, la visibilità e l'utilizzo digitali del patrimonio culturale europeo ⁽²¹⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità ⁽²²⁾,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'8 giugno 2016, dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN(2016)0029),
- vista la relazione della Commissione sull'attuazione dell'Agenda europea per la cultura (COM(2010)0390),
- visto il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 dal titolo "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" (COM(2010)0183),
- vista la proposta della Commissione riguardante una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (COM(2016)0543),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 2012 dal titolo "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE" (COM(2012)0537),
- vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789),
- vista la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2014 dal titolo "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (COM(2014)0477),
- vista la relazione del gruppo di lavoro di esperti degli Stati membri del 2012 sull'accesso alla cultura,
- visti i risultati delle indagini Eurobarometro n. 399 "Accesso e partecipazione alla cultura" e n. 466 "Patrimonio culturale",
- visti i risultati delle indagini statistiche Eurostat (statistiche culturali) per il 2016,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0169/2018),

⁽²⁰⁾ GU C 172 del 27.5.2015, pag. 13.

⁽²¹⁾ GU C 212 del 14.6.2016, pag. 9.

⁽²²⁾ GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7.

Giovedì 14 giugno 2018

- A. considerando che l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani recita che "ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici"; che l'accesso alla cultura e le opportunità di espressione creativa sono importanti per l'esistenza di una società democratica fondata sulla libertà di espressione e sull'uguaglianza;
- B. considerando che la Convenzione di Faro riconosce il diritto al patrimonio culturale e invita a promuovere lo sviluppo di metodi innovativi di gestione del patrimonio affinché le autorità pubbliche possano cooperare con altri attori, ivi inclusi associazioni e singoli privati;
- C. considerando che l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede il rispetto della diversità culturale e l'articolo 25 riconosce il diritto degli anziani di partecipare alla vita culturale;
- D. considerando che la cultura ha un impatto profondo sulla promozione, la comprensione e lo sviluppo della solidarietà tra le comunità europee e transeuropee;
- E. considerando che le costituzioni della maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea fanno riferimento, direttamente o indirettamente, alla cultura e all'accesso alla stessa;
- F. considerando che l'UE può integrare e incoraggiare le politiche culturali ma, conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le autorità nazionali, regionali e locali restano i principali soggetti responsabili della politica culturale nell'UE, conformemente al principio di sussidiarietà;
- G. considerando che qualsiasi forma di ostacolo che impedisce l'accesso e la piena partecipazione delle persone e delle comunità ai processi culturali e agli ecosistemi culturali frena lo sviluppo di una società realmente democratica ed inclusiva;
- H. considerando che la cultura offre ai cittadini europei maggiori possibilità di sviluppare le competenze personali, sociali, creative e interculturali;
- I. considerando che, secondo le stime dell'ONU, metà della popolazione mondiale, ossia 3,5 miliardi di persone, vive attualmente nelle città; che nel 2030 quasi il 60 % della popolazione mondiale vivrà in aree urbane; che pertanto è necessario definire strategie politiche efficaci per risolvere le problematiche ancora presenti e garantire di disporre del tempo sufficiente per apporare cambiamenti al fine di realizzare spazi urbani realmente inclusivi;
- J. considerando che la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽²³⁾ include la consapevolezza e l'espressione culturali tra le competenze di base necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione;
- K. considerando che la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)0242) ha sottolineato la necessità di agevolare l'accesso alla cultura e alle opere culturali e di promuovere la diversità culturale;
- L. considerando che il futuro dell'innovazione culturale dell'UE dipende dagli investimenti nelle risorse, conoscenze e talenti creativi;
- M. considerando che il piano di lavoro per la cultura (2015-2018) adottato dal Consiglio nel dicembre 2014 menziona tra le priorità una cultura accessibile e inclusiva e la promozione della diversità culturale;

⁽²³⁾ GUL 394 del 30.12.2006, pag. 10.

Giovedì 14 giugno 2018

- N. considerando che uno degli obiettivi dell'UE e degli Stati membri dovrebbe essere la riduzione delle disuguaglianze sociali ed economiche al fine di promuovere una società inclusiva nella quale tutti possono partecipare; che un settore culturale forte, dinamico e diversificato è fondamentale in una società inclusiva;
- O. considerando che la partecipazione alle attività culturali è uno strumento per creare un senso di appartenenza alla società; che la costruzione di un'identità sociale è strettamente legata alla partecipazione culturale; che la partecipazione ad attività culturali può contribuire all'aumento dell'autostima e al miglioramento della qualità della vita, in particolare per le persone che subiscono qualche forma di emarginazione a causa della disoccupazione, dello stato di salute o di altri motivi;
- P. considerando che un settore culturale inclusivo offre a tutti le medesime opportunità di partecipazione e di sviluppo delle proprie competenze creative, indipendentemente dal contesto socioeconomico, culturale o religioso e da eventuali disabilità;
- Q. considerando che, in molte regioni, le biblioteche pubbliche e le istituzioni culturali della comunità sono molto frequentate dai cittadini e che sono gli unici punti di accesso alle informazioni e alla cultura, in particolare nelle regioni rurali e periferiche;
- R. considerando che le nuove tecnologie digitali potrebbero influire sulla gestione del settore culturale, sul dialogo, sulla creazione di nuovi pubblici e sulla diffusione di attività culturali;
- S. considerando che le nuove tecnologie digitali e le piattaforme online offrono importanti opportunità per aumentare il livello di partecipazione e di creazione culturale;
- T. considerando che i cittadini di paesi terzi sono sottorappresentati in diversi settori culturali dell'UE; che lo stesso vale per le persone con disabilità;
- U. considerando che la relazione del gruppo di lavoro di esperti degli Stati membri sull'accesso alla cultura ⁽²⁴⁾ definisce l'accesso in termini di mettere nuovi utenti in condizione di usufruire dell'offerta culturale disponibile; che per farlo è necessario raggiungere nuovi pubblici o cittadini e avvicinarli al patrimonio culturale e ad altre risorse culturali;
- V. considerando che le tecnologie digitali hanno cambiato i modi in cui le persone accedono ai contenuti culturali, li creano, li divulgano e li utilizzano;
- W. considerando che la piattaforma Europea, lanciata nel 2008, è divenuta un progetto culturale europeo comune che facilita l'accesso digitale al patrimonio culturale dell'Europa;
- X. considerando che uno degli obiettivi specifici del programma Europa creativa è di raggiungere pubblici nuovi e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative nell'Unione e nel mondo, ponendo un accento particolare sui bambini, sui giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati;
- Y. considerando che esistono iniziative a livello di Unione e negli Stati membri finalizzate a garantire alle persone con disabilità un accesso migliore alle infrastrutture e alle attività culturali;
- Z. considerando che la diversità delle procedure e dei sistemi fiscali all'interno dell'UE crea difficoltà per la mobilità degli artisti e degli operatori culturali in generale, poiché genera una burocrazia eccessiva e spesso sproporzionata rispetto al modesto reddito effettivo delle loro attività;

⁽²⁴⁾ Relazione dal titolo "Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture" (Politiche e buone prassi nelle istituzioni artistiche e culturali pubbliche per promuovere un migliore accesso e una partecipazione più ampia alla cultura), ottobre 2012.

Giovedì 14 giugno 2018

- AA. considerando che l'elaborazione di statistiche culturali affidabili, comparabili e aggiornate, che sono alla base di una corretta definizione della politica culturale, è una delle priorità intersettoriali del piano di lavoro per la cultura 2015-2018, che sottolinea il potenziale economico delle industrie culturali e creative e il loro impatto sul benessere sociale;
- AB. considerando che l'accesso a indagini qualitative e a risorse di dati comparativi consente un monitoraggio e un'analisi efficaci dell'impatto culturale, economico e sociale delle politiche culturali;
- AC. considerando che la cultura contribuisce a promuovere una società fondata sulla conoscenza, sulla condivisione delle esperienze e sulla storia mondiale;
- AD. considerando che circa 8,4 milioni di persone sono occupate nel settore culturale dell'UE (pari al 3,7 % della forza lavoro complessiva) ⁽²⁵⁾ e che il loro potenziale in termini di crescita economica è tuttora sfruttato soltanto parzialmente;
- AE. considerando le difficoltà e le sfide affrontate da coloro che desiderano, attraverso la produzione culturale, contribuire all'espressione della propria identità e ampliare e sviluppare in modo sostenibile l'accesso alla cultura;

Accesso e partecipazione alla cultura

- sottolinea di ritenere l'accesso alla cultura un diritto fondamentale di tutti i cittadini, così come sancito dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che riconosce la partecipazione alla vita culturale come uno dei diritti umani fondamentali; ricorda inoltre che tale diritto è sancito dalla Convenzione di Faro, che riconosce il diritto a partecipare alla vita culturale e promuove il ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica; invita pertanto gli Stati membri firmatari a velocizzare il processo di ratifica e gli altri Stati che non ne fanno parte a firmare la Convenzione, cogliendo l'opportunità unica rappresentata dall'Anno europeo del patrimonio culturale;
- ricorda l'importanza di un'applicazione olistica del concetto di accessibilità e il suo valore quale strumento per garantire che ogni persona fruitrice di cultura, luoghi ed iniziative culturali sia presa in considerazione nella sua accezione più ampia e completa e che, di conseguenza, si tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle persone con disabilità, al fine di garantire loro pari opportunità, una vera inclusione sociale e la partecipazione attiva alla società;
- sottolinea l'innegabile importanza di un settore culturale attivo e accessibile per lo sviluppo di una società inclusiva e il rafforzamento di un nucleo comune di valori universali e della cittadinanza europea attiva, aspetti fondamentali per consentire ai cittadini di partecipare in modo fruttuoso e significativo alla vita pubblica, promuovendo al contempo il patrimonio culturale europeo e sviluppando la diversità culturale e linguistica europea; invita pertanto gli Stati membri e l'Unione, nell'ambito delle sue competenze, a elaborare e ad attuare le misure specifiche necessarie a garantire accesso e partecipazione alla vita culturale;
- incoraggia l'inclusione e la diversità quali parte integrante della programmazione, dello sviluppo organizzativo e dell'assunzione di personale nel settore culturale a livello europeo, nazionale e regionale; invita inoltre gli Stati membri a eseguire un monitoraggio sistematico delle misure destinate al raggiungimento di tale obiettivo;
- rammenta l'importanza del ruolo dell'UE nel promuovere e facilitare un coordinamento migliore delle politiche culturali a tutti i livelli; osserva che solo partendo da tale base, gli attori in tutta l'UE saranno in grado di sviluppare una politica globale ed efficace per promuovere l'accesso e la partecipazione alla cultura e per inquadrare la cultura come elemento cruciale nel progetto di integrazione europea;

⁽²⁵⁾ Eurostat, Statistiche culturali – occupazione nel settore della cultura (2017), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment

Giovedì 14 giugno 2018

6. ritiene che l'accesso alla cultura e la partecipazione culturale rappresentino una questione trasversale e pertanto sottolinea l'importanza di coordinare la politica culturale con altri ambiti strategici, quali l'istruzione, la politica sociale, economica, regionale, estera, digitale e dei media;
7. raccomanda agli Stati membri di sviluppare una strategia di azione culturale rivolta ai bambini e ai giovani;
8. considera la promozione e la realizzazione di un accesso inclusivo e significativo alla cultura una delle priorità dell'agenda politica e chiede l'integrazione delle questioni relative all'accessibilità e alla partecipazione alla cultura in altri ambiti politici, dato che tale intervento non solo apporterà un contributo positivo a tali ambiti, ma favorirà anche una collaborazione sinergica intersettoriale nello spirito dell'articolo 167 TFUE;
9. afferma che il compendio delle politiche culturali nazionali elaborato e gestito dal Consiglio d'Europa e da una piattaforma di esperti si è rivelato uno strumento molto utile per le politiche culturali in Europa e oltre; si rammarica tuttavia che dal 2011 si registrano pochi progressi nella raccolta dei dati e, in particolare, nella loro analisi e raccomanda pertanto al Consiglio di procedere al riesame dei contenuti attuali, compreso il livello locale e regionale delle politiche culturali;
10. sottolinea che i concetti di accesso e partecipazione alla cultura sono strettamente correlati; rileva che le strategie volte a rafforzare l'accesso e la partecipazione alla cultura dovrebbero essere attuate mediante l'individuazione dei gruppi sottorappresentati e l'elaborazione e l'attuazione di iniziative o programmi finalizzati ad aumentare la loro partecipazione e a rimuovere le barriere esistenti;
11. sottolinea la necessità di raccogliere dati sulla partecipazione delle persone con disabilità alle attività culturali;
12. si rammarica che gli ostacoli finanziari impediscano tuttora ai cittadini, specialmente agli appartenenti ai gruppi più svantaggiati, di godere pienamente del diritto fondamentale di partecipare alla vita culturale e di accedere alla cultura, il che pregiudica l'effettivo esercizio di tale diritto fondamentale;
13. ricorda che è importante sviluppare piattaforme per la condivisione e lo scambio di esperienze a livello regionale, nazionale ed europeo;
14. sottolinea l'importanza di garantire un'offerta culturale di qualità a tutti i cittadini al fine di promuovere una cittadinanza attiva, democratica e inclusiva;

Ostacoli finanziari

15. sottolinea che finanziamenti pubblici costanti e continui svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un ambiente culturale vivo e restano uno strumento indispensabile per sostenere le attività culturali nell'UE affinché valorizzino pienamente il loro potenziale economico, per contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale e per finanziare le infrastrutture culturali; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, a destinare una parte adeguata del loro bilancio al sostegno pubblico alla cultura e a rafforzare le sinergie con il FESR e con gli altri fondi di sostegno alla cultura, compresi i programmi che facilitano la ricerca e l'innovazione e gli strumenti disponibili della politica di coesione;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i finanziamenti pubblici alla cultura non siano ridotti, indipendentemente dalle eventuali difficoltà economiche che uno Stato membro potrebbe trovarsi ad affrontare in futuro;
17. si rammarica del fatto che le recessioni economiche abbiano di solito comportato, e comportano ancora troppo spesso, anzitutto tagli della spesa pubblica destinata alla cultura e abbiano un impatto negativo sui bilanci per le attività culturali;

Giovedì 14 giugno 2018

18. rammenta che gli investimenti nel settore culturale e creativo consentono di sbloccare il notevole potenziale, ancora trascurato, di tali settori per promuovere la diversità culturale e l'innovazione sociale generando nel contempo una prosperità economica sostenibile e un'occupazione di qualità e che tali investimenti hanno anche un impatto diretto sullo sviluppo di nuove competenze, la digitalizzazione, l'imprenditorialità, l'innovazione e la creazione di nuovi modelli di impresa, oltre a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, cogliere possibilità e accedere a opportunità, mercati e pubblici nuovi a livello internazionale; considera pertanto che il settore privato svolge un ruolo decisivo e complementare all'investimento pubblico e invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'attuazione di misure legislative che prevedano un credito d'imposta per i contributi in denaro di privati a sostegno della cultura;

19. osserva che la frammentazione, il basso valore aggiunto, la presenza di molti lavoratori autonomi e di donne nel settore creativo, ribadendo che tali attività sono generalmente considerate passatempi interessanti, non devono portare a ridurre l'industria creativa e culturale a un modello di lavoro mal pagato e con scarse tutele sociali; propone pertanto di elaborare procedure solide per verificare che nel settore creativo vengano condizioni di lavoro buone;

20. sottolinea che l'accesso pubblico ai beni e ai servizi culturali e il sostegno alla produzione e all'espressione culturale rafforzano l'economia creativa, contribuendo allo sviluppo del paese;

21. osserva che il problema della mancanza di finanziamenti alle industrie culturali si ridurrebbe con incentivi fiscali al mecenatismo privato;

22. richiama l'attenzione sui problemi relativi all'imposta sul reddito a livello transfrontaliero con cui devono fare i conti gli artisti in tutta Europa, e raccomanda pertanto un modello unico che apporti benefici ai lavoratori dipendenti e autonomi e che consenta di evitare la doppia tassazione;

23. chiede maggiori investimenti nelle microimprese al fine di promuovere la creatività e l'innovazione, promuovendo così lo sviluppo regionale e locale;

24. sottolinea che il prezzo elevato di beni e servizi culturali costituisce uno degli ostacoli alla partecipazione alla cultura indicati dagli intervistati nei sondaggi Eurobarometro e nelle indagini di Eurostat ⁽²⁶⁾; raccomanda fermamente che, in tale contesto, gli Stati membri e le regioni intraprendano azioni indirizzate a gruppi di pubblico specifici, in particolare studenti, famiglie numerose e anziani, finalizzate a eliminare le barriere finanziarie all'accesso;

25. sottolinea che gli alti costi di assicurazione per gli oggetti esposti e le esibizioni sono anch'essi responsabili del prezzo elevato dei biglietti d'ingresso a musei, teatri e gallerie e rendono spesso impossibile alle piccole strutture elaborare programmi in base al proprio pubblico e alle proprie ambizioni, situazione che porta a un crescente divario tra le strutture più piccole, vicine al loro pubblico, e le istituzioni più grandi, riconosciute a livello internazionale;

26. sottolinea il ruolo che un'adeguata politica fiscale può svolgere nei settori culturali e creativi per incrementare l'accesso e la partecipazione alla cultura; osserva, tuttavia, che il sostegno indiretto al patrimonio culturale mediante l'introduzione di aliquote IVA ridotte non può sostituire le sovvenzioni dirette; chiede un migliore coordinamento delle politiche culturali nazionali e delle aliquote IVA come strumento per stimolare la partecipazione alla cultura;

27. ricorda l'importanza che gli Stati membri valutino la possibilità di una politica fiscale più coerente riguardo al reddito per gli operatori culturali e gli artisti che trascorrono periodi di tempo brevi in vari paesi e possono quindi essere soggetti a norme e procedure amministrative diversi per ogni singola esibizione, laboratorio o residenza; suggerisce che un'armonizzazione minima a sostegno della mobilità di artisti e operatori culturali dovrebbe essere considerata una priorità per incoraggiare la diversità creativa e culturale nell'intera UE e oltre, invece di creare ostacoli sotto forma di una burocrazia sproporzionata al reale reddito ottenuto dalle attività culturali;

⁽²⁶⁾ Eurobarometro n. 399.

Giovedì 14 giugno 2018

28. chiede che gli Stati membri e le istituzioni pubbliche investano nel decentramento delle attività culturali, sia attraverso la creazione di infrastrutture nelle regioni periferiche che attraverso l'organizzazione di varie mostre culturali temporanee; invita anche le istituzioni culturali private a investire nel decentramento geografico;

29. accoglie con favore la proposta di modifica della direttiva IVA, che consentirebbe agli Stati membri di applicare la medesima aliquota IVA alle pubblicazioni elettroniche e a quelle cartacee; ritiene che la distinzione tra aliquote IVA applicate alle pubblicazioni fisiche ed elettroniche sia anacronistica e insostenibile nell'era digitale; invita il Consiglio ad adottare senza indebiti ritardi la proposta della Commissione in materia;

30. sottolinea l'importanza della conciliazione tra vita privata e professionale per l'accesso, la fruizione e la partecipazione alle diverse attività culturali;

Ostacoli e sfide nel campo dell'istruzione

31. sottolinea che il livello di istruzione è uno dei fattori più importanti aventi un impatto significativo sul grado di partecipazione alla cultura; rileva che un livello di istruzione superiore si traduce in un grado di partecipazione più elevato agli eventi culturali ⁽²⁷⁾; sottolinea che le materie umanistiche, l'insegnamento delle lingue a scuola e l'educazione culturale rappresentano una parte fondamentale dell'istruzione generale poiché contribuiscono a ridurre le disparità sociali e necessitano pertanto degli stessi finanziamenti concessi alle materie STEM;

32. sottolinea che la conoscenza è concepita come prodotto delle interazioni culturali che agiscono e retroagiscono sull'individuo detentore di un imprinting culturale;

33. incoraggia un approccio basato sulle comunità interattivo e inclusivo nella definizione delle politiche culturali e di istruzione, al fine di incrementare l'interesse e la partecipazione alla cultura, promuovere il patrimonio culturale europeo e sviluppare la diversità culturale e linguistica dell'Europa;

34. osserva che l'assenza di interesse figura tra gli ostacoli alla partecipazione alla cultura indicati più di frequente dagli intervistati nelle indagini Eurostat e Eurobarometro ⁽²⁸⁾; sottolinea, in tale contesto, che il sostegno alla domanda, inteso come creazione di interesse e comprensione della cultura attraverso l'istruzione formale, non formale e informale, dovrebbe essere un compito prioritario nell'ottica di incrementare l'accesso e la partecipazione alla cultura;

35. raccomanda la generalizzazione della Carta europea dello studente, che dovrebbe anche consentire l'accesso gratuito alle istituzioni culturali dell'UE;

36. rammenta il ruolo fondamentale che le scuole e le famiglie rivestono quali piattaforme chiave per il contatto dei giovani con la cultura e nel plasmare i bisogni e le competenze culturali; invita gli Stati membri a intraprendere azioni a favore di un maggiore inserimento dell'educazione culturale e artistica nei programmi scolastici, sia nell'istruzione formale che informale;

37. sottolinea l'importanza che gli Stati membri, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali e attraverso finanziamenti e/o sovvenzioni, garantiscano l'insegnamento della musica nelle scuole pubbliche;

38. chiede che gli Stati membri riconoscano che l'istruzione è una delle più importanti attività culturali, in quanto promuovere la domanda significa innanzi tutto fornire alle persone le competenze e le conoscenze che permettano loro di apprezzare le arti; ricorda che l'interesse verso la cultura può essere coltivato in modo più efficace in tenera età e ritiene pertanto che alla cultura dovrebbe essere riconosciuto maggiore spazio nei programmi scolastici e che dovrebbero essere messe a disposizione maggiori risorse umane e materiali per raggiungere tale obiettivo; suggerisce di destinare finanziamenti alle scuole per visite a musei e altre istituzioni culturali poiché tale iniziativa promuoverà contemporaneamente l'interesse verso la cultura e la partecipazione dei giovani e fornirà risorse aggiuntive per le istituzioni culturali;

⁽²⁷⁾ Eurostat, statistiche culturali, edizione 2016, pagg. 116-136; Eurostat, dati relativi al 2015 – Indagine dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC).

⁽²⁸⁾ Eurobarometro n. 399, Eurostat (dati relativi al 2015 - Indagine dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)).

Giovedì 14 giugno 2018

39. sottolinea l'importanza del sistema scolastico pubblico nell'introdurre i bambini alla diversità del mondo della cultura, contribuendo così alla formazione di un nuovo pubblico e alla diffusione della cultura; considera inoltre importante che le diverse istituzioni culturali sviluppino partenariati con gli istituti scolastici a livello locale, regionale e nazionale;

40. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere programmi di educazione culturale extra-scolastici per tutti, in particolare per i bambini e i giovani svantaggiati, mediante programmi aventi l'obiettivo di introdurre i giovani alle diverse espressioni artistiche o di aiutarli ad acquisire una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale esistente;

41. sottolinea il ruolo delle istituzioni culturali locali, inclusi centri culturali e biblioteche, quali attori centrali per superare le barriere nell'accesso e nella partecipazione alla cultura; invita pertanto gli Stati membri a sostenere attivamente tali istituzioni culturali;

42. chiede una valorizzazione e una comprensione maggiori del ruolo sociale svolto dalle biblioteche pubbliche e dalle istituzioni culturali della comunità, in particolare nelle regioni rurali e periferiche, non solo attraverso l'aumento dei finanziamenti pubblici ma anche mediante l'istituzione di partenariati e la fornitura di strumenti adeguati nell'ambito delle TIC e delle risorse umane con accesso alla formazione, trasformandole in tal modo in istituzioni in grado di migliorare la vita delle persone e di contribuire allo sviluppo locale;

43. sottolinea che la creazione di partenariati è fondamentale per attrarre le persone che potrebbero divenire il pubblico delle attività artistiche e che tale obiettivo può essere conseguito, ad esempio, mediante la cooperazione con organizzazioni che rappresentano gli studenti, i migranti o le persone con disabilità in modo da rispondere in maniera adeguata ai loro interessi e necessità;

44. sottolinea l'importanza della promozione di iniziative a livello nazionale, regionale e locale che favoriscano il contatto, la collaborazione e lo scambio di esperienze tra le arti tradizionali, le istituzioni culturali e le diverse organizzazioni multiculturali o minoritarie, nonché tra il settore culturale professionale e quello amatoriale;

45. raccomanda lo sviluppo di una strategia coerente a sostegno dei progetti educativi proposti dalle istituzioni culturali; sottolinea che detti progetti sono strumenti per la promozione e la creazione di consapevolezza, competenze culturali e conoscenze interculturali, e pertanto costituiscono il punto di partenza per un coinvolgimento a lungo termine del pubblico nelle attività culturali;

46. invita gli Stati membri a elaborare programmi per il tempo libero dei giovani nelle istituzioni culturali;

47. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure che garantiscano un accesso più diffuso alle istituzioni culturali e a sviluppare una strategia europea globale relativa all'accesso agli spazi pubblici, in particolare per quanto riguarda la cultura nell'ambiente urbano edificato, come nel caso di musei, teatri, cinema, biblioteche, sale concerti ecc.;

48. invita gli Stati membri a incoraggiare la creazione di borse di studio o di tirocinio per studenti, connesse al sistema scolastico pubblico o privato, nelle istituzioni culturali o di gestione culturale;

Barriere strutturali

49. richiama l'attenzione sul tasso spesso strutturalmente inferiore di partecipazione alla cultura tra gli abitanti delle zone rurali ⁽²⁹⁾ e, in tale contesto, pone l'accento sul ruolo dei piccoli centri di cultura locali, delle infrastrutture di trasporto e del sostegno al turismo culturale sostenibile nel facilitare l'accesso alle istituzioni culturali;

50. sottolinea che il patrimonio culturale europeo è unico al mondo per la sua diversità e la sua ricchezza ed evidenzia che il turismo culturale presenta un enorme potenziale per contribuire a un'economia sostenibile, nonché per promuovere la coesione e l'inclusione sociali; invita pertanto gli Stati membri a approfondire maggiori sforzi e ad aumentare gli investimenti al fine di definire una politica in materia di turismo culturale sostenibile e a lungo termine;

⁽²⁹⁾ Eurostat, dati relativi al 2015 - Indagine dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC).

Giovedì 14 giugno 2018

51. chiede maggiori investimenti nel settore della cultura al fine di rendere più dinamiche le economie locali e promuovere il turismo culturale; osserva che il turismo culturale, in sinergia con la scienza, il settore primario e i centri artigianali e industriali nonché la mobilità, sono fattori decisivi per creare un'Europa più vicina e umanistica;
52. suggerisce di destinare maggiori investimenti all'accesso alla cultura nelle regioni ultraperiferiche, montane e remote al fine di creare opportunità culturali decentrate;
53. osserva la necessità di ulteriori azioni finalizzate a migliorare l'accesso alle infrastrutture culturali senza barriere architettoniche o fisiche e alle attività culturali e ai media per le persone con disabilità; invita gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, a continuare ad adoperarsi a favore dell'integrazione delle persone con disabilità attraverso la cultura e ad impegnarsi ad eliminare gli ostacoli esistenti;
54. riconosce il bisogno di modalità partecipative di gestione del patrimonio culturale basate su un approccio incentrato sulle comunità locali, in modo da intercettare la domanda e coinvolgere porzioni di pubblico più ampie, tenendo in particolare considerazione i giovani, le persone con disabilità e i gruppi sottorappresentati ed emarginati;
55. chiede agli Stati membri e alle istituzioni culturali da essi dipendenti di garantire un'offerta culturale accessibile a tutti, con misure specifiche per determinati gruppi di popolazione, tra i quali, ad esempio, i bambini e i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e i migranti;
56. sottolinea la necessità di maggiori investimenti da parte degli Stati membri per l'introduzione del codice universale di lettura e di scrittura in rilievo (il sistema Braille) in un'ampia gamma di infrastrutture e tecnologie culturali; invita ad aumentare gli investimenti nella produzione di libri, riviste e giornali in formato audio nonché nell'utilizzo della lingua dei segni nelle produzioni teatrali;
57. evidenzia la necessità di rimuovere gli ostacoli alla mobilità di artisti e professionisti del settore della cultura, principalmente quelli fiscali; sottolinea l'impatto di queste attività sull'ampliamento dell'offerta culturale in Europa; plaude al programma Europa creativa volto a contribuire al successo della mobilità culturale e dei professionisti del settore nonché a incoraggiare la diffusione di eventi e progetti culturali di qualità;
58. ricorda che le barriere all'accesso alla cultura sono più evidenti a livello locale e che pertanto gli investimenti in progetti diversi di mobilità culturale dovranno essere rafforzati al fine di permettere lo sviluppo e la coesione delle comunità locali;
59. invita la Commissione a considerare la mobilità degli artisti europei e dei paesi terzi come un bene per la promozione della pace, la condivisione delle visioni e il superamento degli stereotipi sociali e culturali;
60. ricorda che le barriere linguistiche possono avere un effetto negativo sulla domanda culturale e chiede pertanto un maggiore multilinguismo nelle produzioni culturali;
61. raccomanda agli Stati membri di adottare le misure necessarie a facilitare il trasporto e l'accesso alle istituzioni culturali per le persone con disabilità e a mobilità ridotta;

Ostacoli e sfide digitali

62. è convinto che gli strumenti digitali, se utilizzati e attuati adeguatamente e se accompagnati da un livello coerente di alfabetizzazione digitale, possono contribuire a superare gli ostacoli nell'accesso alla cultura determinati da fattori quali la posizione geografica sfavorevole, la disabilità, l'origine sociale, la lingua e la mancanza di tempo o di risorse finanziarie; sottolinea che gli strumenti digitali possono anche concorrere al superamento delle barriere sociali o mentali, senza che ciò implichi una riduzione degli investimenti nel decentramento geografico delle attività culturali; ritiene pertanto che in questo contesto l'educazione al digitale debba rientrare nel processo di apprendimento fin dalla tenera età, al fine di sviluppare le conoscenze e le abilità adeguate;
63. raccomanda alla Commissione di elaborare una strategia digitale coerente mirata alle infrastrutture e alle attività culturali, al fine di rafforzare le loro capacità;

Giovedì 14 giugno 2018

64. prende atto del problema dell'esclusione digitale e sottolinea la necessità di contrastarla; rammenta, in tale contesto, che la digitalizzazione richiede alle istituzioni culturali e di istruzione e agli utenti stessi di acquisire capacità, competenze e conoscenze nuove; sottolinea, in particolare, la necessità di sviluppare capacità legate all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali nelle istituzioni culturali e di adeguarle alle sfide derivanti dai cambiamenti tecnologici;

65. sottolinea che la digitalizzazione e la messa a disposizione online del materiale culturale in Europa dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei creatori e dei diritti di proprietà intellettuale; ritiene che, in questo contesto, i diritti di proprietà intellettuale non debbano ostacolare l'obiettivo di interesse pubblico di potenziare l'accesso a contenuti creativi, informazioni e conoscenze e di facilitare la loro divulgazione; insiste inoltre sulla necessità urgente di stabilire un ambiente digitale sicuro affinché gli artisti e i creatori siano debitamente remunerati per il loro lavoro e di garantire una remunerazione equa per l'accesso transfrontaliero;

66. invita la Commissione a continuare ad attribuire priorità agli approcci innovativi per lo sviluppo e il coinvolgimento del pubblico, anche attraverso le nuove tecnologie, nell'ambito dei programmi dell'UE, in particolare il programma Europa creativa e le sue successive generazioni;

67. invita gli Stati membri a tenere conto dello sviluppo del pubblico nelle loro strategie culturali e digitali e a sostenere l'utilizzo delle tecnologie digitali al fine di agevolare l'accesso ai contenuti culturali;

68. riconosce il contributo della piattaforma Europea e delle istituzioni degli Stati membri alla digitalizzazione e all'accessibilità dei contenuti culturali; invita, nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio culturale, a continuare a sostenere il progetto e a migliorare le risorse di cui è dotato, e a promuovere l'accesso pubblico alle risorse e ai servizi digitali del patrimonio culturale; chiede una reale ristrutturazione del sito, affinché si conformi meglio alle tecnologie avanzate, e una reale politica di comunicazione che sia in linea con la ricchezza dei contenuti raccolti nel sito;

69. sottolinea la necessità di raccogliere e gestire dati culturali relativi ai destinatari del materiale digitale, al fine di consentire alle organizzazioni culturali di comprendere meglio le esigenze dei destinatari e di sviluppare un approccio coerente al pubblico digitale;

70. osserva che i contenuti culturali svolgono un ruolo essenziale nel processo di accettazione delle nuove tecnologie interessate da parte del pubblico in generale nonché nello sviluppo delle competenze informatiche e di un buon livello di alfabetizzazione mediatica dei cittadini europei;

o

o o

71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0266

Territori georgiani occupati a 10 anni dall'invasione russa

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sui territori georgiani occupati a 10 anni dall'invasione russa (2018/2741(RSP))

(2020/C 28/11)

Il Parlamento europeo,

- visti l'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008, firmato dalla Georgia e dalla Federazione russa con la mediazione dell'UE, e l'accordo di attuazione dell'8 settembre 2008,
 - vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione / zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune ⁽²⁾,
 - viste le dichiarazioni congiunte dei vertici del partenariato orientale, in particolare quella concordata nel 2017 a Bruxelles,
 - viste le comunicazioni congiunte della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla politica europea di vicinato (PEV), in particolare la relazione del 18 maggio 2017 sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato (JOIN(2017)0018), il documento di lavoro congiunto del 9 giugno 2017, dal titolo "Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (Partenariato orientale – 20 obiettivi definiti per il 2020: concentrarsi sulle priorità fondamentali e sui risultati tangibili) (SWD(2017)0300), e la comunicazione del 2016 intitolata "Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea",
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nel vicinato orientale, in particolare la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 ⁽³⁾,
 - visto lo spiegamento della missione di vigilanza dell'UE in Georgia (EUMM) il 15 settembre 2008,
 - visto il rapporto della missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia del 2009, guidata da Heidi Tagliavini,
 - visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la Georgia celebra quest'anno il centenario della prima repubblica democratica georgiana, fondata nel 1918, ed è giustamente orgogliosa dei suoi recenti conseguimenti;
- B. considerando che l'UE sostiene fermamente la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

⁽¹⁾ GU C 11 del 12.1.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0493.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0440.

Giovedì 14 giugno 2018

- C. considerando che, 10 anni dopo l'aggressione militare russa in Georgia dell'agosto 2008, la Federazione russa continua tuttora a occupare illegalmente i territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, minando il diritto internazionale e il sistema internazionale basato su norme; che i cosiddetti trattati di integrazione e alleanza siglati tra la Russia e l'Abkhazia e l'Ossezia del Sud nel 2014 e nel 2015 hanno costituito chiare violazioni del diritto internazionale, dei principi dell'OSCE e degli impegni internazionali della Russia; che l'Unione europea non riconosce il quadro delle cosiddette elezioni e del referendum indetti nel 2016 e nel 2017 dai separatisti filorussi nelle regioni georgiane dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud;
- D. considerando che l'UE mantiene il suo fermo impegno a favore di una soluzione pacifica del conflitto tra Russia e Georgia, nel pieno rispetto delle norme fondamentali e dei principi del diritto internazionale;
- E. considerando che la Russia rafforza costantemente la sua presenza militare illegale nei territori occupati della Georgia attraverso la costruzione di nuove basi, l'invio di nuove truppe ed equipaggiamenti e lo svolgimento di esercitazioni militari;
- F. considerando che la Russia continua a violare i suoi obblighi internazionali e si rifiuta di attuare appieno l'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'UE;
- G. considerando che la Russia continua a isolare l'Abkhazia e la regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud dal resto del paese attraverso la chiusura di ulteriori valichi di frontiera, l'installazione di barriere fisiche lungo la linea del confine amministrativo e conducendo una campagna intesa a radicare la cultura georgiana;
- H. considerando che tale linea viene lentamente ma regolarmente spostata verso il territorio controllato da Tbilisi, in un processo noto come "frontierizzazione", fino a giungere in alcuni casi a distanza ravvicinata da infrastrutture essenziali come autostrade e gasdotti;
- I. considerando che, in seguito a diverse ondate di pulizia etnica, centinaia di migliaia di sfollati interni e profughi espulsi con la forza dai territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud continuano a essere privati del loro diritto fondamentale a un ritorno sicuro e dignitoso alle loro case;
- J. considerando che nelle regioni occupate della Georgia vengono violati diritti umani fondamentali, quali il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno, il diritto alla proprietà e il diritto di accesso all'istruzione nella lingua materna; che continuano a registrarsi detenzioni illegali e sequestri di persona;
- K. considerando che alla Federazione russa, in quanto potenza che esercita il controllo effettivo sui territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, spetta la piena responsabilità per le gravi violazioni dei diritti umani e la situazione umanitaria in loco;
- L. considerando che l'invasione del 2008 è stato il primo importante attacco aperto della Russia nei confronti dell'ordine europeo, attacco al quale ne sono poi seguiti altri, tra cui l'annessione della Crimea e la guerra nell'Ucraina orientale;
- M. considerando che Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria e Davit Basharuli, sfollati interni georgiani, sono stati uccisi a seguito delle brutali azioni illegali commesse dai regimi occupanti russi a Sokhumi e Tskhinvali;
- N. considerando che la Corte penale internazionale (CPI) ha aperto un'indagine sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità che sarebbero stati commessi durante il conflitto;
- O. considerando che la visita congiunta ad hoc in Georgia del 12 agosto 2008 di alcuni leader dell'Europa centrale e orientale (Lech Kaczyński, Presidente della Polonia, Toomas Hendrik Ilves, Presidente dell'Estonia, Valdas Adamkus, Presidente della Lituania, Ivars Godmanis, primo ministro della Lettonia, e Victor Yushchenko, Presidente dell'Ucraina) è generalmente considerata un evento importante che ha consentito di arrestare l'avanzata delle truppe russe a 50 km da Tbilisi e di agevolare la mediazione per il cessate il fuoco da parte della presidenza francese del Consiglio dell'UE;

Giovedì 14 giugno 2018

- P. considerando che la Federazione russa continua a negare all'EUMM l'accesso ai territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, in violazione dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'UE, ostacolando in tal modo la capacità della missione di attuare appieno il suo mandato;
1. ribadisce il proprio sostegno inequivocabile alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia; riconosce che i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'OSCE del 1990 rappresentano i capisaldi di un continente europeo pacifico;
 2. ribadisce che la sovranità, l'indipendenza e la risoluzione pacifica delle controversie sono principi fondamentali dell'ordine di sicurezza europeo; sottolinea che la risoluzione dei conflitti in Georgia è essenziale per promuovere la sicurezza e la stabilità dell'intero continente europeo; ritiene che tali conflitti e il protrarsi dell'occupazione dei territori della Georgia continuino a rappresentare una potenziale minaccia per la sovranità di altri paesi europei;
 3. chiede alla Federazione russa di revocare la sua decisione di riconoscere la cosiddetta indipendenza dei territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud; condanna la decisione di Venezuela, Nicaragua, Siria e Nauru di riconoscere l'Abkhazia e l'Ossezia del Sud e chiede la revoca di tale riconoscimento;
 4. sottolinea la necessità che la Federazione russa adempia incondizionatamente a tutte le disposizioni dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008, in particolare l'impegno a ritirare tutte le sue forze militari dal territorio della Georgia;
 5. chiede che la Federazione russa cessi la sua occupazione dei territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, rispetti pienamente la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia, nonché l'inviolabilità dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, e ponga fine all'integrazione di fatto di entrambe le regioni nell'amministrazione russa;
 6. conferma il forte impegno dell'UE a contribuire alla risoluzione pacifica del conflitto tra Russia e Georgia avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione nel quadro di un approccio globale, compresi il suo rappresentante speciale per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, la copresidenza delle discussioni internazionali di Ginevra, l'EUMM in Georgia e la politica di non riconoscimento e di impegno;
 7. esorta il governo della Georgia a continuare a collaborare con la CPI agevolando le indagini da parte dell'Ufficio del procuratore della CPI, nonché garantendo che il Registro della CPI possa adempiere al proprio mandato in termini di sensibilizzazione e partecipazione delle vittime;
 8. invita la Federazione russa a concedere all'EUMM l'accesso incondizionato ai territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, conformemente al suo mandato; ricorda che l'EUMM è l'unica presenza internazionale permanente in loco che fornisce informazioni imparziali sulla situazione lungo la linea del confine amministrativo, e chiede che ne venga prorogato il mandato oltre il 14 dicembre 2018;
 9. invita la Federazione russa a cessare di frontierizzare ulteriormente la linea del confine amministrativo installando recinzioni di filo spinato e altre barriere artificiali; chiede inoltre di cessare gli sconfinamenti nel territorio controllato dal governo della Georgia e l'ulteriore estensione della linea del confine amministrativo, misure che ostacolano intenzionalmente i contatti interpersonali e isolando la popolazione delle due regioni occupate;
 10. condanna la distruzione deliberata di decine di villaggi e di chiese georgiane nei territori occupati dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, nonché il tentativo deliberato di cancellare le tracce della cultura e della storia georgiane nei territori occupati; condanna altresì le iniziative ostili, volte a creare divisioni, tra cui il cosiddetto referendum del 2017 che approva il cambio di nome della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud;
 11. invita la Federazione russa a rispettare il principio della risoluzione pacifica dei conflitti, rispondendo all'impegno unilaterale della Georgia a favore del non ricorso alla forza, come dichiarato dal Presidente della Georgia nel suo discorso al Parlamento europeo del 23 novembre 2010;

Giovedì 14 giugno 2018

12. accoglie con favore la nuova iniziativa di pace del governo della Georgia, dal titolo "Un passo verso un futuro migliore", volta a migliorare le condizioni umanitarie e socioeconomiche delle persone residenti nei territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud e a promuovere i contatti interpersonali e la costruzione della fiducia tra comunità divise;
 13. ricorda alla Federazione russa, in veste di potenza occupante, i suoi obblighi nei confronti della popolazione e che deve porre fine alla violazione dei diritti umani, alle restrizioni della libertà di circolazione e di soggiorno, alla discriminazione per motivi etnici, nonché alla violazione del diritto alla proprietà e all'accesso all'istruzione nella lingua materna nei territori occupati della Georgia;
 14. invita inoltre la Federazione russa a porre fine all'impunità e ai crimini di origine etnica perpetrati nei territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud, e a rimuovere tutti gli ostacoli al fine di garantire che gli autori dell'omicidio degli sfollati interni georgiani Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria e Davit Basharuli siano assicurati alla giustizia;
 15. accoglie con favore l'adozione da parte del parlamento della Georgia della risoluzione bipartisan che istituisce una lista nera di persone responsabili dell'occultamento di tali violazioni (lista Otkhozoria-Tatunashvili) e invita gli Stati membri e il Consiglio a inserire in una lista nera coloro che figurano o che potrebbero figurare nella lista Otkhozoria-Tatunashvili e a imporre sanzioni a livello nazionale o dell'UE nei loro confronti;
 16. esorta la Federazione russa a consentire il ritorno sicuro e dignitoso degli sfollati interni e dei profughi alle loro case e a garantire il libero accesso sul territorio ai meccanismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani;
 17. ribadisce la sua condanna delle politiche sovversive di propaganda, disinformazione e infiltrazione dei media sociali, volte a indebolire la democrazia e la società in Georgia screditando le istituzioni, manipolando l'opinione pubblica, diffondendo notizie false, alimentando le tensioni sociali e promuovendo una generale sfiducia nei mezzi di comunicazione; denuncia, in tale contesto, la guerra dell'informazione condotta dalla Russia, che utilizza i suoi organi di informazione controllati dallo Stato per diffondere intenzionalmente false notizie al fine di influenzare la politica interna e indebolire i processi di integrazione europea;
 18. sottolinea che la comunità internazionale deve adottare una posizione coerente, coordinata, unita e ferma nei confronti della politica di occupazione e annessione della Russia, quale unico modo per garantire la risoluzione pacifica del conflitto in Georgia e prevenire conflitti analoghi nel vicinato;
 19. invita le istituzioni dell'UE ad adottare un approccio coerente con quello del Parlamento europeo e con le politiche dei parlamenti nazionali degli Stati membri, utilizzando termini più chiari e precisi per definire l'aggressione russa in Georgia come un'occupazione da parte della Federazione russa dei territori georgiani dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud;
 20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi del Partenariato orientale nonché al governo e al parlamento della Federazione russa.
-

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0267

Negoziati per un nuovo accordo di partenariato UE-ACP

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sui prossimi negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (2018/2634(RSP))

(2020/C 28/12)

Il Parlamento europeo,

- visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ("accordo di Cotonou") e le sue revisioni del 2005 e del 2010 ⁽¹⁾,
- visti l'accordo di Georgetown del 1975 che istituisce il gruppo ACP, e la sua revisione del 1992 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020 ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo ⁽⁴⁾,
- vista la raccomandazione della Commissione del 12 dicembre 2017 per una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (COM(2017)0763),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 novembre 2016, su un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (JOIN(2016)0052),
- visto il documento di consultazione congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 ottobre 2015, dal titolo "Verso un nuovo partenariato tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico dopo il 2020" (JOIN(2015)0033),
- visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" ("Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"), e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSM),
- vista la dichiarazione comune del 7 giugno 2017 del Parlamento, del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e della Commissione relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro",
- visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2017 su un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e del 12 maggio 2016 sul futuro delle relazioni dell'UE con gli Stati membri dell'ACP,
- visti il 7° e l'8° vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi ACP tenutisi rispettivamente a Malabo (13-14 dicembre 2012) e Port Moresby (4 maggio 2016),

⁽¹⁾ http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf

⁽²⁾ http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/acp/trt_acp_3.pdf

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0371.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0437.

Giovedì 14 giugno 2018

- viste la 103^a e la 105^a riunione del Consiglio dei ministri ACP-UE tenutesi rispettivamente a Dakar (26-27 aprile 2016) e a Bruxelles (3-4 maggio 2017),
 - visto il vertice tra l'Unione Africana e l'UE tenutosi ad Abidjan il 29 e 30 novembre 2017,
 - vista la relazione del gruppo di personalità eminenti dell'ACP del marzo 2016 sul futuro dell'ACP dopo il 2020,
 - vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2015 sul ruolo delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo nella cooperazione allo sviluppo ⁽⁵⁾,
 - vista la dichiarazione dell'ottavo vertice dei capi di Stato e di governo del gruppo di Stati ACP tenutosi il 1° giugno 2016,
 - viste la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ⁽⁶⁾ e le risoluzioni adottate dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,
 - vista la dichiarazione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 21 dicembre 2016 sulla dimensione parlamentare delle relazioni ACP-UE nel quadro post-Cotonou ⁽⁷⁾,
 - vista la dichiarazione resa dai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 9 dicembre 2015 sul futuro delle relazioni ACP-UE ⁽⁸⁾,
 - visti gli articoli 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016,
 - viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sui prossimi negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (O-000043/2018 – B8-0025/2018 e O-000044/2018 – B8-0026/2018),
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per lo sviluppo,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la forza e l'*acquis* dell'accordo di Cotonou si basano su una serie di caratteristiche uniche, quali la sua natura giuridicamente vincolante, il carattere onnicomprensivo – con i tre pilastri concernenti la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione politica ed economica e la cooperazione in ambito commerciale – e l'elevato bilancio a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FES);
- B. considerando l'importante ruolo svolto dal partenariato ACP-UE nel progredire verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, sebbene l'Unione non abbia conseguito l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del proprio reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo;
- C. considerando che il partenariato ACP-UE ha apportato un notevole contributo all'eliminazione della povertà, all'integrazione degli Stati ACP nell'economia globale e a un ruolo globale più efficace nei negoziati commerciali multilaterali e nei negoziati in materia di cambiamenti climatici;

⁽⁵⁾ GU C 349 del 17.10.2017, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU C 310 del 25.8.2016, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU C 170 del 30.5.2017, pag. 36.

⁽⁸⁾ http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf

Giovedì 14 giugno 2018

- D. considerando che il partenariato ACP-UE ha migliorato l'accesso al mercato per gli Stati ACP e gli Stati membri dell'UE e ha promosso una maggiore comprensione reciproca delle posizioni, dei valori e delle norme grazie al dialogo politico tra di loro;
- E. considerando che, benché il partenariato ACP-UE abbia contribuito notevolmente alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, i progressi verso gli obiettivi di eliminazione della povertà e integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale sono stati ad oggi insufficienti, visto che la metà degli Stati ACP figura ancora tra i paesi meno sviluppati e che complessivamente essi rappresentano meno del 5 % del commercio mondiale e circa il 2 % del PIL globale;
- F. considerando che l'istituzione dell'Unione Africana, della strategia comune Africa-UE, della strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE e della strategia dell'UE-Pacífico è un esempio dell'approccio sempre più regionale dell'UE nell'affrontare questioni che suscitano interesse e preoccupazioni comuni, quali la pace e la sicurezza, il terrorismo e la migrazione;
- G. considerando che la pace, la sicurezza e la stabilità politica sono condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile;
- H. considerando che è necessario che la base comune e i patti regionali tengano conto delle specificità regionali e continentali, in linea con i principi di sussidiarietà e complementarità;
- I. considerando che la parte ACP ha individuato tre pilastri per i negoziati, vale a dire:
- commercio, investimenti e servizi;
 - cooperazione allo sviluppo, scienza e tecnologia e ricerca e innovazione;
 - dialogo e sostegno politici;
- J. considerando che il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui agli articoli 8 e 96 dell'accordo di Cotonou costituisce uno strumento giuridico concreto per difendere i valori comuni del partenariato ACP-UE e promuovere la democrazia, la buona governance e i diritti umani, che sono aspetti fondamentali per uno sviluppo sostenibile;
- K. considerando la chiara esigenza di garantire che nel nuovo accordo si mantenga la condizionalità relativa al rispetto dei diritti umani e si rafforzi il dialogo politico;
- L. considerando che, nonostante il chiaro riconoscimento del ruolo dei parlamenti nazionali, delle autorità locali, della società civile e del settore privato nella revisione del 2010 dell'accordo di Cotonou, la loro partecipazione alle delibere legate alle politiche e alle attività ACP-UE, come nei processi di programmazione, seguito e valutazione, è stata limitata;
- M. considerando che si è ampiamente fatto ricorso al dialogo politico in una fase avanzata delle crisi politiche e non in via preventiva;
- N. considerando che le organizzazioni della società civile devono far fronte a una legislazione sempre più restrittiva e ad altri ostacoli che ne limitano spazi e attività;
- O. considerando che la capacità tecniche in molti Stati ACP per la gestione di questioni fiscali costituisce un limite sia per la mobilitazione del reddito nazionale sia per la partecipazione alla cooperazione fiscale internazionale;

Giovedì 14 giugno 2018

- P. considerando che il FES è finanziato attraverso contributi diretti dagli Stati membri dell'UE e non è soggetto alle consuete norme di bilancio dell'UE; che il Parlamento non ha alcun potere sul bilancio del FES, se non concedendo il discarico per gli esborsi già effettuati, né ha alcun diritto formale di controllo sulla programmazione del FES;
- Q. considerando che il rafforzamento della dimensione parlamentare del partenariato ACP-UE e il potenziamento del suo ruolo consultivo dovrebbero costituire elementi chiave del nuovo partenariato;
- R. considerando che la frequenza e la varietà delle riunioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP) hanno consentito un dialogo costante tra il Parlamento europeo e i membri ACP, consolidando in tal modo la legittimità dell'Assemblea e rafforzando la diplomazia parlamentare; che l'APP è stata utilizzata come un modello di diplomazia parlamentare in varie assise politiche;
1. accoglie con favore i principali aspetti e l'architettura complessiva della futura cooperazione tra il gruppo di Stati ACP e l'Unione europea, proposta dalla Commissione nella sua raccomandazione per una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un futuro accordo di partenariato;
 2. insiste sul fatto che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il consenso europeo in materia di sviluppo devono essere al centro del partenariato ACP-UE rinnovato;
 3. plaude al fatto che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sia considerato un obiettivo fondamentale, ma si rammarica per la mancanza di misure concrete di attuazione nei patti proposti; evidenzia la necessità di integrare le questioni trasversali come la sostenibilità ambientale, gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, le questioni di genere e la giustizia sociale in tutte le politiche, i piani e gli interventi del futuro accordo;
 4. accoglie con favore il fatto che la proposta della Commissione relativa a un nuovo accordo di partenariato sia aperta a partner esterni;
 5. ricorda che il primo obiettivo di sviluppo sostenibile è l'eliminazione della povertà, che continua a rappresentare un problema fondamentale nella maggior parte degli Stati ACP; sottolinea pertanto che la lotta contro la povertà deve restare un elemento centrale del futuro accordo;
 6. nota che la Commissione ha tenuto conto, in larga misura, della posizione del Parlamento, e che la base comune e i patti regionali saranno ugualmente vincolanti, come richiesto dal Parlamento;
 7. ricorda che il futuro accordo di partenariato includerà i principi di equità, rispetto reciproco e interesse reciproco;
 8. insiste sulla necessità che gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou – rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, principi democratici e Stato di diritto e buona governance – siano mantenuti quale base per la cooperazione nel periodo successivo al 2020 e siano parte integrante dell'accordo di base e dei patti regionali e protocolli; invita la Commissione e il Consiglio a includere esplicitamente, nella parte del mandato riguardante i diritti umani, la libertà da discriminazioni basate su sesso, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere, nonché la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, secondo quanto previsto dalla piattaforma d'azione di Pechino del 1995 e dai risultati delle relative conferenze di revisione;
 9. sottolinea l'esigenza di affrontare le questioni dei diritti umani e della governance sulla base degli strumenti giuridici, delle leggi, dei principi e dei meccanismi vigenti a livello internazionale, istituiti dagli organismi di governance a livello regionale e panafricano, al fine di rafforzare la titolarità;
 10. ricorda che è necessario che il futuro partenariato tra gli Stati ACP e gli Stati membri dell'UE integri l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e contribuisca alla sua attuazione a tutti i livelli;
 11. invita i negoziatori dell'UE e degli ACP a includere nella parte riservata alle basi comuni dell'accordo una disposizione chiara che chieda a tutte le parti di dare piena attuazione allo statuto di Roma della Corte penale internazionale;

Giovedì 14 giugno 2018

12. insiste sulla necessità di assicurare coerenza tra i principi stabiliti nella base comune e le priorità regionali definite nei patti, e sottolinea che l'accordo di base dovrebbe includere un esplicito riferimento ai meccanismi di responsabilità, monitoraggio e revisione in caso di inadempienza; sottolinea che si dovrebbe altresì garantire la responsabilità delle parti nei confronti dei cittadini e della società civile, e che le istituzioni congiunte dovrebbero istituire meccanismi atti a consentire alla società civile e i cittadini di riferire in merito a casi di violazione degli obblighi in materia di diritti umani e altri elementi essenziali;
13. ribadisce a tutte le parti ai negoziati che il dialogo politico è un aspetto fondamentale dell'accordo di Cotonou e che esso deve restare un pilastro centrale e giuridico nel quadro generale e al livello regionale dell'accordo;
14. sottolinea che il dialogo politico è parte integrante del partenariato e rappresenta una base preziosa per migliorare la situazione delle popolazioni dei paesi partner; invita pertanto a migliorare il monitoraggio della situazione dei diritti umani in tali paesi e sottolinea che il monitoraggio deve essere inclusivo, trasparente e partecipativo; pone l'accento sull'importanza di assicurare un coinvolgimento significativo della società civile nel dialogo a tutti i livelli;
15. ricorda che il dialogo politico deve essere equilibrato e basato sul rispetto reciproco;
16. sottolinea che la cooperazione tra l'UE e gli ACP dovrebbe prevedere un meccanismo di revisione tra pari per monitorare regolarmente i progressi e le lacune nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, coinvolgendo i parlamenti, le autorità locali e la società civile, nonché una valutazione periodica e relazioni pubbliche sul rispetto dei diritti umani e altri elementi essenziali; ritiene che l'attuazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) richieda legittimazione, vicinanza, sussidiarietà e un elevato livello di partecipazione delle autorità locali e degli attori non statali per renderla effettiva; chiede una comunicazione e un dialogo migliori al fine di approfondire le relazioni tra i paesi ACP e quelli dell'UE;
17. ribadisce che gli accordi di partenariato economico (APE) costituiscono una base per la cooperazione regionale e sono strumenti di sviluppo e integrazione regionale; chiede pertanto la piena integrazione degli APE nel nuovo accordo ACP-UE;
18. chiede che sia potenziata l'influenza politica del partenariato ACP-UE sulla scena mondiale, affinché i partner possano diventare attori globali più efficaci;
19. chiede disposizioni chiare nel futuro accordo che disciplinino il ruolo e le responsabilità del settore privato; sottolinea in particolare la necessità che le imprese coinvolte nei partenariati di sviluppo rispettino i principi di responsabilità sociale delle imprese nell'intero ciclo di vita dei progetti, anche in conformità del patto globale delle Nazioni Unite, dei principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e sui diritti umani, delle norme essenziali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, delle norme ambientali e della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; evidenzia la necessità che gli Stati membri tanto dell'UE quanto dell'ACP elaborino piani nazionali per applicare i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e sui diritti umani e in particolare le disposizioni sul dovere di diligenza;
20. ricorda che la mobilitazione delle risorse nazionali attraverso il regime fiscale rappresenta la fonte più importante di reddito per il finanziamento dello sviluppo sostenibile; si rammarica che le misure atte a contrastare i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale non occupino un posto di primo piano nel progetto di mandato; invita le parti negoziali a includere nel nuovo accordo disposizioni ambiziose sull'assistenza finanziaria e tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo, per aiutarli a far fronte alle nuove norme globali emergenti in materia di lotta all'evasione fiscale, incluso lo scambio automatico di informazioni, le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e sulla rendicontazione pubblica per paese per le imprese multinazionali, per porre fine all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, sulla base dei modelli del G20 e dell'OCSE; invita altresì le parti ad impegnarsi a sostenere la creazione di un organismo intergovernativo delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante in materia di cooperazione fiscale;
21. si rammarica che il progetto di mandato negoziale non preveda disposizioni volte a garantire una dimensione di sviluppo sostenibile per l'agricoltura, nonostante le enormi sfide che gli agricoltori si trovano ad affrontare nei paesi ACP a causa dei cambiamenti climatici; invita le parti negoziali a includere nel nuovo accordo regimi di aiuti a favore di pratiche agricole sostenibili;
22. chiede un maggiore coinvolgimento della società civile nel dialogo politico, nella pianificazione e nell'attuazione e un sostegno per la creazione di capacità; sottolinea l'importanza di coinvolgere la società civile nel dialogo politico, in particolare per quanto riguarda i gruppi locali che sono direttamente interessati dalle politiche; sottolinea, a tale riguardo, il pericolo di ridurre lo spazio di disposizione della società civile in alcuni paesi e la necessità di includere i gruppi quali le minoranze, i giovani e le donne, che non sono in grado di organizzare i propri interessi o che, malgrado un interesse democratico legittimo, non sono riconosciuti dai rispettivi governi;

Giovedì 14 giugno 2018

23. sottolinea che l'impegno della società civile dovrebbe essere costruito intorno al riconoscimento dei diversi ruoli che essa ricopre e che il suo ruolo quale attore a pieno titolo nell'ambito dell'accordo dovrebbe essere rafforzato;
24. sottolinea che i principi di una cooperazione allo sviluppo efficace devono essere pienamente integrati nel nuovo accordo di partenariato ACP-UE e che le disposizioni per garantire la titolarità nazionale, l'attenzione ai risultati, l'inclusività del processo di sviluppo, la trasparenza e la responsabilità reciproca devono costituire i pilastri portanti dell'accordo e dei protocolli regionali; evidenzia la necessità di assicurare un approccio geograficamente equilibrato per quanto riguarda l'assegnazione degli aiuti, prestando particolare attenzione ai paesi meno sviluppati e agli Stati fragili; ritiene che il fatto di subordinare l'assegnazione degli aiuti alla cooperazione con l'UE su questioni legate alla migrazione non sia compatibile con i principi di efficacia dello sviluppo concordati;
25. sottolinea che la cooperazione/il partenariato rinnovati tra l'UE e gli ACP dovrebbero garantire un'azione congiunta più efficace nel far fronte alle varie sfide che il mondo si trova oggi ad affrontare, come la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;
26. ribadisce che il futuro accordo deve rappresentare un'opportunità per migliorare gli impegni e il rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) e dovrebbe includere meccanismi di monitoraggio sistematico della CPS; ricorda, a tale proposito, il ruolo svolto dalle delegazioni dell'UE nella promozione della CPS e sottolinea la necessità che esse intrattengano dialoghi regolari a livello nazionale;
27. sottolinea l'importanza di attirare investimenti del settore privato, per agevolare lo sviluppo a lungo termine dei mercati di capitali locali ed esercitare un effetto leva sul limitato bilancio dell'aiuto pubblico allo sviluppo onde massimizzare l'impatto e consentire il finanziamento degli OSS;
28. ribadisce l'importanza di rafforzare la dimensione parlamentare del futuro accordo, garantendo un reale potere consultivo per la futura Assemblea parlamentare paritetica generale e assicurando che essa consenta un dialogo parlamentare aperto, democratico e globale; chiede che ne sia garantita l'autonomia giuridica e operativa; chiede che l'Assemblea parlamentare paritetica sia strettamente associata all'attuazione dell'accordo e che sia regolarmente consultata su tutte le questioni importanti per il partenariato; ritiene che l'APP dovrebbe essere pienamente coinvolta nei negoziati relativi al futuro partenariato;
29. chiede che siano intrapresi ulteriori sforzi per migliorare il controllo da parte dell'APP della programmazione dello sviluppo;
30. è persuaso che siano necessarie riunioni periodiche a livello ACP-UE, almeno su base annua, al fine di garantire la continuità e la stabilità del partenariato e consentire relazioni regolari e revisioni tra pari per quanto riguarda i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti umani e altri elementi essenziali, come richiesto dal Parlamento;
31. raccomanda pertanto che l'APP sia allineata con la nuova struttura regionale, mantenendo l'attenzione sul lavoro svolto nei consessi regionali e garantendo il forte coinvolgimento dei parlamenti nazionali e regionali; ritiene che il Consiglio ACP-UE e l'APP dovrebbero riunirsi su base regolare, seppure con meno frequenza rispetto ad oggi, in sessione plenaria, alternatamente nell'Unione europea e in uno Stato ACP, senza che la sessione debba dipendere dalla convocazione del Consiglio; invita lo Stato membro dell'UE che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE a partecipare in modo più incisivo alle attività finalizzate a preparare, organizzare e ospitare le sessioni dell'APP;
32. chiede che le riunioni tra i deputati del Parlamento europeo e gli ambasciatori ACP a livello dei patti regionali si tengano almeno una volta all'anno in ogni regione e siano integrate da un forum multilaterale che coinvolga attori non statali, tra cui la società civile, i giovani e il settore privato;
33. è persuaso che il parlamento panafricano debba diventare un forte pilastro del futuro patto UE-Africa, in particolare nei confronti e insieme al futuro Consiglio UE-Africa; invita, a tale riguardo, la Commissione e le controparti ACP a pubblicare proposte testuali sulla dimensione parlamentare e il ruolo del Parlamento panafricano in una fase precoce dei negoziati ed a consultare rispettivamente il Parlamento panafricano e il Parlamento europeo in proposito;

Giovedì 14 giugno 2018

34. ricorda che il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura negoziale, secondo quanto previsto dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e ribadisce la necessità di concordare su disposizioni pratiche migliorate, per la cooperazione e la condivisione di informazioni lungo tutto il ciclo di vita degli accordi internazionali; invita altresì il Consiglio e la Commissione a informare l'APP in modo completo e tempestivo in merito ai negoziati;
35. invita il Consiglio dell'Unione europea a pubblicare il mandato quale adottato dal Consiglio; invita il gruppo di Stati ACP a fare lo stesso per il loro mandato;
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio ACP, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione dell'Unione africana, al Parlamento panafricano e all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
-

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0268

Applicazione del diritto dell'UE 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 (2017/2273(INI))

(2020/C 28/13)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 2 e 3,
- vista la 33^a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2015) (COM(2016)0463),
- vista la 34^a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2016) (COM(2017)0370),
- vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2010)0070),
- vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2011)0930),
- vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 intitolata "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014" ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM(2012)0154),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 relativa a un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215),
- visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽²⁾,
- vista la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0385.

⁽²⁾ GUL 304 del 20.11.2010, pag. 47.

⁽³⁾ GUL 174 del 27.6.2001, pag. 25.

Giovedì 14 giugno 2018

- visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla 30^a e la 31^a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013) ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ⁽⁶⁾,
 - viste la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente ⁽⁷⁾ e la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi ⁽⁸⁾,
 - viste la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2016 dal titolo "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM(2016)0316) e la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2017 dal titolo "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0063),
 - visto il pilastro europeo dei diritti sociali,
 - visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0197/2018),
- A. considerando che l'articolo 17 TUE definisce il ruolo fondamentale della Commissione quale "custode dei trattati";
- B. considerando che l'articolo 2 TUE sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che una corretta applicazione della normativa UE è quindi fondamentale per raggiungere gli obiettivi strategici dell'UE quali definiti nei trattati e nel diritto derivato; che, in virtù dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;
- C. considerando che, conformemente all'articolo 2 TUE e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), la parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali su cui si basa l'UE e che, in tutte le sue attività, l'Unione mira a combattere ogni forma di discriminazione, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità e di trattamento;
- D. considerando che l'articolo 3 TUE stabilisce che l'Unione si prefigge, tra l'altro, di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente e che l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore;

⁽⁴⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 316 del 22.9.2017, pag. 246.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0409.

⁽⁷⁾ GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.

⁽⁸⁾ GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.

Giovedì 14 giugno 2018

- E. considerando che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni chiare e precise sulle disposizioni con cui recepiscono le direttive dell'UE negli ordinamenti nazionali; che, secondo la dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione ⁽⁹⁾ e la dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁰⁾, quando comunicano alla Commissione le misure nazionali di recepimento, gli Stati membri potrebbero essere anche tenuti a fornire documenti esplicativi sulle modalità di recepimento delle direttive nei rispettivi ordinamenti;
- F. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 288, terzo comma e dell'articolo 291, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare le disposizioni del diritto dell'UE in modo corretto ed entro i termini stabiliti, nonché di fornire i rimedi giurisdizionali sufficienti a garantire una protezione giuridica efficace nelle materie disciplinate dal diritto dell'UE;
- G. considerando che la corretta applicazione del diritto dell'UE garantisce i benefici delle politiche dell'Unione a tutti i cittadini europei e parità di condizioni per le imprese;
- H. considerando che, a seguito dell'adozione, nel dicembre 2016, della comunicazione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", la Commissione europea ha deciso di concentrarsi sui casi in cui gli Stati membri non comunicano le misure di recepimento o tali misure recepiscono le direttive in modo errato, o anche i casi in cui gli Stati membri non rispettano le sentenze della CGUE (come stabilito all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE), pregiudicano gravemente gli interessi finanziari dell'UE o violano le competenze esclusive dell'UE;
- I. considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 1, TUE, la CDFUE ha lo stesso valore giuridico dei trattati e si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, CDFUE);
- J. considerando che le procedure EU Pilot dovrebbero promuovere una cooperazione più stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE in una fase più precoce mediante il dialogo bilaterale, in modo da non dover ricorrere, ove possibile, a una procedura formale d'infrazione;
- K. considerando che, in risposta all'attuale deficit democratico e in riferimento alla sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'Unione europea per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, è necessario istituire un nuovo meccanismo che fornisca un quadro unico e coerente e si basi sugli strumenti e i meccanismi esistenti, da applicare in modo uniforme a tutte le istituzioni dell'Unione europea e a tutti gli Stati membri;
- L. considerando tuttavia che, nel quadro delle nuove politiche adottate dalla Commissione per garantire il rispetto del diritto dell'Unione, l'obiettivo del meccanismo EU Pilot non è quello di prolungare la procedura d'infrazione, la quale è già di per sé uno strumento per avviare con uno Stato membro un dialogo finalizzato alla risoluzione di problemi;
- M. considerando che, al fine di garantire un approccio più strategico ed efficace all'applicazione della normativa nel trattamento delle infrazioni, la Commissione ha deciso, come indicato nella sua comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", di avviare procedure d'infrazione senza ricorrere al meccanismo EU Pilot, a meno che il ricorso a tale meccanismo non sia ritenuto utile in un determinato caso;
- N. considerando che nel 2016 la Commissione ha ricevuto 3 783 nuove denunce relative a potenziali violazioni del diritto dell'Unione e che l'Italia (753), la Spagna (424) e la Francia (325) sono gli Stati membri nei confronti dei quali è stato presentato il maggior numero di segnalazioni;
- O. considerando che, a norma dell'articolo 258, primo e secondo comma, TFUE, la Commissione emette un parere motivato rivolto a uno Stato membro quando reputa che quest'ultimo abbia mancato a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù dei trattati, e può adire la CGUE qualora lo Stato membro in questione non si conformi a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione;

⁽⁹⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.

Giovedì 14 giugno 2018

- P. considerando che nel 2016 la Commissione ha avviato 847 nuove procedure d'infrazione per ritardi nel recepimento di direttive;
- Q. considerando che nel 2016 erano ancora aperti 95 procedimenti di infrazione, in risposta ai quali la CGUE si è pronunciata sul mancato rispetto da parte degli Stati membri interessati;
- R. considerando che, nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare entro il settembre 2017, sulla base dell'articolo 295 TFUE, una proposta in vista della conclusione di un patto dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (patto DSD dell'UE) sotto forma di un accordo interistituzionale che disciplini le modalità atte a facilitare la cooperazione delle istituzioni dell'Unione e dei suoi Stati membri nel quadro dell'articolo 7 TUE;
- S. considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione prevede la condivisione delle informazioni relative a tutte le procedure di infrazione fondate sulle lettere di costituzione in mora, ma non riguarda la procedura informale EU Pilot, che precede l'apertura delle procedure formali di infrazione;
- T. considerando che l'articolo 41 CDFUE definisce il diritto a una buona amministrazione come il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate dalle istituzioni in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, mentre l'articolo 298 TFUE stabilisce che nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;
- U. considerando che, nella sua comunicazione del 3 febbraio 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE, la Commissione afferma di aver istituito un dialogo strutturato e globale con gli Stati membri in merito all'attuazione delle normative dell'UE in materia ambientale e si offre, fatti salvi i poteri di esecuzione che le sono conferiti dai trattati UE, di agevolare gli sforzi degli Stati membri attraverso un nuovo quadro specifico;
- V. considerando che gli articoli 157 e 19 TFUE consentono l'adozione di atti legislativi per contrastare qualsiasi forma di discriminazione, inclusa quella di genere;
- W. considerando che, nella dichiarazione 19 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati "a lottare contro tutte le forme di violenza domestica [...], per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime";
- X. considerando che la legislazione dell'UE volta a combattere la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, è stata adottata sulla base degli articoli 79 e 83 TFUE; che il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza finanzia, tra l'altro, le misure volte a eliminare la violenza contro le donne;
- Y. considerando che alcune direttive dell'UE, in particolare quelle incentrate sulla parità di genere, non vengono attuate correttamente in diversi Stati membri, lasciando persone di generi diversi prive di protezione contro la discriminazione nei settori dell'accesso all'occupazione, ai beni e ai servizi;
- Z. considerando che la discriminazione fondata sul genere si interseca con altre tipologie di discriminazione, tra cui la discriminazione per motivi di razza e appartenenza etnica, religione, disabilità, salute, identità di genere, orientamento sessuale, età e/o condizioni socioeconomiche;
- AA. considerando che il 33 % delle donne nell'UE ha subito violenze fisiche e/o sessuali, mentre il 55 % ha subito molestie sessuali, il 32 % sul posto di lavoro; che le donne sono particolarmente vulnerabili alla violenza sessuale, fisica e online, al cyberbullismo e allo stalking; che oltre la metà delle donne vittime di omicidio sono uccise da un partner o da un parente; che la violenza nei confronti delle donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse a livello globale, indipendentemente dall'età, la nazionalità, la religione, l'istruzione, la situazione finanziaria e sociale della vittima, e rappresenta un grave ostacolo alla parità tra donne e uomini; che il fenomeno del femminicidio non accenna a diminuire negli Stati membri;

Giovedì 14 giugno 2018

- AB. considerando che il sondaggio dell'UE sulla comunità LGBT ha concluso che le donne lesbiche, bisessuali e transgender corrono un rischio enorme di discriminazione sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere; che il 23 % delle donne lesbiche e il 35 % delle persone transgender è stato attaccato fisicamente/sexualmente o minacciato di violenza a casa o altrove (in strada, nei trasporti pubblici, sul luogo di lavoro ecc.) almeno una volta negli ultimi cinque anni;
- AC. considerando che, per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di parità di genere negli Stati membri, è stato rilevato che esistono problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione delle direttive pertinenti, quali carenze sostanziali nella legislazione e l'incoerenza nell'applicazione da parte dei tribunali nazionali;
- AD. considerando che le istituzioni e i meccanismi per la parità di genere sono spesso emarginati nelle strutture amministrative nazionali, in quanto sono ripartiti in diversi settori politici, ostacolati da mandati complessi, privi di un'adeguata dotazione in termini di personale, formazione, dati e risorse sufficienti e ricevono un sostegno insufficiente da parte dei leader politici;
- AE. considerando che, secondo l'analisi comparativa della legislazione in materia di non discriminazione in Europa pubblicata nel 2017 dalla rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione, nella grande maggioranza dei paesi persistono seri problemi in termini di percezione e consapevolezza, poiché i cittadini spesso non sono a conoscenza dei loro diritti in termini di tutela dalla discriminazione o dell'esistenza di meccanismi di protezione; che, secondo la suddetta analisi, sono emersi ulteriori motivi di preoccupazione riguardo all'applicazione delle direttive antidiscriminazione dell'UE, quali la mancanza di legittimazione giuridica (o la sua natura troppo restrittiva) delle organizzazioni e associazioni nell'avviare procedimenti per conto o a sostegno delle vittime di discriminazione e l'applicazione restrittiva del trasferimento dell'onere della prova, come anche una serie di barriere a un accesso efficace alla giustizia, e che tutte le suddette problematiche rappresentano ostacoli che impediscono effettivamente ai cittadini di godere appieno dei diritti sanciti dalla legislazione antidiscriminazione, nonché di tutelare tali diritti;
- AF. considerando che, in base all'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), risultano soltanto miglioramenti marginali, ed è quindi evidente che l'UE è ancora lontana dal conseguimento della parità di genere, con un punteggio totale che oggi si attesta a 66,2 su 100, solo quattro punti in più rispetto a dieci anni fa;
- AG. considerando che, per quanto riguarda la sfera decisionale, i dati summenzionati sulla parità di genere indicano un miglioramento di quasi 10 punti nel corso dell'ultimo decennio, con un punteggio che attualmente si attesta al 48,5, ma che quest'ambito registra ancora il punteggio inferiore in assoluto; che tale dato negativo riflette in larga misura lo squilibrio nella rappresentanza di donne e uomini in politica e segnala un deficit democratico nella governance dell'Unione;
- AH. considerando che, secondo le stime della relazione di Eurofound sul divario occupazionale di genere, tale divario costa all'UE circa 370 miliardi di EUR all'anno, pari al 2,8 % del PIL dell'Unione;
- AI. considerando che, secondo l'indagine di Eurofound sulle condizioni di lavoro, l'indicatore composito del lavoro retribuito e non retribuito rivela che, sommando le ore di lavoro retribuito e non retribuito, le donne lavorano per un numero di ore superiore;
- AJ. considerando che, nonostante l'impegno dell'UE a favore della parità di genere nel processo decisionale, i consigli di amministrazione delle agenzie dell'UE sono gravemente carenti in termini di equilibrio di genere e mostrano il persistere di dinamiche di segregazione di genere;
- AK. considerando che la femminilizzazione della povertà è una realtà nell'UE e che la corretta e piena attuazione e applicazione delle normative UE in materia di uguaglianza e di parità di genere si dovrebbero accompagnare a politiche volte ad affrontare i tassi molto elevati di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale tra le donne; che la mancanza di politiche in materia di parità e la carente attuazione della legislazione in materia di genere e parità mettono ancora più in pericolo le donne e aumentano il rischio di povertà e di emarginazione sociale escludendole dal mercato del lavoro;

Giovedì 14 giugno 2018

- AL. considerando che la corretta attuazione della legislazione vigente è indispensabile per far progredire la parità tra donne e uomini; che sebbene la direttiva di rifusione 2006/54/CE proibisca chiaramente la discriminazione retributiva diretta e indiretta e sebbene le donne, in media, raggiungano un livello di istruzione elevato, il divario retributivo di genere si attestava ancora al 16,3 % nel 2015;
- AM. considerando che il principio della parità di genere deve essere parte integrante del controllo dell'applicazione della legislazione vigente dell'UE;
- AN. considerando che la raccolta di dati, possibilmente disaggregati per genere, riveste un'importanza fondamentale per valutare i progressi finora compiuti nell'applicazione del diritto dell'UE;
1. accoglie con favore la decisione ⁽¹⁾ della Commissione di reagire senza indugio alle infrazioni e sostiene i suoi sforzi volti a risolvere in modo informale i problemi di attuazione; invita la Commissione a migliorare il meccanismo di risoluzione dei problemi nel quadro della procedura EU Pilot;
 2. esprime preoccupazione per l'aumento del numero totale di procedure di infrazione nel 2016, che ha raggiunto il livello più alto mai registrato negli ultimi cinque anni;
 3. accoglie con favore la relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 e osserva che, secondo tale relazione, i quattro ambiti in cui è stato avviato il maggior numero di procedure d'infrazione relative al recepimento nei confronti degli Stati membri nel 2016 sono l'ambiente, la giustizia e i consumatori, la fiscalità e il mercato interno;
 4. ricorda che il diritto di petizione al Parlamento europeo è uno dei pilastri della cittadinanza europea, sancito dagli articoli 20 e 227 TFUE e dall'articolo 44 CDFUE, cui è stato attribuito dai cittadini, in base a recenti sondaggi, il secondo posto in ordine di importanza; sottolinea l'importanza delle petizioni come strumento che permette ai cittadini e ai residenti di sentirsi coinvolti nelle attività dell'Unione e di esprimere le loro preoccupazioni sui casi di mancata applicazione o violazione della normativa dell'UE e sulle possibili lacune, ponendo in evidenza, nel contempo, tali carenze nella speranza di giungere a una risoluzione tempestiva ed efficace delle problematiche sollevate; condivide il parere della Commissione secondo cui il lavoro svolto per garantire l'efficace attuazione della normativa vigente dell'UE deve essere considerato importante quanto il lavoro destinato a sviluppare la nuova legislazione; invita la Commissione a migliorare, al riguardo, la sua gestione delle petizioni, fornendo risposte tempestive e approfondite;
 5. richiama l'attenzione sullo studio affidato dalla commissione per le petizioni del Parlamento al dipartimento tematico C dal titolo "Monitoring the implementation of EU law: tools and challenges" (Controllo dell'attuazione del diritto dell'UE: strumenti e sfide) e plaude alle raccomandazioni concrete ivi contenute, formulate al Parlamento in vista di azioni; richiama l'attenzione sullo studio di recente pubblicazione commissionato al dipartimento tematico C dal titolo "Effective Access to Justice" (Accesso efficace alla giustizia) sulla base delle segnalazioni ricorrenti che emergono dall'esame di diverse petizioni; appoggia la proposta della Commissione di promuovere la formazione giudiziaria in diritto dell'Unione europea negli Stati membri al fine di garantire la coerenza nelle sentenze e quindi un'equa applicazione dei diritti in tutta l'Unione;
 6. si compiace della maggiore trasparenza e delle maggiori informazioni statistiche contenute nella relazione della Commissione per il 2016 rispetto alle relazioni precedenti; deplora, tuttavia, che non fornisca informazioni precise sul numero di petizioni che hanno portato all'avvio di una procedura EU Pilot o di una procedura d'infrazione e invita la Commissione a fornire questa informazione specifica; constata con rammarico che né il Parlamento né i firmatari sono coinvolti in tali procedure; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di condividere con il Parlamento le informazioni relative a tutte le procedure EU Pilot e le procedure d'infrazione avviate al fine di migliorare la trasparenza, ridurre i tempi della risoluzione delle controversie attraverso la commissione per le petizioni, consolidare la fiducia nel progetto dell'UE e, in ultima analisi, rafforzare la legittimità della procedura EU Pilot, soprattutto per quanto riguarda le procedure d'infrazione; invita la Commissione a comunicare sistematicamente le proprie decisioni e le diverse misure adottate dal Collegio dei commissari, nonché a pubblicare il programma e gli esiti principali delle riunioni pacchetto; prende atto della sentenza della CGUE nelle cause C-39/05 P, C-52/05 e C-562/14 P del maggio 2017, in base alle quali i documenti nell'ambito di una procedura EU Pilot non dovrebbero essere resi pubblici se vi è il rischio che la divulgazione possa incidere sulla natura della procedura di infrazione, modificarne i progressi o pregiudicarne gli obiettivi; invita la Commissione a divulgare i documenti scambiati con gli Stati membri quando tale rischio cessa di esistere, vale a dire dopo la conclusione delle procedure EU Pilot; è favorevole, a tale proposito, al suggerimento del Mediatore europeo sulla tempestività e sulla trasparenza dei casi pre-infrazione EU Pilot; sottolinea l'importanza di mantenere informati tutti gli attori interessati e di introdurre una maggiore trasparenza nelle procedure EU Pilot; deplora l'insufficiente impegno dimostrato dalla Commissione nel rispondere alle preoccupazioni sollevate nelle procedure EU Pilot dai deputati al Parlamento europeo e invita la Commissione a informare la commissione per le petizioni di eventuali nuovi progressi significativi relativi alle indagini e al dialogo in corso con gli Stati membri, ogniqualvolta riguardino le petizioni aperte; invita nuovamente la Commissione a includere nella sua relazione annuale il tasso di attuazione dei regolamenti come pure delle direttive dell'UE;

(¹) GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

Giovedì 14 giugno 2018

7. ritiene che il numero elevato di procedure d'infrazione dimostri che garantire un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione dell'UE negli Stati membri rimane una sfida e una priorità importante, in considerazione del nuovo approccio all'applicazione, più strategico ed efficace, adottato dalla Commissione per il 2016; ritiene che alcune di tali violazioni potrebbero essere il risultato della mancanza di risorse destinate alla pubblica amministrazione in alcuni Stati membri;

8. sottolinea il fatto che il numero di nuove denunce è il più alto dal 2011, con un aumento del 67,5 % rispetto all'anno precedente, con un numero record di 3 783 nuove denunce e una diminuzione dei tassi di risoluzione, e che, inoltre, alla fine del 2016 sono rimasti aperti 1 657 procedimenti di infrazione, mentre nel 2016 sono stati avviati 986 procedimenti di infrazione, 847 dei quali relativi a ritardi nel recepimento; rileva con preoccupazione che 95 casi di infrazione sono ancora aperti dopo una sentenza della Corte, in quanto la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri interessati non si fossero ancora conformati alle sentenze a norma dell'articolo 258 TFUE e che, nel complesso, i settori dell'occupazione, della giustizia e dei consumatori sono i più colpiti, seguiti dal mercato interno, dall'industria, dall'imprenditorialità e dalle PMI, dalla fiscalità e dalle dogane e dall'ambiente;

9. si compiace della diminuzione del numero di nuovi fascicoli EU Pilot aperti nel 2016 (790 contro gli 881 del 2014) e del fatto che tale numero abbia raggiunto il livello più basso dal 2011, sebbene la Commissione non intraprenda alcuna procedura EU Pilot in caso di ritardi nel recepimento di direttive; rileva, tuttavia, che il tasso di risoluzione è leggermente diminuito rispetto al 2015 (dal 75 % al 72 %); chiede alla Commissione di fornire chiarimenti sulla sua definizione delle priorità per quanto riguarda la sua politica di applicazione, in base alla quale dichiara che concentrerà le sue azioni di applicazione laddove può davvero fare la differenza, e sulle sue priorità politiche nel perseguire i casi che rivelano carenze sistemiche nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro;

10. osserva che l'impegno della Commissione ad adottare un approccio più strategico all'attuazione della legislazione dell'UE ha recentemente portato alla chiusura di procedure di infrazione per motivi politici; invita, pertanto, la Commissione a illustrare le considerazioni alla base di tali decisioni nelle future relazioni di monitoraggio;

11. sottolinea che la maggior parte dei fascicoli EU Pilot che hanno dato luogo a procedure formali di infrazione riguardavano principalmente settori politici quali l'ambiente, il mercato interno, l'industria, l'imprenditorialità e le PMI, l'energia, la fiscalità e le dogane; osserva inoltre che Ungheria, Germania, Spagna e Polonia hanno registrato il maggior numero di casi EU Pilot trattati nell'ambito di procedure d'infrazione;

12. riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione europea spetta agli Stati membri; puntualizza, tuttavia, che ciò non esime le istituzioni dell'Unione dal proprio dovere di rispettare il diritto primario dell'UE in sede di elaborazione di diritto derivato dell'UE, ancor più in riferimento allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali in relazione alla CDFUE;

13. segnala che l'attuazione e l'applicazione corrette del diritto dell'UE sono fondamentali per realizzare le politiche unionali dal punto di vista del principio della parità tra donne e uomini, sancito dai trattati, e per promuovere e rafforzare la fiducia reciproca tra le istituzioni pubbliche a livello dell'UE e nazionale, nonché tra le istituzioni e i cittadini, ricordando altresì che la fiducia e la certezza giuridica sono la base per una buona cooperazione e per un'applicazione efficace del diritto dell'Unione;

14. esprime preoccupazione riguardo al fatto che in alcuni Stati membri permangono gravi carenze nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'infrastruttura di trattamento delle acque reflue e il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

15. sottolinea l'importante ruolo che le parti sociali, le organizzazioni della società civile, i cittadini europei e gli altri soggetti interessati svolgono nel controllo e nella segnalazione delle lacune nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; accoglie pertanto con favore la maggiore reattività dei cittadini nei confronti dell'attuazione della legislazione dell'UE, compreso il ruolo cruciale degli informatori nei settori pubblico e privato; sottolinea che i cittadini dell'UE, di diritto, devono essere i primi a essere informati in modo chiaro, effettivamente accessibile, trasparente e tempestivo dell'eventuale adozione di norme nazionali a recepimento di leggi dell'UE e di quali siano le autorità nazionali responsabili di garantirne la corretta applicazione;

16. sottolinea l'importanza attribuita dalla Commissione europea al recepimento tempestivo e corretto del diritto dell'UE nella legislazione nazionale e all'esistenza di un quadro legislativo interno chiaro; sollecita gli Stati membri a considerare prioritari tali aspetti al fine di evitare casi di violazione del diritto dell'UE, garantendo altresì ai cittadini e alle imprese i benefici derivanti da un'attuazione effettiva ed efficace dello stesso;

Giovedì 14 giugno 2018

17. ricorda altresì che l'imposizione di scadenze poco realistiche per l'attuazione della legislazione può rendere impossibile per gli Stati membri ottemperarvi, il che comporta una tacita accettazione del ritardo nell'applicazione; invita le istituzioni europee a concordare calendari più realistici per l'attuazione di regolamenti e direttive, in cui siano tenuti in debita considerazione i periodi di controllo e di consultazione necessari; ritiene che la Commissione debba fornire relazioni, sintesi e revisioni legislative entro le date convenute con i colegislatori e come stabilito dalle disposizioni di legge applicabili;

18. sottolinea che le direttive da recepire nel 2016 erano 70, un numero superiore rispetto alle 56 del 2015; manifesta preoccupazione per il fatto che le nuove procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sono fortemente aumentate, passando da 543 a 847; deplora che alla fine del 2016 fossero ancora aperte 868 procedure d'infrazione per ritardo di recepimento, il che rappresenta un aumento del 67,5 % rispetto alle 518 che risultavano aperte a fine 2015;

19. manifesta preoccupazione per il fatto che, come nel 2015, gli Stati membri non hanno sempre tenuto fede all'impegno di fornire documenti esplicativi insieme alle misure nazionali di recepimento delle direttive nei loro ordinamenti giuridici; osserva che, poiché la maggior parte dei documenti esplicativi presentati era di qualità non uniforme, la Commissione europea dovrebbe fornire maggiore sostegno agli Stati membri in fase di elaborazione di tali documenti esplicativi e delle tabelle di corrispondenza;

20. sottolinea che il mancato recepimento tempestivo e corretto della legislazione vigente dell'UE – che riguarda i principi delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di istruzione, occupazione e impiego, della parità di retribuzione per lo stesso lavoro e della parità di trattamento di donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la fornitura degli stessi – nonché delle disposizioni vigenti volte a migliorare la conciliazione tra vita professionale e privata e a porre fine a qualsiasi forma di violenza contro le donne e le ragazze priva i cittadini e le imprese, in definitiva, dei benefici cui hanno diritto ai sensi del diritto dell'UE;

21. sottolinea che l'UE è stata istituita come un'Unione basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani (articolo 2 TUE); osserva che, in fase di attuazione del diritto dell'UE, gli Stati membri devono rispettare pienamente i valori e i diritti fondamentali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ribadisce che un attento controllo degli atti e delle omissioni degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE riveste massima importanza;

22. ribadisce la sua preoccupazione per il numero di petizioni e denunce presentate rispettivamente al Parlamento e alla Commissione in merito a questioni presumibilmente risolte da quest'ultima;

23. sottolinea l'importanza di salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, che comprende il diritto primario, il diritto derivato e le disposizioni non vincolanti; chiede, per tale ragione, la tempestiva adozione delle iniziative legislative e non legislative necessarie affinché il pilastro europeo dei diritti sociali diventi realtà per i cittadini; invita la Commissione a esercitare la massima trasparenza e coerenza possibile nei suoi sforzi volti a creare un nuovo quadro dedicato alla corretta attuazione della legislazione dell'Unione, come il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali; invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di creare un simile quadro specificamente dedicato a uno sviluppo equo ed equilibrato, all'occupazione, agli affari sociali e alle questioni riguardanti l'inclusione in relazione al pilastro europeo dei diritti sociali;

24. ribadisce il suo invito alla Commissione, a seguito della sua risoluzione del 25 ottobre 2016, a presentare una proposta per la conclusione di un patto dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che raggruppi in modo efficace le sue relazioni tematiche annuali pertinenti con gli esiti degli esistenti meccanismi di controllo e strumenti di valutazione periodica, da presentare a tempo debito; ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati e nel pieno rispetto dei principi di buona ed efficace amministrazione di cui agli articoli 298 TFUE e 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha il dovere di controllare e valutare la corretta attuazione del diritto dell'Unione e il rispetto da parte degli Stati membri e di tutte le istituzioni e organi dell'Unione dei principi e degli obiettivi sanciti dai trattati, nonché di onorare l'impegno assunto di assistere attivamente gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione di taluni regolamenti e direttive; raccomanda pertanto che questo compito sia preso in considerazione nell'ambito del summenzionato ciclo di politiche per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali a partire dal 2018 e che le sue relazioni tematiche annuali pertinenti, unitamente ai risultati dei meccanismi di controllo e degli strumenti di valutazione periodica esistenti, siano presentate a tempo debito;

25. ricorda che in diverse occasioni il Parlamento ha invitato la Commissione a monitorare, guidare e assistere l'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali in modo più proattivo;

Giovedì 14 giugno 2018

26. accoglie con favore l'impegno della Commissione di aiutare attivamente gli Stati membri a recepire e applicare la legislazione europea preparando piani di attuazione per determinati regolamenti e direttive.

27. ritiene che, in quanto corresponsabile nel garantire l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'Unione, conformemente all'accordo interistituzionale e alla pertinente funzione di controllo nei confronti della Commissione conferitagli dall'articolo 14 TUE, il Parlamento dovrebbe essere automaticamente informato di ogni caso EU Pilot aperto e di ogni procedura di infrazione avviata e dovrebbe avere un accesso adeguato ai documenti relativi a questi due tipi di procedure, soprattutto quando derivano da petizioni, nel rispetto della necessaria riservatezza per un esito positivo dell'esame dei casi;

28. propone che i rappresentanti degli Stati membri siano maggiormente presenti alle discussioni inerenti alle petizioni presso la commissione per le petizioni;

29. prende atto del livello insoddisfacente di applicazione del diritto dell'Unione europea tra gli Stati membri, come evidenziato dal numero elevato di denunce inviate alla Commissione e dal notevole flusso di petizioni trasmesse al Parlamento; accoglie con favore l'intenzione della Commissione espressa nella sua comunicazione del dicembre 2016 di aumentare il ricorso a strumenti di prevenzione quali le riunioni "pacchetto", gli orientamenti di attuazione, i gruppi di esperti e le reti specializzate (inclusa la rete SOLVIT), e di sostenere il rafforzamento di capacità negli Stati membri per attuare il diritto dell'Unione; invita la Commissione a ricorrere alle disposizioni dell'articolo 197 TFUE per mettere in pratica tale politica rinnovata di attuazione, collaborando pienamente con gli Stati membri e le istituzioni europee; invita la Commissione a migliorare il suo trattamento delle petizioni affrontate fornendo risposte tempestive e approfondite;

30. rileva che, malgrado siano ancora aperti 95 casi di infrazione e la Corte di giustizia dell'Unione europea si sia pronunciata sul mancato rispetto da parte degli Stati membri, solo in tre di questi casi la Commissione ha adito la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 TFUE; reputa della massima importanza garantire un'attuazione piena e tempestiva delle decisioni della Corte e, se necessario, fare pienamente ricorso alle disposizioni dell'articolo 279 TFUE per evitare che il diritto dell'UE e l'autorità della Corte siano compromessi; invita la Commissione ad affrontare la situazione e a riferire regolarmente al Parlamento in merito ai progressi compiuti al riguardo;

31. evidenzia che tutte le istituzioni dell'UE sono vincolate dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹²⁾;

32. raccomanda che qualsiasi dibattito interparlamentare sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali coinvolga la società civile e preveda la partecipazione dei cittadini, ad esempio attraverso le petizioni trasmesse al Parlamento e l'iniziativa dei cittadini europei;

33. sottolinea che i memorandum d'intesa conclusi tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri non sono considerati atti dell'UE, a norma dell'articolo 288 TFUE;

34. sottolinea l'importanza cruciale dell'efficienza, della trasparenza e della responsabilità nell'elaborazione e nell'applicazione del diritto dell'Unione europea da parte delle istituzioni dell'UE; sottolinea in particolare il principio della responsabilità democratica – e il ruolo che il Parlamento svolge nel garantirne l'osservanza – nonché il diritto dei cittadini dell'UE alla giustizia e alla buona amministrazione, come sancito dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che tali diritti e principi impongono che sia consentito ai cittadini un accesso agevole e adeguato ai progetti di atti giuridici che li riguardano; ricorda inoltre che tali diritti e principi dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al momento di proporre progetti di atti miranti all'attuazione del diritto dell'UE;

35. invita la Commissione a potenziare, ove possibile e necessario, le risorse finanziarie dell'UE, come il Fondo sociale europeo, destinate a "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente", al fine di promuovere il benessere sociale e lo sviluppo economico e migliorare l'efficacia della legislazione benefica; invita la Commissione a ricorrere pienamente all'articolo 197 TFUE per contribuire a rafforzare le capacità necessarie agli Stati membri per attuare e far rispettare il diritto dell'UE;

36. invita la Commissione a sviluppare strumenti concepiti per aiutare gli Stati membri a riconoscere i problemi di recepimento, ad affrontarli in una fase precoce della procedura d'infrazione e a trovare soluzioni comuni;

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 20 settembre 2016 nelle cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P *Ledra Advertising Ltd* (C-8/15 P), *Andreas Eleftheriou* (C-9/15 P), *Eleni Eleftheriou* (C-9/15 P), *Lilia Papachristofi* (C-9/15 P), *Christos Theophilou* (C-10/15 P), *Eleni Theophilou* (C-10/15 P) / Commissione europea e Banca centrale europea (ECLI:EU:C:2016:701).

Giovedì 14 giugno 2018

37. constata che la legislazione che è all'origine delle procedure d'infrazione più eclatanti proviene da direttive; ricorda che i regolamenti sono dotati di applicabilità diretta e vincolante in tutti gli Stati membri; invita pertanto la Commissione, nella misura del possibile, a ricorrere ai regolamenti quando intende presentare proposte legislative; ritiene che tale approccio potrebbe ridurre il rischio di sovraregolamentazione;

38. ricorda che le pronunce pregiudiziali contribuiscono a chiarire le modalità di applicazione del diritto dell'Unione europea; ritiene che il ricorso a tale procedura consenta un'interpretazione e un'attuazione uniformi della legislazione dell'Unione; invita pertanto la Commissione a seguire più efficacemente l'adempimento dell'obbligo dei giudici nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 267 TFUE; incoraggia pertanto i giudici nazionali a rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di dubbio, evitando in tal modo le procedure di infrazione;

39. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al suo controllo sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno ⁽¹³⁾, e ad avviare, ove necessario, procedure d'infrazione, prestando particolare attenzione all'errata o cattiva applicazione;

40. si compiace degli sforzi costanti della Commissione di far rispettare le norme dell'UE in materia ambientale per garantire parità di condizioni a tutti gli Stati membri e agli operatori economici e per affrontare le carenze nell'attuazione e nell'esecuzione del diritto dell'Unione in materia di ambiente, anche ricorrendo se necessario a procedure d'infrazione; sottolinea tuttavia i limiti noti dell'efficacia delle norme ambientali dell'UE e, in particolare, della direttiva sulla responsabilità ambientale; invita la Commissione a prendere atto della risoluzione del Parlamento del 26 ottobre 2017 ⁽¹⁴⁾ sull'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale; sottolinea che in alcuni Stati membri il diritto a un ambiente sano è compromesso da carenze attuative e applicative della legislazione ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei danni all'aria e all'acqua, la gestione dei rifiuti e le infrastrutture per il trattamento delle acque reflue; ricorda che la piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE potrebbe tradursi in un risparmio di 50 miliardi di euro all'anno per l'economia dell'Unione, soprattutto in termini di costi sanitari e costi diretti per l'ambiente;

41. sottolinea che l'acquis dell'UE comprende anche accordi internazionali conclusi dall'Unione; rileva con grande preoccupazione che le norme ambientali dell'UE potrebbero non essere conformi alla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ⁽¹⁵⁾, poiché non garantiscono alle organizzazioni ambientaliste e al pubblico un accesso sufficiente alla giustizia; invita pertanto la Commissione a prestare attenzione alle conclusioni e alle raccomandazioni del comitato per la conformità alla Convenzione di Aarhus ⁽¹⁶⁾ e alla posizione del Consiglio del 17 luglio 2017 ⁽¹⁷⁾, nonché a esaminare modalità e mezzi per ottemperare alla Convenzione di Aarhus in maniera compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale;

42. invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'attuazione delle misure adottate in materia di asilo e di migrazione, in modo da assicurare che siano conformi ai principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a collaborare con gli Stati membri per superare le difficoltà che si possano incontrare in detta attuazione e ad avviare, ove necessario, le necessarie procedure d'infrazione; osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri ignorano i propri obblighi in materia di asilo e migrazione, in particolare per quanto riguarda la ricollocazione di richiedenti asilo; sottolinea la necessità di affrontare la mancanza di solidarietà tra alcuni Stati membri in relazione all'asilo e alla migrazione in modo tale che tutti gli Stati membri adempiano i propri obblighi; invita gli Stati membri a far fronte al problema sempre più grave della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale;

43. invita la Commissione a rispondere concretamente alla situazione in evoluzione in materia di migrazione e sicurezza e ad applicare efficacemente l'agenda europea sulla migrazione e i relativi pacchetti di attuazione; chiede agli Stati membri di attuare correttamente la direttiva sui rimpatri (2008/115/CE) ⁽¹⁸⁾ e di riferire regolarmente sull'attuazione dell'agenda europea in materia di migrazione;

⁽¹³⁾ GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0414.

⁽¹⁵⁾ GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

⁽¹⁶⁾ ACCC/C/2008/32 (EU), parte II, adottato il 17 marzo 2017.

⁽¹⁷⁾ GU L 186 del 19.7.2017, pag. 15.

⁽¹⁸⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Giovedì 14 giugno 2018

44. invita la Commissione a verificare la compatibilità dei contratti a zero ore con la normativa dell'UE in materia di occupazione, compresa la direttiva sui lavoratori a tempo parziale, poiché molte petizioni ricevute nel 2016 riguardano il lavoro precario;
45. si rallegra del fatto che la relazione riconosca il ruolo del Parlamento nel richiamare l'attenzione della Commissione sulle carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri per mezzo di interrogazioni parlamentari e petizioni; sottolinea che un controllo più rigoroso da parte dei parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi governi, nel caso in cui questi ultimi siano coinvolti nel processo legislativo, favorirà una più efficace applicazione del diritto dell'UE nei termini previsti dai trattati;
46. esprime preoccupazione per il fatto che, a causa di incongruenze nelle traduzioni di numerose direttive nelle lingue ufficiali dell'UE, è probabile che le diverse versioni linguistiche risultino in interpretazioni divergenti dei rispettivi testi e quindi in differenze nel recepimento da parte degli Stati membri; deplora che tali differenze nel recepimento e nell'interpretazione giuridica delle direttive non possano essere rilevate in modo sistematico, ma soltanto nel momento in cui vengono chiarite dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
47. rammenta che i parlamenti nazionali hanno un ruolo essenziale da svolgere nelle fasi sia pre-legislativa che post-legislativa per quanto riguarda, rispettivamente, l'esame dei progetti di atti giuridici dell'Unione e il controllo della corretta attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; invita i parlamenti nazionali a svolgere proattivamente tale ruolo;
48. ritiene che, in linea con gli sforzi della Commissione volti a migliorare e a rendere più efficace la legislazione dell'Unione, occorra tenere sempre conto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
49. ribadisce l'invito a creare, in seno alle direzioni generali competenti (DG IPOL, DG EXPO e DG EPRS), un sistema autonomo di valutazione d'impatto ex post delle principali normative europee approvate dal Parlamento in regime di codecisione e nel quadro della procedura legislativa ordinaria;
50. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al suo controllo dell'attuazione della legislazione dell'UE recante norme contro le pratiche di corruzione che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, e ad adottare le misure opportune per affrontare tale fenomeno;
51. ricorda agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE che garantire un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione negli Stati membri rimane una priorità per l'Unione; evidenzia l'importanza di rispettare i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 TUE, nonché il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, ai fini di un miglior controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; ribadisce l'importanza di una sensibilizzazione circa le disposizioni delle direttive vigenti relative ai diversi aspetti del principio della parità tra donne e uomini e della loro attuazione pratica;
52. incoraggia le istituzioni dell'UE a ottemperare in ogni momento al loro obbligo di rispettare il diritto primario dell'UE quando fissano disposizioni di diritto derivato dell'UE e misure non vincolanti, sviluppano politiche e sottoscrivono accordi o trattati con istituzioni al di fuori dell'UE, nonché di assistere con tutti i mezzi a disposizione gli Stati membri nei loro sforzi tesi al recepimento della legislazione dell'UE in tutti i settori e al rispetto dei valori e dei principi dell'Unione, soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi negli Stati membri;
53. concorda con la Commissione sul fatto che le singole denunce svolgono un ruolo essenziale nell'individuare problemi più ampi di attuazione e applicazione del diritto dell'UE che incidono sugli interessi di cittadini e imprese;
54. sottolinea che la mancanza di un insieme coerente e completo di norme codificate riguardanti la buona amministrazione nell'Unione rende difficile per i cittadini e le imprese comprendere facilmente e pienamente i propri diritti sanciti dal diritto dell'UE; sottolinea pertanto che la codifica delle norme sulla buona amministrazione, sotto forma di un regolamento che definisca i vari aspetti della procedura amministrativa – tra cui le notifiche, i termini vincolanti, il diritto a essere sentiti e il diritto di ogni persona ad avere accesso al proprio fascicolo – equivale a rafforzare i diritti dei cittadini e la trasparenza; ritiene che tale regolamento apporti maggiore accessibilità, chiarezza e coerenza all'interpretazione delle norme vigenti, a vantaggio di cittadini e imprese nonché dell'amministrazione e dei suoi funzionari;
55. rammenta che, nelle sue risoluzioni del 15 gennaio 2013 e del 9 giugno 2016, il Parlamento ha chiesto l'adozione di un regolamento su un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente sulla base dell'articolo 298 TFUE, e rileva che a tale richiesta non è seguita una proposta della Commissione; invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento europeo in tale ambito;

Giovedì 14 giugno 2018

56. evidenzia che l'inadeguata integrazione delle considerazioni di carattere ambientale in altri settori strategici costituisce una delle cause profonde delle carenze di attuazione delle normative e delle politiche ambientali;
57. sottolinea l'esigenza di mantenere un elevato livello di tutela ambientale, nonché di salute e sicurezza alimentare;
58. sottolinea che l'applicazione efficace delle norme dell'UE in materia di salute, sicurezza alimentare e ambiente è importante per i cittadini europei, in quanto influenza la loro vita quotidiana e persegue l'interesse generale;
59. invita la Commissione a monitorare attentamente i casi di infrazione in campo ambientale che presentano una dimensione transfrontaliera, in particolare nell'ambito della normativa sull'aria pulita, anche per quanto riguarda il recepimento e l'applicazione corretti del diritto dell'Unione nei futuri Stati membri; invita inoltre la Commissione a informare gli autori di denunce in modo adeguato, trasparente e tempestivo in merito alle argomentazioni fornite dagli Stati interessati in risposta alla denuncia;
60. osserva che, rispetto al 2015, nel 2016 è diminuito il numero di procedure di infrazione concernenti il settore ambientale, ma segnala con preoccupazione che è invece aumentato quello delle procedure di infrazione nei settori della sanità e della sicurezza alimentare; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a questo aspetto;
61. evidenzia che la parità tra donne e uomini è un principio basilare dell'UE che deve essere integrato in tutte le politiche;
62. sottolinea il ruolo fondamentale dello Stato di diritto nella legittimazione di qualsiasi forma di governo democratico; sottolinea che si tratta di uno dei fondamenti dell'ordinamento giuridico dell'Unione e come tale è coerente con il concetto di un'Unione fondata sullo Stato di diritto;
63. ricorda che il principio di uguaglianza, in termini di parità di retribuzione per uno stesso lavoro, è previsto dai trattati europei fin dal 1957 (cfr. articolo 157 TFUE) e sottolinea che l'articolo 153 TFUE consente all'UE di agire nel contesto più ampio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego;
64. rileva con apprezzamento che l'ampia interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea del concetto di pari retribuzione a parità di lavoro, così come è articolata nelle sue sentenze e nella sua vasta giurisprudenza in merito, ha senza dubbio offerto nuove possibilità per contrastare la discriminazione retributiva di genere diretta e indiretta e per ridurre il divario retributivo di genere; evidenzia tuttavia che occorre fare ancora molto per eliminare tale divario retributivo persistente nell'UE;
65. esprime profondo rammarico per il fatto che l'introduzione di principi giuridici che proibiscono la disparità salariale tra uomini e donne non si sia dimostrata sufficiente, da sola, a eliminare il persistente divario retributivo di genere; sottolinea che la direttiva di rifusione 2006/54/EC impone agli Stati membri di assicurare che tutte le disposizioni dei contratti collettivi, delle tabelle salariali, degli accordi salariali e dei contratti individuali di lavoro contrarie al principio di parità retributiva siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto o possano modificate;
66. sottolinea che sia gli Stati membri che la Commissione dovrebbero prestare attenzione all'attuazione del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla parità retributiva; ribadisce l'importanza di integrare il principio della parità tra donne e uomini in una serie di direttive dell'UE e ritiene che gli strumenti alternativi siano preziosi per la corretta attuazione del diritto dell'UE; ricorda che è importante sensibilizzare circa le disposizioni delle direttive vigenti relative a diversi aspetti del principio della parità tra donne e uomini nonché porle in pratica; sottolinea che la contrattazione collettiva può consentire un'ulteriore applicazione della normativa UE in materia di parità di retribuzione a parità di lavoro tra donne e uomini, congedo parentale e condizioni e orari di lavoro, compresa una giornata di riposo comune settimanale, per conseguire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e migliorare la situazione delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro;
67. ricorda la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 in cui ha chiesto l'adozione di un regolamento UE su un diritto procedurale amministrativo dell'Unione europea a norma dell'articolo 298 TFUE; osserva con disappunto che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta del Parlamento di presentare una proposta di atto legislativo sul diritto procedurale amministrativo;

Giovedì 14 giugno 2018

68. riconosce l'importanza della raccolta di dati, possibilmente disaggregati per genere, per valutare i progressi compiuti nella promozione dei diritti delle donne;
 69. si rammarica delle lacune riscontrabili nell'approccio della Commissione al benessere degli animali in quanto ignora le gravi incongruenze segnalate da un gran numero di cittadini che hanno esercitato il diritto di petizione; reitera la sua richiesta relativa al lancio di una nuova strategia a livello UE per colmare tutte le lacune esistenti e garantire piena ed effettiva tutela del benessere degli animali attraverso un quadro legislativo chiaro ed esaustivo che adempia integralmente ai requisiti dell'articolo 13 TFUE;
 70. invita la Commissione a esaminare attentamente le petizioni aventi per oggetto le differenze di qualità tra prodotti alimentari dello stesso marchio in Stati membri diversi; esorta la Commissione a porre fine alle pratiche sleali e a garantire la parità di trattamento per tutti i consumatori;
 71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 13 giugno 2018

RACCOMANDAZIONI

P8_TA(2018)0256

Negoziati sull'aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i negoziati sull'aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile (2018/2018(INI))

(2020/C 28/14)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3 e il titolo V, in particolare gli articoli 21 e 36, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto l'articolo 218 TFUE,
 - visto l'accordo di associazione in vigore tra la Repubblica del Cile e l'Unione europea,
 - visto l'avvio, il 16 novembre 2017, dei negoziati tra l'Unione europea e il Cile su un accordo di associazione aggiornato,
 - vista l'adozione da parte del Consiglio, il 13 novembre 2017, delle direttive di negoziato per tale accordo,
 - vista la dichiarazione comune in occasione della 25^a riunione della commissione parlamentare mista UE-Cile del 22 gennaio 2018,
 - vista la sua raccomandazione del 14 settembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'America latina ⁽²⁾,
 - vista la dichiarazione del forum della società civile UE-CELAC, dell'11 maggio 2015, dal titolo "Equality, rights and democratic participation for the peoples of Europe and Latin America and the Caribbean" (Uguaglianza, diritti e partecipazione democratica per i popoli dell'Europa, dell'America latina e dei Caraibi),
 - visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0158/2018),
- A. considerando che il Cile e l'UE sono uniti da valori comuni e da stretti legami culturali, economici e politici;
- B. considerando che il Cile e l'UE operano in stretta collaborazione per affrontare le sfide regionali e globali, quali i cambiamenti climatici, la sicurezza internazionale, lo sviluppo sostenibile e la governance globale;
- C. considerando che il Cile è uno strenuo difensore della democrazia e dei diritti umani, del commercio libero e aperto e del multilateralismo; che è anche un membro chiave dell'Alleanza del Pacifico, dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e dell'Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR), oltre ad essere un paese ad alto reddito e un membro dell'OCSE;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0354.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0345.

Mercoledì 13 giugno 2018

- D. considerando che il Cile è tra i principali attori negli affari regionali, ad esempio per il suo ruolo di paese garante nel quadro del processo di pace in Colombia e dei colloqui di Santo Domingo tra il governo venezuelano e l'opposizione; che il Cile ha abbandonato i colloqui con il Venezuela dal momento che non sono state garantite le condizioni minime per organizzare elezioni presidenziali democratiche e per realizzare una normalizzazione istituzionale;
- E. considerando che da gennaio 2014 è in vigore un accordo quadro di partecipazione del Cile alle operazioni di gestione delle crisi dell'UE; che il Cile partecipa all'EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina, nonché a una serie di operazioni di mantenimento della pace dell'ONU, il che riflette il suo impegno a favore della pace e della sicurezza globali;
- F. considerando che le recenti elezioni parlamentari e presidenziali hanno dimostrato ancora una volta il carattere stabile e maturo della democrazia cilena; che il Cile ha beneficiato di una forte crescita economica e negli ultimi decenni è diventato una delle economie in più rapida espansione dell'America del Sud; che nel paese sono tuttora in atto sforzi di riforma;
- G. considerando che la recente depenalizzazione dell'aborto in determinate circostanze ha dimostrato una maggiore apertura della società cilena nei confronti dell'emancipazione delle donne e delle ragazze;
- H. considerando che, nell'indice di sviluppo umano 2016, il Cile si è collocato tra i paesi con uno sviluppo umano molto elevato e che, detenendo il 38° posto nella classifica mondiale, è il primo paese classificato dell'America latina e occupa una posizione più elevata di sette Stati membri dell'UE;
- I. considerando che il vigente accordo di associazione si è rivelato fondamentale per approfondire le relazioni politiche tra l'UE e il Cile e per aumentare considerevolmente i flussi commerciali e di investimento; che il rispetto costante dello Stato di diritto e di un quadro giuridico e politico stabile consente al Cile e all'UE di esercitare la libertà di impresa e promuove un contesto adeguato per gli investimenti che prevede meccanismi di salvaguardia del principio della certezza giuridica;
- J. considerando che negli ultimi anni l'UE e il Cile hanno concluso accordi più ambiziosi e globali con altri partner; che l'aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile potrebbe quindi approfondire in modo significativo le relazioni esistenti, comprese le relazioni nei settori degli affari esteri e della sicurezza;
- K. considerando che il futuro accordo di associazione tra l'UE e il Cile deve riflettere pienamente la natura trasformativa dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il ruolo della cooperazione internazionale allo sviluppo ai fini del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- L. considerando che un accordo di associazione aggiornato, unitamente agli accordi con il Messico e il Mercosur attualmente in fase di (ri)negoiazione, rafforzerebbe il ruolo dell'Unione quale alleato chiave dell'America latina, in un momento in cui altri attori, come la Cina e la Russia, stanno tentando di aumentare sempre di più la propria influenza nella regione;
- M. considerando che la commissione parlamentare mista UE-Cile ha ripetutamente espresso il proprio sostegno all'aggiornamento dell'accordo di associazione, da ultimo nella dichiarazione comune adottata in occasione della 25ª riunione del 22 gennaio 2018;

Mercoledì 13 giugno 2018

1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR):

Principi generali

- a) di rafforzare notevolmente la cooperazione tra il Cile e l'UE, due partner che condividono gli stessi principi in un contesto caratterizzato da nuove incertezze nelle relazioni internazionali, sulla base dei nostri valori e principi condivisi di democrazia, lotta ai cambiamenti climatici, garanzia della parità di genere, Stato di diritto, buon governo e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- b) di garantire che l'accordo aggiornato con il Cile sia ambizioso, globale ed equilibrato e apporti benefici tangibili per i cittadini, le imprese e le economie di entrambe le parti; di garantire che, tra gli accordi più avanzati conclusi dall'UE con i paesi terzi, quello con il Cile sia un accordo di punta;
- c) di rafforzare la dimensione dei diritti umani nella cooperazione tra l'UE e il Cile, alla luce della strategia 2016-2020 sui diritti umani adottata dalle due parti; di prevedere un impegno comune per la tutela e la promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della parità di genere e dei diritti delle minoranze, quali la comunità LGBTI e le popolazioni indigene, mediante meccanismi applicabili di monitoraggio, rendicontazione periodica e risoluzione delle controversie; di incoraggiare il Cile a trovare una soluzione alle questioni insorte con il popolo indigeno dei Mapuche e altre popolazioni indigene; di continuare la pratica di includere una clausola in materia di diritti umani in tutti i futuri accordi di associazione; di proseguire il dialogo regolare tra il Cile e l'UE in materia di diritti umani, con l'obiettivo di rafforzare il quadro istituzionale e le politiche pubbliche per promuovere i diritti umani, anche attraverso la cooperazione multilaterale;
- d) di incoraggiare il Cile a garantire il giusto processo e procedimenti giurisdizionali equi, in pieno accordo con le norme internazionali;
- e) di mirare a promuovere lo sviluppo socioeconomico sostenibile, contrastare la povertà e ridurre i livelli di disuguaglianza alla luce dell'impegno del Cile ai fini del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'agenda 2030;
- f) di aiutare il Cile a migliorare i livelli e i programmi di istruzione, garantendo alle persone con i redditi più bassi un pieno accesso all'istruzione superiore; di rafforzare il legame tra le università e il mercato del lavoro, colmando gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze e promuovendo l'occupazione giovanile;
- g) di incoraggiare la tutela dei diritti sociali e ambientali e garantire un'efficace attuazione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nonché l'eliminazione del lavoro forzato e minorile;

Multilateralismo e cooperazione regionale e internazionale

- h) di rafforzare il dialogo e la cooperazione in materia di sfide globali e regionali, come la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, l'aumento delle disuguaglianze, la migrazione, il terrorismo e i cambiamenti climatici, compresa l'attuazione dell'agenda 2030; di sostenere la cooperazione tra l'UE e il Cile per quanto riguarda la gestione della migrazione e di istituire meccanismi di riammissione, anche per gli apolidi e i cittadini di paesi terzi;
- i) di ribadire l'importanza dell'agenda multilaterale e di ricordare che qualsiasi negoziato bilaterale non deve andare a scapito dell'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale;
- j) di contribuire al rafforzamento del multilateralismo e della cooperazione internazionale al fine di promuovere la sicurezza internazionale e di affrontare efficacemente le sfide globali; di rafforzare il coordinamento delle posizioni assunte da entrambe le parti nelle organizzazioni e nei consessi internazionali;
- k) di incoraggiare il Cile a continuare ad appoggiare i sistemi di cooperazione e integrazione regionale, principalmente l'Alleanza del Pacifico, tenuto conto dei suoi risultati incoraggianti in quanto motore reale e attivo dell'integrazione economica tra i membri della regione, ma anche l'UNASUR e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC); di valutare la possibilità che l'UE ottenga lo status di osservatore in seno all'Alleanza del Pacifico;

Dialogo e cooperazione politici

- l) di assicurare un dialogo periodico costruttivo su tutte le questioni di rilevanza, sfruttando e ampliando i formati esistenti; di mobilitare le risorse disponibili attraverso lo strumento di partenariato, nell'ottica di conseguire obiettivi strategici;
- m) di istituire una stretta cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi, la sicurezza marittima, il disarmo e la non proliferazione; di consentire una maggiore partecipazione del Cile alle missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE (PSDC);

Mercoledì 13 giugno 2018

- n) di consentire una maggiore cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica e nella prevenzione della radicalizzazione e della criminalità transfrontaliera senza pregiudicare le libertà civili e i diritti fondamentali; di intraprendere azioni nel contesto della lotta mondiale contro il terrorismo, rafforzando i meccanismi, le misure e gli organismi per la cooperazione mondiale e regionale, conformemente al diritto internazionale e ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- o) di migliorare la cooperazione nella lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale; di prevedere disposizioni su norme in materia di buona governance fiscale e trasparenza che riaffermino l'impegno delle parti ad attuare le norme internazionali nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali;
- p) di ricordare che la corruzione arreca pregiudizio ai diritti umani, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, al commercio e alla concorrenza leale, impedendo così la crescita economica; di prevedere specifiche sezioni che delineino impegni e provvedimenti chiari e risoluti a favore della lotta alla corruzione in tutte le sue forme e dell'attuazione di norme internazionali e convenzioni multilaterali anticorruzione;
- q) di agevolare la mobilità tra l'UE e il Cile; di rafforzare gli scambi di studenti e giovani, i programmi di borse di studio e i corsi di formazione, anche attraverso il programma ERASMUS+; di compiere ulteriori sforzi ai fini del pieno riconoscimento reciproco delle qualifiche accademiche e della modernizzazione, accessibilità e internazionalizzazione dell'istruzione superiore;
- r) di promuovere il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche e intensificare la collaborazione in materia di ricerca e cooperazione, sfruttando appieno i programmi esistenti quali Orizzonte 2020;
- s) di promuovere e rafforzare le relazioni nel settore della cooperazione internazionale, sulla base del memorandum d'intesa sulla cooperazione internazionale firmato nel 2015; di creare meccanismi innovativi per ampliare e rafforzare la cooperazione triangolare e regionale con terze parti all'interno o all'esterno dell'America latina attraverso programmi quali EUROsociAL+ ed Euroclima+, nonché la cooperazione sulle politiche in materia di droga come COPOLAD;
- t) di elaborare una metodologia in grado di mettere in luce gli effetti dell'accordo aggiornato sugli uomini e le donne e di utilizzare i risultati come base per formulare politiche volte a conseguire un equilibrio di genere;
- u) di riaffermare l'impegno comune a favore dell'accordo di Parigi sul clima e dell'agenda 2030 e prevedere una stretta cooperazione tra l'UE e il Cile in materia di tutela dell'ambiente e lotta contro i cambiamenti climatici; di rafforzare il partenariato in materia di cooperazione tecnica e politica in ambiti chiave riguardanti l'ambiente, comprese le emissioni di CO₂ nel trasporto internazionale, la conservazione della biodiversità e la produzione e il consumo sostenibili; di promuovere una cooperazione rafforzata nel settore dell'economia circolare per migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse, l'uso sostenibile delle risorse naturali, l'ecoinnovazione e la gestione delle acque; di accrescere il sostegno a favore dei progetti volti ad attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- v) di rafforzare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e nell'uso del programma dell'UE "Copernicus" nel settore dei dati satellitari di osservazione della Terra a fini ambientali;
- w) di promuovere la cooperazione culturale e sostenere la diaspora sia in Cile che nell'UE, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti esteri nell'UE e in Cile;
- x) di riaffermare l'accesso all'acqua quale diritto umano;

Disposizioni istituzionali

- y) di garantire che l'accordo di associazione si basi su una forte partecipazione parlamentare, rafforzando le disposizioni e i meccanismi di cooperazione attuali per consentire di aumentare il contributo alla sua attuazione e il controllo della stessa, in particolare attraverso l'attuale formato interparlamentare della commissione parlamentare mista; di prevedere la possibilità che la commissione parlamentare mista chieda informazioni pertinenti sull'attuazione dell'accordo di associazione;

Mercoledì 13 giugno 2018

- z) di garantire l'opportuna partecipazione della società civile sia nel corso dei negoziati sia nella fase di attuazione dell'accordo di associazione, compreso, ma non esclusivamente, il comitato consultivo misto; di sottolineare la necessità di porre in essere un meccanismo istituzionalizzato per consentire un dialogo politico che coinvolga le organizzazioni della società civile in entrambe le regioni;
 - aa) di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati, in linea con l'articolo 218, paragrafo 10, TFUE; ciò prevede la possibilità di fornire al Parlamento i testi negoziali e i verbali di ogni ciclo di negoziati; accoglie con favore, a tale riguardo, la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2018 di rendere pubblico il mandato di negoziato affidato alla Commissione e al VP/AR nel novembre 2017;
 - ab) di considerare la recente pubblicazione delle direttive di negoziato come un precedente importante e di impegnarsi a pubblicare in futuro tutte le direttive di negoziato per gli accordi internazionali;
 - ac) di accelerare i negoziati sull'accordo di associazione nell'ottica di consentirne la ratifica da parte del Parlamento prima della fine dell'attuale legislatura;
 - ad) di garantire il rispetto, a tutti i livelli, della pratica consolidata di non applicare provvisoriamente il nuovo accordo fintantoché il Parlamento non darà la sua approvazione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica del Cile.
-

Martedì 12 giugno 2018

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2018)0244

Obbligo di compensazione, obblighi di segnalazione, tecniche di attenuazione del rischio e repertori di dati sulle negoziazioni *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 28/15)

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0181/2018).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

Martedì 12 giugno 2018

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 27 luglio 2012 ed è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Gli obblighi ivi previsti, in particolare la compensazione centrale dei contratti derivati over-the counter (OTC) standardizzati, i requisiti in materia di margini, gli obblighi di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC che non sono compensati centralmente, gli obblighi di segnalazione dei contratti derivati, i requisiti delle controparti centrali (CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni, contribuiscono a ridurre il rischio sistemico aumentando la trasparenza del mercato dei derivati OTC e attenuando il rischio di credito di controparte e il rischio operativo inerente a tali derivati.
- (2) La semplificazione di alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012, e un approccio più proporzionato a detti settori, è in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e che mira in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi, **fatto salvo l'obiettivo generale di preservare la stabilità finanziaria e ridurre i rischi sistemici.**
- (3) Sistemi di post-negoziazione e mercati delle garanzie reali efficienti e resilienti sono elementi essenziali per un'Unione dei mercati dei capitali ben funzionante e contribuiscono agli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione.

⁽¹⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽²⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del ... (GU ...) e decisione del Consiglio del ...

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Martedì 12 giugno 2018

- (4) Nel 2015 e nel 2016 la Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012. Essa ha inoltre ricevuto contributi in merito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dalle consultazioni è emerso che le parti interessate sostenevano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 e non ritenevano necessaria una sua profonda revisione. Il 23 novembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione sul regolamento a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, dello stesso. Anche se non tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sono già integralmente applicabili e pertanto non è ancora possibile una valutazione globale, la relazione individua i settori per i quali è necessaria un'azione mirata volta ad assicurare che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti in modo più proporzionato, efficiente ed efficace.
- (5) Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe applicarsi a tutte le controparti finanziarie che possono presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario. La definizione di controparte finanziaria dovrebbe pertanto essere modificata.
- (6) **Alcune** controparti finanziarie **hanno** un volume di attività nei mercati dei derivati OTC troppo basso per presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario e insufficiente perché la compensazione centrale possa essere economicamente sostenibile. **Tali controparti, comunemente note come piccole controparti finanziarie**, dovrebbero essere esentate dall'obbligo di compensazione, pur rimanendo soggette all'obbligo di scambio di garanzie reali ai fini dell'attenuazione del rischio sistemico. Il superamento della soglia di compensazione per almeno una categoria di derivati OTC da parte di una **piccola** controparte finanziaria dovrebbe tuttavia far scattare l'obbligo di compensazione per tutte le categorie di derivati OTC, data l'interconnessione delle controparti finanziarie e il possibile rischio sistemico per il sistema finanziario in assenza di compensazione centrale di tali derivati.
- (7) Le controparti non finanziarie sono meno interconnesse delle controparti finanziarie. Inoltre esse trattano spesso una sola categoria di derivati OTC. La loro attività determina pertanto un rischio sistemico per il sistema finanziario inferiore rispetto a quella delle controparti finanziarie. L'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti non finanziarie dovrebbe pertanto essere ristretto, di modo che dette controparti siano soggette all'obbligo di compensazione solo per quanto riguarda la categoria o le categorie di attività che superano la soglia di compensazione ■ .
- (7 bis) **Dato che le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie presentano rischi diversi, è necessario fissare due soglie di compensazione diverse. Al fine di tenere conto di eventuali sviluppi sui mercati finanziari, tali soglie dovrebbero essere aggiornate regolarmente.**
- (8) L'obbligo di compensare determinati contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione crea incertezza giuridica e complicazioni operative, a fronte di benefici limitati. In particolare, l'obbligo comporta costi e sforzi aggiuntivi per le controparti di tali contratti e può anche compromettere il buon funzionamento del mercato, senza peraltro determinare un significativo miglioramento per quanto riguarda l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012 o la parità di condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato. L'obbligo dovrebbe pertanto essere abolito.
- (9) Le controparti con un volume limitato di attività sui mercati dei derivati OTC incontrano difficoltà ad accedere alla compensazione centrale, sia in qualità di clienti di un partecipante diretto sia mediante accordi di compensazione indiretta. L'obbligo per i partecipanti diretti di facilitare i servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli non è pertanto efficace. I partecipanti diretti e i clienti dei partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione ad altre controparti direttamente o indirettamente, consentendo ai propri clienti di fornire tali servizi ad altre controparti, dovrebbero pertanto essere esplicitamente tenuti a farlo a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e **trasparenti**.
- (10) In determinate situazioni dovrebbe essere possibile sospendere l'obbligo di compensazione. In primo luogo, tale sospensione dovrebbe essere possibile quando i criteri in base ai quali una specifica categoria di derivati OTC è stata assoggettata all'obbligo di compensazione non sono più soddisfatti. Tale potrebbe essere il caso se una categoria di derivati OTC non è più idonea per la compensazione centrale obbligatoria o qualora vi sia stato un cambiamento sostanziale di uno di tali criteri in relazione ad una particolare categoria di derivati OTC. La sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile anche quando una CCP cessa di offrire un servizio di compensazione per una specifica categoria di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte e altre CCP non sono in grado di subentrare nella prestazione di tali servizi di compensazione con sufficiente rapidità. Infine, la sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile quando ciò sia ritenuto necessario per evitare una grave minaccia alla stabilità finanziaria nell'Unione.

Martedì 12 giugno 2018

- (11) La segnalazione delle operazioni storiche si è rivelata difficile a causa dell'indisponibilità di taluni dati che non erano soggetti ad obbligo di segnalazione prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne conseguono un elevato tasso di dati mancanti e la scarsa qualità dei dati segnalati, a fronte dei notevoli oneri derivanti dalla segnalazione di tali operazioni. Vi è quindi una forte probabilità che i dati storici resteranno inutilizzati. Inoltre, al momento in cui scatterà il termine per la segnalazione delle operazioni storiche, un certo numero di tali operazioni saranno già scadute e, con esse, le corrispondenti esposizioni e rischi. Per porre rimedio a questa situazione, l'obbligo di segnalare le operazioni storiche dovrebbe essere abolito.
- (12) Le operazioni infragruppo che coinvolgono controparti non finanziarie rappresentano una parte relativamente esigua di tutte le operazioni in derivati OTC e sono utilizzate prevalentemente per la copertura interna all'ambito di gruppi. Tali operazioni non contribuiscono pertanto in maniera significativa al rischio sistemico e all'interconnessione e tuttavia l'obbligo di segnalarle provoca notevoli costi e oneri per le controparti non finanziarie. **Tutte le operazioni tra affiliate del gruppo** in cui almeno una delle controparti sia una controparte non finanziaria dovrebbero pertanto essere esentate dall'obbligo di segnalazione, **independentemente dal luogo di stabilimento della controparte non finanziaria**.
- (13) L'obbligo di segnalare i contratti derivati negoziati in borsa impone alle controparti un onere significativo a causa dell'elevato volume di tali contratti conclusi quotidianamente. **La consultazione pubblica della Commissione sul vaglio di adeguatezza della comunicazione di informazioni a fini di vigilanza, pubblicata il 1° dicembre 2017, è finalizzata a raccogliere prove sui costi connessi con l'osservanza degli obblighi di comunicazione a fini di vigilanza esistenti a livello dell'Unione, nonché sulla compatibilità, sulla coerenza, sull'efficacia, sull'efficienza e sul valore aggiunto dell'Unione di tali obblighi. Questa consultazione offre alle autorità l'opportunità di valutare in modo olistico la segnalazione delle operazioni sui contratti derivati negoziati in borsa, oltre a tutti i regimi di segnalazione normativa attuali e futuri, consente alle autorità di tenere conto del nuovo contesto di segnalazione a seguito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 ⁽⁵⁾ e prevede la possibilità di presentare proposte volte a ridurre efficacemente l'onere gravante sui partecipanti al mercato che sono tenuti a segnalare le operazioni sui contratti derivati negoziati in borsa. La Commissione dovrebbe tenere conto di tali risultati al fine di proporre modifiche future agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in relazione alla segnalazione delle operazioni sui contratti derivati negoziati in borsa.**
- (14) Al fine di ridurre l'onere di segnalazione per le piccole controparti non finanziarie **non soggette all'obbligo di compensazione, soltanto** la controparte finanziaria dovrebbe avere la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare, sia per conto proprio che per conto della controparte non finanziaria non soggetta all'obbligo di compensazione, **un unico insieme di dati relativi ai** contratti derivati OTC stipulati **con una** controparte non finanziaria **non soggetta all'obbligo di compensazione** e di garantire l'esattezza dei dati segnalati. **Per garantire che la controparte finanziaria disponga dei dati necessari per adempiere al proprio obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria dovrebbe fornire i dati relativi alle operazioni su contratti derivati OTC di cui non è ragionevole attendersi che la controparte finanziaria sia in possesso. Tuttavia, le controparti non finanziarie dovrebbero poter scegliere di segnalare i loro contratti derivati OTC. In tal caso, la controparte non finanziaria dovrebbe informare di conseguenza la controparte finanziaria e avere la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati e di garantirne l'esattezza.**
- (15) È altresì opportuno determinare la responsabilità per la segnalazione degli altri contratti derivati. Si dovrebbe pertanto precisare che la società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto dell'OICVM i contratti derivati OTC stipulati dall'OICVM e di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Analogamente, il gestore di un fondo d'investimento alternativo (FIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto del FIA i contratti derivati OTC stipulati dal FIA e di garantire l'esattezza dei dati segnalati.
- (16) Al fine di evitare incoerenze in tutta l'Unione nell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero approvare procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie tra le controparti, e la relativa opportuna segregazione, o qualsiasi modifica significativa di tali procedure, prima della loro applicazione.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

Martedì 12 giugno 2018

- (16 bis) *Per evitare divergenze normative a livello internazionale e tenuto conto della particolare natura delle negoziazioni dei contratti derivati in questione, lo scambio obbligatorio dei margini di variazione sui contratti in cambi a termine regolati fisicamente e sui contratti derivati swap su tassi di cambio regolati fisicamente dovrebbe applicarsi soltanto alle operazioni tra le controparti più sistemiche, come gli enti creditizi e le imprese di investimento.*
- (16 ter) *I servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione, come la compressione del portafoglio, possono portare a una riduzione del rischio sistemico. Riducendo i rischi legati ai portafogli di strumenti derivati esistenti, senza modificare la posizione complessiva del portafoglio sul mercato, essi possono ridurre le esposizioni di controparte e i rischi di controparte associati ad un accumulo di posizioni lorde in essere. La «compressione del portafoglio» è definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 ed esclusa dall'ambito dell'obbligo di negoziazione dell'Unione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Al fine di allineare il presente regolamento con il regolamento (UE) n. 600/2014 ove necessario, tenendo conto delle differenze di questi due regolamenti e del potenziale di elusione dell'obbligo di compensazione, la Commissione, in cooperazione con l'AESFEM e il CERS, dovrebbe valutare quali servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione potrebbero essere esonerati dall'obbligo di compensazione.*
- (17) Al fine di aumentare la trasparenza e la prevedibilità dei margini iniziali e impedire alle CCP di modificare i loro modelli del margine iniziale in senso che potrebbe apparire pro-ciclico, le CCP dovrebbero offrire ai loro partecipanti diretti gli strumenti per simulare i loro requisiti in materia di margine iniziale e un quadro dettagliato dei modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Ciò è coerente con le norme internazionali pubblicate dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dal Board dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), in particolare con il quadro di riferimento per l'informativa al pubblico pubblicato nel dicembre 2012 ⁽⁶⁾, e le norme in materia di informativa quantitativa per le CCP pubblicate nel 2015 ⁽⁷⁾, rilevanti per promuovere una comprensione accurata dei rischi e dei costi connessi con la partecipazione a una CCP per i partecipanti diretti e per accrescere la trasparenza delle CCP nei confronti dei partecipanti al mercato.
- (18) Permangono incertezze in merito alla misura in cui le attività detenute in conti segregati omnibus o individuali siano protette in caso di insolvenza. Non è pertanto chiaro in quali casi vi sia certezza del diritto sul fatto che le CCP possano trasferire le posizioni dei clienti in caso di inadempimento di un partecipante diretto o possano versare i proventi di una liquidazione direttamente ai clienti. Per incentivare la compensazione e per migliorare l'accesso ad essa, dovrebbero essere chiarite le norme relative alla protezione di tali attività e posizioni in caso di insolvenza.
- (19) Le sanzioni amministrative pecuniarie che l'AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni soggetti alla sua diretta vigilanza dovrebbero essere efficaci, proporzionate e sufficientemente dissuasive per garantire l'efficacia dei poteri di vigilanza dell'Autorità ed accrescere la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati OTC. In considerazione del fatturato attuale dei repertori di dati sulle negoziazioni, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie inizialmente previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 si sono rivelati insufficientemente dissuasivi, il che potrebbe limitare l'efficacia dei poteri di vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni che il regolamento attribuisce all'Autorità. È pertanto opportuno elevare il limite massimo degli importi di base delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- (20) Le autorità dei paesi terzi dovrebbero avere accesso ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione laddove il paese terzo soddisfi determinate condizioni concernenti il trattamento di tali dati e riconosca alle autorità dell'Unione un diritto giuridicamente vincolante ed eseguibile ad avere accesso diretto ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo.
- (21) Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ prevede una procedura di registrazione semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli. È opportuno prevedere un'analoga procedura di registrazione semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) 2015/2365 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ai contratti derivati.

⁽⁶⁾ <http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf>

⁽⁷⁾ <http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf>

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 337 del 23.12.2015, pag. 1).

Martedì 12 giugno 2018

- (22) A causa della scarsa qualità e trasparenza dei dati prodotti dai repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti che hanno ottenuto l'accesso a tali dati hanno difficoltà ad utilizzarli per monitorare i mercati dei derivati, e le autorità di regolamentazione e di vigilanza non riescono a identificare in tempo utile i rischi per la stabilità finanziaria. Per migliorare la qualità e la trasparenza dei dati e allineare gli obblighi di segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 con quelli del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) n. 600/2014, è necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme e degli obblighi di segnalazione, in particolare delle norme relative ai dati, dei metodi e delle modalità di segnalazione, nonché delle procedure che i repertori di dati devono applicare per la convalida dei dati segnalati per quanto attiene alla loro completezza ed esattezza e la riconciliazione dei dati con altri repertori. Inoltre, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero concedere alle controparti, su richiesta, l'accesso a tutti i dati segnalati per loro conto per consentire loro di verificare l'esattezza di tali dati.
- (22 bis) *Al fine di ridurre l'onere amministrativo e incrementare il riscontro delle operazioni, l'AESFEM dovrebbe introdurre una norma comune dell'Unione per la segnalazione ai repertori di dati. Dal momento che le CCP e altre controparti finanziarie assumono funzioni di segnalazione delegate, un formato unico aumenterebbe l'efficienza a favore di tutti i partecipanti.*
- (23) Per quanto riguarda i servizi forniti dai repertori di dati sulle negoziazioni, il regolamento (UE) n. 648/2012 ha creato un contesto concorrenziale. Le controparti dovrebbero pertanto essere in grado di scegliere il repertorio di dati sulle negoziazioni al quale desiderano trasmettere le segnalazioni e dovrebbero essere in grado di passare da un repertorio all'altro, se lo desiderano. Per agevolare tale passaggio e al fine di garantire la costante disponibilità di dati evitando duplicazioni, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero stabilire politiche appropriate per garantire il corretto trasferimento dei dati segnalati ad altri repertori, se richiesto da un'impresa soggetta all'obbligo di segnalazione.
- (24) Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi agli schemi pensionistici fino a quando le CCP non avranno trovato una soluzione tecnica adeguata per il trasferimento di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Dato che finora non è stata sviluppata alcuna soluzione sostenibile che faciliti la compensazione centrale per gli schemi pensionistici, tale deroga temporanea dovrebbe essere prorogata di altri **due anni per quanto riguarda la maggior parte degli schemi pensionistici**. La compensazione centrale dovrebbe tuttavia rimanere l'obiettivo ultimo, considerando che gli attuali sviluppi a livello normativo e di mercato consentono ai partecipanti al mercato di sviluppare soluzioni tecniche adeguate entro tale periodo di tempo. Con l'assistenza dell'AESFEM, dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e del CERS, la Commissione dovrebbe monitorare i progressi compiuti dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici verso soluzioni sostenibili che facilitino la partecipazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale e dovrebbe preparare una relazione in merito a tali progressi. Tale relazione dovrebbe contemplare anche le soluzioni e i costi correlati per gli schemi pensionistici, tenendo conto degli sviluppi regolamentari e del mercato, ad esempio delle modifiche del tipo di controparte finanziaria soggetto all'obbligo di compensazione. **La Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare la deroga per un altro anno, qualora ritenga che i portatori di interessi si siano accordati su una soluzione e che sia necessario più tempo per attuarla.**
- (24 bis) *I piccoli schemi pensionistici, oltre a quelli classificati come piccole controparti finanziarie, non presentano gli stessi rischi degli schemi pensionistici più grandi ed è opportuno concedere loro un'esonazione più lunga dall'obbligo di compensazione. Per tali schemi pensionistici la Commissione dovrebbe prorogare l'esenzione da tale obbligo a tre anni. Se, al termine di tale periodo, la Commissione ritiene che i piccoli schemi pensionistici abbiano realizzato i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche per partecipare alla compensazione centrale e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati, dovrebbe poter prorogare la deroga di altri due anni. Allo scadere dell'esenzione, i piccoli schemi pensionistici dovrebbero essere soggetti al presente regolamento allo stesso modo di tutte le altre entità nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Dato il volume ridotto di contratti derivati conclusi dai piccoli schemi pensionistici, essi non dovrebbero superare le soglie che fanno scattare l'obbligo di compensazione. Di conseguenza, anche dopo lo scadere dell'esenzione, la maggior parte dei piccoli schemi pensionistici continuerebbe a non essere soggetta all'obbligo di compensazione.*
- (24 ter) *L'esenzione per gli schemi pensionistici dovrebbe continuare ad applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, qualora quest'ultimo entri in vigore dopo il 16 agosto 2018, dovrebbe anche applicarsi retroattivamente a tutti i contratti derivati OTC eseguiti dopo tale data. L'applicazione retroattiva di tale disposizione è necessaria onde evitare un vuoto tra la fine dell'applicazione dell'esenzione esistente e la nuova esenzione, dal momento che entrambe perseguono lo stesso obiettivo.*

Martedì 12 giugno 2018

- (25) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per precisare i criteri in base ai quali le condizioni commerciali relative alla fornitura di servizi di compensazione sono considerate eque, ragionevoli, **trasparenti** e non discriminatorie, e per prorogare il periodo in cui l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi agli schemi pensionistici.
- (26) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni contenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione per le autorità interessate di paesi terzi, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (27) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle norme in materia di procedure di attenuazione del rischio, registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e obblighi di segnalazione, è opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE, dall'AEAP e dall'AESFEM per quanto riguarda le procedure di vigilanza per assicurare la convalida iniziale e continuativa delle procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie e la relativa opportuna segregazione, i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365, i dettagli delle procedure che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve applicare al fine di verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e la completezza e l'esattezza delle informazioni segnalate, e i dettagli delle procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (28) La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'AESFEM, mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per quanto riguarda le norme relative ai dati per le informazioni da segnalare per le varie categorie di derivati, i metodi e le modalità delle segnalazioni.
- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la proporzionalità delle regole che causano oneri amministrativi e costi di conformità eccessivi, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria, e aumentare la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati OTC, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) L'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per introdurre tutte le misure di esecuzione fondamentali e consentire ai partecipanti al mercato di assumere i provvedimenti necessari per conformarvisi.
- (31) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e ha espresso un parere il [...].

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Martedì 12 giugno 2018

(32) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,

(32 bis) *L'obbligo di compensazione stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 e l'obbligo di negoziazione per i derivati stabilito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbero essere allineati ove necessario e appropriato. La Commissione, pertanto, dovrebbe elaborare una relazione sulle modifiche apportate all'obbligo di compensazione per i derivati nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'ambito delle entità interessate dall'obbligo di compensazione e il meccanismo di sospensione, che dovrebbero riguardare anche l'obbligo di negoziazione per i derivati previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014.*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

(-1) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) le banche centrali e gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;**
- b) la Banca dei regolamenti internazionali;**
- c) le banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.»;**

(-1 bis) All'articolo 1, paragrafo 5, la lettera a) è soppressa;

(1) all'articolo 2, il punto 8) è sostituito dal seguente:

- «8) «controparte finanziaria»: un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, un OICVM autorizzato a norma della direttiva 2009/65/CE, **a meno che tale OICVM sia connesso a un piano di acquisto di azioni per i dipendenti**, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, un FIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, **stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE, a meno che tale FIA sia connesso a un piano di acquisto di azioni per i dipendenti e il cui GEFIA, se del caso, sia stabilito nell'Unione;** e un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»

(2) L'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è così modificata:

i) i punti da i) a iv) sono sostituiti dai seguenti:

«i) tra due controparti finanziarie che sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma;

Martedì 12 giugno 2018

- ii) tra una controparte finanziaria che è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, e una controparte non finanziaria che è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
 - iii) tra due controparti non finanziarie che sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
 - iv) tra, da un lato, una controparte finanziaria che è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;»
- (b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) sono stipulati o novati:
 - i) **a decorrere dalla data in cui l'obbligo di compensazione diventa effettivo, oppure**
 - ii) **a partire dalla data in cui entrambe le controparti soddisfano le condizioni di cui alla lettera a).»;**
- (c) **sono inseriti i paragrafi seguenti:**

«3 bis. I partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, forniscono tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie **e trasparenti. Tali partecipanti diretti e clienti adottano tutte le misure ragionevoli volte a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse in un gruppo di entità affiliate, in particolare tra l'unità di negoziazione e l'unità di compensazione, che possano incidere negativamente su una fornitura equa, ragionevole, non discriminatoria e trasparente dei servizi di compensazione.**

I partecipanti diretti o i clienti sono autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti.

3 ter. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i criteri in base ai quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione di cui al paragrafo 3 bis sono considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di **integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.**»;

- (3) È **aggiunto** il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione

1. Una controparte finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC **può calcolare**, ogni anno, la sua posizione media a fine mese aggregata per i **precedenti 12 mesi** conformemente al paragrafo 3.

Se **la controparte finanziaria non calcola la sua posizione o se** il risultato del calcolo è superiore alle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:

- a) informa immediatamente l'AESFEM e l'autorità competente interessata;

Martedì 12 giugno 2018

- (b) è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i futuri contratti derivati OTC, a prescindere dalla categoria o dalle categorie di attività per le quali è stata superata la soglia di compensazione; **nonché**
- (c) compensa i contratti di cui alla lettera b) entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all'obbligo di compensazione.

2. Una controparte finanziaria divenuta soggetta all'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1 che successivamente dimostra all'autorità competente interessata che la sua posizione media a fine mese aggregata per i **12 mesi precedenti** non supera più la soglia di compensazione di cui al paragrafo 1 non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4.

2 bis. Nel caso in cui una controparte finanziaria precedentemente esente diventi soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, essa deve compensare i suoi contratti derivati OTC entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all'obbligo di compensazione.

3. Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo.».

- (4) All'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa.

(4 bis) All'articolo 6, paragrafo 2, dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

«d bis) all'interno di ciascuna categoria di derivati OTC di cui alla lettera d), le informazioni dettagliate sui tipi di contratto per i quali le pertinenti CCP sono state autorizzate a compensare e la data in cui tali CCP sono state autorizzate a compensare questi contratti;»;

- (5) All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.
- (6) È **aggiunto** il seguente articolo 6 ter:

«Articolo 6 ter

Sospensione dell'obbligo di compensazione in situazioni diverse dalla risoluzione

1. In circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, l'AESFEM può chiedere alla Commissione di sospendere **temporaneamente** l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per una categoria specifica di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la categoria di derivati OTC non è più idonea per la compensazione centrale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5;
- b) è probabile che una CCP cessi la compensazione di una categoria specifica di derivato OTC e nessun'altra CCP è in grado di compensare tale categoria di derivato OTC senza che vi siano interruzioni;
- c) la sospensione dell'obbligo di compensazione per una specifica categoria di derivato OTC o per un tipo specifico di controparte è necessaria per evitare o per affrontare una grave minaccia alla stabilità finanziaria nell'Unione e la sospensione è proporzionata a tale obiettivo.

L'AESFEM consulta il CERS prima della richiesta di cui al primo comma, lettera c).

Se chiede alla Commissione di sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'AESFEM fornisce le motivazioni e dimostra che almeno una delle condizioni di cui al primo comma è soddisfatta. **La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla richiesta dell'AESFEM.**

1 bis. Un'autorità competente designata in conformità dell'articolo 22 può chiedere all'AESFEM di presentare una richiesta di sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora l'autorità competente chieda che l'AESFEM presenti una richiesta di sospensione, essa deve fornire le motivazioni e dimostrare che almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, è soddisfatta.

Martedì 12 giugno 2018

Entro 48 ore dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente e sulla base delle motivazioni e delle prove fornite da detta autorità, l'AESFEM chiede alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione per la specifica categoria di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 oppure respinge la richiesta dell'autorità competente. L'AESFEM informa l'autorità competente interessata in merito alla sua decisione spiegandone nel dettaglio le ragioni.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 non è resa pubblica.
3. Entro 48 ore dalla richiesta di cui al paragrafo 1 e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'AESFEM, la Commissione sospende l'obbligo di compensazione per la specifica categoria di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 oppure respinge la richiesta di sospensione. **La Commissione informa l'AESFEM in merito alla sua decisione spiegandone nel dettaglio le ragioni. La Commissione trasmette quindi tali informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio.**
4. La decisione della Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione **■** è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all'articolo 6.
5. La sospensione dell'obbligo di compensazione a norma del presente articolo è valida per un periodo **non superiore a un mese** a decorrere dalla data di pubblicazione della sospensione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. **Qualora i motivi della sospensione continuino ad applicarsi, la** Commissione, previa consultazione dell'AESFEM e del CERS, può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 5 **per uno o più** periodi di **un mese**, a condizione che **non vengano cumulativamente superati dodici mesi dal termine del periodo di sospensione iniziale**. La proroga della sospensione è pubblicata conformemente all'articolo 4.

Ai fini del primo comma la Commissione comunica all'AESFEM, **al Parlamento europeo e al Consiglio** la sua intenzione di prorogare la sospensione dell'obbligo di compensazione. L'AESFEM emana un parere sulla proroga della sospensione entro 48 ore dalla suddetta comunicazione.».

(7) L'articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le controparti **finanziarie, le controparti non finanziarie che rispettano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma**, e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente al paragrafo 1 bis ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. Le informazioni sono segnalate al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati **■** stipulati il 12 febbraio 2014 o dopo tale data.

In deroga all'articolo 3, l'obbligo di segnalazione non si applica **ai contratti derivati OTC all'interno dello stesso gruppo** quando **almeno** una delle controparti è una controparte non finanziaria **o sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, purché**:

- (a) **entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;**
- (b) **entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio; nonché**
- (c) **l'impresa madre non sia una controparte finanziaria.»;**

Martedì 12 giugno 2018

(b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. I dati dei contratti derivati di cui al paragrafo 1 sono segnalati secondo le seguenti modalità:

■

(b) ■ i dati dei contratti derivati OTC conclusi **tra una controparte finanziaria e** una controparte non finanziaria che non **soddisfano le** condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, **sono segnalati come segue:**

i) **le controparti finanziarie hanno l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare un unico insieme di dati**, nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. **Per assicurare che la controparte finanziaria disponga di tutti i dati necessari per adempiere all'obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria fornisce alla controparte finanziaria i dati relativi ai contratti derivati OTC conclusi tra le stesse, di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte finanziaria non sia in possesso. La controparte non finanziaria ha la responsabilità di garantire l'esattezza di tali dati;**

ii) **in deroga al punto i), le controparti non finanziarie che hanno già investito per predisporre un sistema di segnalazione possono scegliere di segnalare i dati relativi ai contratti derivati OTC che hanno concluso con le controparti finanziarie a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso, le controparti non finanziarie comunicano preventivamente tale decisione alle controparti finanziarie con le quali hanno concluso contratti derivati OTC. La responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati e di garantirne l'esattezza spetta, in tale fattispecie, alle controparti non finanziarie;**

(b bis) **nel caso di contratti derivati OTC conclusi da una controparte non finanziaria che non è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, con un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe una controparte finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, detta controparte non finanziaria non è tenuta a rispettare l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 e non ha la responsabilità giuridica di comunicare i dati relativi a detti contratti derivati OTC né di garantirne l'esattezza se:**

i) **il regime giuridico in materia di segnalazione del paese terzo in questione è stato considerato equivalente a norma dell'articolo 13 e la controparte finanziaria del paese terzo ha comunicato tali informazioni conformemente al regime giuridico in materia di segnalazione del suo paese terzo;**

ii) **il regime giuridico in materia di segnalazione del paese terzo in questione non è stato dichiarato equivalente a norma dell'articolo 13, la controparte finanziaria del paese terzo sceglie di essere soggetta, come se fosse una controparte finanziaria stabilita nell'Unione, agli obblighi del presente articolo e si registra presso l'AESFEM.**

L'AESFEM istituisce a livello di Unione un registro delle controparti finanziarie di paesi terzi che scelgono di essere soggette a tale articolo conformemente al punto ii) e lo mette a disposizione del pubblico sul suo sito web;

(c) la società di gestione di un OICVM ha la responsabilità di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui l'OICVM è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati;

(d) il gestore di un FIA ha la responsabilità di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui il FIA è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati;

(e) le controparti e le CCP **che segnalano i contratti derivati OTC a un repertorio di dati sulle negoziazioni** provvedono a che i dati dei contratti derivati siano segnalati accuratamente e senza duplicazioni.

Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 possono delegare tale obbligo.

1 ter. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dati che una controparte finanziaria di un paese terzo deve fornire per la sua registrazione presso l'AESFEM di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, lettera b bis), punto ii).

Martedì 12 giugno 2018

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l'AESFEM, **in stretta collaborazione con il SEBC**, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

- (a) le norme e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare, che comprendono almeno:
 - i) l'identificativo internazionale delle persone giuridiche (LEI);
 - ii) il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN);
 - iii) l'identificativo unico dell'operazione (UTI);
- (b) i metodi e le modalità di segnalazione;
- (c) la frequenza delle segnalazioni;
- (d) la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati, con indicazione dell'eventuale applicazione graduale per i contratti stipulati prima dell'applicazione dell'obbligo di segnalazione.

Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche l'AESFEM tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 (*) e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(*) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 337 del 23.12.2015, pag. 1).».

(8) All'articolo 10, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La controparte non finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC **può calcolare**, ogni anno, la sua posizione media a fine mese aggregata per i **precedenti 12 mesi** ■ conformemente al paragrafo 3.

Se **la controparte non finanziaria non calcola la sua posizione o se il risultato del calcolo di cui al primo comma è superiore alle soglie di compensazione di cui al paragrafo 4, lettera b)**, la controparte non finanziaria:

- (a) informa immediatamente l'AESFEM e l'autorità designata a norma del paragrafo 5;
- (b) se non ha calcolato la sua posizione, è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i futuri contratti derivati OTC relativi a tutte le categorie di attività e ai requisiti stabiliti all'articolo 11, paragrafo 3;

(b bis) se il risultato del calcolo di cui al primo comma è superiore alle soglie di compensazione di cui al paragrafo 4, lettera b), è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i futuri contratti derivati OTC relativi alla categoria o alle categorie di attività per le quali è stata superata la soglia di compensazione **ed è esente dai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, nell'altra o nelle altre categorie di attività per le quali non è stata superata la soglia di compensazione;**

Martedì 12 giugno 2018

(c) compensa i contratti di cui alla lettera b) entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all'obbligo di compensazione.

2. La controparte non finanziaria divenuta soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, che successivamente dimostra all'autorità designata a norma del paragrafo 5 che la sua posizione media a fine mese aggregata per i **precedenti 12 mesi** non supera più la soglia di compensazione di cui al paragrafo 1 non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4.

3. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.

4. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

(a) i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; e

(b) i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.

L'AESFEM può fissare soglie di compensazione diverse per le controparti finanziarie e non finanziarie tenendo conto dell'interconnessione delle controparti finanziarie e del loro rischio sistemico più elevato.

Dopo aver svolto una consultazione pubblica aperta, l'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012 **e li aggiorna regolarmente.**

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie **di cui alla lettera b)** e, se del caso, **in particolare per assicurare una maggiore partecipazione alla compensazione centrale**, propone le norme tecniche di regolamentazione necessarie per la loro modifica».

(8 bis) All'articolo 11, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. I requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 se una delle controparti è una controparte non finanziaria non soggetta all'obbligo di compensazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.».

(8 ter) All'articolo 11, il paragrafo 3 è così modificato:

«3. Le controparti finanziarie dispongono di procedure di gestione dei rischi che prevedono uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10 non possono applicare procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC relativi alla categoria o alle categorie di attività per le quali non è stata superata la soglia di compensazione.».

(9) All'articolo 11, il paragrafo 15 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione di cui al paragrafo 3, nonché le relative procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa di tali procedure di gestione del rischio;»;

Martedì 12 giugno 2018

- (b) la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Le AEFV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni alla Commissione entro il [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].».

- (10) All'articolo 38 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6. Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo, su base lorda, dell'ulteriore margine iniziale che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza, e i risultati della simulazione non sono vincolanti.

7. Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;
- b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui queste ipotesi non sono più valide;
- c) sono documentate.».

- (11) All'articolo 39 è aggiunto il seguente paragrafo 11:

«11. Il diritto fallimentare nazionale degli Stati membri non impedisce alle CCP di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi da 5 a 7, per quanto riguarda le attività e posizioni registrate nei conti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.».

- (12) L'articolo 56 è così modificato:

- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, i repertori di dati sulle negoziazioni presentano all'AESFEM, in alternativa:

- (a) una domanda di registrazione;
- (b) una domanda di estensione della registrazione qualora il repertorio sia già registrato a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365.»;

- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- (a) i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
- (b) i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- (c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

- (a) il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);

Martedì 12 giugno 2018

(b) il formato della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Per quanto concerne il primo comma, lettera b), l'AESFEM elabora un formato semplificato.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».

(12 bis) All'articolo 62, il paragrafo 5 è soppresso.

(12 ter) All'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali aziendali o le proprietà delle persone giuridiche di cui all'articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della loro correttezza ed efficacia, l'AESFEM può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.».

(12 quater) All'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o alle proprietà delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'AESFEM e possono esercitare tutti i poteri di cui all'articolo 62, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.».

(12 quinquies) All'articolo 63, il paragrafo 8 è soppresso.

(12 sexies) All'articolo 64, il paragrafo 4 è così modificato:

«4. Quando trasmette all'AESFEM il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini informa le persone oggetto delle indagini stesse. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'AESFEM.».

(12 septies) All'articolo 64, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'AESFEM si rivolge alle autorità competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale ai fini del provvedimento dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constatata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del diritto applicabile. Inoltre l'AESFEM si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se è a conoscenza del fatto che una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, è passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.».

(12 octies) All'articolo 65, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

(13) All'articolo 65, il paragrafo 2 è così modificato:

(a) alla lettera a), l'importo «EUR 20 000» è sostituito da «EUR 200 000»;

(b) alla lettera b), l'importo «EUR 10 000» è sostituito da «EUR 100 000»;

(c) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 e EUR 10 000;».

Martedì 12 giugno 2018

(13 bis) *All'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:*

«Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario o danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e al regolare funzionamento dei mercati finanziari, comprese la stabilità o l'esattezza dei dati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso l'AESFEM può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.».

(14) All'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i **ragionevoli** costi amministrativi sostenuti dall'AESFEM per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione e al tipo di registrazione e di vigilanza esercitata.».

(15) È inserito il seguente articolo 76 bis:

«Articolo 76 bis

Reciproco accesso diretto ai dati

1. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2.

2. Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo siano debitamente autorizzati;
- b) i repertori di dati sulle negoziazioni del paese terzo siano sottoposti a vigilanza continuativa e a misure effettive miranti a far rispettare i loro obblighi;
- c) siano previste garanzie di segretezza professionale almeno equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento, ivi compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi;
- d) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo siano soggetti all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, accesso diretto e immediato ai dati.».

(16) All'articolo 78 sono aggiunti i seguenti paragrafi 9 e 10:

«9) I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono le seguenti procedure e politiche:

- a) procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori;
- b) procedure atte a garantire la completezza e l'esattezza dei dati segnalati;
- c) politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori se richiesto dalle controparti o dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.

10) Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- a) le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;

Martedì 12 giugno 2018

- b) le procedure che devono essere applicate dal repertorio di dati sulle negoziazioni al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e di verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni segnalate a norma dell'articolo 9.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [**12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo**].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».

(17) L'articolo 81 è così modificato:

(a) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera q):

- «q) le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis;»;

(b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alle controparti e alle CCP di cui all'articolo 9, paragrafo 1 bis, secondo comma, le informazioni segnalate per loro conto.»;

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, previa consultazione dei membri del SEBC, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- a) le informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibili conformemente ai paragrafi 1 e 3;
- b) la frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;
- c) gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso a tali informazioni;
- d) i termini e le condizioni nonché le modalità in base ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni concedono accesso ai soggetti di cui al paragrafo 3 e la documentazione richiesta a tal fine.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [*UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo*].

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche, l'AESFEM provvede a che le informazioni pubblicate di cui al paragrafo 1 non rivelino l'identità delle parti di alcun contratto.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».

(18) All'articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, all'articolo 76 bis e all'articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.».

(19) L'articolo 85 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il ... [**tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo**] la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

Martedì 12 giugno 2018

(a bis) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione per analizzare l'impatto, sui partecipanti al mercato, dei cambiamenti introdotti dal regolamento (UE) 2018/... [il presente regolamento modificativo] al regime di segnalazione. La relazione valuta, in particolare, l'adozione e l'attuazione delle rispettive disposizioni che consentono di delegare la segnalazione alle controparti finanziarie e impongono la segnalazione dei contratti da parte delle CCP, e indaga per accertare se queste nuove disposizioni hanno avuto l'effetto ricercato di ridurre l'onere di segnalazione per le piccole controparti. Essa valuta altresì in che modo le nuove disposizioni abbiano inficiato la concorrenza tra i repertori di dati sulle negoziazioni e se e in che misura si siano tradotte in un contesto meno competitivo e in una minore libertà di scelta per i partecipanti diretti e i loro clienti.»;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], e successivamente ogni anno fino al ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione elabora una relazione in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti, come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche.

Entro il [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], e successivamente ogni anno fino al ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], l'AESFEM presenta alla Commissione una relazione, in collaborazione con l'AEAP, l'ABE e il CERS, nella quale valuta i seguenti elementi:

- a) se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano **profuso sforzi adeguati e** sviluppato soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità **e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere;**
- b) il volume e la natura dell'attività degli schemi pensionistici nei mercati dei derivati OTC compensati e non compensati, per categoria di attività, e ogni rischio sistemico che ne deriva per il sistema finanziario;
- c) le conseguenze sulle strategie di investimento per gli schemi pensionistici che adempiono all'obbligo di compensazione, compreso qualsiasi cambiamento nell'allocazione delle attività in contante e non in contante;
- d) le implicazioni delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, per gli schemi pensionistici;
- e) l'impatto di altri requisiti di legge sul differenziale di costo tra le operazioni in derivati OTC compensati e non compensati, compresi i requisiti in materia di margini per i derivati non compensati e il calcolo del coefficiente di leva finanziaria eseguito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) se siano necessarie ulteriori misure per facilitare una soluzione di compensazione per gli schemi pensionistici.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di tre anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, una volta, per un periodo di due anni, qualora giunga alla conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permane invariato.»;

Martedì 12 giugno 2018

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione ■ :

- a) trasmette una proposta di soluzione vincolante diversa dalle esenzioni permanenti o da altre esenzioni temporanee per gli schemi pensionistici dall'obbligo di compensazione, qualora ritenga che i portatori di interessi non abbiano trovato una soluzione; oppure
- b) adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, una volta, di un anno, solo qualora ritenga che i portatori di interessi si siano accordati su una soluzione e che sia necessario più tempo per attuarla; oppure
- c) lascia decadere l'esenzione, incoraggiando nel contempo i portatori di interessi ad attuare la loro soluzione anticipatamente, qualora ritenga che una soluzione sia stata trovata.»;

■

■

(c bis) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di tre anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1 bis, una volta, per un periodo di due anni, solo qualora ritenga che i piccoli schemi pensionistici di cui all'articolo 89, paragrafo 1 bis, abbiano realizzato i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati;

3 ter. Entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta alla Commissione una relazione che valuta se l'elenco degli strumenti finanziari considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi, in conformità dell'articolo 47, possa essere ampliato e se tale elenco possa includere uno o più fondi comuni monetari autorizzati in conformità del regolamento (UE) 2017/1131.»;

(e) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. Entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione, previa consultazione dell'AESFEM, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'allineamento dell'obbligo di negoziazione per i derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 ai cambiamenti introdotti nel quadro del regolamento (UE) 2018/... [il presente regolamento modificativo] agli obblighi di compensazione per i derivati, in particolare per quanto concerne la portata delle entità assoggettate all'obbligo di compensazione, come anche il meccanismo di sospensione. Qualora detto allineamento sia ritenuto necessario e adeguato, la relazione è corredata di una proposta legislativa che introduce i cambiamenti necessari.

7. Entro il ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta alla Commissione, in collaborazione con l'EIOPA e l'ABE, una relazione che valuta se il principio delle condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, sia riuscito a facilitare l'accesso alla compensazione.

Entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta se il principio delle condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti sia riuscito a facilitare l'accesso alla compensazione e propone, se del caso, di migliorarlo. La relazione tiene conto dei rischi della relazione di cui al primo comma e, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.

Martedì 12 giugno 2018

8. Entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione elabora una relazione che valuta se le negoziazioni risultanti direttamente dai servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Nella relazione la Commissione tiene conto, in particolare, della misura in cui tali negoziazioni attenuano i rischi, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, nonché del potenziale di elusione dell'obbligo di compensazione e del potenziale di disincentivazione della compensazione centrale. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di proposte legislative appropriate.

Per assistere la Commissione nell'elaborazione della relazione di cui al primo comma, entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta alla Commissione, in collaborazione con il CERS, una relazione che valuta se le negoziazioni risultanti direttamente dai servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione. La relazione analizza la compressione del portafoglio e altri servizi disponibili di riduzione dei rischi post-negoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato in portafogli di strumenti derivati senza modificare il rischio di mercato dei portafogli, ad esempio le operazioni di riequilibrio. La relazione illustra altresì le finalità e il funzionamento di tali servizi di riduzione dei rischi post-negoziazione, la misura in cui essi attenuano i rischi, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, e valuta la necessità di compensare tali negoziazioni o di esentarle dalla compensazione, per poter gestire il rischio sistemico. Essa valuta inoltre in che misura l'eventuale esenzione dall'obbligo di compensazione per tali servizi scoraggi la compensazione centrale e possa portare le controparti a eludere l'obbligo di compensazione.

9. Sulla base, fra l'altro, degli esiti della consultazione pubblica della Commissione relativa al controllo di adeguatezza delle segnalazioni a fini di vigilanza, pubblicati il 1° dicembre 2017, e della relazione presentata dall'AESFEM a norma del secondo comma, la Commissione, entro [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], riesamina l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e riferisce in merito alla stessa. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola delle proposte legislative appropriate. Nel riesaminare l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, la Commissione valuta se l'obbligo di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 si traduca in una duplicazione inutile delle segnalazioni delle operazioni per i derivati non OTC e se l'obbligo di segnalare le operazioni non OTC a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, possa essere ridimensionato, senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni, così da semplificare le catene di segnalazione per i derivati non OTC per tutte le controparti, in particolare le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

Entro il ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'AESFEM presenta alla Commissione, in collaborazione con il CERS, una relazione che valuta i seguenti elementi:

- (a) la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati del contratto derivato segnalato sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti;
- (b) la possibilità di allineare gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati del contratto derivato segnalato sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti; e
- (c) la fattibilità di una semplificazione delle catene di segnalazione per tutte le controparti, compresi tutti i clienti indiretti, tenendo conto della necessità di una segnalazione tempestiva e degli atti e delle misure adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014.».

(20) All'articolo 89, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Fino al ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri degli schemi pensionistici in caso di inadempimento di uno schema pensionistico.

Martedì 12 giugno 2018

Gli schemi pensionistici, le CCP e i partecipanti diretti si adoperano al meglio per contribuire allo sviluppo di soluzioni tecniche che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici.

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formato da rappresentanti degli schemi pensionistici, delle CCP, dei partecipanti diretti e di altre parti interessate a tali soluzioni tecniche, per monitorarne gli sforzi e valutare i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici. Il gruppo di esperti si riunisce almeno ogni sei mesi. Nell'elaborare le relazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, primo comma, la Commissione tiene conto degli sforzi compiuti dagli schemi pensionistici, dalle CCP e dai partecipanti diretti.»

(20 bis) All'articolo 89 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1, fino al ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici che appartengono alla categoria dei piccoli schemi pensionistici, e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di quegli schemi pensionistici in caso di inadempimento di un siffatto schema pensionistico.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per integrare il presente regolamento stabilendo quali schemi pensionistici possano essere considerati piccoli schemi pensionistici in conformità del primo comma, tenendo conto del fatto che la categoria dei piccoli schemi pensionistici non rappresenta più del 5 % dei contratti derivati OTC stipulati da schemi pensionistici.»

(21) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal ... [cinque mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

***In deroga al secondo comma del presente articolo*, l'articolo 1, [] paragrafo 7, lettera d), paragrafo 8, paragrafo 10 e paragrafo 11, si applica a decorrere dal [] sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), paragrafo 7, lettera e), paragrafo 9, paragrafo 12, lettere b) e c), e paragrafo 16, si applica a decorrere dal [] 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].**

Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 16 agosto 2018, l'articolo 89, paragrafo 1, si applica retroattivamente a tutti i contratti derivati OTC eseguiti dagli schemi pensionistici dopo il 16 agosto 2018 e prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Martedì 12 giugno 2018

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

(1) alla sezione I sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):

- "i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), allorché non stabiliscono procedure adeguate per la riconciliazione dei dati tra i repertori;
- j) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera b), allorché non stabiliscono procedure adeguate per assicurare la completezza e l'esattezza dei dati segnalati;
- k) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), allorché non stabiliscono politiche adeguate per l'ordinato trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti e dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.”;

(2) alla sezione IV è **aggiunta** la seguente lettera d):

- "d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55, paragrafo 4, allorché non informano l'AESFEM a tempo debito di ogni modifica importante delle condizioni richieste per la loro registrazione.”.
-

Martedì 12 giugno 2018

P8_TA(2018)0245

**Regole comuni nel settore dell'aviazione civile e Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea
I*Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2020/C 28/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0613),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0389/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano e dal Parlamento maltese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 2016 ⁽²⁾,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0364/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 111.

⁽²⁾ GU C 88 del 21.3.2017, pag. 69.

Martedì 12 giugno 2018

P8_TC1-COD(2015)0277

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 giugno 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1139)

Martedì 12 giugno 2018

P8_TA(2018)0246

Consumo di carburante ed emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2020/C 28/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0279),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0168/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0010/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 81 del 2.3.2018, pag. 95.

Martedì 12 giugno 2018

P8_TC1-COD(2017)0111

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 giugno 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/956)

—

Martedì 12 giugno 2018

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Proposta di norme per le emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti

Come annunciato l'8 novembre 2017 nella comunicazione «*Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni – Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori*»(COM(2017)0675), la Commissione intende presentare il terzo pacchetto per la mobilità nella prima metà di maggio 2018, inclusa una proposta che fissa le norme di emissione di biossido di carbonio degli autocarri.

Calendario dello sviluppo di VECTO/regolamento sulla certificazione

La Commissione persegue lo sviluppo tecnico dello strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli (VECTO) al fine di includervi nuove tecnologie note a partire dal 2020 e altri tipi di veicoli, vale a dire gli autocarri ancora non previsti e gli autobus a partire dal 2020 nonché i rimorchi a partire dal 2021.

Ulteriori informazioni sullo sviluppo dello strumento VECTO e sulla modifica del regolamento (UE) 2017/2400 saranno pubblicate sui pertinenti siti internet della Commissione per informare regolarmente i portatori di interessi e gli operatori economici.

Elaborazione di una prova di verifica su strada nell'ambito del regolamento sulla certificazione

La Commissione riconosce l'importanza di disporre di dati solidi e rappresentativi sulle emissioni di CO₂ e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti.

Il regolamento (UE) 2017/2400 è pertanto destinato a essere integrato da una procedura per verificare e garantire la conformità del funzionamento di VECTO, nonché delle proprietà correlate alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi pertinenti. Tale procedura di verifica, che dovrebbe includere la prova su strada dei veicoli pesanti in produzione, dovrebbe essere votata nel Comitato tecnico sui veicoli a motore entro la fine del 2018.

La procedura di verifica dovrebbe inoltre costituire la base di una futura prova per verificare l'efficienza in servizio dei veicoli da parte dei produttori e delle autorità di omologazione, o da terzi indipendenti.

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0249

Composizione del Parlamento europeo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 28/18)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio europeo (00007/2018),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio europeo a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (C8-0216/2018),
 - viste la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo e la proposta di decisione del Consiglio europeo ad essa allegata ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0207/2018),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio europeo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio europeo e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0029.

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0250

Procedure di insolvenza: allegati aggiornati al regolamento *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce l'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 28/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0422),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0238/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 maggio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0174/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TC1-COD(2017)0189

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli *allegati A e B* del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/946)

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0251

Accordo UE-Islanda su disposizioni complementari per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 28/20)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09228/2017),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Islanda in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (09253/2017),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0101/2018),
 - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0196/2018),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda.

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0252

Accordo UE-Svizzera su disposizioni complementari per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 28/21)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06222/2018),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (06223/2018),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0119/2018),
 - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0195/2018),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0253

Attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen in Bulgaria e in Romania***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))****(Consultazione)**

(2020/C 28/22)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (15820/1/2017),
 - visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0017/2018),
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0192/2018),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TA(2018)0255

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 28/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0127),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0108/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 maggio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0183/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15.

Mercoledì 13 giugno 2018

P8_TC1-COD(2018)0058

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2018/947)

Mercoledì 13 giugno 2018*ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE*

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione rammentano che la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte del paese beneficiario, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e i diritti umani.

La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto di tale prerequisito durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Alla luce delle condizioni non soddisfatte nell'ambito della lotta contro la corruzione e della conseguente cancellazione della terza rata del precedente programma di assistenza macrofinanziaria, a norma della decisione (UE) 2015/601, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che un'ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina sarà subordinata ai progressi nella lotta contro la corruzione nel paese. A tal fine, le condizioni di politica economica e finanziarie del memorandum d'intesa da concordare tra l'Unione europea e l'Ucraina devono comprendere, tra l'altro, obblighi volti a rafforzare la governance, la capacità amministrativa e la struttura istituzionale, innanzitutto, ai fini della lotta contro la corruzione in Ucraina, per quanto in particolare riguarda un sistema di verifica delle dichiarazioni patrimoniali, la verifica dei dati sulla titolarità effettiva delle società e il buon funzionamento del tribunale specializzato in materia di lotta alla corruzione, in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia. Devono essere prese in considerazione anche le condizioni per la lotta al riciclaggio e all'evasione fiscale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, qualora le condizioni previste non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annullerà l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria.

Oltre a informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza e a fornire loro i documenti pertinenti, la Commissione, al momento di ogni esborso, riferisce pubblicamente in merito all'adempimento di tutte le condizioni di politica economica e finanziarie legate al pagamento, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la corruzione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che tale assistenza macrofinanziaria all'Ucraina contribuisce a intensificare i valori condivisi con l'Unione europea, compresi uno sviluppo socialmente responsabile e sostenibile che porti alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della povertà, nonché un impegno a favore di una forte società civile. La Commissione correda il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che approva il memorandum d'intesa di un'analisi preventiva dell'impatto sociale dell'assistenza macrofinanziaria. A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, tale analisi è presentata al comitato degli Stati membri e messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il registro dei lavori dei comitati.

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0263

Test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2020/C 28/24)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0822),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 46, 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0012/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco, dall'Assemblea nazionale francese, dal Senato francese e dal Consiglio federale austriaco, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 ⁽¹⁾,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0395/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 288 del 31.8.2017, pag. 43.

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TC1-COD(2016)0404

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/958)

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0264

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada *I**

Emendamenti, approvati dal Parlamento europeo il 14 giugno 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 28/25)

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 2***Testo della Commissione*

- (2) **L'impiego** di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, essi **sono anche** più sicuri e meno inquinanti.

Emendamento

- (2) **Tale impiego** di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Detto utilizzo può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, essi **possono spesso risultare** più sicuri e meno inquinanti.

Emendamento 2**Proposta di direttiva****Considerando 3***Testo della Commissione*

- (3) La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'uso di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare **per le proprie** imprese l'uso di veicoli noleggiati con peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a sei tonnellate per i trasporti per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l'uso sul proprio territorio di un veicolo preso a noleggio se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio.

Emendamento

- (3) La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'uso di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare, **da parte delle** imprese **stabilite nel loro territorio**, l'uso di veicoli noleggiati con peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a sei tonnellate per i trasporti per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l'uso sul proprio territorio di un veicolo preso a noleggio se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0193/2018).

Giovedì 14 giugno 2018

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (4 bis) **Gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a limitare l'utilizzo, nei rispettivi territori, di un veicolo noleggiato da un'impresa debitamente stabilita sul territorio di un altro Stato membro, se il veicolo è immatricolato e rispetta le norme di esercizio e i requisiti di sicurezza, o se è stato messo in circolazione conformemente alla legislazione di un qualsiasi Stato membro e autorizzato a essere gestito dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa responsabile.**

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

- (5) Il livello di tassazione del trasporto stradale varia ancora notevolmente all'interno dell'Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare la durata del periodo in cui un veicolo noleggiato in **uno** Stato membro **diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio può essere usato sul rispettivo** territorio.
- (5) Il livello di tassazione del trasporto stradale varia ancora notevolmente all'interno dell'Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare, **alle condizioni stabilite dalla presente direttiva e nei loro rispettivi territori**, la durata del periodo in cui **un'impresa stabilita può utilizzare** un veicolo noleggiato **immatricolato o messo in circolazione in un altro** Stato membro. **Essi dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di tali veicoli che un'impresa stabilita nel loro territorio può prendere a noleggio.**

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (5 bis) **Ai fini dell'applicazione di tali misure, le informazioni relative al numero di immatricolazione del veicolo noleggiato dovrebbero figurare nei registri elettronici nazionali degli Stati membri istituiti dal regolamento (CE) n. 1071/2009. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che sono informate dell'uso di un veicolo noleggiato dall'operatore e che è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro dovrebbero informarne le autorità competenti di quest'ultimo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sistema di informazione del mercato interno (IMI).**

Giovedì 14 giugno 2018

Emendamento 6**Proposta di direttiva****Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- (6 bis) *Al fine di mantenere gli standard operativi, rispettare i requisiti di sicurezza e garantire condizioni di lavoro dignitose ai conducenti, è importante che i vettori abbiano accesso garantito ai mezzi e alle infrastrutture di supporto diretto nel paese in cui svolgono le loro attività.*

Emendamento 7**Proposta di direttiva****Considerando 7**

Testo della Commissione

Emendamento

- (7) L'attuazione e gli effetti della presente direttiva dovrebbero essere monitorati dalla Commissione e da essa documentati in una relazione. **Qualsiasi misura futura** in questo settore dovrebbe essere considerata alla luce di tale relazione.

- (7) L'attuazione e gli effetti della presente direttiva dovrebbero essere monitorati dalla Commissione e da essa documentati in una relazione **al più tardi dopo tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere debitamente conto dell'impatto sulla sicurezza stradale, sul gettito fiscale e sull'ambiente. La relazione dovrebbe inoltre valutare tutte le violazioni della presente direttiva, comprese quelle transfrontaliere. La necessità di misure future** in questo settore dovrebbe essere considerata alla luce di tale relazione.

Emendamento 8**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii**

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

- a) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di **uno** Stato membro;

- a) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di **un qualsiasi** Stato membro, **ivi compresi le norme di esercizio e i requisiti di sicurezza**;

Giovedì 14 giugno 2018

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

soppresso

"1 bis. Se il veicolo non è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa che lo ha noleggiato, gli Stati membri possono limitare nel tempo l'utilizzo del veicolo noleggiato sul rispettivo territorio. In tal caso gli Stati membri ne consentono tuttavia l'utilizzo per almeno quattro mesi dell'anno in questione."

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese **nazionali** possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese **stabilite nel loro territorio** possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.

Giovedì 14 giugno 2018

Emendamento 11**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Se il veicolo è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa può:*

- a) *limitare il periodo di utilizzo del veicolo noleggiato nel proprio rispettivo territorio, a condizione che autorizzi l'uso del veicolo noleggiato per almeno quattro mesi consecutivi in un determinato anno civile; in questo caso può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito dallo Stato membro;*
- b) *limitare il numero di veicoli noleggiati che può essere utilizzato da un'impresa, purché consenta l'uso di un numero di veicoli almeno pari al 25 % del parco complessivo di veicoli commerciali di proprietà dell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione; in questo caso un'impresa che dispone di un parco complessivo di più di uno e meno di quattro veicoli, è autorizzata a utilizzare almeno uno di tali veicoli presi a noleggio."*

Giovedì 14 giugno 2018

Emendamento 12**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) è inserito il seguente articolo 3 bis:**"Articolo 3 bis**

1. Le informazioni relative al numero di immatricolazione di un veicolo noleggiato sono inserite nel registro elettronico nazionale quale definito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 (*).

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di un operatore che sono informate dell'uso di un veicolo da lui noleggiato, e che è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, ne informano le autorità competenti di tale altro Stato membro.

3. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 2 si svolge tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 ().**

(*) Con riferimento all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, tenendo conto dell'estensione delle informazioni da registrare come proposto dalla Commissione.

(**) GUL 316 del 14.11.2012, pag. 1."

Emendamento 13**Proposta di direttiva****Articolo 1 – paragrafo 1 - punto 3**

Direttiva 2006/1/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [insert the date calculated 5 years after the deadline for transposition of the Directive] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione contiene informazioni sull'utilizzo di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio. Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.

Entro ... [3 anni dal termine per il recepimento della presente direttiva di modifica] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione contiene informazioni sull'utilizzo di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio. **La relazione presta particolare attenzione all'impatto sulla sicurezza stradale e sul gettito fiscale, comprese le distorsioni fiscali, nonché sull'applicazione delle norme in materia di cabotaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.** Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.

Giovedì 14 giugno 2018

Emendamento 14**Proposta di direttiva****Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **al più tardi** entro il **[insert the date calculated 18 months following the entry into force]**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... **[20 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Giovedì 14 giugno 2018

P8_TA(2018)0265

Obiezione a un atto delegato: misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sul regolamento delegato della Commissione del 2 marzo 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

(2020/C 28/26)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)01194),
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 46, paragrafo 5,
 - visto il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord ⁽²⁾,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per la pesca,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
- A. considerando che gli Stati membri sono tenuti a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ⁽³⁾, mentre l'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che la politica comune della pesca debba contribuire al conseguimento di tale obiettivo;
- B. considerando che, nelle conclusioni del suo parere scientifico pertinente ⁽⁴⁾, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha espresso una serie di riserve concernenti l'efficacia delle misure proposte per le specie e gli habitat protetti nonché per l'integrità del fondale marino; che tali riserve non sono state pienamente ripeschiate nei considerando del regolamento delegato in esame;
- C. considerando che il CSTEP ha anche rilevato, nel suo parere scientifico, che le cifre relative alle attività di pesca in questione, su cui si fondano le misure proposte, risalgono al 2010-2012 e potrebbero pertanto non essere più valide;
- D. considerando che il numero imprecisato di imbarcazioni che sarebbero interessate dalle esenzioni temporanee parziali a norma degli articoli 3 ter, 3 quater e 3 sexies del regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, quale modificato dal regolamento delegato in esame, potrebbe influenzare l'efficacia delle misure proposte;

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 19 del 25.1.2017, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 164 del 25.6.2008, pag. 19.

⁽⁴⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), 2017: relazione della 54ª riunione plenaria (PLEN-17-01).

Giovedì 14 giugno 2018

- E. considerando che la definizione di "attrezzi da pesca alternativi impattanti sul fondale marino" di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/1118 della Commissione, modificato dal regolamento delegato in esame, deve essere ulteriormente specificata; che, se tale definizione comprende gli attrezzi da pesca con impiego di impulso elettrico, essa sarebbe in contraddizione con il mandato per i negoziati approvato dal Parlamento il 16 gennaio 2018 ⁽⁵⁾ nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche ⁽⁶⁾;
- F. considerando che l'impatto degli "attrezzi da pesca alternativi impattanti sul fondale marino" proposti potrebbe essere comunque notevolmente superiore rispetto a quello di altri attrezzi in parte vietati (sciabica danese e scozzese);
- G. considerando che la clausola relativa al riesame e all'obbligo di informazione dell'atto delegato proposto non si applica alle nuove zone proposte e alla loro gestione, rendendo così impossibile una valutazione trasparente dell'efficacia delle misure, in particolare in relazione agli attrezzi da pesca alternativi impattanti sul fondale marino recentemente sperimentati;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
 3. chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle riserve di cui sopra;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0003.

⁽⁶⁾ Procedura legislativa 2016/0074(COD).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT